Questo art. richiama il 517 C.P.C. per cui:"La sentenza pronunziata in grado di appello può essere impugnata col ricorso per cassazione:

(seguono otto casi)

Ed allora ci si è domandato;perchè,se si ricorre sempre all'azione di nullità, si è posto il ricorso per cassazione?Si è risposto che bisogna essere molto severi quanto all'annullamento di una sentenza, stabilendo una rigorosa indagine.Quindi è da concludere che la funzione della cassazione è più che altro di controllo per le sentenze arbitrali.

Davanti a chi si promuove l'azione di nullità?

Sappiamo che gli altri mezzi di impugnativa(es. opposizione di terzo, opposizione contumaciale,ecc)si promuovono davanti la stessa autorità;viceversa dubbi sorgono quanto all'azione di nullità. Qui le ipotesi sono diverse:il legislatore ha stabilito che giudice è quello che avrebbe conosciuto la questione se non ci fosse stato il giudizio arbitrale.Ma questa semplicità è solo apparente e ci porta ancora a discutere circa la natura del compromesso.Comunque la disposizione rimane sempre quella dell'art. 29 C.P.C..

Supponiamo che l'autorità giudiziaria(il tribunale ad es. )riconosca essere il caso di annullare la sentenza arbitrale:si sostituisce agli arbitri;salvo che le parti abbiano dato solo facoltà circa il merito della controversia e salvo che abbiano stabilito di portarla a diversi arbitri.

Comunque le parti,pur potendo rinunziare all'appello,hanno diritto di proporre azione di nullità,col termine stabilito per l'appello.

Dal che deriva che in alcuni casi contro la sentenza del giudice sono possibili altri due mezzi di impugnativa,che non sarebbero stati possibili se non vi fosse l'azione di nullità.

In altri termini contro la sentenza è possibile esperire appello e

ricorso per cassazione. Mai la corte di cassazione potrà quindi conoscere in prima istanza del giudizio, cioè mai potrà giudicare del fatto.

Il tribunale, ad es., ha pronunziato per una azione contro il pretore. Al posto di questo c'è stata, dopo la sentenza arbitrale. Il tribunale decide come per gli arbitri in sentenza di nullità. Contro questa le parti hanno la facoltà di esperire appello e dopo di ricorrere in cassazione.

Adesso non rimane che da dire qualche cosa per la cessazione del giudizio arbitrale, prima che si pronunzi la sentenza.

Le parti possono con una transazione o con una rinunzia troncare la controversia. Si è chiesto se, intervenendo qualche mutamento di stato, che normalmente arresta il procedimento, si possa anche in questo caso fermare il processo. Si è risposto negativamente, perchè le parti sin da principio hanno convenuto ed hanno disposto tutto in modo che i giudici arbitrali possano decidere della controversia con sufficiente calma.

I casi in cui cessa il compromesso, indipendentemente dalla volontà delle parti sono quelli elencati nell'art. 34 come ad es.: rivocazione della nomina degli arbitri, morte o ricusazione dei medesimi, scadenza del termine, ecc. Può accadere per altro che il termine venga prorogato di accordo fra le parti perchè esso non è perentorio. Anche qui si applicano le norme del termine comminatorio, nel senso che le parti, prima della scadenza del termine possono chiedere una proroga. Anzi le parti avendo ampissimo, il loro diritto, possono decidere per la proroga: però, in questo caso, almeno per noi si faresbe parte ad un nuovo giudizio. Se poi nel termine di 90 giorni, interviene una sentenza interlocutoria, il termine non è decaduto ma si ricomincia a contare. La legge al riguardo ha parlato di sentenza non definitiva, intendendo riferirsi non solo alle sentenze interlocutorie, ma anche alle preparatorie (sono questi i mezzucci per allungare i termini). Decorso il termine il compromesso è scaduto e cessa il giudizio arbitrale; se vi fu colpa degli arbitri questi sono responsabili.

# CAPITOLO V

La competenza.

Già vi accennammo quando parlammo in genere dei presupposti processuali. Competenza è il potere specificamente attribuito ad un determinato giudice, di conoscere una data controversia.

Ogni giudice deve esplicare la sua funzione giurisdizionale entro i limiti della propria competenza. Possiamo dire che la giurisdizione è il "genus" e la competenza è la "species": la competenza è il limite della giurisdizione.

Il Codice di Procedura Civile ne tratta nel titolo secondo del libro primo, cioé dedica alla disciplina della competenza gli art. 67 e seguenti. Ma non tutta la materia é quivi contenuta: in genere nel suddetto titolo del Codice sono comprese le norme fondamentali. Bisogna cercare volta per volta le norme speciali. Così, per quanto riguarda il fallimento, esse sono incluse nell'ultimo libro del Codice di Comm. Altre norme speciali di competenza trovansi in leggi particolari: per es. in quella sulla Avvocatura dello Stato.

Intanto stabiliamo i concetti fondamentali di questa trattazione.

I) La nostra legge distingue due specie di competenza: a) competenza assoluta e b) competenza relativa. La differenza è data dal fatto che alla competenza assoluta non si può derogare in alcun modo. Ne deriva che se adendo un determinato giudice, si viola un principio di competenza assoluta, il giudice in tal modo incompetente non ha bisogno dell'impulso delle parti per dichiarare la propria incompetenza. Così vedremo che sono di carattere assoluto la competenza per materia e la competenza per valore in alcuni casi. A tale regola di competenza le parti non possono derogare per patti; non possono portare ad un giudice la controversia di un altro giudice. Es.: vi é stata una sentenza del pretore. Si vuol proporre appello. Giudice di appello é assolutamente il Tribunale. E' un caso, questo, di competenza funzionale. In consimili ca-

si le norme di competenza funzionale non sono derogabili dalle parti nè espressamente (espresso accordo diretto a violarle) nè tacitamente. Violandosi una norma di competenza assoluta, anche chi ha citato davanti ad un magistrato incompetente, può sollevare l'eccezione di incompetenza.

Gli effetti in caso di violazione di una norma di incompetenza assoluta: proponibilità della incompetenza di ufficio; proponibilità della eccezione di incompetenza sia della parte che non ha promosso il giudizio, sia da quella stessa che ha suscitato la incompetenza; eccepibilità della incompetenza in ogni grado di giurisdizione, anche in cassazione, salvo vi sia sentenza sulla questione stessa della competenza.

In proposito vi è poi un caso complicativo: il conflitto negativo di competenza per cui occorre un regolamento di competenza.

II) In contrapposto alla competenza assoluta, vi è la competenza relativa. Anche questa è costituita e regolata da norme giuridiche che, per essere di carattere pubblico, sono obbligatorie. Ma, per essa, si tiene in giusta considerazione (l'interesse privato) e la legge ad esso subordina la eccezione di incompetenza. Una competenza relativa è, per es., la competenza per territorio. Già dicemmo che gli organi della giurisdizione si dividono anche in relazione al territorio: vi sono diversi giudici che esercitano la propria funzione in luoghi diversi del territorio dello Stato. E' ovvia la necessità di dividere il territorio dello Stato in circoscrizioni. Diverrebbe altrimenti inattuabile la giustizia, se, per es., per una piccola controversia si dovesse fare un viaggio per adire un lontano unico giudice. In linea generale le circoscrizioni territoriali sono tanto più numerose, quanto più diminuisce l'importanza, l'entità della controversia. In ogni comune vi è un conciliatore, in ogni mandamento un pretore; e così via. Per le questioni più gravi vi è un unico giudice: la unica Corte di Cassazione del Regno. Le cause innanzi ai essa sono in numero limitato e lo saranno ancora di più per lo inasprimento dell'on-

tità del deposito di multa.

per la competenza relativa la legge si rimette all'arbitrio delle parti circa la convenienza o meno di sollevare una eccezione di incompetenza. Però, una volta sollevata la eccezione, le norme di legge al riguardo devono rigorosamente osservarsi. Una siffatta eccezione può proporsi anche in Cassazione: è questione di puro diritto.

a) Vi sono casi in cui la competenza relativa per territorio cessa di essere relativa per alcune controversie e determinati gruppi di controversie e diviene competenza assoluta. Il Prof. SICILIANI ritiene che si tramuti da territoriale, in competenza funzionale. Perciò diviene inderogabile. Es. Tutte le cause in una determinata materia debbono proporsi davanti al giudice competente del luogo ove il convenuto ha il domicilio, la residenza o anche la sola dimora. Questa regola dovrebbe sempre valere. Vi sono, però, modificazioni per le quali una controversia non mossa secondo le regole speciali modificate, dà luogo eventualmente alla eccezione di incompetenza. Specialmente questo discorso vale a proposito della Avvocatura dello Stato. Nella controversia contro la pubblica amministrazione il criterio della sede di essa o dell'ufficio che la rappresenta dovrebbe valere per la determinazione del giudice territorialmente competente. Per es. In una controversia contro l'Intendente di Finanza di Lecce si dovrebbe andare davanti il Tribunale di Lecce: questi sarebbe il giudice del luogo ove ha sede l'Intendente, cioè il rappresentante locale dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Sia una controversia sorta per il fatto che il Procuratore del Registro di Lecce ha esatta una tassa non dovuta dal cittadino. Questi ha pagato in applicazione del famoso principio "solve et repete". Poi reclama promuovendo azione davanti all'autorità giudiziaria e cita, come è logico l'Intendente di Finanza di Lecce. Nominatore. Si ha in questo caso una delle regole di competenza per territorio a cui sopra accennavamo. La causa contro l'Intendente di Lecce deve essere proposta dinanzi

al giudice del luogo ove ha sede la locale Avvocatura dello Stato.
Quindi dinanzi al Tribunale di Bari.Orbene,l'eccezione di incompetenza relativa al Tribunale di Lecce,può essere opposta,sollevata in qualunque stato e grado del giudizio.Interviene qui la competenza assoluta;anche se il convenuto potesse,intervenendo,sanare la incompetenza, il giudice deve dichiararla di ufficio.

b) Caratteristiche della competenza relativa:il giudice non è tenuto a dichiararla di ufficio.(tranne quando la legge gli fa obbligo di sostituirsi alla parte assente in giudizio.art. 19 ). Quest'ultima deroga è dettata per un criterio di opportunità:il convenuto forse potrebbe eccepire la incompetenza del giudice;ora,se il convenuto è assente;non vi può essere certamente l'accordo tra le parti tendente a non sollevare l'eccezione di incompetenza.Se,d'altra parte,il giudice non solleva lui d'ufficio,la eccezione,avviene che,senza accordo delle parti,si può tacito,per deroga alle regole della competenza relativa,la sentenza viene emanata da un giudice incompetente.Ne deriverebbe che,appellando il giudice di appello potrebbe dichiarare la propria incompetenza.La legge pone un rimedio preventivo a favore della parte contumace ordinando che,in questo caso,la incompetenza,sia pur relativa,venga dichiarata di ufficio.

Generalmente il giudice non dichiara la propria incompetenza relativa se non viene stimolato dalla eccezione della parte (eccezione che deve essere preliminare;proposta,cioè,"in limine litis".

Le parti,lo abbiamo già detto,possono derogare alle norme di competenza relativa.

Viene qui in considerazione il principio giuridico fondamentale:che si debba per quanto è possibile favorire sempre la condizione dell'obbligato.Il "vincolo" deve essere sempre circoscritto.Così per es. 1°) il luogo ordinario di pagamento della obbligazione è il domicilio del debitore salvo patto in contrario.2°) in materia cambiaria:se sono più

se le indicazioni della somma,il debitore è tenuto per la somma mi-
nore.E così pure quanto al testo di una dichiarazione di debito di ca-
rattere civile ecc..Il principio si applica pure,è ovvio,nel campo
processuale:il convenuto deve essere chiamato in giudizio davanti il
suo giudice naturale che è quello del suo luogo.La eccezione di in-
competenza relativa per territorio può essere opposta solo dal conve-
nuto,non dall'attore,perchè tali norme di competenza territoriale so-
no dettate nell'interesse del convenuto.Questi può benissimo rinuncia-
re al suo dritto perchè,per es.,non crede di dover moltiplicare i giu-
dizi con successive eccezioni di incompetenza.Quindi espressamente
(dichiara che intende difendersi nella controversia davanti al giudi-
ce sia pure incompetente)o tacitamente(non oppone la eccezione di
incompetenza e si difende con diversi mezzi giuridici)può servolarsi
sulla violazione della norma di competenza relativa.
Altre volte le parti,per patto,derogano preventivamente alla competen
za relativa.Per es. stabiliscono preventivamente quale sarà il giudi-
ce territorialmente competente per le controversie eventuali tra di
loro.Così nella fatture librarie.In alcuni contratti vi è la dichia-
razione della persona o dell'ufficio presso cui le parti eleggono il
loro domicilio per la determinazione del giudice territorialmente
competente.Deroga questa,alle norme di competenza,ancora più espres-
sa quando le parti stabiliscono addirittura quale sarà l'autorità
giudiziaria competente.Quando vi sono queste deroghe,nulla tuttavia
è innovato quanto alla competenza normale.L'attore può citare d'altra
parte sia dinanzi all'autorità giudiziaria predeterminata per conven-
zione,sia dinanzi all'autorità giudidiziaria competente.Nulla ciò vie-
ta.Il convenuto,invero,non avrebbe il diritto di dolersi,perchè,le
abbiamo detto innanzi,le norme di competenza territoriale sono dette-
te nel suo interesse.Potrebbe dolersi nel caso che la ~~deroga~~ deroga fos-
se stabilita nel comune interesse di ambedue le parti.Normalmente

però,la deroga è fatta nell'interesse dell'attore e questi può benissimo rinunciarvi.

In relazione alla competenza relativa;bisognerebbe parlare della competenza per connessione.Anche questa vedremo che può essere derogata, superata per espressa o tacita volontà delle parti.Ma di ciò a suo luogo.

III) Dopo aver dato alcune nozioni generali sulla competenza,accingiamo ad un esame più particolare.

Una prima categoria di norme si riferisce alla competenza oggettiva.

Il codice non usa questa dizione:essa è importata dalla scienza processuale che vi riassume sia la competenza per valore che quella per materia.La denominazione è derivata da quello che spesso avviene in diritto,cioè che il nome desunto dal soggetto è proprio per l'oggetto.

Vero è che il codice parla di competenza per materia o per valore,il che farebbe credere che essa siano uguali.Ma esse vanno distinte ela differenza fondamentale sta nel fatto che molte volte sul criterio di valore vale quello per competenza.Generalizzando quindi molto,si potrebbe,quella per materia, chiamarla funzionale.

Premesso questo concetto è necessario vedere le regole principali de la

A) COMPETENZA PER VALORE

La competenza per valore è desunta astrattamente dal valore dell'oggetto della controversia.Ciò richiede delle specificazioni.Innanzitutto bisogna separare quelle controversie(per es. le azioni possessorie e quasi possessorie art. 82 C.P.C.)le quali,qualunque sia il valore, anzichè essere di competenza del Tribunale sono esclusivamente del pretore.Così pure tutte le questioni di status le questioni di falso civile,le controversie sulle imposte dirette e indirette sono di competenza esclusiva del Tribunale e non del pretore.Talchè il giudice che fosse a conoscenza della causa principale,deve sospendere dal pronunciare

la sua sentenza e rimettere all'autorità competente.

Ritornando alla competenza per valore, si intende subito che il problema è piuttosto malagevole. Il legislatore è rimasto perplesso perchè a prima vista non si possono determinare i valori degli oggetti in quanto non tutti sono in danaro o in mobili. Ma anche quando la cosa si presentasse piana e semplice, come si farà per es. a determinare il valore della controversia se il convenuto oppone una somma diversa? Ragione per la quale si occorrevano delle regole poste per questi effetti. Altre volte, poi, la cosa è ben più grave, trattandosi per es. di stabilire il valore di un immobile. Alcune legislazioni, la tedesca per es., hanno stabilito che il giudice designi un perito per la valutazione dell'immobile; ma ognun vede con quale lentezza procederebbe la controversia. Il nostro legislatore ha preferito che si determinasse generalmente il valore dell'immobile, anche se ciò è assurdo, con un criterio irreale determinato empiricamente. Ha detto pertanto che il valore di un immobile si ottiene moltiplicando il tributo erariale che grava su quell'immobile per 100 (ora 300).

Di fronte a questo inconveniente il legislatore si è preoccupato dell'altro ancora più grave del giudizio nel giudizio come avviene in Germania per la perizia. Questo computo alle volte può essere addirittura fantastico: può darsi cioè che non si tenga conto di quelle ipoteche che su quell'immobile gravano, sicchè il computo non soddisfi nemmeno le ipoteche stesse.

Abbiamo così voluto anticipare alcune nozioni circa la valutazione degli oggetti per meglio far comprendere l'argomento.

I°) Esaminiamo ora le diverse regole.

Secondo il valore e salvo alcune deroghe della materia la giurisdizione è ripartita fra Conciliatore, Pretore, e Tribunale, giudici di prima istanza.

Il conciliatore conosce delle controversie fino a lire 400, escluse

quelle devolute ad altro magistrato(per es. le azioni possessorie al Pretore).Da 400 e un cent. fino a lire 5000 le controversie sono di competenza del pretore;da 5000 in sopra,quale che sia il valore, le controversie sono di competenza del Tribunale.Ciò generalmente,salvo alcune deroghe di materia per i giudici di prima istanza.

Se i;limiti di competenza in relazione al valore sono questi,è evidente che essi permangono per la seconda istanza o d'appello:nel senso che i limiti di valore sono quelli stessi di prima.Se dunque il conciliatore conosce della controversie sino a lire 400 e se queste si portano davanti al Pretore,costui come giudice di Appello ha gli stessi limiti per valore.Così pure se il tribunale conosce in appello delle controversie devolute al Pretore è evidente che i limiti di competenza sono gli stessi;cioè se il Pretore conosce delle controversie da lire 400 a lire 5000 il Tribunale in sede di Appello ha gli stessi limiti di valore.

IX°)Come determinare il valore della controversia in relazione ai beni mobili o per una somma di danaro?Vi hanno molte norme al riguardo:esaminiamole:

a)In primo luogo l'art. 72 cpc. dispone"Il valore della causa si determina dalla domanda".E' regola dunque che il giudice per stabilire il valore della controversia deve guardare la domanda proposta dall'attore.Ma anche qui occorre una serie di precisazioni:può darsi,cioè,che l'attore abbia o non abbia precisato il valore, che l'abbia specificato o meno,che richieda che il capitale venga aumentato o meno degli accessori,ecc..Ognun vede perciò come differisce la competenza nel caso che Tizio avanzi 5000 lire e chieda che il convenuto paghi questo capitale più gli interessi.Il legislatore si è proposto le varie domande e fra l'altro si è domandato:gli interessi debbono,o non,ammettersi al capitale?Dispone il capoverso dell'art. 72 c.p.c.,gli interessi scaduti,le spese e i danni anteriori alla

domanda giudiziale si sommano col capitale per il calcolo del valore.3 Cosicchè nel nostro caso l'ipotesi va risolta nel senso che competente a conoscere la controversia è il tribunale.E' inutile dire che se si tratta di interessi a scadere o di danni non accettati essi non si sommano e quindi la competenza non si sposta.

B) Dispone il secondo capoverso dell'art. 72° Quando si domandi una somma che sia parte e non residuo di una maggiore obbligazione il valore si desume dalla obbligazione intera,se questa è controversa.°Chiariamo:Tizio è creditore di Sempronio di una certa somma la cui prestazione di 10000 lire è stata ratizzata in 4 rate di lire 2500.Supponiamo che Tizio agisca contro il debitore per la prima rata;ma il debitore oppone che egli è sì debitore di 10000 lire, ma che la prima rata è stata soddisfatta.La lite si restringe quindi sulla prima rata;ma il fatto stesso che Sempronio dice di aver pagata la prima implica che egli accetta la somma intera di lire 10000.Per tanto,se l'ha citato davanti al Pretore costui è competente.Ma il convenuto può eccepire che l'obbligazione che egli ha contratta non è valida per difetto di capacità nel momento in cui l'ha assunta.Sorge quindi contestazione sulla intera obbligazione ed in questo caso il giudice è nell'obbligo di indagare intorno a tutta la obbligazione. Pertanto,siccome l'esame in questo caso eccede il valore delle lire 2500,il Pretore è incompetente.Perciò il legislatore ha stabilito : parte e non residuo.Veramente la legge dispone per il residuo,ma la situazione è uguale alla precedente giacchè come si domanda la prima rata senza che sorga controversia sulla parte intera così è da dirsi dell'ultima.

c) Dispone l'art. 73 C.P.C. Quando i capi di domanda siano più,si sommano tutti per determinare il valore della causa,se dipendono dallo stesso titolo;se dipendono da titoli distinti,si ha riguardo al valore di ciascuno preso isolatamente! Questa disposizio-

ne ha dato luogo a molti problemi di diritto di moltissima importanza. Innanzi tutto che cosa significa titolo? Non certo un documento;può esserci infatti un titolo non unico che costi di un solo documento giuridico come può esserci un solo documento in cui si riscontrano molti titoli specifici, quindi se ogni titolo si può rapportare a quell'unico documento allora il titolo è unico giuridicamente, altrimenti bisognerà scindere. La cosa che pare semplice ed agevole diventa difficile nella pratica. Es. Tizio contrae un'obbligazione con un commerciante acquistando merce, vi è un contratto di compravendita ed il pagamento è dilazionato nel senso che a copertura del pagamento del prezzo si rilasciano 5 cambiali da lire 2000 ciascuna. Se non vi è contestazione ed il creditore non vuol servirsi della via esecutiva, può adire il Pretore. Se si tratta di una sola cambiale scaduta, ammesso che il debitore non contesti tutta la obbligazione, il creditore può adire questo giudice. Ma se le cambiali scadono tutte nello stesso giorno, si domanda: il valore delle cambiali sarà cumulabile, ovvero ogni cambiale varrà per sè? La questione non è facile. Noi riteniamo con l'opinione prevalente che si debba aver conto di ogni singolo capo e dato che la cambiale è un titolo a sè si deve escludere la cumulabilità. Ma la cosa si può complicare ancora insorgendo per es. contestazione circa la validità della intera obbligazione. In questo caso siamo anche d'accordo che il giudice debba prendere in considerazione la obbligazione nella sua integrità.

In conclusione, quando i capi sono più, ossia si riscontrano se derivano da uno stesso titolo, da una stessa ragione giuridica e non da un documento in quanto un documento può racchiudere diverse obbligazioni cioè titoli autonomi.

d) A questo riguardo dobbiamo accennare al cosidetto cumulo obbiettivo di azioni e distinguerlo da quello soggettivo. Abbiamo il cumulo obbiettivo quando più persone interessate come attori o convenuti in un medesimo giudizio fanno valere i loro diritti

essendo identica la cosa domandata.

Abbiamo il cumulo obbiettivo quando, essendo identiche le persone, si sommano più domande diverse.

per il cumulo obbiettivo valé l'art. 73, per il subbiettivo l'art. 74 C.P.C..S'intende che in questo caso si deve trattare di obbligazioni divisibile altrimenti si parlerebbe si di cumulo subbiettivo, ma essendo l'oggetto non identico si tratterebbe di competenza per connessione. Quando dunque più persone chiedono un medesimo oggetto (più eredi per es. ) si ha riguardo all'ipotesi del cumulo subbiettivo e per conseguenza il valore della causa totale. Ma bisogna intendersi: chè se l'obbligazione viene accettata e si stabilisce la contestabilità, bisogna riferirsi al cpv dell'art. 72 e non all'art. 74 citato.

Se per es. di più eredi del creditore uno chiede la sua parte di obbligazione mentre gli altri l'hanno già chiesta e conseguita, vuol dire che bisogna valutare solo quel rapporto. Se invece il debitore conesta anche ad un solo creditore il debito si deve cumulare la massa giacchè è questa tutta controversa.

III°) Il nostro codice, passando alle norme determinate dalla competenza per gli immobili, si è trovato, come già dicemmo, di fronte ad arduii problemi di competenza. Diversi sono stati i sistemi adottati dai vari legislatori, ma noi non ne parleremo, accenniamo solo che taluni partivano da una presunzione di valutazione.

a) Da noi il sistema per quanto empirico è molto semplice. Vedi art. 79 C.P.C. Secondo questa disposizione si prende come base il tributo erariale, al quale tutti gli immobili sono soggetti e che soddisfa ad un relativo criterio di fissità nel tempo, e lo si moltiplica per un determinato coefficiente, stabilito prima in 100 ora in 300. Dal cpv dell'art. citato si rileva che quando si tratta di una quistione di usufrutto o di nuda proprietà, si moltiplica il suddetto tributo per 150. Quanto alle servitù la quistione è più complessa considerando che

le servitù di per sè stesse inficiano il fondo ma non ne distruggono il valore.Non solo,ma per di più le servitù riflettono una parte dell'immobile.Ad ogni modo anche qui le indagini sarebbero state ampie ed avrebbero dato luogo ad un giudizio nel giudizio.Ha preferito perciò il legislatore determinare il valore della controversia ~~sul~~ il base al valore del fondo servente che si ottiene moltiplicando il tributo erariale ~~per~~ convenzionalmente per 300.Pertanto,quantunque il reale valore di una causa ~~via~~ siffatta costituito dal deprezzamento che la servitù infligge al fondo da essa gravato,con questa finzione si è semplificato il problema.

Un'altra ipotesi è quella contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 79,cioè l'azione per regolamento di confini.Al riguardo occorre tener presente l'azione di apposizione di termini e distinguerla dall'actio finium regundorum.

Alle volte avviene che,pur essendo il confine certo e determinato mancano i termini e perciò il proprietario ha diritto di chiedere al vicino che vengano apposti a spese comuni;così per es.:se non esistono dei muri di confine,il proprietario del fondo ha diritto di fare tutto ciò che a quelli attiene;se l'altro non paga,può chiedere che costui rinunci ~~rinuti~~ alla proprietà del muro.Ma può darsi che il confine non sia predisato:interviene allora l'actio finium regunderum che è quella che ci interessa.La lite in questo caso verte sull'appartenenza di una particella di terreno;cioè è volta a definire ~~circa~~ una questione di proprietà.Al riguardo il legislatore ha stabilito che se è possibile determinare il valore di quella particella questa si valuta col tributo erariale moltiplicato per 300;se invece non è possibile determinare il valore di quella piccola zona bisogno tener conto della particella catastale.Se questa è maggiore della zona controversa occorre riportarsi al caso precedente; se invece il catasto non soddisfa vige il principio generale per cui non essendo valutabile il valore dell'immobile e considerandosi questo superiore alle lire 5000 la controversia è di competenza del Tribunale.

Il codice non parla di altri casi:peres. dell'enfiteusi che è, come sappiamo, un diritto reale gravante su cosa altrui per beneficio di un terzo che ha l'obbligo di mantenere la cosa, percepirne i frutti e dare al proprietario il canone enfiteutico. Tale istituto ha oggi perduto di importanza, specie perchè si ammette la redimibilità del canone enfiteutico. Il nostro legislatore, dicevamo, ha taciuto al riguardo e non ha detto come si debba determinare il valore del fondo enfiteutico. Noi col Mortara riteniamo che bisogna distinguere secondo la condizione del concedente e dell'utilista. Il concedente ha dititto solo al canone; viceversa il domino utile, l'enfiteuta ha diritto di godere i frutti, pagando tutto, è colui, cioè, che esercita i pieni diritti sul fondo, tanto che può riscattarlo. Perciò in controversia va distinto: se si tratta dell'enfiteuta, si deve considerare il diritto di proprietà, per cui il valore dell'enfiteusi dovrà calcolarsi moltiplicando per 300 il tributo erariale; se invece si tratta del concedente, poichè il canone è periodico ed il codice di procedura considera la periodicità, si deve per la determinazione applicare l'art. 76 che esamineremo.

b) A proposito di queste norme che andiamo illustrando è da ricordare che in quei calcoli dettati dalla legge non si deve tener conto degli oneri che gravano i beni immobili, tranne per speciali casi come per es. l'usufrutto. Ma se grava una ipoteca questa non si considera, la qual cosa praticamente porta a delle assurdità nel senso che su una valutazione di cento vi può essere ipoteca per 150. Comunque anche in questo caso il legislatore si è preoccupato dell'utilità dell'accertamento speditivo.

c) Quando invece viene in controversia una prestazione di una rendita perpetua, periodica o vitalizia, vale l'art. 76. Secondo questa disposizione, se la somma è indicata, si valuta, se non è espressa il valore si determina cumulando venti annualità se si tratta di rendita perpetua, IO se vitalizia, ecc.. Se per es. in un testamento dispongo che

al mio servitore si danno 1000 lire ogni anno, per determinare il valore si sommano 10 annualità;così pure se dispongo che da oggi fino all'epoca tale(numero di annualità non inferiore a 10)egli abbia 1000 lire si sommano anche 10 annualità;se invece dispongo per una rendita perpetua si sommano 20 annualità.

d)altre regole che occorre tener presente sono quelle dell'art. 75,per le quali il legislatore ha voluto eliminare la contestazione circa particolari questioni in materia di sequestro e pignoramento.

Prima di esaminare in particolare l'art. citato accenniamo alle differenze che esistono fra sequestro e pignoramento,giacchè erroneamente spesso si confondono.

Il pignoramento è atto di esecuzione vera e propria e presuppone un titolo esecutivo con coazione sui beni mobili del debitore.Es. Se un debitore non mi paga alla scadenza della cambiale,posso procedere alla esecuzione mobiliare.Presso un terzo chiamasi"pignoramento presso terzi". Pertanto il pignoramento è atto esecutivo con coazione.

Il sequestro non è un mezzo di esecuzione ma una misura cautelare e preventiva,per la quale si può prescindere da un titolo esecutivo.Il sequestro cioè è un procedimento assicurativo,per il quale il creditore che ha ragione di temere del suo credito,può a norma di alcune disposizioni, chiedere ed ottenere il fermo delle attività del debitore medesimo.Per es.La cambiale scadrà fra 15 giorni ed ho timore di non essere pagato.Ch chiedo,pertanto al giudice che mi autorizzi al sequestro.E' questo il sequestro conservativo,che può essere fatto sia sui beni mobili che su quelli immobili.

La differenza fra pignoramento e sequestro,è fondamentale,perchè non si può procedere a pignoramento senza titolo esecutivo(sentenza,cambiale, ecc.)viceversa per il sequestro basta che vi sia un fondamento di pretesa.Pertanto mentre si può ottenere un sequestro conservativo per un debi-

co non scaduto,non liquido ecc.non è possibile procedere a pignoramento se quello non è scaduto,liquido ecc.Ora la legge all'art. 75 ha dettato le norme per la competenza per valore quando sorga lite sia per il sequestro sia per il pignoramento.L'accoppiamento fatto dal legislatore deriva da qualche affinità che i due istituti hanno;talvolta anzi il codice si richiama addirittura per il sequestro al pignoramento:così per l'alienazione, perla nomina dei terzi ecc.

Guardiamo adesso le diverse ipotesi contemplate nell'art.75.

I°) Nelle controversie per sequestro o pignoramento il valore della causa si determina dal credito per cui si procede a questi atti,se si contenda intorno al diritto del sequestrante o pignorante,o interno alle forme della procedura".

Il debitore contro il procedimento esecutivo può proporre opposizione o contro il pagamento o contro la esecuzione già avvenuta.Per non pagare può essere diffidato col precetto,che è un atto col quale si pone in mora il debitore. La legge stabilisce un termine dilatorio di 5 giorni liberi,salvo che, per urgenza, il pretore non creda di dover autorizzare contemporaneamente notificazione ed esecuzione.Ora il debitore può opporsi o mediante opposizione al precetto oppure,quando ha subita la esecuzione,proponendo opposizione avverso la esecuzione. La maggiore opposizione sarà quella di dire che il creditore manca del suo diritto di credito perchè la cambiale fu rilasciata in bianco o perchè è senza bollo doppio,o perchè quello agisce in virtù di un credito non scaduto,o perchè agisce in virtù di una obbligazione nulla per forma o sostanza,ecc..Sorge quindi contestazione sul diritto del creditore pignorante, a decidere del quale sarà competente quel giudice che è tale per il normale credito dell'attore.Questa norma è in deroga alle altre norme di procedura,perchè solo il pretore può conoscere delle esecuzioni e dei precetti:così la vendita all'asta pubblica,la ripartizione,il giudizio esecutivo,quale che sia il valore sono sempre di competenza del pretore.La stessa quistione non si può fare

del sequestro in quanto si discuta del diritto del sequestrante a procedere.Ricordiamo al riguardo che il pignoramento presuppone un titolo esecutivo;mentre per il sequestro basta una valutazione preventiva fatta, su istanza del creditore, dal giudice sul diritto accusato dal creditore stesso.

Orbene, in tanto la legge permette ciò che abbiamo di su accennato in quanto ricorra la urgenza; quindi, il Pretore ed il Presidente del tribunale, organi ai quali è consentito ordinare il sequestro, debbono deliberare se vi è un credito, a lui boni iuris, e se si ha ragione di ritenere ~~temere~~ che il creditore stia per perdere i suoi diritti. Il decreto di sequestro precede la notificazione fatta al debitore;ed ecco perchè, ottenuto ed eseguito il provvedimento, la legge vuole che si comunichi finalmente il fatto al debitore.Non solo, ma esige che in contraddittorio il creditore convalidi il sequestro medesimo.Il creditore in un breve termine(tre giorni)deve comunicare il sequestro fatto al debitore e citarlo in giudizio acciocchè il giudice valuti se le ragioni creditorie e l'urgenza vi sono. Qui un fenomeno:mentre il Pretore ha potuto dare il provvedimento per il sequestro,il contraddittorio avviene davanti al Tribunale.

Si spiega così la dizione del primo capoverso dell'art. citato.

2) Ma si può presentare un altro gruppo di questioni tanto per il pignoramento quanto per il sequestro.Procedendo al sequestro si possono sequestrare beni che sono presso il debitore,ma che non sono suoi, bensì di un terzo.Bisogna perciò cautelare il diritto del terzo,e non deve una qualsiasi norma pregiudicarlo.Il terzo pertanto ha il rimedio del reclamo di proprietà mediante azione di rovindica.Avvertiamo che in pratica è questo un mezzo del quale si abusa dai debitori in mala fede i quali fanno assumere il diritto sui beni che si trovano presso di loro da un terzo(padre,fratello,ecc.),che cita davanti il giudice il creditore e l'ufficiale giudiziario per sentire ordinare che quei beni sono

sueì e che la vendita sia sospesa,procedendosi quindi alla separazione dei beni suddetti.Il pretore investito del reclamo di proprietà,sospende la vendita,ma può sottoporre il reclamante per le spese ed i danni ad una cauzione.Dopo dovrà giudicare sulla domanda di revindica,se è competente,oppure rimettere al tribunale la decisione della controversia per i beni reclamati.

Si spiega così il secondo capoverso dell'art. in esame che dispone":... del valore degli oggetti controversi se un terzo pretende rivendicare in tutto o in parte le cose pignorate o sequestrate."

3)Dispone finalmente l'ultimo cpv dell'art. 7:"....del valore separato di ciascuno dei crediti controversi e concorrenti,se si contenda sulla distribuzione del prezzo."

Supponiamo che i creditori sono tutti alla stessa stregua,ossia i beni del debitore sono ugualmente per tutti e,se non vi è una speciale ragione tutti i creditori possono partecipavi.Ecco perchè prevale la distinzione fra i vari crediti in privilegiati,chirografari,ipotecari,con le relative loro distinzioni(per es. credito privilegiato per pegno pignoratizio) ecc.).Ora,prescindendo dal caso in cui si tratta di ipoteca o di altri diritti reali,e facendosi l'ipotesi più comune,cioè che si tratti di più crediti chirografari,sorge il problema:vi hanno preferenze tra questi?vi è diritto di questi di ripartire la vendita dei beni?
Se nasca contestazione abbiamo già detto come l'art. dispone.In questi casi quando si parla di crediti concorrenti,si parla non solo di quantità ma anche di qualità. Per es., si contesta l'ammontare di un credito,sarà competente secondo il valore quel giudice;quindi se non vi è contestazione,il giudice è il pretore;ma,se sorge contestazione e questa supera la sua competenza,è competente il tribunale.
IV)L'argomento della competenza per valore non trova esplicito in altri articoli,ma le norme generali si possono desumere dagli art.qua e là

nel codice.

Prendiamo le mosse dall'art. 72 e precisamente dal secondo capoverso. Da questo discende la regola generale che la domanda, salvo per gli immobili, decide della competenza per le azioni personali e mobiliari reali. Però, per la determinazione del valore, quale entità può avere la eccezione del convenuto? Può darsi il caso che il convenuto nelle sue prime difese dica che il valore dato dal creditore a ciò che egli deve, per es. merci, derrate, oggetti mobili, e per i quali risponde con la prestazione o col risarcimento del danno, è eccessivo. In breve: può darsi che io sia creditore di Tizio per 20 quintali di grano e lo chiami per farlo condannare o a darmi i 20 quintali, o a pagarmi una somma x per un prezzo superiore alla media delle mercuriali. E' evidente che il convenuto, non potendo consegnare la merce, ha interesse a stabilire la somma minore in caso di inadempimento. Questa eccezione che la legge richiede venga fatta nella prima difesa e della quale il giudice terrà conto, pregiudica il diritto del convenuto che potrà dimostrare solo di dovere una somma minore. Sicchè la somma eccessiva domandata dall'attore e che faceva competente il tribunale, può implicare un accoglimento della eccezione del convenuto ed una condanna della domanda attrice.

Ma vi può essere un altro caso: il convenuto cioè può difendersi o con un'eccezione semplice o con un'eccezione riconvenzionale detta anche sostanziale. Che cosa sono queste eccezioni?

- se il convenuto mantiene la sua difesa su medesimi motivi addotti la prima volta l'eccezione dicesi semplice. Così egli può opporre fatti estintivi dell'azione o del procedimento, cioè eccezioni tanto di forma (vizio del processo) che di sostanza riguardanti il diritto (inesistenza, estinzione, inesigibilità) fatto dall'attore per es. Io chiamo Tizio in giudizio. Costui convenuto oppone sostanzialmente che l'obbligazione è nulla

derivando questa da donazione oppure che egli ha pagato ed ha quindi estinto la sua obbligazione oppure che l'azione del mio diritto si è estinta per prescrizione.Oppure con una eccezione di rito o formale oppone che non è stato citato davanti al giudice competente che la carta da bollo é minore,ecc. Tutte queste eccezioni sono semplici perchè mantengono la contesa nei limiti da me posti;in altri termini,esse eccezioni negano il mio diritto sul mio stesso terreno.Ma il convenuto può anche opporre una difesa pro se che estingue il mio diritto;cioè fa sopravvenire un fatto che estingue il mio diritto o prospetta una pretesa propria che annulla la mia,superandola.Vi sono cioè due diritti che tendono ad elidersi.Diciamo pertanto convenzionali le eccezioni che hanno per fondamento la dimostrazione di un diritto, del convenuto,la cui efficacia è di elidere la domanda dell'attore.Dico un es.: Il convenuto contrappone un diritto proprio estintivo,cioè una eccezione di compensazione affermando che, se è vero che egli deve lire 5000,è pur vero che l'attore gli deve regolarmente lire I0000.E poichè la compensazione opera di pieno diritto,"ope legis"la minore somma si estingue fino a concorrenza dell'altra.E' evidente pertanto che il convenuto oppone un diritto preciso all'altro.Ma la questione che si presenta è questa:il giudice davanti al quale si propone la eccezione,se questa supera in valore la domanda attrice,deve,e fino a quali limiti, conoscere dei diritti del convenuto?Citato per £ 5000 il debitore oppone un'obbligazione di I0000 spiegando una eccezione riconvenzionale,per la quale,cioè, riconosce l'esistenza dell'altrui credito ma vanta anche il proprio.Si domanda:il Pretore è competente della eccezione o no?

Il nostro codice tace e la conclusione deve desumersi dal cpv. dell'art. 72.Se l'attore chiede 5000 ed il debitore oppone che il suo diritto è di I0000,sorta la controversia,il giudice che deve sempre valutare la pretesa dell'attore e quella del convenuto, deve esamina-

re se l'obbligazione maggiore esiste o no;quindi il pretore,non potendo eccedere i limiti della sua competenza, rimette la decisione al tribunale.

Per la composizione è lo stesso:come regola,il giudice dell'azione è giudice dell'eccezione sempre che questa sia semplice,o,riconvenzionale;non superi i limiti della domanda attrice;chè,se li supera ed il giudice deve valutare della eccezione di valore superiore,allora tutta la causa passa al giudice superiore sicchè vale la regola che il giudice della eccezzione diventa giudice della azione.La dimostrazione di ciò che abbiamo detto è ~~ovvia~~. Infatti anche il convenuto ha in questo caso un suo diritto e se il giudice dovesse conoscere incompetentemente,il passaggio in giudicato non vi sarebbe,in quanto il convenuto riproporrebbe la decisione al tribunale per difetto del giudice.

VI) Riepilogando:il principio che il giidice dell'azione è giudice della eccezione in taluni casi(eccezione riconvenzionale)si inverte nel senso che il giudice dell'eccezione diventa giudice dell'azione.In applicazione dell'art. 72 l'eccezione non sposta la competenza del giudice;ciò si verifica quando l'eccezione va sotto il nome di eccezione semplice,ossia si limiti il convenuto a dedurre il fatto che produce estinzione della pretesa attrice rimanendo sulla premessa di fatto della azione o investendo la forma.Ovvero nell'ambito della regola fondamentale quando l'eccezione decampando,opponendosi cioè un interesse opposto,eccede col suo valore i limiti del giudice,sicchè questo non è competente,la causa passa al giudice superiore.Se si tratta però di residuo,il giudice non può,nè deve, risalire alla somma principale gia pagata.

Un esempio di applicazione pratica: si ha nella eccezione di simulazione,per cui si può eventualmente spostare la competenza.Sappiamo

che nel negozio simulato vi è ~~apparenza formale~~ Atanto quanto ai requisiti di forma che quelli di volontà; si finge cioè un negozio che in verità le parti non hanno voluto.

La simulazione può essere assoluta o relativa, lecita ed illecita.

Si ha simulazione assoluta quando le parti hanno finto di fare un negozio che assolutamente non volevano e che quindi non esiste. Così Tizio per sottrarre i beni al suo creditore simula la vendita ad un compare o finge addirittura di vendere e simula una ipoteca. Si fa convenire in giudizio e quivi si difende o non: il compare con la sentenza iscrive ipoteca sui suoi beni. Ora, chi ne ha interesse può, sia con la prova testimoniale che con tutti i mezzi che la legge gli concede, provare il negozio simulato. La eccezione che si facesse di simulazione, potrebbe spostare i limiti di competenza. Per es. colui che ha simulatamente assunto un debito di pagare in diverse rate, convenuto in giudizio potrebbe spostare la competenza per la validità della simulazione.

Si ha simulazione relativa quando le parti sotto un negozio giuridico hanno voluto un altro negozio: vendita per donazione, cessione per donazione; ecc. -

La simulazione lecita od illecita si riferisce tanto a quella assoluta che a quella relativa; hanno però maggiore importanza per la seconda, perchè, per la prima, il negozio è sempre nullo.

La legge alle volte non vuole che si beneficino determinate persone. Una volta si faceva la questione per i lasciti devoluti alle chiese o ad enti non riconosciuti. Per tanto chi voleva gabbare la legge ricorreva ad una simulazione relativa, facendo, cioè, donazione per la congregazione al suo capo. Altre volte si ricorreva ad una simulazione oggettiva, cioè la donazione figurava come vendita ed il presidente acquistava di pieno diritto. Tale simulazione era relativa siccè smascherando si trovava il vero negozio. Ne derivava perciò un giu-

dizio e attraverso la indagine si riconosceva il vero negozio.
L'accertamento portava alla discussione della liceità o meno e dato il rigore delle leggi eversive,qualora si fosse verificato l'esistenza di un atto di liberalità il negozio era nullo.
Nella simulazione relativa non si ha nullità assoluta degli atti e perciò occorre un'indagine.Per es. la legge vieta le donazioni fra coniugi partendo dal presupposto che l'un coniuge con blandizie ed artifici possa conseguire elargizioni sui beni dell'altro.Perciò, qualora,per mascherare un atto di liberalità, si ricorresse ad un negozio giuridico simulato,questa simulazione sarebbe relativa;e poichè la legge vieta i trasferimenti a titolo gratuito e ci troviamo di fronte ad una donazione illecita colui che ha posto in essere il negozio potrebbe inficiarlo come nullo.Ancora un esempio:i figli adulterini ed incestuosi non possono ricevere per testamento o donazione ed ogni negozio a questi relativo è nullo.Anzi la legge si è preoccupata di vietare in modo assoluto lo stesso negozio.Pertanto se eludendo la legge si opera un tale atto questo si può inficiare come nullo.Anzi il nostro legislatore ha fatto di più disponendo che quegli atti dichiarati onerosi sono di per sè stessi,iuris et de iure, nulli.Abbiamo dato questi esempi per dimostrare le differenze fra le varie simulazioni.Così per motivi diversi si ricorre alle volte ad una simulazione relativa:si vuole donare cioè ad una persona verso la quale non vi è ostacolo legale.Per es. un sacerdote che ha un figliuolo naturale in un certo momento lo riconosce.Ma molte volte egli continua a portare la sottana e per evitare uno scandalo ricorre ad un negozio simulato per beneficiare il suo figliuolo.Riconosce cioè un trasferimento a titolo oneroso.La simulazione è relativa :egli ha manifestato la volontà di alienare,ma il titolo è gratuito:pertanto l'atto rimane tale perchè non vi è legalità opposta.

VII) Abbiamo detto che quando il convenuto con la sua eccezione

sposta la controversia,investendo appieno il diritto dall'attore, occorre deferire la causa al giudice superiore.Vi sono alcuni casi nei quali questa particolare situazione si rivela in modo lucido.Così per es. nel d. di proprietà il convenuto chiamato in giudizio si difende col dire che non deve pagare la pigione perchè adduce di essere comproprietario e di aver diritto all'uso,all'usufrutto % all'abitazione.Il giudice non può giudicare della controversia ma deve rimettere la decisione alla giurisdizione competente.

Vi sono però altri casi in cui la sentenza non potrebbe ottenere, riguardo all'eccezione, l'effetto assegnato;non potrebbe cioè esaurire intorno ad essa la controversia;è solo possibile che la esaurisca intorno allo speciale rapporto in cui stanno la lite ed i litiganti con la materia dedotta nell'eccezione.

Ciò si verifica nelle controversie suscitate per via di eccezione sopra lo stato, la capacità e la qualità ereditaria fra coloro che non sono legittimi contraditteri nelle medesime.L'indagine in questi casi si fa più complessa:di fronte ad una azione ci può essere una eccezione per la quale si inficia per es. la eredità.La questione sotto il profilo dei casi accennati diventa importante,in quanto la eccezione del convenuto importa il problema se il giudice dell'azione debba anche qui conoscere della eccezione.Es. Tizio chiede nella,Qualità di erede a Caio che costui in rapporto della sua eredità soddisfi una obbligazione.Pagatemi 5000 che dovevate allo Zio,dice Tizio e che ora dovete a me come erede.Il convenuto può opporre tutto ciò che crede ed inoltre che Tizio non è erede;la quistione quindi verte sulla eredità.Siamo di fronte ad una controversia il cui valore è indeterminato,in quanto non solo si deve discutere sulle 5000 lire ma è da osservare la qualità ereditaria dell' attore. Quindi la questione è in ogni caso di competenza del Tribunale perchè data la regola la questione non è determinata.)

Ma basta la semplice eccezione del convenuto per rendere applicabile il principio che il giudice dell'eccezione sia poi quello dell'azione?Indiscutibilmente l'eccezione ha tale efficacia da far passare la decisione della controversia innanzi al giudice superiore? Il quesito non è facile;innanzi tutto:la eccezione è semplice o riconvenzionale?Tende cioè a limitare il riconoscimento di erede per la somma controversa o nel campo più ampio dell'eredità?Il convenuto insomma vuole inficiare comunque la qualità di erede di Tizio o tende ciò solo per il suo credito?Altro è che egli dica non vi pago perchè non vi debbo nulla,altro è che egli affermi che non deve nulla perchè non riconosce la qualità di erede nell'attore.

Contrapponiamo un altro caso:petizione di eredità.Caio assumendo una eredità chiede che Tizio gli dia quel bene che gli appartiene e che è nelle sue mani.Il convenuto può negare la qualità di erede a Caio e siamo così nel caso precedente.Ma può opporre non solo che non deve nulla ma che Caio non è addirittura l'erede.In tal modo non solo respinge l'azione dell'attore ma fa una richiesta nei confronti dell'altra parte adducendo che il diritto di proprietà appartiene a lui in qualità di altrui causa del de cuius.La decisione è ampia:il fatto è più complesso quando il convenuto non solo respinge la qualità di erede in Caio ,non solo afferma la sua qualità di erede,ma aggiunge che l'attore gli deve una certa somma o un qualsiasi oggetto poichè ciò gli compete in qualità di erede.Sicchè mentre nel primo caso il giudice deve valutare se l'attore è o meno erede,in questo caso deve valutare quale sia il vero erede.Ed ecco la diversa applicazione del giudizio:se si nega la qualità di erede per un debito da soddisfare,la eccezione del convenuto involge un'indagine che si limita ai rapporti fra Tizio e Caio e,per quanto riconvenzionale,non ha conseguenza maggiore della semplice,sicchè la competenza rimane devoluta allo stesso giudice;se invece il convenuto oppone domanda ri-

riconvenzionale e la questione, essendo più ampia, involge la qualità di erede, la eccezione influirà sul valore della controversia e questa sarà devoluta al giudice superiore.

Per le questioni di stato è a dire allo stesso modo: se la eccezione opposta alla domanda attrice non apporta una discussione più ampia, il giudice al quale è stata deferita la domanda sarà competente per la eccezione; se, invece, si oppone la relazione di stato in un campo più ampio, la eccezione può spostare la competenza.

In altri termini, se Tizio fa convenire un coerede e dice che costui gli deve qualcosa e l'altro oppone che questa non è del dequius, la eccezione è semplice: il giudice sarà lo stesso perchè l'eccezione non involgerà la domanda; se invece si oppone contestazione per lo stato legittimo dell'erede, l'indagine supera la domanda attrice e la competenza è del giudice superiore.

E' questo il concetto dei due principi: il giudice della domanda è pure dell'eccezione; il giudice dell'eccezione giudica oppure della domanda.

Bisognerà sempre e comunque considerare le eccezioni a seconda che siano semplici o riconvenzionali con l'avvertenza che, alle volte, la stessa domanda riconvenzionale non è tale da cambiare la competenza nel senso che bisogna vedere se la domanda del convenuto inficia la sola azione dell'attore oppure si allarga in più ampio campo.

Chè se l'eccezione è semplice o riconvenzionale solo per inficiare la domanda, il giudice competente per l'azione rimane lo stesso; se invece i limiti della eccezione riconvenzionale sono superiori, superano cioè i confini della semplice difesa, la competenza passa al giudice superiore.

Queste le applicazioni dei suddetti principi che ritroveremo nella competenza per connessione e per continenza di causa.

B) COMPETENZA PER MATERIA

I).Come già dicemmo, il carattere discretivo della competenza fra quella per materia e quella per valore è dato da ciò:nell'una e nell'altra si considera l'oggetto della controversa,ma in quella per valore si considera il valore economico commisurato in danaro, poichè appunto questo si ripartisce in diversi gradi di giurisdizione; mentre in materia quella per materia si ha riguardo alla natura dell'oggetto della controversia per attribuirla ad una giurisdizione anzichè ad una altra.Vi sono controversie per le quali, qualunque sia il valore, sono per materia di una determinata giurisdizione.

Innanzi tutto bisogna distinguere la competenza ordinaria dalla speciale.Così quale che sia il valore delle controversie amministrative-contenziose,esse per materia speciale sono devolute alla Giunta provinciale amministrativa,alla Corte dei Conti ecc..In questi casi l'elemento che prevale è quindi la qualità della controversia. Attendo da parte tutte le controversie speciali noi dobbiamo fermarci a considerare la competenza per materia nella giurisdizione ordinaria e vedere come il nostro sistema è fondato sulla convinzione di dare ad un determinato giudice quella data controversia.

Es. In materia di azioni possessorie e quali pertanto noi abbiamo l'art. 82 c.p.c. per il quale queste controversie sono di competenza del Pretore quale che sia il valore.Azioni possessorie sono quelle date per la tutela del possesso:reintegrazione e manutenzione nel possesso.Esse si debbono proporre entro l'anno nel quale è avuto luogo il perturbamento;se si tratta di azioni di spoglio entro l'anno dal fatto che ha dato luogo allo spoglio.

Sono contrapposte alle azioni possessorie le quali possessorie, le quali tutelano non solo il possesso ma anche la proprietà,come la azione rivendicativa di nuova opera.D'altra parte la espressione "purchè proposte entro l'anno dal fatto che vi diede origine" va

interpretata giacchè sarebbe un non senso parlarne a proposito delle azioni possessorie, in quanto queste sotto pena di inammissibilità debbono proporsi nell'anno. Invece poichè nell'art. 82, oltre le azioni possessorie, sono indicate la quasi possessorie ne deriva che l'inciso si riferisce a queste altre. Si intende che per la esperibilità ci dobbiamo riferire ad ognuna di esse; così la denuncia di nuove opera si fa da colui che, trovandosi nella proprietà della cosa, crede che possa derivarne un danno: senza che il danno si sia verificato basta la possibilità da quello per agire. Si comprende che quando si parla di nuove opere denunciate vuol dire che il danno non si è compiuto; per cui se dal tempo nel quale si propone la domanda nunciativa al momento in cui il giudice accede l'opera è finita, occorrerà dire che quella è illeggittima e cioè separare l'azione possessoria dalla nuova controversia.

L'art. 82 adunque, il quale ne attribuisce la competenza al pretore, regola le seguenti azioni:

1°) Le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, piante e ai frutti. La ragione di questa particolare attribuzione è semplice: essa si basa su una ragione di comodità e di vantaggio economico per le parti. La presenza del pretore è molto più facile di quella del giudice del tribunale, giacchè i mandamenti sono maggiori numero dei circondari, onde per la immediatezza della tutela giuridica è stato preferito dal legislatore di rimettere queste controversie al pretore. D'altra parte esse non hanno una risoluzione definitiva dal giudice, in quanto l'emanazione di un provvedimento di cautui può essere solo cautelare. Supponiamo un'azione possessoria, per la quale la legge tende allo stato di fatto: essa per un verso impedisce che taluno con le proprie mani si dia ragione e per l'altro fornisce la tutela con la presenza del giudice. Ma il provvedimento non pregiudica la situazione giuridica in quanto riguarda solo il fatto, e noi sappiamo che non sempre lo stato di fatto coincide con quello di diritto; perciò la legge

cogli interventi possessori tutela lo stato di fatto senza pregiudicare il diritto.Onde, tutelato il possesso,colui che ha il diritto di proprietà lo può sempre far valere.Vale il brocardo"spoliatus ante omnia reintegrandus" cioè colui che ha subito lo spoglio ha diritto di essere reintegrato anche dal vero proprietario;ma costui subito dopo può tutelare il suo diritto.

Ora dunque la ragione della particolare competenza è questa:a parte la prossimità,al luogo,si tratta di provvedimenti di carattere cautelare ed immediato propri del pretore.Ancora un es. per le azioni nunciative, il pretore conosce solo in prima parte il fatto,nel senso che la parte che teme,può chiedere l'intervento del pretore sul luogo acciocchè disponga come vuole.Ma questi provvedimenti sono presi in sede di urgenza,nel senso che non pregiudicano la controversia;indi il pretore è autorizzato a rimettere le parti innanzi al giudice competente per ragione di valore e di contenzioso che eventualmente potrà essere lui stesso. Quindi,anche per questa considerazione,la legge ha voluto attribuirle al pretore queste azioni.

II) Altre azioni per ragioni di materia sono devolute ad altri giudici;per es, tutte le controversie in relazione ai diritti non patrimoniali sono sottratte ai giudici inferiori e devolute ai tribunali.Ricordiamo al riguardo la distinzione fra diritti subbiettivi patrimoniali e non patrimoniali,come ad es. lo status familiae.Di qui una serie di diritti ed azioni destinati alla loro tutela.

I diritti patrimoniali si trovano nella ripartizione del diritto civile e riguardano le successione,le obbligazioni ecc.;i non patrimoniali si trovano anche nel diritto civile,ma pur avendo riflessi col diritto patrimoniale non sono tali:es. il diritto di famiglia.

Ora tutti i diritti non patrimoniali sono di regola sottratti ai giudici inferiori,non possono essere dati cioè ai conciliatori od ai pretori,

ma sono devolute al tribunale:così le separazioni tra coniugi/
Per le controversie sui titoli mobiliari valgono le medesime conclusioni.Vi sono poi questioni che pur avendo carattere patrimoniale, siccome coinvolgono un pubblico interesse, sono di competenza del tribunale:così la cognizione dei documenti per falso civile è di competenza del suddetto organo.Così pure le controversie che involgono particolari questioni tecniche o di competenza:in questi casi anche se la controversia principale è di competenza di un altro organo e si attua avanti il conciliatore o il pretore essa si deve sospendere e deve essere rimessa al tribunale.

Il tribunale conosce ancora in modo esclusivo delle materie di imposte. La ragione per la quale la legge ha così deciso è una ragione di ordine pubblico;in fondo determinare le questioni di imposte ha una ragione speciale:infatti più che la somma si discute la possibilità,la legittimità dell'imposta,che concerne quindi non tanto l'interesse del singolo quanto l'interesse collettivo.La competenza si dice di massima.

E' da avvertire che in questa materia bisogna distinguere per vedere se si discute solo della leggittimità o meno della imposizione;chè se si rimane nel campo civile non si deroga alle norme generali di competenza.Così se la controversia non verte tra pubblica amministrazione e privati,ma fra due privati per rivalsa d'imposta pagata dall'uno invece dell'altro la controversia si decide normalmente per valore.

III) Prima di chiudere queste nozioni sulla competenza per materia, bisogna considerare due altri concetti fondamentali,cioè la distinzione delle cause civili dalle commerciali e la competenza della magistratura del lavoro.

Vi è un duplice esame:distinzione tra cause civili e commerciali.Prima vi erano i tribunali di commercio(speciali)ai quali erano devolute le cause commerciali;senonchè nel 1888 si ebbe la loro abolizione ad alle-

ra tutta la materia fu devoluta ai tribunali civili che conobbero quindi delle controversie di entrambe le specie. Oggi quindi il tribunale ha funzioni civili e commerciali, ma sostanzialmente non vi è differenza per ragione di materia, in quanto essa deve riportarsi non già al giudice ma alle norme di diritto sostanziale che regolano diversamente i due casi La ragione adunque non sta nella particolare giurisdizione ma nella disposizione sostanziale del codice per la applicazione della norma. D'altra parte si ricordi che quando la pubblica amministrazione si trova di fronte ad un cittadino ed il giudice applica la legge amministrativa (legge comunale e provinciale) non per questo la giurisdizione è speciale, bensì ordinaria. Così accade in questi casi: le sentenze che emana il giudice hanno come substrato una controversia di carattere commerciale, tenuto conto delle norme particolari, ma sostanzialmente la giurisdizione è civile.

IV) Per quanto si riferisce alla magistratura del lavoro, si è disputato se questa sia speciale o ordinaria. Anche qui vale lo stesso principio su esposto: infatti più che l'applicazione di un diritto del lavoro, vi è una serie di leggi particolari per quei rapporti, ma il concetto rimane sempre quello. E' cioè la magistratura ordinaria che è chiamata particolarmente a giudicare di quel caso, cioè di controversie sul lavoro; l'esercizio quindi è identico, tranne l'applicazione della norma. Sicchè le sentenze di queste liti sono della magistratura ordinaria; solo che le controversie per ragione di materia sono devolute ad una branca dell'ordinaria, cioè alla corte di appello in sede di magistratura del lavoro. Del resto avviene qui come nei collegi giurisdizionali civili nei quali alcune controversie sono devolute ad una sezione specializzata della materia. Avviene nei grandi tribunali che vi sia una sezione o due che si occupino solo di cause commerciali e solo di fallimenti; ma evidentemente esse sono ordinarie e se le norme che esse

applicano sono sole in parte diverse (di diritto commerciale anzichè civile) il concetto rimane quello.
Ritorneremo su questo argomento circa i rapporti fra le giurisdizioni ordinarie e speciali ed in particolare per le amministrazioni che costituiscono materia di particolari istituti.

C ) COMPETENZA FUNZIONALE

L'oggetto della competenza funzionale si può identificare con quello della competenza per materia.

In senso stretto si parla di competenza funzionale nel senso di competenza per gradi di giurisdizione; in senso ampio nel senso di determinazione di giurisdizione in relazione a determinate controversie. Quindi in essa rientrerebbe quella per materia.
Il grado di giurisdizione è duplice per il merito: prima istanza ed appello, ~~cassazione~~.

D ) COMPETENZA PER TERRITORIO

I ) Un altro dei criteri di differenziazione della competenza è il territorio. A proposito ricordiamo la distinzione fra competenza assoluta e relativa; la forma tipica di competenza relativa è quella territoriale. Questa si fonda sul concetto di ripartire fra più giudici la giurisdizione per il territorio; sicchè avremo più circoscrizioni territoriali che risponderanno a singoli giudici di vario grado.
Il criterio determinatore di queste circoscrizioni è dunque quello del territorio; per la ragione che ha determinato la divisione del territorio è da ricercarsi nella opportunità di avvicinare la funzione giurisdizionale al cittadino.
Giudici naturali sono quelli che, secondo l'ordinamento positivo, sono chiamati a pronunciare intorno a determinate controversie. In materia penale giudice è quello del luogo dove il reato è stato commesso; altrettanto in

materia civile, ma con una differenza: mentre in materia penale vige un interesse generale, per il quale il cittadino non può ad esso sottrarsi cambiando giudice, in materia civile vige un interesse particolare che si traduce in un beneficio delle parti nel senso che il cittadino convenuto in giudizio è messo nella condizione di potere facilmente adire il magistrato. Sostanzialmente il concetto è questo: bisogna farsi che il convenuto, il quale viene a subire una limitazione, abbia il vantaggio del suo giudice naturale, cioè di quello dove egli risiede. Consegue che in facoltà del convenuto è di rinunciare a questo suo vantaggio facendo che la controversia si svolga davanti ad un altro giudice. Deriva per tanto da ciò la essenza della competenza relativa, derogabile dalla volontà delle parti.

La regola fondamentale è dunque che le parti possono con accordo derogare alla competenza territoriale. La deroga è espressa quando espressamente le parti indicano un'altra autorità giudiziaria, diversa da quella del luogo dove ha domicilio il convenuto. Spesse volte infatti si trovano consacrate delle clausole nei contratti che stabiliscono accordi circa la competenza: la clausola è essenziale, perchè, una volta accettata, si risolve a favore dell'attore che non può andare inseguendo i convenuti nelle loro sedi. Per es. una grande azienda stabilisce che tutte le controversie che possano nascere siano portate avanti la propria autorità giudiziaria territoriale. In questi casi appunto avviene che l'attore ponga la condizione della prorogatio fori, con un accordo espresso; è però sempre in facoltà dell'attore di ritornare alla competenza normale senza servirsi della clausola. Altre volte è il convenuto che stabilisce la clausola. Comunque siano le clausole, vuol dire che si può derogare alla competenza ordinaria territoriale.

La deroga può essere anche tacita. Sappiamo che il consenso tacito si ha quando si compie un atto incompatibile con un determinato effetto

giuridico,così se l'attore cita il convenuto avanti ad autorità non territorialmente competente,il convenuto può opporre eccezione di incompetenza,ma se conviene senza opporsi si ha tacita accettazione.Di più la legge, appunto per evitare eccezioni, ha posto un limite all'attività del convenuto con delle preclusioni;cioè il convenuto che voglia valersi della incompetenza del giudice territoriale,può difendersi solo nella prima eccezione e nella prima seduta.Anche per la perenzione avviene lo stesso,perchè trattandosi di porre nel nulla un processo,la legge vuole che la parte se ne avvalga subito.A questo proposito si potranno indagare delle questioni circa l'ordine delle eccezioni preclusive.

Il convenuto che è stato citato può opporre dunque la incompetenza del magistrato, senza di ciò si intende che egli abbia accettato.Se il convenuto non è presente per non essere mai comparso in giudizio(contumace)la incompetenza deve essere rilevata dallo stesso giudice:ed è questo il solo caso,in cui la parte è sostituita dall'ufficio(art. 187)

II ) Una seconda eccezione ma che tale in fondo non è,si può riscontrare nella competenza per ragione di territorio,devoluta all'autorità giudiziaria per le controversie nelle quali è convenuta la pubblica amministrazione o Foro Erariale.Si discute se la competenza determinata dal foro erariale sia alla competenza territoriale o alla competenza funzionale.La questione è questa:se è funzionale si ha inderogabilità ed occorre citare l'amministrazione dove ha sede l'Avvocatura Erariale;se per territorio si debbono applicare le norme comuni.Però la questione è solo teorica,in quanto la legge stabilisce che qualora la lite sia stata proposta avanti ad una autorità giudiziaria non competente per il foro erariale,come conseguenza si ha una nullità insanabile degli atti.In ordine a questo punto noi crediamo che,dato l'indirizzo della dottrina e della giurisprudenza, si debba parlare di competenza funzionale e non territoriale;in quanto per essendo stabilito nell'in-

teresse della pubblica amministrazione che questa vada citata dove ha l'avvocatura erariale, tuttavia, date le disposizioni che la legge lascia intravedere ci sembra di dovere trovarsi di fronte alla competenza funzionale.

III ) Venendo più da vicino ad occuparci della competenza per territorio, diciamo le regole fondamentali.

Anche qui il legislatore si è riportato a quelli che sono i concetti fondamentali per la distinzione dei beni. Ed ecco l'opportunità della distinzione delle azioni per quanto esse abbiano poca importanza pratica e non abbiano molte volte alcun valore. Se ne parla tuttavia perchè nelle leggi la nomenclatura sussiste, ma non con il valore che avevano in diritto Romano.

Ricordiamo che i beni si dividono in mobiliari ed immobiliari: in relazione a ciò abbiamo azioni mobiliari ed immobiliari. Ricordiamo pure che i diritti possono essere reali e personali e che, in relazione, abbiamo azioni reali e personali.

Le personali si distinguono in azioni relative a cose mobili ed immobili; le reali a seconda che abbiano ad oggetto mobili od immobili si dividono anch'esse in mobiliari ed immobiliari.

Non sono da confondere con le azione personali relative a cosa immobile le azioni personali ad rem. Se io chiedo che il debitore mi restituisca una cosa vendutagli, l'azione è personale, ne data la cosa, ad rem; se invece voglio l'immobile, l'azione è personale relativa ad immobile. Diverse da queste azioni sono quelle reali. Se io chiedo di essere ammesso a rivendicare una cosa mia mobile od immobile, l'azione è reale mobiliare od immobiliare.

a ) Ora, il nostro legislatore così come ha fatto in altri luoghi (per es. nelle disposizioni preliminari in cui sono dirimiti i conflitti delle leggi) ha dovuto risolvere il problema delle antecedenze, e deter-

minare i criteri dai quali arguire se un'azione debba essere proposta e trattata piuttosto in una circoscrizione giurisdizionale che in una altra.Per es.:la legge ha stabilito che, nel silenzio, si debba avere riguardo in taluni casi alla legge personale, altre volte al locus rei sitae.Il legislatore ha posto a base della distinzione delle azioni quella in personali e reali,distinguendo queste ultime in reali mobiliari e reali immobiliari;ha raggruppato poi le personali e le reali mobiliari.In sostanza egli è partito dal concetto che sia più conveniente per l'attore di agire nel luogo ove si trova il convenuto(actor forum rei sequitur)per le azioni personali e reali mobiliari,presupponendo che i mobili, questi ultimi,perchè tali,si trovino presso la persona(mobilia sequuntur personam).Di qui le disposizioni del codice di procedura civile per la competenza territoriale:art. 90 e segg.

A questo proposito occorre richiamare l'attenzione non solo sul precedente concetto ma anche quello civilistico della sede della persona fisica e giuridica.La legge ha richiamato la distinzione tra domicilio, residenza e dimora,stabilendo una graduazione,dando cioè la prevalenza ad una delle tre forme secondo le varie ipotesi.Così mentre ha lasciato in facoltà dell'attore citare dinanzi al giudice del domicilio o della residenza del convenuto;per la notificazione dell'atto di citazione, invece,ha stabilito l'ordine in:domicilio residenza e dimora.E la ragione c'è:se ci riferiamo alle finalità dell'istituto ed alla essenza dell'atto,notiamo che nel primo caso è da seguire il domicilio,perchè lì si incentrano gli affari di quella persona;viceversa,nell'altro caso,interessando che la parte riceva la notizia dell'atto in mani proprie, si deve dare precedenza ALLA DIMORA ABITUALE,POI ALLA RESIDENZA.Quando si tratta della determinazione della competenza territoriale abbiamo dunque la graduazione normale in domicilio,residenza,dimora.Lo stesso concetto vale per la persona giuridica,dove si parla solo di domicilio

o sede.

Nel caso che la persona giuridica abbia più domicili, occorrerà vedere se vi sia luogo a gradazioni fra questi o se si possano tenere preventivamente distinte.

Dunque questa è la prima regola: per le azioni personali derivanti da obbligazioni o non (per es. questioni di stato); per le azioni personali e reali mobiliari aventi per oggetto la tutela della cosa, e per le azioni personali ad reo, si ha riguardo al domicilio. Quindi l'attore deve promuovere l'azione nel domicilio del convenuto, e se questi non lo ha, lo citerà presso l'autorità del luogo dove quello dimora.

b) Se si tratta di una società, le azioni si propongono davanti all'autorità del luogo dove ha sede principale o uno degli stabilimenti sociali con un rappresentante della società. Questa disposizione va integrata con quella che si trova all'art. 872 del C. di Com. che contiene una norma di competenza territoriale.

però questa norma relativa al domicilio, ha applicazione di regola per le azioni di carattere civile; che, se sono di carattere commerciale, abbiamo una deroga parziale nell'art. 91 cpv C.P.C. Il legislatore si è preoccupato di rendere più agevoli e spediti i rapporti commerciali ed ha posto l'art. 91 in relazione a quello precedente sia per alcuni casi speciali, sia in relazione alla materia commerciale, stabilendo una duplice deroga: per alcuni casi circa le obbligazioni in materia civile, per altri circa le obbligazioni in materia commerciale.

Per quanto riguardiamo che sarebbe opportuno unificare le obbligazioni civili e commerciali tanto più quando si consideri che sarebbe accettabile solo l'obbligazione fra due privati, posto che le obbligazioni fra commercianti e commercianti, e fra privati e commercianti si considerano sempre di carattere commerciale.

Sicchè, mentre è regola che le azioni si esplichino nel luogo ove la quistione è sorta, si fa eccezione per i rapporti obbligatori, giacchè la competenza è quella del luogo di esecuzione o dove fu contratta la obbligazione. Bisogna per tanto riferirsi specificatamente alle singole ipotesi:se è il compratore, attore, costui agisce per la consegna della cosa venduta, riferendosi al luogo dove il venditore doveva eseguire l'obbligazione o dove costui ha il domicilio;se è il venditore attore, costui deve citare il compratore nel luogo dove si sarebbe dovuta eseguire la compravendita o dove il compratore avrebbe dovuto pagare. Inoltre, mentre nelle materie civili occorre che il convenuto sia citato in persona propria, nelle materie commerciali, invece, si può citare il convenuto anche se costui non sia nel luogo designato.

c) Rifacendosi al concetto della distinzione tra azioni personali e reali e azioni reali mobiliari ed immobiliari, dobbiamo occuparci della competenza per territorio in relazione ai beni immobili, cioè quando si tratti di azioni reali immobiliari. La distinzione è fondamentale e non devonsi confondere, come già dicemmo, le azioni reali mobiliari con la personale ad rem. Questa, quantunque tenda ad una prestazione di cosa mobile od immobile, è sempre personale; invece la personale immobiliare è soggetta alla regola dell'art. 93 C.P.C.. Dicemmo che l'azione del conduttore di un immobile per rilascio è personale quantunque immobiliare; viceversa l'azione di rivendicazione che è reale può essere mobiliare od immobiliare. La regola per la determinazione del luogo nelle azioni relative ad immobili è: actio sequitur forum rei sitae.

Quindi insieme alle azioni possessorie indicate nell'art. 82 sono da porre quelle dell'art. 93. Ricordiamo che quelle si propongono avanti l'autorità del luogo competente per materia e valore e che se si tratta di un'altra azione, per es. reivendicazione di un immobile, occorre moltiplicare il tributo erariale per 300.

Ma dal punto di vista del territorio e indipendentemente da altri cri-

teri bisogna considerare dove è posto l'immobile.Può darsi però che l'immobile si trovi ad essere sottoposto per ragioni di territorio a più giurisdizioni.Es. Un immobile è posto al confine tra Bari e Brindisi;una masseria giace per una parte nel territorio di Napoli e per un'altra in quello di Fasano.Qui non si ha riguardo al carattere personale,ma solo al luogo dove l'immobile giace.In questo caso si domanda:quale sarà la competente giurisdizione?Il codice ha stabilito che sarà competente l'autorità giudiziaria del luogo nel quale si trova la maggior parte della masseria,non come territorio e quantità ma per valore moltiplicando cioè il tributo erariale per 100.Tale la norma dell'art.93.

d) La legge ha creduto poi di stabilire norme precise per ragioni di opportunità in alcuna materia.Vedi art. 94 e segg.
Al riguardo si domanda se quelle norme si riferiscono a competenza territoriale o funzionale;nel senso che,se sono di competenza funzionale, non si possono derogare;se,invece,sono di competenza territoriale le parti possono prescindere.Noi ritteniamo che si tratti di norme di carattere territoriale,sicchè non sono nulli quegli atti proposti in luogo diverso da quello richiesto dalla legge.
Intanto l'art. 94 dispone:" Si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione ....."La ragione della norma è nel fatto che la successione importa un complesso di fatti di ogni genere,quindi è opportuno accentrare tutte le azioni nel luogo di apertura della successione,perchè qui si trovano la maggior parte degli interessi del defunto.E particolarmente:"le azioni in petizione o divisione dell'eredità,e qualunque altra che occorra sino alla divisione".Queste azioni sono infinite,attenendo alla apertura della successione ed alla distribuzione della massa ereditaria.
Il secondo cpv dispone:".... le azioni in rescissione della divisione già fatta o in garanzia delle quote assegnate,purchè proposte entro

un biennio dalla divisione".

La divisione opera lo scioglimento della comunione ereditaria, che determina uno stato di condominio fra i vari eredi, avendo costoro una quota ideale della massa sino al momento della divisione. Le regole sullo scioglimento della comunione in genere si applicano principalmente a quella; che ognuno può chiedere lo scioglimento della comunione, giacchè la legge non vuole obbligare alcuno a rimanervi. Lo scioglimento non è permesso che si sciolga se non dopo l'apertura, se vi è un contratto o se vi è una disposizione del testatore. In caso poi di evidente necessità il giudice può, su richiesta della parte, concedere provvedimenti per attenuare la comunione. Ora, l'atto col quale questa si scioglie è la divisione, che può essere di diverse specie. Noi ci occupiamo di quella ereditaria, per cui la quota ideale, che non è attributiva ma dichiarativa di diritti, diviene reale. Quando si è fatta la divisione sorgono delle azioni dei condividendi, simili a quelle della compravendita: azione di rescissione per lesione, ed azione per evizione.

L'azione di rescissione per lesione è uno dei casi comuni di rescissione. Sappiamo che chi è leso ultra dimidium può fare sciogliere la compravendita; così pure chi è leso oltre il quarto può far sciogliere la divisione. Tra compravendita e comunione vi sono altri aspetti comuni: così chi è convenuto per rescissione può pagare il supplemento liberandosi; così pure l'azione nella compravendita si esperimenta non oltre il biennio, nella divisione non oltre il quinquennio.

Però la disposizione dell'art. 194, per la quale si propongono avanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'apertura della successione le azioni di rescissione, stabilisce che la competenza territoriale è circoscritta nel tempo; nel senso che l'azione di rescissione, se è proposta avanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'apertura della successione, si può esperimentare entro due anni; negli altri casi, cioè fuori di quella tale competenza territoriale, entro

cinque anni;oltre tali termini è prescritta.

L'azione per lesione si può chiamare anche di garanzia.Sappiamo che nella compravendita vi è l'obbligo di garentire il compratore per evizione totale o parziale(quando cioè egli venga privato in tutto o in parte della cosa acquistata)o per vizi occulti.Analogamente per la divisione non solo esiste la garenzia per la lesione oltre il quarto, ma anche per tutti i casi in cui vi sia evizione. Se si sono divisi gli immobili fra quattro persone:io ho avuto un immobile, ma un terzo me lo toglie per rivindica.Io allora ho il diritto di chiedere che gli altri tre terzi mi paghino in concorrenza fino alla loro somma.Orbene queste azioni di garenzia sorgenti dalla divisione,purchè mosse entro un biennio,rimangono di competenza del luogo dell'aperta successione.

Parimenti vanno regolate le azioni dei legatari: quarto cpv art. 94; però se la successione sia aperta fuori del regno, vale l'ultimo cpv dell'art. citato per cui quando la successione siasi aperta fuori del regno le azioni si prop-ongono avanti l'autorità giudiziaria del luogo, in cui è posta la maggior parte dei beni mobili o immobili da dividersi,e in difetto,davanti quella del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza."

e) un'altra regola da tener presente è che ha affinità con la comunione ereditaria è quella dell'art. 96,per azioni nascenti da società.La regola trova lo stesso fondamento della precedente:cioè l'azione è proponibile davanti l'autorità giudiziaria del luogo,in cui è il principale stabilimento della società,perchè lì erano gli interessi dei soci e lì si sono svolti i principali rapporti.

Finalmente l'art. 97 determina la proponibilità delle azione per rendimento di conti di una tutela, di una amministrazione.In questi casi,però,non vi è il limite del biennio.

E) COMPETENZA PER CONNESSIONE E PER CONTINENZA.

I°)Dicemo i fondamentali concetti,e quelli a questi affini,circa queste competenze.Perchè si possa parlare di connessione di continenza,e quindi di connessione o continenza di causa e di concetti affini,è necessario rifarsi agli elementi costitutivi di un giudizio.

Questi sono,dal punto di vista della controversia in sè,soggettivi ed oggettivi.

Elementi soggettivi,prescindendo dal giudice, sono le parti.Orbene si può aver identità di soggetti in due cause.La identità soggettiva va specificata nel senso che le medesime persone debbono essere nelle due cause nella medesima qualità.

Pertanto,se il genitore rappresenta un minore in una causa ed nell'altra agisce per sè,non vi è identità di causa,perchè l'interesse è diverso.Così pure il podestà può agire come privato e come rappresentante dell'ufficio. senza che ferma ri tra identità soggettiva.

L'elemento oggettivo è duplice :dal punto di vista della cosa costituente la materia della controversia,e dal punto di vista del titolo in base al quale la pretesa si fa valere.Se io promuovo azione di revindica contro Tizio per una cosa ed ancora un'altra contro Sempronio per la stessa cosa vi è identità oggettiva(non soggettiva)ed in questo caso passiva perchè diversi sono i convenuti.Ma vi è di più: è necessario che il rapporto giuridico posto a base della mia pretesa sia lo stesso.Pertanto se io agisco contro Caio per il prezzo di un immobile ponendo come causa la compravendita,e di viceversa per lo stesso immobile e per lo stesso convenuto per un'azione di revindica mi trovi me di fronte ad una identità soggettiva ed oggettiva ma che non ha la stessa causa petendi.

Dal concorso di questi elementi deriva la determinazione delle cause. Se ricorre identità di soggetti(cioè della qualità in cui agiscono

ed oggettiva (cioè l'~~ide~~ eadem causa petendi) si ha la identità di causa. Questa identità si porta alla spiegazione dei concetti di cosa giudicata e di litis pendenza. Che cosa significano?

Per il concetto della cosa giudicata è bene richiamarsi alle norme del codice civile art. 1350-51 che stabiliscono delle presunzioni di legge. Sappiamo che le presunzioni sono legali o hominis e che le presunzioni legali vanno distinte in iuris tantum e iuris et de iure; tale è l'autorità della cosa giudicata. La cosa giudicata si ha allorquando una determinata sentenza diventa inoppugnabile per una qualsiasi causa (decorrenza dei termini, esperimento di alcuni mezzi che precludono altri, esaurimento di tutti i mezzi normali senza possibilità di altri ecc.). Quando in ordine ad una causa è intervenuta una sentenza definitiva questa preclude l'adito ad una nuova controversia; che se, invece, delle due cause identiche nessuna è stata definita e per una di esse vi è impugnativa, siamo in presenza della litis pendenza. Cioè per la cosa giudicata deve essere intervenuta una sentenza; che se invece non vi è sentenza inoppugnabile in una delle due cause, abbiamo la litis pendenza per cui nessuna di esse ha raggiunto lo stadio finale.

Sicchè se, dopo la sentenza, io ripropongo la stessa causa, può accadere che l'autorità dichiari la impossibilità a procedere; viceversa se una delle cause è ancora pendente, non vi è preclusione alla possibilità dell'esame.

Pertanto la litis pendenza e la cosa giudicata hanno come identità il presupposto che sia identica la cosa domandata e identiche le parti nella loro qualità; come differenza ciò che abbiamo dinanzi detto.

II) Dunque per determinare se concorrono gli estremi della identità di causa e della connessione, è necessario riferirsi ad alcuni elementi della causa per vedere se vi è causa identica o causa continente.

Gli elementi integrativi sono pertanto tre: le persone, in quanto però

stiano nelle diverse cause nella medesima qualità; l'elemento oggettivo, cioè l'eadem res; il titolo. Quando questi tre elementi ricorrono identicamente abbiamo identità di causa con due effetti: la res giudicata o la litis pendenza.

a) La eccezione di cosa giudicata fa sì che venga preclusa la via alla medesima controversia. Tizio ha proposto giudizio contro Sempronio per un titolo, è intervenuta una sentenza non più suscettibile di impugnativa; se taluno dei due litiganti in un successivo momento riproponga la questione, la parte contraria può opporre la eccezione di cosa giudicata. La eccezione di cosa giudicata può essere sempre proposta in qualunque stato del giudizio, anche in Cassazione, come dispone l'art. 517. Però a questo proposito è necessario fare alcuni rilievi.

1) Un primo rilievo è che la eccezione di cosa giudicata non può essere fatta di ufficio perchè la legge dispone che il giudice deve esserne richiesto. In altri ordinamenti, però, prevale il principio contrario nel senso che, se il giudice conosce della esistenza di una sentenza passata in giudicato per la medesima controversia, può sollevare la eccezione.

2) Un secondo rilievo è che se è vero che costituisce motivo di Cassazione la violazione dell'autorità della cosa giudicata ed è sempre eccepibile, nella pratica è ben difficile farla valere per la ragione che la Cassazione considera il diritto e non il fatto che quasi sempre nella prima volta si cerca di far valere. Per dire se è intervenuta una cosa giudicata è necessario che il giudice stabilisca se concorrono i medesimi soggetti ed oggetti, compia cioè una indagine di fatto: pertanto possibile il ricorso in cassazione, solo quando vi siano stati precedenti giudizi.

3) Un terzo rilievo che pure occorre tener presente è questo: se le par-

ti possono a meno proporre l'eccezione di cosa giudicata,vuol dire che quella è rela iva.Infatti ove le parti non sollevino la eccezione di cosa giudicata e vi rinuncino, ciò, per quanto possa sembrare contrario ai principi di diritto processuale,tuttavia è una conseguenza che può trarsi dall'altro principio della libera disponibilità delle parti.In altri ordinamenti la rinuncia delle parti è impossibile.

b) La litis pendenza.

Se le cause sono identiche può presentarsi ciò che abbiamo detto un altro fenomeno,cioè la litis pendenza. Questa vuol dire che una stessa lite si trova pendente avanti la stessa autorità giudiziaria,uguale o diversa per grado.Così una causa può essere pendente avanti una stessa autorità oppure presso due sezioni del collegio giudiziario. Come può accadere il fenomeno?Innanzi tutto l'autore può aver proposto il medesimo giudizio avanti due autorità o può aver iscritta la causa a ruolo in due sezioni diverse.Io ho citato davanti il Tribunale di Bari e come attore dovrei iscrivere la causa a ruolo;ma può avvenire che il convenuto,temendo che io non l'abbia iscritta, si renda lui parte diligente.Avviene pertanto che per una stessa citazione si hanno due cause con due numeri di ruolo.Vedremo che ogni causa ha un proprio numero di ruolo, quindi in questo caso si hanno due numeri diversi e le due cause sono formalmente distinte.Veramente non è questa l'ipotesi tipica di litis pendenza perchè nel caso in esame si avrà la riunione delle cause.

Ma può accadere che la stessa causa come nel caso precedente venga iscritta avanti due sezioni diverse di uno stesso collegio per un equivoco materiale. In questo caso anche la controversia pende avanti due collegi contemporaneamente.Ma ancora, altre volte può darsi che due atti diversi di citazione(che sono di competenza territoriale diversa) si riferiscano alla medesima causa.Per es. può darsi che

io/sia in dubbio circa la competenza per territorio per una mia causa; propongo per-tanto azione presso due diverse autorità,eventualmente anche in conflitto.Allora ecco che una causa è proposta avanti due autorità territorialmente diverse,ovvero avanti ad autorità diverse, nello stesso territorio.In tutti questi casi si ha:litis pendenza, a rimuovere la quale il legislatore è partito da un concetto fondamentale:l'accordo delle attività processuale,evitando la contraddizione delle sentenze.Pertanto egli ha dettato norme per identificare (unificare) i giudizi stessi ed a questa finalità ha provveduto con diversi istituti diretti appunto a regolare la litis pendenza.

III) Per parlarsi dunque di litispendenza occorre la identica causa o identiche cause cioè con gli stessi elementi,proposte in tempi diversi o ad autorità diverse.Non si può,quindi,parlare di litispendenza per una causa che si trovi presso una determinata autorità con i medesimi elementi.

Facciamo una di queste prime ipotesi:la stessa causa è stata proposta avanti autorità giudiziarie diverse.In questo caso vi è apparente litispendenza,perchè vi è solo l'iscrizione in due ruoli diversi. Pertanto in questo caso si procede alla riunione delle cause perchè o la parte interessata o il giudice richiedono l'abbinamento.Questo avviene anche quando le parti non sono di accordo,nel qual caso,però occorre una sentenza.Nel caso in esame avviene la riunione della seconda causa alla prima per il fenomeno del"ruolo precedente";si applica cioè il principio della prevenzione che in questo caso è costituita dalla priorità della iscrizione.

Può accadere che la stessa causa sia stata iscritta in tempi diversi presso diverse autorità;cioè la stessa causa in virtù della stessa citazione si trova iscritta presso due collegi.Essendo evidente che non si può avere una duplicazione di giudizio,si verifica

il caso tipico di litis pendenza.Ogni sezione ha la propria giurisdizione e competenza il che significa che la causa deve è incardinata lì deve esplicarsi.Ne deriva che non è possibile riunire le cause,togliendone una ad una sezione,come era possibile nel primo caso esaminato.Ed allora,ad eliminare la contesa, è intervenuto l'art. 3I del regolamento sul procedimento sommario (decreto 3I agosto I90I), che ha stabilito che le parti possono richiedere che la causa venga riportata sulla prima per connessione o continenza come vedremo in seguito. Che se dovesse accadere che una delle parti non fosse d'accordo e fosse contumace,non potendosi procedere senza accordo,la legge ha disposto si provveda mediante incidente,avanti il presidente del tribunale che con un provvedimento incidentale deciderà.

Queste ipotesi sono previste dall'art. 3I.

Se invece dovesse accadere che le cause identiche vengano a trovarsi davanti ad autorità giudiziarie diverse,o ad autorità che hanno la medesima sede, ma sono diverse per la materia che trattano,o ad autorità poste in territori diversi,non è possibile la riunione di cause.Si ricorre allà eccezione di litis pendenza,opponendosi questa ad una delle due autorità.La legge stabilisce che la prima autorità adita assorba a sè la cognizione della causa.La disposizione è nell'art. I04 C.P.C. Sicchè se io ho promosso una lite con una citazione il primo marzo I933 avanti l'autorità ordinaria di Bari e poi la stessa a Lecce con citazione del 5 marzo I933,la parte contraria opporrà la litis pendenza a Lecce,che soprassiederà sino alla decisione fatta da Bari mediante il regolamento di competenza tra più autorità giurisdizionali.La eccezione deve essere proposta dalla parte interessata e non può essere elevata di ufficio:art.I88 C.P.C..Sicchè per la litis pendenza come per la cosa giudicata e come vedremo per la connessione,la eccezione si può sempre opporre come assoluta.Se però le parti hanno rinunziato

alla eccezione di litis pendenza, questa si può sollevare di ufficio. Se la causa si trova pendente avanti diverse autorità giudiziarie e se la parte può domandare la rimessione, si ha dunque il fenomeno della pendenza di causa. Non basta al riguardo che siano state proposte le due citazioni, occorre anche l'iscrizione a ruolo. A questo proposito si è discusso anzitutto se sia sufficiente la citazione o l'iscrizione a ruolo; noi riteniamo col Mortara che occorre l'iscrizione a ruolo giacchè, se taluno ha proposto la lite con due citazioni, ma ha iscritta una sola causa a ruolo, non si può parlare nè di litis pendenza nè di rimessione.

Può darsi poi che le due citazioni abbiano la stessa data: per decidere occorrerà aver riguardo alla data di comparizione.

Questi i concetti relativi alla litis pendenza;

IV) Diverso da questo istituto è l'altro della connessione, che si distingue nelle figure: della connessione propriamente detta e della continenza. Mentre nella litis pendenza occorrono i medesimi presupposti, qui è necessaria solo la identità di taluni elementi: o dell'oggetto, o del soggetto, o del titolo.

Dunque, perchè possano ricorrere questi casi, è necessario che uno o più degli elementi costitutivi di una causa ricorrano in un'altra. Facciamo delle ipotesi:

a) V. identità di soggetti in due cause. In questo caso è più difficile ravvisare la connessione; è necessario, per tanto, che vi siano altri elementi comuni quali l'oggetto.

b) Vi sia diversità dei soggetti ed identità dell'oggetto. Cioè: Vi siano più cause nelle quali diversi sono i soggetti ma identici l'oggetto ed il titolo. Es. una obbligazione solidale: Tizio e Caio si sono obbligati verso Sempronio per una causa (titolo) derivante da delitto o quasi delitto. Qui vi è identica l'obbligazione

commerciale.

c) Altra volta vi è identità del titolo, diversità delle persone e della prestazione.

Es. Tizio e Caio, eredi nei rapporti di Sempronio, sono debitori per una obbligazione rateale contratta dal loro dante causa. In questo caso i due soggetti sono diversi, diversa è la prestazione perchè ognuno deve per una parte, ma il titolo, fondamento e causa dell'obbligazione, è unico.

d) Può darsi che vi sia diversità dei soggetti, diversità del titolo ed identità dell'oggetto.

Per es. l'obbligazione del fideiussore nei confronti dell'obbligato principale ha un titolo diverso. Quindi i due soggetti sono anche diversi, ma identico è l'oggetto, cioè la prestazione dovuta da entrambi. Queste diverse ipotesi possono dar luogo ad altrattanti casi di connessione di causa. La ragione per la quale il legislatore ha deciso l'accentramento delle cause va ricercata nell'economia dell'attività processuale ed in un principio di etica processuale per il quale non si può ammettere la diversità delle decisioni nei giudizi. Normalmente se anche non vi è nulla da dire che due giurisdizioni decidano diversamente in due casi consimili, tuttavia ciò produce una impressione poco favorevole.

Pertanto supponiamo che più eredi siano stati convenuti dal creditore per la propria parte di obbligazione; però lungi dal provocare un unico giudizio, il creditore ne ha provocati diversi. Sarebbe desiderabile una decisione parallela, ma sarà edificante avere due sentenze diverse e forse opposte. Si intende che questa contraddizione potrebbe venire a mancare per ragioni proprie: per es. colui che è convenuto può aver dimostrato di essere stato già liberato ed in questo caso la sentenza diversa sarebbe naturale.

Quindi per queste due ragioni: conflitto di giudicati ed opportunità

di economia il nostro legislatore ha stabilito la connessione.Da questa possono derivare diverse applicazioni e conseguenze.
In primo luogo la figura di "litis consortio", cioè possiamo avere più soggetti attivi o più soggetti passivi,per cui occorre distinguere in litis consortio attivo e passivo.
La connessione porta inoltre che lo stesso giudice conosca delle diverse cause;stabilisce cioè una deroga alle norme della competenza territoriale.E' inutile dire che per connessione non si possono violare le competenze per valore e per materia.Es. Se il creditore cita gli eredi per la prorata è in ragione di questa che la competenza va regolata,cioè per valore;e conseguentemente la competenza sarà regolata dalle norme proprie di ciascuna obbligazione.Pertanto l'unica deroga possibile è quella per territorio;sicchè se il creditore li ha citati in luoghi diversi vi è un accentramento nelle mani del giudice per primo adito.Ma se si trattasse di obbligazioni solidali,allora siccome ognuno dei debitori è tenuto all'intera prestazione,la competenza è determinata dal valore di tutta la obbligazione.In altri termini,se una obbligazione di 2000 lire è possibile dividerla fra tre debitori, posso citarli avanti al ~~tribunale~~ pretore,ma se l'obbligazione è stata contratta solidalmente debbo assolutamente citarli avanti il tribunale.
Questo per quanto riguarda la connessione.
V)Fenomeno diverso è la ~~continenza~~ continenza.
Le controversie hanno una nomenclatura diversa non tanto per le classificazioni fatte dagli autori,quanto perchè il legislatore ha usato equivalentemente (art. 93 e segg.)i due termini,che non sono sinonimi.
~~Nonostante~~ Ma tecnicamente e giuridicamente,connessione e continenza vanno distinte perchè fra loro vi è una differenza fondamentale.Si può dire che il rapporto di continenza è più intimo di quello della connessione;

quindi si afferma maggiormente il vincolo, sicchè il giudice deve essere unico.

Inoltre, di solito avviene che dei tre elementi (soggetto, oggetto e titolo) se ricorrano sempre due della continenza; spesso anzi la causa contenuta ha origine dalla continente, essendone un presupposto.

Esempio tipico della continenza è la chiamata in garantia reale, che è quell'azione per la quale il convenuto in giudizio può chiamare un terzo affinchè assuma le conseguenze passive della lite e senz'altro prenda il suo posto. Io compro da Tizio; dal contratto di compravendita sappiamo che derivano alle parti diritti ed obblighi reciprochi e, fra gli altri, il venditore è obbligato a garentire il compratore da evizioni e molestie che possano succedere e dai vizi occulti. Può darsi pertanto che Caio il quale è rimasto estraneo alla compravendita, agisca per revindica, affermando che la cosa che io ho acquistata è sua. Io compratore convenuto dall'azione di revindica del terzo, esperimento la chiamata in garenzia contro il mio dante causa, e se è possibile, trattengo il prezzo. Ne derivano due giudizi: l'azione di revindica del terzo contro me compratore; l'azione che io dovrei opporre contro il mio dante causa per l'attuazione della dovuta garanzia. Le azioni sono dunque diverse ma la seconda in tanto sorge in quanto c'è la revindica: anzi è evidente che se questa non ci fosse l'altra non sorgerebbe. Pertanto presupposto per l'azione di garanzia è che vi sia un'altra azione in atto. Le due azioni si presentano essenzialmente diverse per molte ragioni: la revindica è una azione reale immobiliare la quale agli effetti della compravendita va soggetta alle regole su diritto di proprietà, talchè il terzo deve attenersi al valore dell'immobile moltiplicando per 100 il tributo erariale per citarmi. Invece l'azione di garanzia per evizione è personale sorgendo ex contractu e deve essere regolata secondo la competenza per materia e valore. Di più

le cause sono così intimamente connesse che persone divengono una sola: infatti il compratore può chiedere di essere assolto a solutamente fuori giudizio: la sentenza non produrrà gli effetti per me salvo la rivalsa. Questo non accadrà quando è il rivendicante ritiene che il compratore debba rimanere in causa per un fatto proprio(es. Il compratore ha rovinato la cosa)oppure quando lo stesso compratore chiede di rimanere in giudizio perchè ha apportato dei miglioramenti alla cosa. Quando però colui che sta in mezzo al rapporto(il compratore)domandasse di uscire,si verifica la fusione delle cause. Ecco quindi un esempio di connessione fra causa contenuta e contenente.

Naturalmente, come si deroga la competenza per valore, così si deroga quella per territorio, data la riunione delle cause. Difatti poniamo che l'immobile sia a Bari, ma il venditore è a Roma ed il contratto è stato colà stipulato. Separando le azioni, la revindica, come azione immobiliare, sarà proposta a Bari; mentre l'azione di garanzia, essendo personale, sarà proposta a Roma e per il fatto del contratto e perchè, come nell'esempio, il convenuto ha colà il domicilio. Ma poichè la seconda azione è assorbita dalla prima, la competenza è quella stabilita dalla principale, cioè della dante causa Bari.

A differenza di quello che succede per la connessione, si verifica deroga per la continenza circa la competenza per valore. Nella connessione, cioè, siccome si ha riguardo all'oggetto, se questo è unico non si deroga alle regole di competenza assoluta; se invece quello va separato, lo stesso debbono essere rispettate le norme per valore. Ad es: cioè se, dopo aver iniziata l'azione contro il debitore principale, e mentre la lite si trova in grado di appello, il creditore volesse agire contro il fideiussore, dovrebbe citarlo avanti il giudice di primo grado, non già, per connessione, avanti il giudice di appello. Invece nella continenza si può avere la deroga alla competenza per valore, perchè ad es., le due cause in relazione all'oggetto possono essere di differente valore. Il terr. fer.

ha convenuto il comprare avanti il pretore perchè il valore dello stabile, moltiplicando per 100 il tributo erariale, non supera le 5000 lire. Viceversa esso è stato acquistato per 10000, e, poichè la garanzia ha relazione col prezzo, la competenza è del tribunale. Ecco una delle due; e le cause vengono separate, e stanno insieme. Il legislatore, dovendo trovare un comune denominatore, ha posto il principio che tutta la causa passi al giudice competente per valore maggiore: sicchè il giudice che conoscerà dell'azione principale dell'altra sarà il tribunale, giacchè nel più si comprende il meno.-

Vi è, però, una eccezione in senso opposto, molto discussa, circa le azioni accessorie. Accessorio è tutto ciò che non può stare senza principale, mentre è principale tutto ciò che può esistere senza accessorio. Così i frutti naturali e civili non si concepiscono senza alberi o senza capitali. Si considera accessorio tutto ciò che serve ad ornare o a completare un'altra cosa. Per es. agli immobili le imposte, le porte ecc. Pertanto anche le azioni si dividono in principali ed accessorie; così la rivendica è principale ma da essa può derivare una azione accessoria circa il percepimento dei frutti; così pure l'azione per erdità esercitata dal coerede è principale mentre quella di rendiconto è accessoria; ancora, l'azione per la restituzione dell'immobile è principale, quella per il risarcimento dei danni è accessoria. Ora, in tutti questi casi si presenta il problema: la competenza per l'azione accessoria è la stessa che per quella principale? La risposta è affermativa, ma la attuazione ha portato alla deroga della competenza per valore. Infatti ad esempio l'azione di risarcimento per danni, qualunque ne sia il valore, resta di competenza del pretore, per es. Tizio ha proposto azione di spoglio che, per il disposto dell'art. 64, è di competenza del pretore; ma contemporaneamente, in conseguenza dello spoglio, ha chiesto il risarcimento dei danni per 10000 lire. Per accessorietà il pretore conoscerà così dell'azione di spoglio come di quella per danni.

Il caso però è molto controverso.

In un altro caso si trova una sanzione legislativa e positiva circa queste azioni accessorie ed è quello riflettente l'onorario dei procuratori e perito (non i compensi per gli avvocati )per cui, qualunque che sia il valore della controversia, competente a decidere è l'autorità giudiziaria davanti a cui fu promossa la causa che diede occasione alle dette azioni.

VI)I tre casi di competenza per continenza regolati e previsti dal nostro codice sono, oltre quello della domanda accessoria, la domanda in garantia, quella della domanda di compensazione, e quella dell'azione in riconvenzione.

Di esso si occupa il codice nell'art. I00 C.P.C..

Esaminiamo ognuno dei tre casi.

A) Domanda in garantia.

Già sappiamo in che consiste questa azione; qui aggiungiamo che essa trova il suo complemento nelle norme poste dal legislatore agli art. I93 e segg. ,dove è regolato il modo di chiamare in garantia.

Cioè, mentre la disposizione dell'art. I00 ne regola la funzione, il modo di esperimentarla è dettagliato dagli articoli suddetti, dei quali poi ci occuperemo.

Ritornando al nostro argomento, si ha l'azione in garantia quante volte colui che è convenuto in giudizio con una azione reale, esperimenta verso il proprio dante causa l'azione necessaria per essere indennizzato in caso di evizione(vedi la disposizione sulla compravendita art.I4I e segg. C.C.).

Diciamo che relativamente alla garantia la norma principale è questa: l'azione principale e la causa accessoria devono essere portate e decise avanti lo stesso giudice acciocchè questi pronunzi in un'unica sentenza. Viceversa, qualora il giudice della chiamata in garantia divenisse incompetente per quest'ultima, dovrà rimettere la decisione al giudice competente per valore o per materia.

Tale il valore dell'inciso dell'art.100: eccettuate il caso di incompetenza per materia e valore. Queste norme si applicano anche agli altri due casi di contumacia che esaminiamo.

B) Compensazione.

Sappiamo che la compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni e che si attua quando esistono due rapporti di dare ed avere, cioè due crediti e due debiti. Vi occorrono i medesimi soggetti, che abbiano gli stessi debiti, che questi siano omogenei (della medesima specie), liquidi (determinati nel quanto) ed esigibili (scaduti). In questi casi si ha la compensazione legale che opera di diritto anche senza volontà delle parti e che estingue i debiti fino alla concorrenza della somma minore. Essa può dar luogo ad una eccezione nel senso che il debitore può opporre una eccezione riconvenzionale di compensazione.

Abbiamo detto che è riconvenzionale e non semplice: quale è la ragione? E' facile: il convenuto che si difende in tal modo, sposta i termini della controversia.

Se io chiedo che fra parti io000 la mia merce ed il convenuto mi oppugna sul medesimo campo la mia domanda, cioè non impugna la compravendita, ma sposta la sua domanda su di un altro campo tendente ad eliminare il mio credito, ecco che ci troviamo di fronte ad una eccezione riconvenzionale. Nel caso suddetto, alla domanda attrice che chiede 10000 il convenuto oppone che per una cambiale egli deve esigere da me altrettanto. La eccezione è riconvenzionale per la diversa natura e per la diversa origine della obbligazione dedotta.

La compensazione però oltre che essere legale può essere convenzionale o giudiziale. Si ha compensazione convenzionale quando due crediti che fra loro non potrebbero essere compensati, lo sono per volontà delle parti. Manca ad es. l'attuale esigibilità: io debbo oggi 10000; voi me ne dovete fra un mese altrettanto. Legalmente non si potrebbe far luogo alla compensazione fino alla scadenza tranne che le parti

si mettano di accordo.Per altro nulla vieta che essi stipulino mettere di accordo su crediti di diversa natura:danaro e merce.Ma questi casi formano oggetto di convenzione e contratto, e noi, pertanto, ce ne disinteressiamo.

La compensazione giudiziale è quella per effetto della quale, proponendo riconvenzionalmente una pretesa non liquida ed esigibile, non si può ottenere una compensazione. Essa interessa il procedimento civile. Es. Io sono citato per il residuo prezzo di una obbligazione derivante da contratto; però, circa quest'ultimo, ho da eccepire i danni subiti. Cioè di fronte alla pretesa attrice io oppongo una eccezione di danno che ha per effetto di sospendere la domanda attrice. Questa è una forma assai ibrida e molto se ne discute, specialmente, per il fatto che si accoppia ad un giudizio di pronta esecuzione un altro più lungo.

Pertanto il legislatore ha cercato di mitigare e di circoscrivere la domanda attrice ponendo gli articoli 101 e 102 per i quali, quando avanti al pretore o conciliatore si propone una domanda riconvenzionale giudiziale questi debbono dichiararsi incompetenti; se però la domanda principale è fondata su certezza (atto pubblico ecc.) essi possono prescindere dalla compensazione e decidere sulla domanda principale.

b c) Diversa dalla eccezione di compensazione è la domanda che può spiegare colui che oppone la compensazione per ottenere il residuo del suo avere. Si entra così nel campo della domanda riconvenzionale. La eccezione riconvenzionale ha per effetto di paralizzare in tutto o in parte la domanda attrice. Vero è che anche nel caso della eccezione riconvenzionale il giudice investito della domanda principale, se è incompetente, deve rimettere alla autorità competente, ma non dimeno questo caso è diverso dalla domanda riconvenzionale.

Es. Io cito un debitore avanti al pretore per la somma di 900 lire.

Egli oppone un credito di 7000, il pretore, non essendo competente, rimette la controversia al superiore. Qui la domanda riconvenzionale opera al fine di paralizzare la domanda attrice. Sicchè, se il tribunale riconosce fondata quella, dichiara inesistente il mio credito di 5000 lire. Ma colui che oppone il credito di 7000 può farlo e in linea di azione e di eccezione, cioè può anche dire: il mio credito estingue il mio debito, ma io domando ancora le altre duemila lire. Questa è una domanda riconvenzionale che ha origine dalla compensazione, ma non è limitata a questa, essendo il suo campo molto più vasto.

In genere si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto non solo paralizza la domanda attrice, ma ha opportunità di dimostrare essere anzi a sè dovuta dall'attore alcuna cosa e trae partito dal giudizio pendente per chiederla. La domanda riconvenzionale opera cioè come una azione che si esperimenta contro l'avversario, derivi questa o dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da altro titolo. Figuratamente è una contro offensiva ad un'offensiva, essa è consentita per utilità pratica onde utilizzare il materiale già dedotto dalle parti. Vedremo in seguito l'appello per incidente che altro non è se non un gravame riconvenzionale, nel senso che contro la sentenza l'appellato può opporre l'eccezione alla domanda principale. Così è a dire per la domanda riconvenzionale: cioè io potrei, chiamato in giudizio, opporre il mio credito solo per estinguere la domanda creditrice e poi in separato giudizio chiedere che l'attore, divenuto a sua volta convenuto, sia tenuto a pagarmi la differenza. I giudizi sarebbero così separati e quindi dovrei andare davanti al pretore per ottenere la 2000 lire.

La domanda riconvenzionale si può anche definire come una controazione del convenuto contro l'attore non più in linea di eccezione ma di azione. La legge, però, nell'ammettere la domanda riconvenzionale stabilisce due concetti fondamentali: anzitutto (per l'inciso dell'art. 100) la regola di competenza per la quale se il giudice è competente per la principa-

la, ma incompetente per la riconvenzionale, la controversia passa al giudice superiore; in secondo luogo per il numero tre dell'art. 100 che stabilisce "l'autorità giudiziaria, davanti cui pende la causa principale, è competente a conoscere, eccettuato il caso di incompetenza per materia e valore, della domanda in riconvenzione dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione". La interpretazione di questa seconda parte non è facile; tuttavia è stato scopo del legislatore di impedire che contro l'azione dell'attore il convenuto innesti qualsiasi altra pretesa che non ha connessione con quella. Del resto vi è una ragione storica, nel senso che prima ogni categoria di azioni aveva la propria magistratura ed i magistrati erano gelosi della propria competenza percependo alcuni diritti dai litiganti; ne derivava che le giurisdizioni speciali tentavano sottrarsi alla comune, gelose della propria giurisdizione. È inutile dire delle lotte che ne risultavano; si cercava sempre con una domanda riconvenzionale di sfuggire alla competenza di quella magistratura. Oggi tutto ciò non accade perchè il magistrato è soprattutto organo dello stato.

Accanto alla ragione storica, il legislatore ha considerato e stabilito il criterio che la domanda riconvenzionale, come abbiamo di su accennato, è ammessa solo quando deriva dallo stesso titolo, dedotto in giudizio dall'attore o dal ~~una riconvenzione costituente del titolo~~ titolo già appartenente alla causa principale come mezzo di eccezione.

Per il primo caso diamo l'es. della compravendita. L'attore chiama in giudizio il venditore per ottenere la consegna della cosa venduta; il venditore può opporre eccezione riconvenzionale (voi non mi avete pagato e non vi do nulla) e domanda riconvenzionale (io sono pronto a consegnare la cosa ma il giudice vi condanni a pagare il prezzo). Con questa domanda egli non solo si difende ma pretende qualche altra cosa; mentre la eccezione risulta dallo stesso titolo dell'azione dell'attore, cioè dalla compraven-

dita.

Per l'altro caso,vale l'esempio della petitio hereditatis,fatto assumendosi erede legittimo di Caio,chiede da giudice che gli ceda il bene dell'eredità che gli appartiene;esercita cioè contro il possessore una petitio.Colui che è convenuto può dire:la cosa non apparteneva al defunto ma a me rimanendo,così,in una semplice difesa.Oppure può dire:io non sono tenuto a dare la cosa perchè essa spetta a me in virtù di un testamento;oppone,cioè,un'eccezione.E,fino a quando siamo nell'ambito della eccezione,non usciamo nel campo della domanda riconvenzionale,ma della eccezione detta pure riconvenzionale.Se invece il convenuto,oltre ad opporre la sua qualità di erede testamentario,oppone che vuole dall'attore,in ragione del testamento che lo nomina erede,qualche altra cosa, abbiamo la domanda riconvenzionale.In questo caso,la domanda riconvenzionale trova il suo fondamento nel titolo che l'attore ha dedotto in giudizio;cioè,l'uno ha fatto una petitio hereditatis e l'altro anche: l'uno,però sulla legittima l'altro sulla testamentaria.Questo il concetto della domanda riconvenzionale che trae origine dal titolo dedotto dall'attore.Le questioni si possono complicare quando si tratti di competenza per materia,per es. il foro erariale.La legge fa avocare sempre a questo anche quelle cause che,per le norme comuni,non sarebbero di questa competenza,nel senso che se la amministrazione oppone una domanda riconvenzionale,questo fenomeno può produrre come effetto l'assorbimento di tutta la causa al foro erariale.

Possono sorgere così conflitti fra la giurisdizione ordinaria e la speciale,che passiamo ad esaminare.

F) I CONFLITTI ED IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.

F) A completare l'argomento della competenza,dobbiamo parlare dei casi di conflitto.Nei singoli casi concreti,il giudizio sulla competenza diventa condizione fondamentale quando si tratta di stabilire,di fronte a più autorità giurisdizionali,quale di esse sia competente.Fino a quando

non nasce dubbio per la competenza di una giurisdizione o per la competenza di un organo di una data giurisdizione non vi è discussione: la controversia sorge quando vi siano diverse competenze per una stessa causa. Si può avere l'eventualità di un conflitto che si manifesti fra le diverse competenze ~~che siano sulla~~ contese nella medesima branca di giurisdizione (pretore e tribunale) e si può avere invece un conflitto fra giurisdizioni diverse destinate alla tutela di diverse branche giurisdizionali (organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa).

Si tratta insomma di stabilire se la controversia per ragioni di valore o di territorio è di competenza di una determinata giurisdizione (fra una superiore ed una inferiore) oppure, ~~sotto~~ in riferimento alla materia, della giurisdizione ordinaria o dell'amministrativa (speciale). Ed, in quanto a quest'ultima, possono sorgere anche conflitti nel senso che rispetto agli stessi organi amministrativi ~~possono sorgere questioni~~ può esser dubbio se una controversia di ordine amministrativo sia di competenza del Consiglio di Stato o della Giunta Provinciale Amministrativa.

Sono questi i problemi fondamentali che si presentano frequentemente. ~~Per la Giustizia Amministrativa~~ La questione può complicarsi. Tizio, ad es., afferma una pretesa, pretende cioè una tutela giurisdizionale da taluni di quegli organi cui è devoluta la tutela. Si presenta la indagine: questa pretesa è giuridicamente tutelabile o no? Vi può essere una pretesa la quale non assuma la condizione di diritto subbiettivo; si fa luogo in questo caso ad una azione tutelata dalla magistratura ordinaria; ma altre volte la pretesa non ha raggiunto quel grado di diritto subbiettivo, bensì una forma di interesse. Altre volte ancora manca addirittura il contrasto di un ~~diritto subbiettivo~~ interesse protetto da una norma giuridica, nel senso che si è di fronte ad una aspettativa che potrà essere o non tutelata, pertanto, esistendo un ordinamento giuridico complesso, bisognerà trovare se c'è una norma che la tuteli o meno (per es. nel diritto privato non esiste una norma per la quale il figlio che va a nozze debba avere la dote dal padre;

l'aspettativa non è quindi tutelata e non si può ricorrere in azione.Però può darsi che il genitore abbia volontariamente donato;pertanto non può ripetere ciò che ha dato,secondo alcuni perchè si tratta di obbligazione naturale ,secondo noi perchè si tratta di donazione.Ma se il padre non abbia volontariamente donato, si impone l'indagine:esiste o non una norma giuridica, una azione diretta a conseguire la donazione?Qui non si discute della giurisdizione competente,ma vuolsi vedere se da questa aspettativa consegue una azione esperimentabile anche giurisdizionale. Quest'esempio di diritto privato,che porta alla carenza di azione, è più spiccato nel diritto pubblico e specie nel dir. amministrativo. Quale atteggiamento può avere la pretesa del cittadino di fronte alla pubblica amministrazione?Se effettivamente esiste il cittadino si rivolgerà alla competente giurisdizione. Così l'impiegato che ha diritto al pagamento per le sue prestazioni allo stato,può convenire quest'ente per il pagamento ed in più;se si sente leso,può a tutela di tutti i suoi interessi da quello derivanti,convenire il suddetto ente davanti la giurisdizione ordinaria.

Ma vi sono altri rapporti nei quali vi è un interesse e non un diritto soggettivo.Così l'interesse di conservare il posto, l'interesse a conseguire determinati gradi di carriera,non trovano una propria tutela giurisdizionale una serie di attività che si possono esplicare a tutela della propria pretesa;ed in questi casi vi sarà un ricorso presso l'amministrazione ed un ricorso gerarchico e pure l'azione ordinaria.In questi casi si tratta appunto di vedere se esiste una tutela giuridica di fronte alla giurisdizione giurisdizionale;quindi non vi è conflitto di organi giurisdizionali o di giurisdizioni diverse,ma si tratta di stabilire se la pretesa è tutelabile nel campo della giurisdizione ordinaria o dell'amministrazione.

II) Di qui una serie di problemi e di risultati e le loro conseguenze.

Vi fanno dunque diverse possibilità di conflitti: o in seno ad una medesima giurisdizione, e fra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria, o fra giurisdizioni speciali e giur. speciali. Ecco una serie di figure giuridiche.

- Conflitto nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria: per es: fra tribunale e pretore. La controversia sorge per competenza di materia o valore ed anche per competenza territoriale specie trattandosi di obbligazioni commerciali. Il conflitto come negli altri casi che esamineremo può presentarsi sotto due aspetti: conflitto positivo, o negativo. Cioè, vi possono essere due organi che si affermano entrambi competenti o non a conoscere la controversia. Un caso di conflitto negativo: io ho citato avanti il pretore, ma costui, dichiarandosi incompetente, ha rimesso la controversia al tribunale; e questo si è pure dichiarato incompetente. Un caso di conflitto positivo: io ho portato la controversia al tribunale e, prima che questo abbia deciso, ho proposto la medesima controversia avanti al pretore. Si parte che, in questo caso, si potrebbe presentare la questione della litis pendenza e della connessione, può darsi che entrambi gli organi decidano affermativamente sulla propria competenza nel caso in questione. —

- Altra volta invece il conflitto positivo o negativo può sorgere fra diverse giurisdizioni e non in seno ad una medesima giurisdizione. Il tribunale dice che, per la materia, una data controversia non è di competenza della giurisdizione ordinaria ma della giurisdizione amministrativa. (per lo più avviene l'inverso). Può darsi inoltre che anche quest'ultima si dichiari incompetente ed allora ecco presentarsi il conflitto fra diverse giurisdizioni negativo. E' inutile dire del caso di conflitto positivo analogo.

XII) Noi preporremo la nomenclatura propria, nel senso che sarebbe bene parlare di conflitto di competenza per organi della stessa giurisdizione. Ed in effetti la giurisdizione è unica, sia essa amministrativa o penale o civile, in quanto è preposta sempre la tutela della

dallo Stato per la pretesa di un diritto: nell'ambito degli organi di giurisdizione, ogni organo di questi organi vi è competenza. Pertanto quando si discute degli effetti giurisdizionali, fra la Giunta provinciale Amministrativa e il Consiglio di Stato, la controversia è di competenza perchè rimane sempre nell'ambito di una stessa giurisdizione. Se, invece, si tratta di controversia fra giurisdizione e giurisdizione, abbiamo un conflitto di giurisdizione. Riteniamo pure che qualora la controversia sorga per la tutela giuridica circa l'appartenenza della lite ad una giurisdizione attiva, abbiamo un conflitto di attribuzione. In altri termini:

Quando si discute se la controversia sia di competenza del pretore o del tribunale, c'è un conflitto di competenza.

Quando si discute se la controversia sia di competenza del tribunale e della giurisdizione amministrativa, c'è un conflitto di giurisdizione.

Quando si discute se una controversia possa essere devoluta ad una giurisdizione attiva, guardando se vi è luogo ad azione od a ricorso contenzioso, c'è un conflitto di attribuzione.

Per rimanere nell'ambito processuale dobbiamo parlare dei conflitti di competenza e di giurisdizione dando solo qualche cenno dei conflitti di attribuzione.

IV) E qui si presentano diverse questioni.

Anzitutto una questione di competenza come una di giurisdizione (si erra nel confonderle) può sorgere nella forma ordinaria di eccezione ~~di contestazione~~, cioè a seguito di un verificato conflitto, o nella forma ordinaria di azione, cioè quando vi è possibilità che il conflitto sorga. Es. Io, citato avanti il pretore, eccepisco che costui è incompetente. Vi potrà eventualmente essere un appello od anche una sentenza della Cassazione; comunque la questione di competenza può darsi pure che ad un certo momento si formi la res iudicata, cioè una sentenza irretrattabile. Contro la sentenza del pretore che ha dichiarata la sua competenza, io non ho appellato; eppure, contro la mia eccezione, il pretore ha adottato

la sua incompetenza ed io non ho proposto appello.Vi è una sentenza negativa.Ora, se in attuazione di questa sentenza, io ripropongo la controversia avanti il tribunale e questo le dà esecuzione,non sorge questione.Ma potrebbe sorgere successivamente in corte di appello.Supponiamo infatti che,in seguito ad una sentenza di incompetenza pronunciata dal tribunale,anche la corte di appello abbia deciso allo stesso modo, ciochè io mi trovo di fronte ad una doppia sentenza negativa.Possiamo supporre pure che, proposta la eccezione di incompetenza avanti al pretore, costui si sia dichiarato incompetente ed anche il tribunale abbia deciso per la sua incompetenza.In ogni caso vi è un doppio conflitto negativo, ma il corso della giurisdizione è normale,potendo sempre adire la Corte di appello. Può accadere che esistano due sentenze passate in giudicato,tutte due negative fino alla corte di appello.Che una controversia rimanga senza una decisione positiva non si può, è ammissibile ed allora il quesito:come ci si dovrà regolare ?La legge ha disposto il Regolamento di Competenza per il quale una autorità superiore ed,in questo caso, la cassazione,deve dire in modo irrevocabile, quale sia l'organo competente.

Ma si domanderà:non è possibile un rimedio preventivo?Sì.Le parti possono prima di giungere agli estremi domandare di sospendere alla pronunzia di competenza si da portare la controversia all'autorità effettivamente competente.

Questo per quanto si riferisce alla questione di competenza.

Ma vi può essere il caso in cui si discute del conflitto fra giurisdizione e giurisdizione, e che sorga la domanda:la controversia è di competenza della giurisdizione ordinaria o della speciale?può essere in atto un conflitto o può darsi che questo abbia già una vertenza passata in giudicato.A regolarlo provvede la Legge sui Conflitti di Giurisdizione del 1887, per cui questi conflitti vanno deferiti per la risoluzione alla Cassazione a sezioni riunite.Ancora oggi è il supremo col-

legge decide di queste controversie tanto se il conflitto sia in atto quanto se sia per delinearsi. Finalmente per il conflitto fra giurisdizione ordinaria e amministrativa attiva provvede la legge sui conflitti di attribuzione, per la quale l'autorità giurisdizionale sospende il giudizio sulla controversia portandola avanti il Supremo Collegio che deciderà se la controversia debba essere devoluta alla giurisdizione ordinaria od a quella amministrativa.

.) Parliamo in particolare del regolamento di competenza, di questo un istituto preordinato dal codice di procedura civile per la eventualità di conflitti di competenza fra diversi organi della giurisdizione ordinaria. Le norme relative sono agli art. 108 e segg. del C.P.C. L'istituto funziona nel modo seguente: quando nasca una controversia fra organi della giurisdizione ordinaria, a parte il normale corso delle incompetenze fino alla sentenza, le parti che abbiano interesse possono provocare la decisione di un organo superiore per far decidere quale sia l'organo competente. Per semplicità e per rapidità esaminiamole. L'art. 108 dispone che "Quando una medesima causa o due cause tra loro connesse siano promosse davanti due o più autorità giudiziarie, la domanda per il regolamento della competenza deve essere proposta davanti quell'autorità giudiziaria immediatamente superiore, da cui le medesime siano dipendenti". Siccè l'autorità può essere diversa a seconda delle circoscrizioni delle autorità in conflitto. Così a risolvere un conflitto di conciliazione può essere competente il pretore, il tribunale o la corte di appello. La ragione di questa disposizione è nel fatto che l'autorità competente a decidere deve essere quella che le comprende. Pertanto nel conflitto fra due conciliatori dipendenti dalla stessa pretura sarà competente il pretore, in quello fra due conciliatori di circoscrizioni diverse sarà competente il tribunale; in quello fra due conciliatori di circondari diversi sarà competente la corte di appello. Competente circa a conoscere della controversia è quell'autorità dalla

quale le autorità il conflitto dipendono.

Per il regolamento di competenza.

L'art. 109 dispone in qual modo possa proporsi la domanda. Anzitutto si può provocare il regolamento di competenza prima dell'intervento del giudice cioè nello stesso momento della eccezione. Può darsi però che le parti preferiscano continuare il corso della controversia, rinunciando al regolamento; può intervenire una sentenza. Comunque se si trovano in prima istanza od appello possono sempre ricorrere al regolamento suddetto. In altri termini, in un conflitto tra due pretori dipendenti dallo stesso tribunale questo giudicherà come regolatore della competenza. Pertanto sarebbe inutile provocare il regolamento, dato che competente sarebbe lo stesso tribunale. Se invece due pretori non sono dipendenti dallo stesso tribunale il regolamento sarà devoluto alla corte di appello.

Finalmente se l'autorità che, rigettando l'appello la declinatoria pronunziò nel merito, sarebbe stata competente per provvedere al regolamento della competenza, la domanda per il regolamento non può essere più proposta.

Come è proposta la domanda? La domanda è proposta con ricorso; questo è presentato all'autorità cui spetta pronunciare il regolamento, la quale, in seguito ad un primo esame, riconosciuta ammissibile la domanda, sospende, se occorre, i processi pendenti, affichè non decorrano termini con danno delle parti; ordina notificarsi il ricorso agli altri interessati, cui assegna un termine per presentare controricorso. La sentenza è pronunciata senza discussione orale; e nel caso che la domanda di regolamento sia rigettata (vale a dire che si riconosca non esistere i presupposti per regolare la competenza) la parte istante può essere condannata a risarcire i danni derivati dalla illecita dilazione, allo svolgimento dei processi.

Occorre stabilire che il conflitto è possibile anche se vi è una sentenza passata in giudicato. Per es. il pretore si dichiara incompetente; invece il tribunale giudica. Se di fronte al tribunale la parte aveva la facoltà

patenza vale l'art. 108 e nell'art. 115.Insomma, per l'art. 115, occorre che vi sia già il conflitto verificatesi a seguito di due pronunciati; se invece il conflitto è possibile in quanto una autorità ha dichiarato con sentenza passata in giudicato la sua incompetenza e un'altra ha la possibilità di dichiararla vale l'art. 108.In conclusione il primo ha carattere preventivo,l'altro repressivo. (108)

VI) Queste disposizioni debbono essere integrate con norme di leggi speciali come la legge 12 dicembre 1875 colla quale si istituivano le due sezioni temporanee di cassazione a Roma,e che stabilì la competenza speciale della cassazione per conflitti di giurisdizione.Ma la competenza si ebbe con la legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione.

Occorre parlare un poco della giustizia amministrativa.

I conflitti possono verificarsi non solo in seno alla giurisdizione ordinaria,ma anche,come dicemmo, tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa,e fra giurisdizione speciale e giurisdizione speciale.

Nell'ipotesi che il conflitto sorga nell'istessa giurisdizione ordinaria provvede la disciplina giudiziaria del regolamento di competenza.

Nell'ipotesi che il conflitto sorga fra giurisdizione ordinaria e speciale o fra speciale e speciale,il conflitto è devoluto alla competenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite.Però anche qui come nel regolamento di competenza,le parti possono,tanto nei casi di conflitti di giurisdizione che di attribuzione,chiedere che si sospenda il giudizio fiechè la cassazione abbia deciso.Così in caso di conflitto fra tribunale e Giunta Provinciale amministrativa si potrebbe seguire o la via comune(decisione del tribunale,della corte di appello,della corte di cassazione,)oppure contro la sentenza della Giunta andare al consiglio di Stato.Comunque si può prevenire il conflitto facendole decidere dalla corte di cassazione a sezioni riunite.

Tutte queste ipotesi che si riportano alle varie leggi dell'89 ,del

65, che tutte fanno capo alla legge del 1877.

La legge suddetta venne per regolare la materia dei conflitti di attribuzione, giacchè quella del 65 aveva abolito il contenzioso amministrativo. Colla costituzione della cassazione a sezioni riunite, si stabilì che a quest'organo fossero develuti i conflitti di attribuzione, cioè si stabilì che questi dovesse decidere delle controversie fra giurisdizione ordinaria e speciale o fra giurs. speciale e speciale.

Interessano al riguardo gli art. 1 a 5 del regolamento del 77. Anzitutto il conflitto di attribuzione sorge quando nasca controversia sul se la competenza sia di una giurisdizione piuttosto che di un'altra. E qui mentre è possibile seguire la via unica, si può anche provocare il regolamento contenzioso e la decisione della cassazione.

Dall'art. 1° si rileva che può la pubblica amministrazione opporre la incompetenza dell'autorità giudiziaria; cioè contro il pronunziato del tribunale o della corte di appello può chiedere che la controversia sia rimessa alla corte di cassazione.

L'art. 2 dispone che per effetto della elevazione del conflitto di attribuzione rimane sospesa l'autorità giudiziaria fino alla decisione della corte di cassazione.

Coll'art. 3 si cerca di portare alla competenza della corte di cassazione anche i conflitti di giurisdizione, cioè i conflitti di attribuzione soltanto.

## CAP. VI ) IL GIUDIZIO NEL SUO SVOLGIMENTO.

### A) LA DOMANDA GIUDIZIALE

1) Che cosa è la domanda giudiziale?E' la istanza con la quale il privato,il soggetto giuridico,affermando esistente una norma giuridica della quale chiede l'attuazione,invoca la tutela giuridica alle autorità competenti.Nella definizione troviamo il concetto di azione,di atto processuale,di norma giuridica,di interesse,di una eccezione.Pertanto tutte queste condizioni vengono a concorrere nella domanda giudiziale.
Essa può essere proposta in diverse forme;la più comune è la citazione, onde è che l'art. 36 C.P.C. in relazione all'art. 37 (1°) dice "la domanda è proposta con atto di citazione"),stabilisce che chi voglia far valere un suo diritto in giudizio deve proporre la domanda davanti l'autorità giudiziaria competente.L'art. 38 invece dispone :" Non si può statuire sopra alcuna domanda se non sentita o debitamente citata la parte contro cui è proposta,eccettuati i casi determinati dalla legge".Però se l'art. 37 dispone come sopra abbiamo detto aggiunge "... salvo che la legge stabilisca un'altra forma,e le parti comparisano volontariamente".
Giacchè la domanda giudiziale normalmente è proposta con citazione,ma vi sono altre forme e surrogati;così la legge parla di presentazione volontaria delle parti il che vuol dire che in taluni casi le parti possono personalmente presentarsi senza far precedere alcuna domanda giudiziale.
Vi sono poi dei casi nei quali la domanda giudiziale sorge nel giudizio come per es. la domanda giudiziale per la quale è precisamente il convenuto che ripropone una pretesa senza citazione.Anche nell'intervento si ha una forma di domanda giudiziale diversa dalla citazione.Di più la domanda giudiziale può sorgere anche incidentalmente in un giudizio principale.Supponiamo che esista una controversia,nella quale si adduca come prova un documento.La parte o non lo riconosce,oppure,se si tratta di

documento pubblico, lo impugna di falso, chiedendo la verifica. Questa domanda incidentale viene fatta per provvedimento incidentale e non con citazione. Altre volte le parti sono rimesse davanti al giudice mediatamente e non immediatamente con la citazione. Nel caso normale non vi è intervento del giudice che potenzialmente; viceversa, nella chiamata mediata, costui interviene prima che il convenuto ne abbia conoscenza. Per es. la legge stabilisce che contro talune questioni di competenza del conciliatore per materia e valore, quando intervenga una sentenza, può la parte chiedere l'appello. Ma il conciliatore può pronunciare sentenze non suscettibili di appello (così pure il pretore in materia fallimentare); tuttavia queste sentenze possono essere impugnate se si discute per la competenza o per casi speciali come in materia di ferrovia. Quando dunque una sentenza del conciliatore non impugnabile viene impugnata, il giudice competente diviene il pretore. La procedura però è diversa: normalmente l'appello si propone con citazione; in questo caso invece si fa un ricorso al pretore che fissa lui la data di comparizione. In altri termini, in questo caso il magistrato interviene in un momento precedente al giudizio. Così ancora si ha la stessa forma mediata in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale è proposta per ricorso: come in cassazione. La istanza è rivolta al collegio supremo e viene notificata alla parte in un momento successivo. Lo stesso procedimento è nel decreto ingiuntivo ed in genere, come abbiamo detto, in tutti i casi di ricorso. Il ricorso è una istanza diretta dalla parte al giudice, istanza che può venire a conoscenza del giudice prima o dopo che l'altra parte la conosca (es. Sequestro conservativo). Altre volte la notifica precede come nel ricorso per cassazione: si notifica all'altra parte e si versa il deposito per il ricorso. alla Cassazione.

Veramente, amplificando, vi è comunque in ogni caso l'intervento del potere giudiziario, ma poichè il rapporto processuale si svolge fra tre sog-

atti,in quanto il pubblico ufficiale non è giudice,resta fermo il concetto che la notifica all'altra parte può avvenire anche dopo la cognizione del giudice.

II) La domanda giudiziale deve comunque essere portata a conoscenza dell'altra parte per il principio che non vi può essere causa senza giudizio in contraddittorio.Ragione per la quale la legge pone delle norme fondamentali ed imprescindibili,stabilendo anzi che il contraddittorio deve farsi in due gradi successivi,sicchè vi sarebbe violazione di contraddittorio se la domanda non fosse già stata fatta in un primo grado di giurisdizione.Così una domanda nuova,dato il doppio grado di giurisdizione,violerebbe il principio, se proposta avanti la corte di appello.

Il contraddittorio giudiziale è costituito quando si è messa in condizione l'altra parte di conoscere il rapporto processuale.Ciò non occorre la presenza delle parti ma basta la conoscenza della causa.Nessuno infatti può essere costretto a comparire in giudizio,ma la parte deve comunque conoscere della richiesta sua presenza:è suo interesse presentarsi.Non vale più oggi il principio per cui la contumacia si concepiva come ribellione al giudice, che in antico invitava personalmente le parti.Pertanto rimane fermo che la parte contro la quale si propone la domanda giudiziale può non presentarsi,ma nessuno può costringerla.D'altra parte si consideri che se si dovesse dedurre dalla non comparizione che il rapporto processuale non può costituirsi,questo solo fatto inficierebbe tutto l'ordinamento processuale:basta quindi la possibilità del contraddittorio.Sia o non sia intervenuto il giudice,basta la notifica alla parte.Anche in quei casi nei quali il giudice interviene prima,occorre sempre la notifica all'avversario.Così,se io chiedo un sequestro conservative al giudice e non lo comunico all'altra parte non si può dire che il rapporto processuale sia costituito.Avremo occasione di occuparci particolarmente delle varie forme di domande giudiziali:citazioni e ricorsi,sequestri,domande per conseguimento di decreto ingiuntivo,ecc.

III) Ora fermiamoci a parlare degli effetti che derivano dalla domanda giudiziale.

La domanda giudiziale, come quella dichiarazione di volontà che è diretta ad ottenere la tutela giuridica, è uno di quegli istituti che stanno ad esplicare la azione, che stanno tra (figurativamente) - a cavalcione fra diritto formale e diritto sostanziale. Non si concepirebbe un diritto subbiettivo se non lo si potesse far valere in giudizio. Scindere completamente l'azione dal diritto soggettivo è filosofia e non diritto. Sicchè come l'azione, espressione del diritto subbiettivo, appartiene per un verso al diritto sostanziale e per l'altro al diritto processuale, così è a dire della domanda giudiziale. Da questa perciò derivano fenomeni ed effetti sostanziali e processuali.

Bisogna ricordare in proposito l'eccezione in senso materiale ed in senso formale o processuale. Per es. Se di fronte alla pretesa di pagamento eccepisco il fatto pagamento l'eccezione è in senso materiale. Se all'azione oppongo la prescrizione eccepisco anche una eccezione in senso materiale. Ma si può opporre la incompetenza del giudice: in questo caso non si eccepisce e si inficia il diritto della parte, ma si discute sulla improcedibilità; ne discende che questa è una eccezione in senso formale.

Parallelamente si hanno effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale. Si accenda, quindi, che questa produca effetti nel campo materiale si hanno effetti sostanziali; se nel campo formale si hanno effetti processuali. Vero è che, data la loro connessione, alle volte avviene che gli effetti sostanziali si ripercuotono nel rapporto processuale e non è possibile una precisa contrapposizione: per es. la prescrizione. -

La domanda giudiziale produce un effetto: interrompe, cioè, la prescrizione. Sicchè se sta per prescriversi una azione in mio danno, sono salvo con la domanda giudiziale: è questo dunque un effetto sostanziale. Ma se la mia domanda giudiziale è perenta, la perenzione di istanza si riverbera

sull'effetto sostanziale. Quindi abbiamo un effetto processuale che si riverbera sul materiale.

Così una eccezione in senso materiale, che paralizza la mia domanda giudiziale mediante gli effetti che dalla eccezione derivano, consegue un effetto estintivo della domanda giudiziale. Per es. io tento una azione per pagamento, ma il convenuto eccepisce il fatto pagamento. Se questo è riconosciuto si estingue la mia domanda e l'effetto sostanziale si riverbera, facendo estinguere, sul rapporto processuale.

Ora noi enunceremo i principali effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, facendo noto che questa materia non è raccolta sinteticamente nei manuali.

IV) Cominciamo dagli effetti sostanziali della domanda giudiziale.

1) Un primo effetto della domanda giudiziale si ha in relazione all'obbligo del possessore di una determinata cosa di restituire i frutti che la cosa produce. Cioè dal momento della intimazione della domanda giudiziale il possessore deve i frutti che la cosa produce. Per es. L'art. 45 del Cod. Civ. dispone: "Finchè l'assente non si presenta o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli che hanno raccolta la successione non sono obbligati a restituire i frutti da essi percepiti in buona fede." Con la domanda giudiziale, quindi, l'erede è costituito in mala fede e deve i frutti. Ancora l'art. 703 C.C. dispone: " Il possessore di buona fede fa suoi i frutti e non è tenuto a restituire se non quelli che gli siano pervenuti dopo la domanda giudiziale." Sicchè anche in questo caso dalla intimazione della domanda giudiziale il possessore non è più in buona fede ma in mala fede, e deve i frutti. Ancora l'art. 864 C.C. dispone: "Il legatario non può pretendere i frutti o gli interessi che dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa". E' inutile chiarificare il preciso disposto dell'art citato. Ancora l'art. 1086 C.C. dispose: " La donazione può essere rivocata, anche nel caso in cui il donatario sia entrato in

possesso dei beni donati,ed il donante lo abbia lasciato continuare nel possesso dopo la sopravvenienza del figlio;ma il donatario non è tenuto a restituire i frutti raccolti,di qualunque natura essi siano se non dal giorno della domanda giudiziale."Finalmente l'art. 1094 C.C. dispone:"Il donatario deve restituire i frutti di ciò che eccede la porzione disponibile dal giorno della morte del donante,quando sia giudizialmente domandata la riduzione entro l'anno,ed in mancanza,dal giorno della domanda."

Sicchè un primo effetto sostanziale della domanda giudiziale si ha in relazione al possesso per cui il possessore di buona fede viene costituito,in mala fede.

2) -Un altro effetto è nella tutela possessoria regolata dall'art. 439 C.C., per cui "il proprietario della cosa ha diritto di rivendicarla da qualunque possessore o detentore,salvo le eccezioni stabilite dalle leggi.Se il possessore o detentore,dopo che gli fu intimata la domanda giudiziale avrà cessato per fatto proprio di possedere la cosa,è tenuto a recuperarla per l'attore a proprie spese,e, non potendo,a risarcirgliene il valore,senza che l'attore sia pregiudicato nel diritto di proporre in vece la sua azione contro il nuovo possessore o detentore".La principale azione è la rei vindicatio.Il possessore quando è convenuto,è tenuto a restituire la cosa al reivindicante.Ma il possessore può aver dato maliziosamente la cosa ad altri,sicchè la legge stabilisce la ficta possessio,considerando,come dispone l'art. citato che la cosa sia ancora presso di lui.Questa ficta possessio indica la rei vindicatio.

3 -Ancora un altro effetto sostanziale alla domanda giudiziale;ancora cioè sul diritto agli interessi.Infatti come dispongono gli artt.1282 ,1283 C.C in materia di obbligazioni,gli interessi sono dovuti dal dì della domanda giudiziale;anzi in alcuni casi si può avere anatocismo dal dì della domanda giudiziale.

4) -Ancora un altro effetto.Sappiamo che esistono dei diritti che sono tra-

smissibili ed altri intrasmissibili;cioè azioni che si trasmettono a titolo particolare od universale.In genere sono trasmissibili i diritti con contenuto patrimoniale;viceversa i diritti che non hanno contenuto materiale non sono trasmissibili,salvo si tratti di azioni che hanno duplice contenuto,cioè che possono produrre effetti anche nel campo patrimoniale.Così;per es. il disconoscimento della paternità è una azione personale;ma d'altra parte dall'accettare o non un figlio possono derivare effetti patrimoniali=così pure l'azione di revoca della donazione per ingratitudine,è personale non trasmissibile;tuttavia possono derivare degli effetti patrimonial.

A questo proposito la importanza della domanda giudiziale sta in ciò: in tanto è possibile la trasmissione di azioni intrasmissibili in quanto l'avente diritto ha già esperito domanda giudiziale.

Così in relazione al disposto dell'art. 1977 C.C. il fatto che il de cuius ha già esperimentato l'azione, dà diritto agli eredi (i figli) di proseguire l'azione già intrasmissibile.Così pure l'art. 1082 dispone che una azione che sarebbe intrasmissibile può essere trasmessa ma è necessario che sia stata proposta la domanda giudiziale.

5°) - E' ancora un effetto sostanziale l'obbligo della rivalsa delle spese a carico del soccombente(art. 370 C.P.C. ) ed a favore del vincente. Questa disposizione pur trovandosi nel codice di procedura civile è di effetto sostanziale in quanto riguarda il patrimonio.

5 bis - La sentenza costitutiva produce i suoi effetti normalmente da un determinato momento,cioè dal momento in cui è stata pronunciata.Ma vi sono dei casi (art. 1420 e 1442 C.C.) la sentenza produce gli effetti ex tunc, cioè questi retroagiscono al momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale.Sappiamo che in danno del marito contro il quale fu ottenuta separazione personale,la donna può richiedere la separazione dei beni. Questo istituto che può essere indipendente dal primo ha la sua attuazione con una sentenza costitutiva che per l'art. 1420 anzicchè produrre

i suoi effetti dal momento per un tempo anteriore a quello in cui la sentenza fu emanata. L'art. 1420 dispone: "La sentenza che pronunzia la separazione dei beni, è retroattiva sino al giorno della domanda." Quindi in tutti questi casi la domanda giudiziale ha effetto (gli effetti della sentenza risalgono non al momento in cui viene emanata, ma a quello in cui fu fatta la domanda giudiziale.

Vien considerata in quanto

6:) Ancora un effetto importante: le sentenze costitutive e precisamente quelle che portano revoca, rescissione, ecc., di regola non operano a danno dei terzi; tuttavia alle volte ciò avviene e se si tratta di immobili la legge dispone che non valgano (le disposizioni compiute) a pregiudizio. Una delle domande tendenti alla revoca è l'azione revocatoria. Ora se noi prendiamo l'art. 1235 C.C. troveremo la disposizione del secondo capoverso che dice: "In ogni caso la revocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione." Quindi la regola è che le sentenze abbiano valore fra le parti soltanto; nondimeno la legge pone talvolta una limitazione come dispone nell'art. citato. Perciò il creditore che vuole agire con l'azione revocatoria, se vuole che il debitore ed il terzo non si possessino del bene immobile deve trascrivere la domanda nell'ufficio delle ipoteche. Ciò vale ad avvertire i terzi che esiste una domanda di revocazione, che potrebbe alla revoca del negozio fra il dante causa ed i terzi.

In materia di donazione l'art. 1096 dispone che quando si tratta di beni che siano stati donati da persone che avevano l'obbligo di mantenere alcune riserve, i riservatari possono promuovere l'azione e che la sentenza retroagisca fino al momento della domanda.

In materia di compravendita l'art. 1520 C.C. permette la vendita degli immobili con patto di riscatto entro 5 anni. Evidentemente colui che è acquirente lo è sub condizione, e, come tale, egli trasferisce in altri il diritto nel medesimo ordine di cose, cioè sotto la stessa condizione.

Pertanto, se una sentenza interviene annullando il patto di riscatto, gli effetti sono anche per i terzi. Quando la legge ha disposto il contrario lo ha espressamente detto:vedi art. 1086, 1088, 1235, 1511, 1308, e per regola generale il cpv 3° dell'art. 1933 C.C.. Lo scopo del legislatore intutti questi casi è stato quello di cautelare i terzi in vista dell'esistdeza di una azione.

7) -Un altro effetto importante della domanda giudiziale si ha relativamente alla prescrizione. La domanda giudiziale interrompe civilmente il corso della prescrizione. L'art. 2125 C.C. dispone:" è interrotta civilmente la prescrizione in forza di una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti al giudice incompetente..." Pertanto l'effetto fondamentale che mediante la domanda giudiziale si arresta la prescrizione iniziando un nuovo periodo. La norma su enunciata va integrata con l'art. 2128.

8) -Un altro effetto è quello derivante dal carattere di litigiosità che assume un credito dal momento della domanda giudiziale. I crediti litigiosi come dispone l'art. 1547 sono quelli la cui sussistenza è stata giudizialmente contestata. Essi esistono in materia civile e non in materia commerciale. Così per la vendita è vietato di acquistare la cosa controversa a coloro che nella vendita giudizio intervengono, come dispone l'art. 1458 C.C. Similmente per gli art. 1546, 1547 (citato), si trova regolato l'istituto del contratto litigioso.

III Abbiamo così detto dei principali effetti sostanziali della domanda giudiziale.

F V) Esaminiamo ora gli effetti processuali, perquanto possano da questi derivare mediatamente effetti sostanziali.

IV -Un primo effetto è che la domanda giudiziale caratterizza ed identifica l'intero rapporto processuale; cioè il processo che da essa trae origine è unico. Che significa tutto ciò? Significa che il processo deve continuare con quelle caratteristiche con cui è sorto, tranne che interven-

vano altre cause oggettive, come l'intervento del terzo in causa. Di conseguenza il rapporto processuale è nullo se nulla è la domanda giudiziale; se questa è estinta per perenzione od è rigettata, il rapporto è estinto. Del pari certi atti che costituiscono il presupposto per il rapporto processuale rimangono sempre in piedi fino alla fine del rapporto. Così certi enti non possono senza autorizzazione emettere atti: pertanto nel caso che l'autorizzazione sia stata data per la proposizione della domanda giudiziale, la autorizzazione vale per tutto il rapporto processuale. D'altra parte, dal momento che è stata proposta la domanda giudiziale il rapporto processuale è costituito nel senso che sorgono diritti e doveri per le parti, che possono produrre anche effetti sostanziali. Per es. l'onere della prova è un istituto processuale, ma sostanzialmente posto alla conseguenza che, se i testimoni non si presentano, la parte perde il diritto di presentarli.

II - La domanda giudiziale determina il momento in cui si stabiliscono i presupposti del processo. Così per vedere se uno è maggiore o minore, capace o non, bisogna guardare al momento in cui la domanda giudiziale è stata proposta. Lo stesso criterio vale per giudicare della competenza di un giudice. In vero la questione si complica se sopravvengono nuove leggi, ed al riguardo è da proporsi la domanda: il giudice che era competente quando la domanda giudiziale fu proposta, se con la nuova legge non è più tale, lo sarà tuttavia? per la controversia già in trattazione? Per lo più a tali casi provvedono delle disposizioni transitorie.

III - Colui che è parte al momento della domanda giudiziale continua ad esserlo fino al momento di esaurimento del rapporto. Non vale la reciproca, perchè possono esservi altri che non erano parti nel momento di esperimento della domanda ma che entrano solo nel giudizio in un momento successivo: per es. litis consorzio.

IV - I limiti della competenza sono determinati dalla domanda giudiziale, cioè questa stabilisce entro quali limiti il giudice può giudicare. La legge ha preciato fra i caratteri della domanda giudi-

ziale:l'oggetto,le ragioni di fatto e di diritto sulle quali la pretesa si fonda,ecc. e ciò per contenere entro determinati limiti la domanda. Così è vietato proporre azioni se non siano state proposte mediante domanda giudiziale;è vietato mutare l'oggetto della domanda mutatis libelli nel corso del giudizio;ecc.La violazione di tali limiti è deducibile in ~~sede di~~ appello.Pertanto il giudice subisce una limitazione dalla domanda giudiziale nel senso che mentre le parti non possono variare l'oggetto già dedotto in quella,così la sentenza deve essere conforme a ciò che è stato richiesto.La violazione porta a due casi gravi contemplati ai numeri 4 e 5 dell'art. 317 C.P.C., di ricorso ~~cioè all'impugnativa~~ in cassazione.I numeri citati riguardano i vizi di extra petita e di ultra petita.Reciprocamente per precisare entro quali limiti il giudice deve contenersi,bisogna ricorrere alla domanda giudiziale.

V Altro effetto importante,parallelo a quello della prescrizione,è si ha quanto ai termini giudiziali.Come nel caso della prescrizione la domanda giudiziale serve ad interromperla,così in questi casi essa serve ad interrompere il corso delle decadenze derivanti dal rapporto processuale.Supponiamo che la legge ponga dei termini non suscettibili di proroga:ad es.Essa dispone che l'azione per lesione ultra dimidium deve proporsi entro due anni;cioè entro questo termine occorre la proposizione dell'azione mediante domanda giudiziale.

Dal punto di vista processuale, la domanda giudiziale impedisce il verificarsi della decadenza.La legge dispone che il termine per l'espletamento della prova testimoniale è di 30 giorni dalla domanda;quindi,se nei trenta giorni si propone la domanda giudiziale,si interrompe la prescrizione dei termini.

VI La proposizione della domanda giudiziale serve a stabilire la litis pendenza fra più cause.Già dicemmo della connessione;ora aggiungiamo che la prevenzione,che è il criterio mediante il quale le cause vengono assorbite, si determina appunto in base alla domanda giudiziale.

Cioè a dire se le due cause connesse per litis pendenza sono poste con-
date diverse, assorbe l'autorità preventivamente chiamata.

B) LA CITAZIONE

I) La citazione è la forma tipica della domanda giudiziale.

Delle citazioni in generale si occupa il codice di procedura civile agli artt. 132 e segg..

Il nostro codice riconosce due forme di citazione: solenne e non. Cioè: la formale da adoperarsi avanti le autorità giudiziarie più elevate e quella per biglietto avanti le autorità giudiziarie minori.

Nelle citazioni occorre distinguere due parti: il corpo o sostanza, e la notificazione, cioè la formalità mediante la quale si porta l'atto a cognizione dell'altra parte.

L'art. 132 dice:" le citazioni si fanno col ministero dell'ufficiale giudiziario per biglietto in carta libera, o per atto formale."

E' quindi necessario, perchè la citazione sia validamente notificata, l'intervento di un ufficiale giudiziario competente. Pertanto due parti sono sempre essenziali tanto se si tratti di citazione formale, come di citaz. per biglietto.

La prima parte deve essere redatta dal litigante o dal suo patrono; l'ufficiale giudiziario può rifiutare di prendere un atto non fatto per minuta; ciò vedremo a proposito delle conseguenze per la nullità della citazione. Elementi essenziali che attengono all'essenza dell'atto di citazione sono due e cioè la "editio actionis" e la "vocatio in ius": la esposizione della pretesa dell'attore; e la chiamata del convenuto avanti il giudice.

Per la prima elementi essenziali sono: la data; l'indicazione dei soggetti attivo e passivo (si deve indicare specificatamente la persona fisica, quella che agisce per tutela, per rappresentanza o per una persona giuridica); il domicilio delle parti, i procuratori; il petitum (cioè la specificazione della domanda: pagamento di denaro, obbligazioni

di fare,esercizio di un diritto reale);la causa petendi,cioé il titolo in base al quale si agisce;che cosa si chiede,perché si chiede,quanto si chiede.Vedi poi l'art.I34 numeri 4 e 5.

Per la vocatio in ius elementi essenziali sono:la indicazione del giudice che entrerà nel rapporto giuridico,competente gerarchicamente e territorialmente;la data dell'udienza a cui comparire;la notificazione,cioè il certificato ufficiale della consegna dell'atto al convenuto con la data in cui é eseguita;il termine per comparire.Questo termine rientra fra i termini dilatorii;la legge cioé concede un intervallo di tempo fra la data della citazione e la comparizione nell'interesse del convenuto.

Tutti questi elementi costituiscono il corpo dell'atto di citazione.

II)La notificazione viene compiuta dall'ufficiale giudiziario,che dispone all'uopo di diversi mezzi:a mezzo posta,per pubblici proclami,a mano,ecc. La notificazione non è esclusiva per la citazione;essa ricorre anche in altri atti:sentenza,decreto conservativo,prova testimoniale,ecc Requisiti comuni ad ogni notificazione,sono naturalmente:la data(giorno mese ed anno),l'indicazione del luogo in cui è eseguita(comune,frazione, via,numero della casa),la designazione di chi ha richiesto l'ufficiale giudiziario,quella della persona a cui è diretta la notificazione(entrambe queste designazioni con le particolarità necessarie ad identificare la persona fisica o giuridica,o l'ufficio pubblico;ed il ridpettivo rappresentante,quando occorre)la qualità dell'ufficiale giudiziario (a quale ufficio addetto)e la sua sottoscrizione.Inoltre per stabilire il fatto della consegna è intuitivo che occorra sia indicata la persona fisica alla quale l'atto è consegnato.

Per quanto riguarda i soggetti,bisogna rifarsi a quello che dicemmo a proposito della capacità processuale,e bisogna distinguere la persona come parte da quella chiamata in giudizio.Infatti altra cosa è la notificazione a persona propria,altra cosa è la persona che ordinariamente riceve gli atti per l'ufficio cui è addetto.Il primo è soggetto

nel rapporto processuale, l'altro riceve solo la notificazione dell'atto.

III) A chi va notificata la citazione? Il codice agli art. 132 e segg. parla di "citare" invece di "notificare" e viceversa. Lasciando da parte quello che si riferisce ai soggetti attivi a passivi del rapporto processuale, occupiamoci della notificazione, intesa come attività dell'organo pubblico diretta a portare l'atto a conoscenza dell'altra parte.

La notificazione può essere fatta in diverse forme:

-In persona propria, nel senso che l'ufficiale giudiziario si reca al domicilio, residenza o dimora della persona citata.

-quella a mezzo posta introdotta per moderne disposizioni legislative. E' da avvertire che con questo mezzo il dovere di notificare è dell'ufficiale postale, e basterà all'uopo che l'ufficiale giudiziario faccia una raccomandata con ricevuta di ritorno.

-quella per pubblici proclami, nella quale l'attività dell'ufficiale giudiziairio concorre con il giudice e la parte nel senso che la notificazione è mediata, in quanto questa è preceduta da un decreto del giudice.

Altre volte le notificazioni si compiono dall'ufficiale giudiziario ad altri ufficiali (ministero) i quali debbono trasmettere la copia al corpo di guardia se si tratta di militari.

Mutano quindi le notificazioni e le modalità.

Ma prendendo come regola la disposizione del C.P.C. dobbiamo soffermarci a vedere come l'ufficiale giudiziario deve notificare l'atto.

Pertanto, ammesso che egli sia personalmente alla consegna dell'atto, abbiamo diverse ipotesi:

-in mani proprie di colui che doveva riceverlo. Dovunque la parte sia trovata, deve accettare e, se rifiuta, vale notificazione. Dalla avvenuta notificazione della citazione derivano conseguenze importanti: se il

colui che è contumace può beneficiare della opposizione contumaciale;ma se la notificazione della citazione gli è stata fatta in mani proprie non lo può. Ma non sempre questa è possibile;sicchè l'ufficiale può consegnare a persone familiari od a vicini. Qui occorre osservare più modalità che si riferiscono al luogo dove la consegna deve avvenire, alla persona,ai modi,ed alle garenzie. Quanto al luogo,questo deve essere quello dove più facilmente si può reputare che la persona si trattenga.Pertanto la legge contrariamente alla competenza territoriale dispone che l'ufficiale giudiziario debba recarsi anzitutto alla residenza,indi al domicilio e finalmente alla dimora, allo scopo di avere maggiore possibilità di trovare la parte.Per persone famigliari occorre intendere quelle che abitualmente convivono con lui:ad es.non varrà la notificazione fatta ad un fratello del citato se abita in un altro punto;invece varrà quella fatta al domestico.Se si tratta di persona giuridica la notificazione deve essere fatta alla sede dello stabilimento;alla casa comunale per il comune.Per le persone giuridiche l'ufficiale può non tener presente la disposizione della legge quanto alla graduatoria della residenza ecc; tranne naturalmente si tratti proprio della persona fisica.La notificazione può farsi anche presso un minore di età, purchè superiore ai I4 anni e familiare.

Se manca il familiare,la notificazione può essere fatta al portiere o ad un vicino di casa. Queste persone possono rifiutarsi, ma, se accettano, debbono sottoscrivere l'atto.

Particolari situazioni considera la legge e dispone all'uopo agli art. I39 e I42.

V) Vediamo ora del termine per comparire nella citazione.

Dicemmo del concetto regolatore di termine,cioè che il termine a comparire è una dilazione consentita al convenuto per predisporre le proprie documentazioni e difese. La varia misura dei termini è

stabilita con riguardo alla maggiore o minore vicinanza del luogo in cui è notificata la citazione(che è il luogo dove si presume trovarsi il convenuto)e di quello nel quale siede il giudice cioè il luogo della comparizione.Così per es. se io cito avanti il conciliatore di Bari il convenuto che è a Milano,il termine a comparire è più lungo che se il convenuto fosse a Lecce.Così pure il termine a comparire è diverso e minore per un pretore che si trova nello stesso luogo della citazione e nella circoscrizione dello stesso tribunale.I termini sono agli artt. 147 e segg..

Il termine può essere abbreviato su istanza della parte nelle cause urgenti;con questa distinzione:nella materia civile è a disposizione del giudice di abbreviarlo quando concorrano determinati motivi;nella materia commerciale l'abbreviazione è di diritto,ma deve ottenersi sempre mediante un provvedimento del giudice.Il termine comunque non può essere mai portato al disotto della metà di quello stabilito dalla legge;il giudice che dà il provvedimento deve indicare il limite al di là del quale l'atto non potrà essere notificato.

La abbreviazione dei termini può aver luogo anche ad Horas nei casi più urgenti:per es. denuncia di nuova opera,sfratto per finita locazione.

La concessione del termine è un diritto per il convenuto ed un dovere per l'attore,nel senso che questi deve rispettarlo.L'attore può anche egli allargare i termini;però può esservi un interesse contrario del convenuto a restringere,accorciare,abbreviare i termini.Si faccia l'es. della proposta in appello per una sentenza non munita di clausola di provvisoria esecuzione.In questo caso il condannato che voglia evitare la condanna,può opporre le sue pretese fino all'appello,stabilendo un termine molto lungo;il convenuto(cioè l'attore precedente)ha invece interesse ad abbreviare i termini.

Nel codice l'abbreviazione dei termini non esiste, data la concezione del procedimento formale;però col procedimento sommario si è introdotta la controcitazione. Questa spetta al convenuto contro l'attore che l'ha citato,per abbreviare nei termini opportuni la distanza. Si capisce che ciò determina un certo spostamento;si domanda se in questo caso il rapporto si capovolga.La risposta è negativa in quanto l'attore rimane sempre attore con tutti gli obblighi ed i diritti relativi,però la legge vieta di ridurre il termine di comparizione al disotto dei limiti legali,quindi nella controcitazione il convenuto deve ciò rispettare.

Un'altra conseguenza importante della controcitazione è questa:colui il quale controcita,con questo fatto viene a sanare la nullità nella quale sia incorso l'attore nel suo atto di citazione.Ma ciò con alcuni limiti,nel senso che la sanatoria è limitata solo agli effetti processuali di quel determinato atto.Ad un ricorso per cassazione il convenuto può opporre un controricorso:la sua proposizione sana il ricorso eventualmente sottoposto a nullità.La controcitazione dà diritto naturalmente all'attore di richiedere un allungamento dei termini per un maggiore sviluppo delle sue pretese.

Avendo così riassunta la teoria del termine a comparire,passiamo alla

V) nullità dell'atto di citazione.

La inosservanza delle forme prescritte dalla legge, sia che attengano al corpo della citazione sia alla notificazione, è punita mediante la sanzione di nullità.Poichè la forma è garanzia dell'atto processuale,questa se inosservata rende nulle l'atto.Secondo dispone l'art. 145 C.P.C. la sanzione di nullità è stabilita per l'atto di citazione:

- Se manchi la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario o altra di quelle prescritte in casi particolari;
- Se vi sia incertezza assoluta sulle persone(attore e convenuto)

l'oggetto della domanda,il giudice avanti al quale si deve comparire,il tempo della comparizione;

- Se sono state violate le norme relative alla persona che deve essere citata,nei casi di rappresentanza e simili.

- Se siano violate le norme relative alla notificazione,cioè relative alla persona cui deve essere consegnata la copia,al modo e al luogo della consegna, all'osservanza delle altre formalità,che surrogano o completano la consegna(inserzione di estratto,affissione di avviso,ecc.).Tali nullità,come vedremo tra breve,non producono per altro decadenza da termini o perdita di diritti,purchè la notificazione sia rinnovata nel termine da stabilirsi dall'autorità giudiziaria.

Queste norme relative alla nullità dell'atto di citazione,ricevono integrazione da quelle stabilite genericamte per gli atti processuali negli art. I90 - I92 C.P.C..

Veniamo pertanto il cpv dell'art. I45 in relazione all'art. I90 .

L'art. I45 in deroga alle norme dei precedenti numeri, stabilisce che quando la nullità dell'atto di citazione riguarda solo la notificazione dell'atto,la citazione è non dimeno efficace ad impedire ogni decadenza di diritto o di termini,purchè sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronunzia la nullità.Di contro l'art. I90 stabilisce:" Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,salvo il disposto del cpv dell'art. I45 "

Sembra un rebus.Risolviamolo.

Nell'art.I90 si hanno tre proposizioni,anzitutto la comparizione del citato sana l'atto di citazione;quindi questa opera e sana tutti gli altri rapporti regolati nell'art. I45.A proposito dell'atto di citazione dicemmo che vi è differenza fra corpo e notificazione, o

passammo in rivista gli elementi.Ora vi può essere nullità o per gli elementi del corpo o per quelli di notificazione dell'atto di citazione.La comparizione opera tacitamente la sanatoria,nel senso che il comparso non può sollevare la nullità della citazione;e la ragione c'è:se egli si può tutelare con la nullità dell'atto,perchè vuole presentarsi?Così se manca il suo nome sulla citazione,egli dal comparire potrebbe naturalmente astenersi;ma,se si presenta,compie un sanatoria - rapporto. Vero è che potrebbe opporre di non aver potuto preparare i documenti, ma ciò produrrebbe solo un differimento.

Ragione per la quale la disposizione dell'art. 190 deve essere integrata da quella dell'art. 192,appunto perchè non si verifica in questo caso il presupposto della sanatoria.

Comunque regola generale per l'art. 190 è che la comparizione in giudizio sana la nullità dell'atto di citazione,sia di forma che di sostanza.

Però vi ha una eccezione,che è nello stesso art. 190,per la quale non vi è pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione.Quali sono questi diritti quesiti?Essi possono essere diversi:o processuali o sostanziali.Sarebbe ingiusto negare tale diritto al convenuto,giacchè,se la comparizione produce sanatoria,è giusto che questa operi ex nunc e non ex tunc,altrimenti si premierebbe colui che ha fatto una citazione nulla.

Un es. di diritto quesito sostanziale è la prescrizione.L'art. 2115 C?C. dispone:"la prescrizione è interrotta civilmente in forza di una domanda giudiziale....."però soggiunge l'art. 2128 che:"si ha come non interrotta la prescrizione,se la citazione è nulla per incompetenza dell'ufficiale giudiziale che la ha eseguita o per difetto di forma".Per tanto se non vi fosse la disposizione dell'art. 2128 avverrebbe che il convenuto presentandosi sanerebbe l'atto di citazione nullo e verrebbe leso nel fatto della prescrizione;inve-

se la legge lo salva permettendogli di opporre la nullità della citazione la quale così avrà l'effetto di interrompere la prescrizione. Ecco dunque un diritto quesito sostanziale che il convenuto può opporre. Quindi se si sana il rapporto processuale, non si pregiudicano i diritti sostanziali, perchè ripetiamo, il convenuto potrà eccepire che non si è verificata la interruzione della prescrizione.

Un esempio di diritto quesito formale è la decadenza. Vi sono i termini per appellare che vengono interrotti o mediante domanda giudiziale o per altre ragioni. Ora se di fronte ad un atto di appello nullo, per decorrenza dei termini, il convenuto si presentasse in giudizio, sanando così l'atto stesso, certo un grave danno gli deriverebbe se non potesse opporre il passaggio di cosa giudicata della sentenza, avvalendosi dell'errore dell'avversario. Pertanto la legge ha disposto che la sanatoria operi anche qui limitatamente e non sui diritti quesiti.

Riassumendo: 1°) Regola generale: la comparizione in giudizio importa sanatoria della nullità; 2°) Eccezione: senza pregiudizio dei diritti quesiti; 3°) Eccezione all'eccezione: salvo il disposto del cpv dell'art 145. Traducendo: la nullità dell'atto di citazione è sanata dalla comparizione, ma questa fa salvi i diritti quesiti nel caso di nullità dell'atto stesso; se però (art 145 cpv) la nullità dell'atto riguarda solo la notificazione, purchè la citazione sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che pronunzia la nullità, il convenuto perde i suoi diritti quesiti.

Deve dunque trattarsi di una nullità di notificazione e non del corpo della citazione; chè se la nullità si riferisse a quest'ultimo si renderebbero salvi i diritti quesiti. Evidentemente il legislatore si è preoccupato che la negligenza dell'ufficiale giudiziario possa recare danno alle parti e quindi nel caso di nullità di no-

tificazione, per colpa dell'ufficiale suddetto, non può questa ritorcersi in danno della parte. Se per es. la citazione è stata notificata ad un'altra persona, l'errore è dell'ufficiale giudiziario e non può l'atto ritorcersi contro l'attore che ha citato regolarmente.

Quindi se la nullità si riferisce al corpo della citazione, la comparizione vale a salvare i diritti quesiti e il convenuto potrà opporre che non ostante la sua comparizione egli eccepisce la nullità dell'atto e non intende che vengano pregiudicati i suoi diritti anteriori alla comparizione. Se viceversa la nullità è solo della notificazione, cioè vi è stato un errore dell'ufficiale giudiziario, la nullità della citazione esiste, mail convenuto comparendo sana la nullità e non ha interesse ad eccepirla posto che l'attore ha facoltà di rinnovarla ~~edi~~ diritti quesiti sono ormai pregiudicati.

Molte volte, però per effetto della sanatoria restano esclusi i diritti quesiti. Esiste al riguardo una norma (art. 5[illegible] C.P.C.) che permette il ricorso in cassazione mediante proposizione dell'art. 190.

Riassumendo: la teoria della nullità degli atti di citazione, che si riporta in più ampio agli atti processuali, si sostanzia in questo: che la violazione delle norme poste dalla legge produce nullità. Non dimeno questa può essere sanata espressamente, se la parte rinuncia o tacitamente se comparisce ed esplica attività concordanti. Però questa sanatoria non pregiudica i diritti quesiti anteriormente alla comparizione; se la sanatoria deriva dalla controcitazione, anche la notificazione di questa non pregiudica i diritti quesiti. Se, però la nullità si produce per colpa dell'ufficiale giudiziario, la parte è salva in quanto il giudice deve riproporre il termine.

## C ) IL PROCEDIMENTO.

### SEZIONE I^a COMPARIZIONE DELLE PARTI E GLI ATTI PREPARATORI.

I) Alla citazione che è l'atto costitutivo del rapporto processuale segue il procedimento che si svolge con l'intervento del giudice. Solo in questo momento il giudice interviene nel rapporto processuale giudiziale; vi hanno però delle eccezioni, per es. provvedimenti di carattere urgente, nei quali egli è già precedentemente intervenuto. Ma questi ultimi es. sono formalità, non integrative del rapporto processuale. Il procedimento che si sostanzia nell'udienza è preceduto da alcune formalità.
Anzitutto la iscrizione a ruolo. Che cosa è sostanzialmente è la domanda con la quale una delle parti, (attore o convenuto) chiede che sia portata a conoscenza del collegio la citazione o il provvedimento ottenuto. Infatti le parti possono presentarsi o spontaneamente o per effetto della citazione o per effetto di un provvedimento di un giudice che rimette avanti a sè stesso od avanti ad altri le parti. Supponiamo che sia stata proposta una opposizione contro un procedimento esecutivo mobiliare, mediante reclamo di proprietà. La controversia si svolge avanti al pretore, ma costui può essere incompetente per il valore dei mobili. In questo caso, egli dà solo i provvedimenti di carattere urgente, come la sospensione della vendita, rimettendo poi le parti o avanti sè stesso o avanti il tribunale. Quindi il provvedimento del giudice ha luogo invece della citazione. Un altro caso è quello in cui il creditore pignorante non si presenti avanti il pretore, sicchè costui dà ragione al reclamante. Non essendo però presente il convenuto, il provvedimento deve venire notificato. Ancora un es. è nella denuncia di nuova opera. Competente a conoscerne è il pretore, ma il suo provvedimento non pregiudica il vero giudizio di merito.
Comunque, o che vi sia una citazione o che vi sia una rimessione del giudice, prima di comparire in giudizio occorre la iscrizione a ruolo.

Presso ogni autorità giudiziaria esiste un registro - stato civile di tutte le cause - nel quale in ordine numerico sono iscritte le cause. E' questo il ruolo generale di spedizione. La parte che ha interesse per la iscrizione a ruolo presenta la istanza su foglio di carta bollata: il ruolo esiste presso le preture, i tribunali e le corti di appello. Esiste anche presso la cassazione, ma ivi la formalità è diversa; perchè non vi è udienza fissa, decidendo il presidente.

Nella domanda occorre indicare gli estremi fondamentali della lite: attore, convenuto, mandato, procuratori, fatto, ecc. Questa domanda che deve essere accompagnata dal mandato e dalla citazione e dalla rendicontazione deve essere portata in cancelleria. Il mandato può risultare in diverse maniere: per sottoscrizione della parte alla citazione, per scrittura privata autenticata, ecc.

La domanda può essere fatta da una delle parti: attore o convenuto; in taluni casi è fatta dal pubblico ministero come nei giudizi di inabilitazione.

Se la domanda non è fatta, la citazione non ha più valore secondo alcuni; secondo altri si costituisce già il rapporto processuale in quanto nulla vieta che le parti possano portare in causa la citazione. Ad es. all'udienza fissata, nessuna delle parti si è incaricata di iscrivere a ruolo: la citazione si dice decaduta e produce i suoi effetti. Il giudice però non è ancora chiamato; le parti possono portare in seguito a conoscenza del giudice la citazione stessa. Con questa non si fa che una nuova citazione detta riassuntiva.

Qualunque delle parti può sempre iscrivere; ma può accadere che più di una delle parti iscriva a ruolo. Si verifica in questo caso quella ipotesi della litis pendenza o della connessione di causa.

Ogni causa prende un proprio numero; occorre pertanto un provvedimento per evitare la pendenza della stessa causa: si fa luogo così alla riunione delle cause o per accordo di tutte le parti o per provvedimento

del giudice sotto il numero più antico. Può darsi anche, che siano state iscritte da più parti e siano state assegnate a sezioni diverse. In questo caso provvede l'art. 31 del procedimento sommario, per cui si chiede al presidente che le due cause vengano portate al medesimo ruolo. Ma può darsi che una parte si opponga o che sia contumace, sicchè l'accordo non è possibile. Allora occorre agire in via incidentale nel senso che la parte che ha interesse cita le altre parti perchè il presidente capo ordini che le diverse cause siano portate davanti ad un unico ruolo. Costui provvede mediante sentenza, il che produce come conseguenza che le due o più cause stanno decise con una medesima sentenza definitiva. Così se il magistrato abbia ordinata perizia, istruttoria, prova per documenti, ecc. definiti questi incidenti, si ha una sola causa e non tre.

Come si svolge praticamente?

La parte presenta la domanda per iscrizione a ruolo; deposita un certo numero di fogli di carta bollata o versa l'equivalente ad un fondo fiscale; finalmente paga i diritti all'ufficiale giudiziario. Questi diritti si pagano oggi giorno a forfait, mentre prima si dovano tanti centesimi per chiamata.

La presentazione della domanda, secondo le norme dei singoli calendari giudiziari, deve aver luogo il giorno prima delle udienze. Ogni collegio, ad ogni inizio di anno giudiziario, pubblica il suo calendario con determinate formalità, stabilendo per es. che gli incidenti di esecuzione vadano esauriti in quel determinato giorno, che la comparizione delle parti avvenga in un altro giorno, ecc. Tuttavia nello stesso giorno è possibile l'iscrizione a ruolo da parte del convenuto se l'attore non si è reso parte diligente.

Eseguite queste formalità, il cancelliere del ruolo di spedizione presenta tutte le domande al presidente, che assegna le cause alle diverse sezioni con alcuni criteri: per generalità (es. espropri-

sionesono devolute alla prima sezione del tribunale di Bari(o per specificazione(es. a Roma le cause matrimoniali sono devolute ad una sezione,quelle fallimentari ad altre)ecc.
Potrà accadere che il presidente non tenendo presente l'oggetto della controversia,erri nella designazione,o non tenga conto dei precedenti del giudizio,nel senso che la causa deve ritornare alla medesima sezione dalla quale era stata decisa:è possibile in questi casi far rettificare.Per es.la citazione riproduttiva fa si che il presidente assegni la causa alla stessa sezione che giudicò;ma può accadere che il procuratore manchi di dire che la causa fu già incardinata ad una determinata sezione:il presidente quindi erra,ma le parti hanno diritto di far rettificare.
Lo stesso avviene per eccessivi differimenti(la legge non ne permette più di 5),per cui la citazione riassuntiva viene riportata avanti una diversa sezione.Intanto sè è mancato di citare la precedente sezione nella domanda;quindi il presidente erra e le parti hanno diritto di far rettificare.Se le parti non si rendano diligenti,almeno secondo la prevalente dottrina non vi si può provvedere di ufficio.
Il presidente dunque procede alla assegnazione.Il cancelliere capo generale avuto il provvedimento procede allo smistamento provvedendo a passare alle singole cancellerie le cause.Quindi di fronte al registro generale con numero progressivo si ha il ruolo speciale, che trova il suo documento nel foglio di udienza.Questo contiene la indicazione delle cause di quella determinata sezione con una certa precedenza,nel senso che vengono segnate prima quelle provenienti da una udienza,indi le urgenti,poi le nuove e finalmente quelle passate in decisione.

SEZIONE 2ª :L'UDIENZA E LE SUE FASI.

I) Compiute queste formalità si procede all'udienza.Come si svolge? Prendiamo a tipo l'udienza del Collegio che è la più complessa. Bisogna distinguere due fasi o periodi:la udienza del presidente e quella del collegio.

Nella prima interviene sempre il presidente col cancelliere che funge da notaio e coll'ufficiale giudiziario che deve chiamare le cause nell'ordine disposto nel foglio di udienza.Si procede quindi alla chiamata delle cause.

Supponiamo vi sia una causa nuova:si possono verificare varie ipotesi ed il presidente può emanare provvedimenti rituali.

Anzitutto può non presentarsi nessuno:il presidente ordina la cancellazione della causa salvo a dare alle parti la facoltà di una nuova citazione.

Può presentarsi solo l'attore,ed il convenuto anche presente in udienza non si costituisce,non partecipa cioè attivamente,di fatto, al giudizio.Il cancelliere per questa costituzione prende nota col mandato relativo.Quando il convenuto si costituisce abbiamo il contraddittorio in atto.Se il convenuto non si costituisce ,potrà in seguito sanare la contumacia presentandosi.Se invece si presenta alla prima udienza ed in seguito no,dicesi non comparso,e non può purgare la contumacia nè usare della impugnativa contumaciale.

Può darsi che di più parti citate, una sola si costituisca;in questo caso la parte diligente può fare le sue istanze . Se è stato diligente il convenuto,questi può chiedere o l'assoluzione dalla domanda,giacchè l'attore non si è presentato,o la trattazione della causa.La costituzione dell'una o dell'altra parte dà diritto a chiedere o la decisione o il differimento, di interrogatorio,ecc.

L'attore che vuole si passi la decisione la causa,deve avere depo-

tate gli atti in cancelleria.Al riguardo la legge sul procedimento sommario dispone che bisogna aver depositato i documenti in cancelleria almeno 4 giorni prima dell'udienza in materia civile,ed almeno 2 giorni prima in materia commerciale,dandone avviso alla parte contraria.

Così ne nella prima chiamata si vuol trattare la causa,con la stessa citazione si devranno rilasciare i documenti.Se l'attore non adempie le formalità richieste o non rispetta i termini,il convenuto si può opporre chiedendo un differimento.Nel caso che l'attore abbia adempito tutte le formalità e il convenuto si trovi nell'impossibilità di pre entrare le sue difese,dovendo fare estratti,ottenere copie,esaminare documenti che hanno bisogno di accurata interpretazione,si fa anche luogo al differimento.

Dunque i documenti si portano in cancelleria,avvisandone la parte. Tuttavia oggi si può citare la parte,portando i documenti in cancelleria e facendo poi l'atto di avviso.In cancelleria si consegnano i documenti con il loro elenco;il cancelliere tiene il registro dei depositi e prende nota del momento del rilascio e della ripresa dei documenti.

Eseguita questa formalità la causa potrebbe passare in decisione; ma si possono verificare altri fatti,cioè le parti possono comunicarsi le proprie ragioni mediante un atto che la legge chiama comparsa conclusionale.

LA COMPARSA CONCLUSIONALE è la difesa scritta dell'una delle parti con elementi di fatto e di diritto e con la richiesta della condanna.Essa di norma chiudera della trattazione processuale.La comparsa deve contenere come elementi essenziali:i nomi delle parti,i fatti che danno luogo al giudizio,ecc.. Deve essere presentata su carta da bollo e munita di tante marche da bollo per quanti sono i pro-

curatori con i quali viene scambiata.
Lo scambio avviene in udienza e serve a mettere le parti in condizione di conoscere le pretese dell'avversario,mediante visto e firma dei procuratori.Se non vi è stato deposito dei documenti che non è obbligatorio,si può apporre"visto con documenti".Il deposito può essere obbligato in udienza.
I provvedimenti che il presidente può emanare sono di carattere costitutorio od ordinatorio,nel senso che si possono riferire od all'istruzione od alla preparazione istruttoria.Ve ne sono alcuni caratteristicamente istruttori.
Sommariamente essi sono: Rinviare la causa,per accordo delle parti e per accordo del presidente.Infatti l'accordo di quest'ultimo può mancare per troppi rinvii,sicchè è opportuno cancellare la causa dal ruolo.Contro questo provvedimento è ammesso il reclamo di udienza al collegio,che si propone nella stessa udienza.Si può anche provocare la decisione del collegio immediatamente in via incidentale.Così se il presidente abbia ammesso il trasferimento contro il volere delle parti,decide il collegio nella stessa udienza.
Il fenomeno si svolge a questo modo:quando si procederà alla seconda parte dell'udienza,si sottoporrà al collegio l(incidente,che deciderà seduta stante.
Il presidente può ammettere mezzi istruttori su accordo delle parti;se queste sono in disaccordo o sono assenti,il presidente può emettere ordinanza rimettendo al collegio che deciderà con sentenza.
Al presidente è demandata la polizia dell'udienza.Egli può pertanto deferire a particolari giudizi i contravventori.

II) Esaminiamo la seconda fase dell'udienza.

Accanto al presidente interviene il collegio composto di giudici .
Nulla vieta che oltre il numero fissato dalla legge vi assistano

altri giudici, senza che partecipino. La legge dispone che nei tribunali assistano almeno 5 giudici e in appello 7. La presenza di più giudici si spiega col fatto che nel momento della decisione occorre la loro presenza. Pertanto non è possibile che partecipino alla decisione di una causa, giudici che non siano stati presenti.

Il collegio è costituito da giudici con una certa garanzia.

All'udienza il procedimento da seguire dovrebbe essere il seguente: distinguere a seconda che le parti richiedano la discussione orale o quella scritta. Se si è contenti della discussione scritta, la causa passa in decisione, per cui si chiede nella seconda fase la presenza del collegio; questa può intervenire o nella stessa udienza o in quella successiva. Se si richiede la discussione orale, il presidente nomina il giudice relatore, che riferirà del fatto e delle richieste di entrambe le parti. Se si chiede finalmente l'intervento del P.M. (che in Cassazione c'è sempre) questi deve intervenire.

Nell'udienza il Relatore deve parlare; se in quella stessa udienza la parte esibisce un nuovo documento, l'altra può o opporsi o accettare o far rinviare la discussione a una prossima udienza.

Dopo la relazione del giudice relatore, gli avvocati delle parti discutono la causa. Il Tribunale può decidere o nella stessa udienza o nella prossima: comunque prevale l'elemento della pubblicità.

Vedremo in seguito gli elementi della sentenza.

D I ISTRUZIONE

SEZIONE I^a : DELLA PROVA IN GENERALE

1) Dicemmo che in fondo il processo non é che un giudizio e questo non é che un sillogismo,che si conclude con la decisione del giudice.Costui non fa che applicare la norma ed affermare il diritto;certo non può procedere se non vi sono gli elementi di fatto. Quindi se il giudice deve conoscere la norma,non é tenuto a conoscere il fatto,che deve essere dimostrato come presupposto dalla parte.
Quindi il pronunziato del giudice presuppone:la norma astratta ed il fatto. Facciamo un esempio:art.1151 C.C. é una norma astratta. Tizio afferma che da un tale gli é venuto un danno;quindi adducendo il fatto invoca la norma giuridica.Il giudice visto il fatto e l'applicabilità della norma,decide. Ma qui la necessità che la parte che invoca l'applicazione del diritto dia la dimostrazione del fatto.
Questo onere di provare i fatti dicesi onere della prova:onus probandi.
Principio generale:non vi é statuizione del giudice senza prova.
E ciò non solo in diritto civile ma anche in diritto penale,amministrativo etc.per questo appunto vigeva il principio romano:actore non probante,reus absolvitur. Questo principio dà luogo alle più aspre contese circa la ripartizione dell'onere della prova. Il C.C. presuppone la ripartizione dell'onere suddetto. per es. in materia di obbligazioni si deve l'adempimento,salvo che non si provi una diversa pattuizione. Così pure il mandato si presume gratuito,salvo vi sia una prova in contrario.
La legge alle volte presume le così dette presunzioni iuris tantum cioè l'onere relativo della prova.Norma generale è nell'art. 1313 C.C.,che ex circoscritto alle obbligazioni è tuttavia di ordine ge-

nerale, che vige in tutto il diritto.

Che sia l'onere della prova se sia civile o processuale richiede una indagine che ci porterebbe molto lontano. Noi personalmente ce ne siamo occupati moltissimo in diversi scritti. E' un onere od un obbligo? quale distinzione? L'obbligo porta a sanzione coattiva, l'onere invece è un beneficio. Ci sono i civilisti i quali sostengono che l'onere della prova provenga dal diritto civile; di contro i processualisti che provenga dal C.P.C.. La disputa non è solo teorica e diviene ardua quando si tratti di norme di attuazione. In questo caso, se l'onre è di diritto civile, la nuova norma non viene abrogata, se è di procedura la norma deve venire applicata. Ci è il caso della prova testimoniale che era ammessa se la controversia non superasse le 500 lire. In seguito la legge la portò a 2000 lire; potrebbe domani venire una nuova legge che restringesse i limiti suddetti. Supponiamo che Tizio abbia precostituita una prova; se la nuova legge dovesse aver valore si troverebbe sfornito di prova. Se invece si afferma che l'onere della prova è di procedura, Tizio potrebbe opporre e far valere la sua convenzione mediante testimoni.

II) L'onere della prova è come abbiamo detto connesso con la ripartizione della prova stessa. Che cosa è? Quando io affermo la esistenza del diritto, affermo che il mio diritto è sorto, che non è estinto e che non vi sono cause che vi si oppongano. Per es. io ho un credito: questo esiste e non vi è contemporaneamente nessuna causa che lo estinguì nè alcun'altra ragione che impedisca l'esercizio del mio diritto, nè una causa illecita. Ora se è esatto questo concetto e se colui che afferma la esistenza del suo diritto deve darne anche la prova ne conseguirebbe che egli, oltre a dimostrare il suo diritto, dovrebbe anche dimostrare che nessuna causa vi si oppone. Ma ciò riuscirebbe oltremodo difficile; ed allora si è deci-

se che ognuno provi quello che vuole nell'ambito degli interessi che più attengono alla sua attività.Tizio può provare che vuole dev essere un credito ma non può facilmente dimostrare che vi ha rinunziato o che il credito è estinto;ciò invece è molto facile per l'altra parte.Quindi vige la giustizia distributiva della prova.Senza fermarci sui presupposti dell'onere della prova,l'art. XII2 C.C. dispone un concetto molto semplice,per il quale l'attore deve provare che l'obbligazione è sorta soltanto;viceversa il convenuto può provare:la dichiarazione,il pagamento,il fatto che impedisce l'esercizio del altrui diritto.

Ma il problema non è ancora risolto,perchè bisogna indagare quale sia la causa su cui si poggia il diritto.Vi sono al riguardo fatti che si discute se appartengano all'una o all'altra parte.Così per es. si domanda se la incapacità di contrattare appartenga come prova all'attore o al convenuto.

La prova si alterna,in quanto l'attore prova i suoi diritti e il convenuto i fatti estintivi o positivi;contro questi l'attore può replicare.Così per es. io chiedo,il soddisfacimento di una obbligazione ma il convenuto oppone il pagamento:io ripropongo.

Così pure io esercito una azione di revindica ma il convenuto oppone che la proprietà esiste in lui:io gli oppongo che il suo titolo è nullo o chiedo riconvenzionalmente un altro titolo.

Come si esaurisce l'onere della prova,quale è il contenuto,quali i mezzi?

III)Innanzi tutto:quale è il contenuto? Andiamo per eliminazione: non si deve provare la norma di diritto già nota al giudice:iura novit curia.La legge deve esistere,intendiamoci,il giudice però deve anche trovarla se non esiste una norma specifica,ricorrendo alla analogia,alla interpretazione estensiva,ecc.Nè d'altra parte il giudice può dire alla parte:esibitemi la norma.

Vi sono alcune norme giuridiche che il giudice può ignorare. Fra le fonti ve ne sono di non scritte o consuetudinarie costituzionali, usi, consuetudini ecc. Queste sono norme giuridiche inquisitibilmente secondo una certa gerarchia. Intanto le consuetudini possono essere note o ignote al giudice, onde la necessità di provarle. Quindi, mentre per la legge scritta il giudice deve riferirsi esclusivamente alle norme stabilite nel codice; per le altre può richiedere la prova, donde scaturirà la norma. Così se io dico che esiste un fatto e chiedo di provarlo, il giudice potrà o meno valutare la prova; l'indagine risoluta rimane sempre di fatto. Se invece il giudice ammette per un uso, ne deriva che la sua indagine è duplice, nel senso che deve accertare la norma giuridica per consuetudine ed interpretare la norma. Contro l'apprezzamento di fatto del giudice per la prova, non si può andare in Cassazione; ed in particolare se il giudice ammette la consuetudine ma non la vuole applicare si va in Cassazione; se invece ammette e che non esiste la consuetudine compie un errore di fatto e non si può andare in Cassazione. Quindi se è vero il principio fondamentale che il giudice deve conoscere la norma giuridica, esiste pure una eccezione.

Lo stesso è a dirsi per la norma delle straniere. Infatti il giudice ha il dovere di conoscere le norme dell'ambito del diritto italiano; l'intervenzione della norma straniera deve essere data dalla parte. Anche qui si deve distinguere se la norma è orale o scritta. A parte le due eccezioni, le prove si riferiscono al materiale di fatto in relazione al quale si chiede al giudice l'applicazione della norma giuridica straniera. A seconda che l'attore ed il convenuto enunciano le prove, le conseguenze sono diverse.

IV)Dopo questa cenno sull'onere della prova,occupiamoci dei mezzi di prova con i qualia quello si soddisfa. Se colui che afferma un fatto ha il dovere di offrire la prova è evidente che l'ordinamento giuridico deve offrire i mezzi per ottemperarvi.Di quì la teorica relativa ai mezzi di prova.

Accennammo che é sempre disputa gravissima quella di determinare se la prova appartenga al diritto civile o al diritto processuale,secondo noi la questione è troppo unilaterale sotto il punto di vista dell'uno o dell'altro:è meglio dire che é una zona grigia.Che sia così si vede in relazione alla difesa dei diritti.Vero é che questa si ha attraverso l'azione,ma questa è zona grigia che appartiene al diritto sostanziale e al diritto processuale;per cui dei mezzi di prova si occupa tanto il codice civile e commerciale,quanto il codice di procedura civile,rispettivamente agli art. 2721 C.C. 440.Comm. 205 C.P.C.Lo stesso avviene per altri istituti che hanno espressione nella procedura civile anzichè nel codice civile,pur essendo propri di quest'ultimo:per es. la perizia. Intanto questo mezzo è offerto,in quanto per quel determinato giudizio si sente il bisogno di averlo;non è quindi un mezzo precostituito,ma un mezzo contingente. Le stesse conclusioni valgono per l'accesso giudiziale, che trova la sua espressione nel codice di procedura civile anzichè nel codice civile.

V) Tal che deriva che occorre distinguere i mezzi di prova a seconda che sorgano nel giudizio o sono preordinati,cioè quei che sorgono in occasione del processo o sono preordinati dalle parti. Così la prova testimoniale si può considerare precostituita dalle parti.Pertanto è da stabilire la precedente distinzione in questo senso:

sono precostituite quelle che le parti entro l'orbita loro riconosciuta fanno valere;tutte le altre sono non precostituite,e sorgono

nel giudizio.La stessa prova testimoniale può valere come prova in giudizio oltre che come prova precostituita dalle parti.

Altra distinzione.Vi sono mezzi di prova con efficacia rigorosa, nel senso che la legge ha stabilito il loro valore senza che il giudice ne possa giudicare;ed altri nei quali ha lasciato un potere discrezionale di valutazione da parte del giudice.In altri termini mentre per i testimoni la valutazione delle risultanze è libera per il giudice rientrando nel suo apprezzamento discrezionale;altre volte egli è invece vincolato anche se non crede personalmente alle risultanze della prova,prevalendo il mezzo formale.Così nel giuramento e nella confessione(molte volte fatta fraudolentemente e simulatamente per gabbare il creditore)la legge presume che chi conferma dica il vero;sicchè anche se il giudice è convinto che l'interrogato dica il falso,deve accettare come vero ciò che gli si dice.Cioè il giudice non potrà dire che non crede,perchè quelle prove lo vincolano.

Da ciò deriva un'altra distinzione:quella della prova legale con efficacia formale e vincolativa;quella della prova soggetta al libero apprezzamento del giudice.

Inoltre i mezzi di prova si possono distinguere in prove scritte e non scritte.Non si creda che la prova scritta soltanto sia precostituita,in quanto una prova precostituita può essere anche non scritta:per es. la testimonianza.

La distinzione posta precedentemente tra appartenenza della prova al diritto sostanziale ed al diritto formale,tanto che le norme si trovano in due codici,ha la sua importanza in ciò:che il diritto sostanziale ammette o no la prova e determina la sua efficacia, il diritto formale dice come si deve accettare.Così per la prova testimoniale il codice civile ed il codice commerciale hanno disposizioni che regolano l'ammissibilità della prova testimoniale

i limiti e l'efficacia.Così per es. il codice di commercio stabilisce che la prova testimoniale è ammessa in tutti quei casi in cui il giudice la ritenga opportuna,anche in deroga al diritto civile.Per quest'ultimo vedi le norme degli art. 1347 - 48.Invece nella procedura civile si dispone il modo come presentare e raccogliere le prove;in una parola,le formalità:per es. si trovano le norme relative al provvedimento del giudice circa i termini,il giuramento dei testimoni,ecc.

VI) Parimenti l'istituto della confessione è nel codice civile, il quale dispone della sua efficacia.Invece nel codice di procedura non vi è che il mezzo per provocare la confessione.La confessione può essere spontanea o provocata;essa ha luogo nell'interrogatorio,istituto proprio della procedura civile.Questa distinzione di solito non è netta come un taglio di rasoio,così nella procedura vi sono norme per la efficacia probatoria della prova.Si dice pertanto che colui che non si presenta all'interrogatorio per confessare si ritiene che abbia parlato affermativamente,il che importa necessariamente effetti sostanziali.

Quando il giudice si trova di fronte ad una prova legale,ha interrotto la sua discrezionalità.Si vede quindi la importanza della distinzione fra confessione legale e prova probatoria,simile a quella fra prova civile e prova penale.Mentre in materia civile prevale la formalità,in materia penale la prova non fornisce altro che un indizio,nel senso che il giudice non è tenuto arrendere alla risultanza della prova ma questa è posta nella sua discrezionalità. Dal che derivano due conseguenze:anzitutto la distinzione fra verità formale e verità sostanziale;Di fronte alla prova legale il giudice deve farsi una convinzione formale;altra volta egli può invece criticare ed esaminare il mezzo di prova,si che prevale la

verità materiale.

A proposito della prova testimoniale una volta valeva la prova legale, ed il diritto canonico mentre disponeva unus testis nullus testis deve come al giudice la facoltà di sindacare le risultanze della prova. Oggi di tutto questo rimane ancora qualche residuo specie per ciò che riguarda il testamento.

Conseguenza: se nel processo civile prevale la prova della verità formale, di fronte a quella che a tipo penale è la verità materiale e sostanziale, i poteri del giudice nel processo civile sono più limitati, nel senso che, cata non il principio che civile per il quale il processo è rimesso alla libera iniziativa delle parti, oltre a bene che questa si esplica il giudice si limita.

Nessuno obbliga alla prova; se invece si riconosce la iniziativa al giudice, questi potrebbe invocare e volere egli stesso la testimonianza. Quindi assecondo delle prerogative, l'iniziativa va limitata. In altri termini mentre nel processo civile è limitata la facoltà del giudice resta la iniziativa delle parti, nel processo penale è invece del giudice la iniziativa con limitazione della libertà delle parti. Solo che nel processo civile i due principi possono venire contemperati, perchè anche al giudice è concesso in determinati casi la iniziativa. Così la confessione provocata o spontanea non gli appartiene; invece la perizia può essere provocata o dalla parte o disposta di ufficio dal giudice. In quest'ultimo caso concorrono quindi i due principi: disponibilità delle parti ed iniziativa del giudice.

Premesse queste nozioni esaminiamo i diversi mezzi.

SEZIONE 2ª : IMPUGNAZIONE FORMALE DEI DOCUMENTI — Istruzione scritta —

I) Prova scritta.

Non ci addentreremo nell'esame di questo istituto, perchè presumo

no la conoscenza da altre branche del diritto.

Essa è quel mezzo di prova risultante da documento scritto;ve ne hanno diverse figure.Documento è termine più ampio che può andare anche oltre il documento scritto almeno in senso tecnico e giuridico.Il codice civile parla delle tacche di contrassegno,che sono documenti ma non scritti.In senso molto ampio si può parlare di documento anche di un documento non scritto.

La prova scritta si riassume nella scrittura privata,nell'atto pubblico e nella scrittura privata autenticata.

L'atto pubblico è l'atto autenticato da pubblico ufficiale competente.Se non è tale ma vi è la firma delle parti,si può convertire in scrittura privata.Esso si presume vero fino a querela di falso; è cioè destinato a dare piena prova fino alla querela suddetta, a differenza della scrittura privata nella quale non interviene il pubblico ufficiale.Esso trae valore dalla sottoscrizione del pubblico ufficiale.

La scrittura privata invece, occorre che venga riconosciuta giudizialmente nei confronti di colui verso il quale si vuol far valere. Pertanto un atto pubblico sottoscritto da notaio non posso non riconoscerlo se non impugnandolo con querela di falso;invece una scrittura privata posso impugnarla nei riguardi di colui che vuol farla valere, non riconoscendola come mia o dichiarando che la sottoscrizione non mi appartiene.Mancato il mio riconoscimento,vi è obbligo dell'altra parte di fornire la prova del documento,cioè di farlo verificare.Sicchè nel primo caso sono io che debbo provare,nell'altro è colui che produce il documento.In mezzo a queste due figure esiste la scrittura privata autenticata,nel senso che il pubblico ufficiale attesta che in sua presenza l'atto è stato firmato.Può dire anche che non solo la firma ma anche tutto il contenuto è

stato scritto.Ma anche in quest'ultimo caso c'è la differenza nel senso che per l'atto pubblico tutto il contenuto non controllato non è vero; invece nella scrittura privata autenticata il contenuto è sempre discutibile.

Se il notaio dice:è stata venduta la cosa ed è stata pagato il prezzo,non si può disconoscere l'atto.Nulla vista che le parti si restituiscono appena usciti dallo studio del notaio la somma,ma ciò non inficia l'atto.Se invece il notaio dice:anteriormente hanno pagato,non si può querelare di falso l'atto perchè egli non poteva sapere.Così se afferma che la parte è capace non si può procedere alla querela di falso perchè egli è nell'impossibilità di conòscere la capacità di quella.

Quindi la legge riconosce efficacia a tuttociò che il pubblico ufficiale attesta e soltanto contro quella parte ammette la querela di falso.

Del modo con cui si fa valere il processo della querela di falso si occupa la procedura.Diciamo adesso de

II) I mezzi processuali per scuotere il valore probatorio della prova scritta.Ricordo che secondo si tratti di scrittura pubblica o privata i mezzi sono diversi.Per la prima ci si può avvalere della querela di falso;per l'altra siccome la scrittura privata, in tanto fa prova in quanto o è riconosciuta da colui al quale si riferisce oper processo giudiziale mediante una sentenza,serve la "verificazione di scrittura privata".

Infatti possiamo non riconoscere una scrittura privata,sicchè la parte dovrà farla riconoscere giudizialmente;oppure esperire anche per questa un procedimento di falso civile.

La distinzione anche dal punto di vista teorico-pratico ha molto importanza:se dichiariamo di non riconoscere la scrittura privata,

l'onere della prova è dell'altra parte;se invece impugnano di falso la scrittura privata,occorre che la prova la diano noi.
Caso tipico di questa distinzione è in relazione al testamento olografo che si discute se sia MEno una scrittura privata.Noi affermammo in un nostro scritto che il testamento olografo pubblicato e depositato sia una scrittura pubblica sui generis,poi mutammo opinione.
Contro di esso si propone impugnativa o per querela di falso; anche qui trova applicazione la distinzione dell'onere della prova,perchè nel caso che l'erede legittimo disconosca la scrittura privata,l'onere incomberà all'erede testamentario,se invece la impugna di falso l'onere spetterà a lui stesso.
Vi possono essere scritture che hanno carattere misto,cioè,come dicemmo,le scritture private autenticate.In questi casi bisogna distinguere nel senso che se si impugna la autenticazione si può ricorrere solo alla querela di falso civile;se invece si impugna la parte alla quale non ha partecipato il pubblico ufficiale,occorre la prova contraria.

III) Il procedimento di falso civile(art.296 e segg. C.P.C.) e di verificazione di scrittura privata(art. 282 e segg.C.P.C.) sono separati nel codice e noi singolarmente ce ne occuperemo. Avvertiamo però che entrambi possono aver luogo o nella forma di procedimento principale o in quella di procedimento incidentale.
Il codice pone due disposizioni di ordine generale:
art. 282:"La domanda per ricognizione o verificazione di una scrittura privata può proporsi in giudizio,sia che la domanda formi l'oggetto principale del giudizio stesso,sia che abbia per iscopo l'adempimento dell'obbligazione."
Art. 296:"La querela di falso si può proporre in giudizio civile

sia come oggetto principale della causa, sia incidentalmente nel corso di essa. Si può avere dunque un procedimento principale o incidentale nell'uno e nell'altro caso.

Si ha un procedimento principale quando l'oggetto del giudizio è la falsità o l'accertamento della scrittura privata. Nelle diverse figure di azioni diciamo che esiste l'azione di accertamento indipendentemente dalla condanna la parte del giudice. Si possono avere vari modi di questa azione: azione per lo stato civile della persona; azione di legittimità ecc. L'actio negatoria servitutis è di accertamento; analogamente l'azione di accertamento può essere positiva o negativa.

Ora, così per il procedimento di falso civile che per l'altro, la parte può esperimentare una azione di accertamento intesa a stabilire la falsità o meno del documento, stabilendo appunto una azione di accertamento principale. Ma quale interesse può esservi ad un accertamento preventivo? Quello di potersi servire eventualmente di questo accertamento nel caso che i testimoni vengano a mancare. In questi casi dunque si ha procedimento di falso civile o di verificazione di scrittura, in via principale.

Altra volta il procedimento è incidentale: vi è una controversia e le parti propongono delle prove tendenti alla condanna. Quindi il giudizio principale subisce una sosta fino alla risoluzione della prova, e la querela di falso o di verificazione diventano incidenti nel processo principale.

XV) Esaminiamo allora le norme relative ai due casi.

Ricordiamo al riguardo la discussione circa l'ammissibilità delle prove al diritto contrattuale o al diritto processuale, nel senso che della efficacia delle scritture si occupa il codice civile, e del modo di esperimentarle il codice di procedura civile. L'art. 2[illegible]

querela di falso 109

dispone a proposito della ~~verificazione della scrittura~~ "la parte che intende proporre la querela di falso deve interpellare innanzi tutto l'altra parte se voglia o non servirsi del documento impugnato, con protesta che, se voglia servirsene, proporrà la querela di falso". Quindi dopo la proposizione della domanda tendente alla verificazione, colui contro il quale la domanda tendente a far verificare la scrittura è proposta, deve essere posto in condizione di dichiarare se voglia servirsi o meno della detta scrittura. Se si propone e si esibisce un documento in giudizio e se si tratta di scrittura privata, c'è un procedimento incidentale di verificazione. Colui che vuol dimostrare l'autenticità della scrittura mette nello stesso tempo che egli vuol servirsi di quella prova, per es. l'erede chiede la petizione ereditatis e dimostra nello stesso tempo di volersi servire del testamento olografo. Egli chiede ciò in via principale con la domanda; l'altra parte in via incidentale può disconoscere il documento e con ciò sorgerà l'onere della prova nell'erede. Se la verificazione è in via principale la situazione è mutata; cioè questa può essere proposta e dal possessore del documento e da colui contro il quale si vuol procedere: a seconda della persona la prova incomberà alla parte avversa. L'art. 283 regola questo in modo comprensivo disponendo: "Quando la parte contro cui la scrittura è prodotta non comparisce, questa si ha per riconosciuta in sua contumacia. Se comparisca e non risponda, o, rispondendo, non neghi la scrittura specificatamente o non dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo, la scrittura si ha egualmente per riconosciuta." Siccome le diverse ipotesi sono ben condensate in questo art.: se l'attore vuol dichiarare la veridicità del documento e la parte avversa non comparisce, la scrittura si ha per riconosciuta in sua contumacia; se egli comparisce ma non risponde

o rispondendo non neghi o non dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo,la scrittura si ha per riconosciuta.Le ipotesi opposte sono facilmente desumibili rovesciando la disposizione.Per il procedimento di falso civile contro una scrittura privata è regolato diversamente quanto agli effetti.Colui contro il quale la domanda è stata proposta,può dunque o far dichiarare il documento come non suo o tacere:il silenzio vale riconoscimento. Ma se disconosce il documento come non suo,si deve procedere alla verificazione.Nell'un caso vi è disconoscimento,nell'altro non riconoscimento.Avvenuto il disconoscimento o il non riconoscimento si procede alla verificazione di detta scrittura.Il codice dispone che questa avvenga in diverse fasi:in primo luogo si accerta il documento,indi si deposita presso la cancelleria o presso l'ufficio dove si prova la notificazione,finalmente si stabilisce se il documento appartiene o non alla persona cui si attribuisce:la legge dispone i mezzi tecnici(periti ecc.)con particolari disposizioni.Si possono ammettere anche i testimoni,ma la loro testimonianza è limitata,come dispone il cpv dell'art. 284.

La verificazione perchè possa aver luogo richiede una comparazione onde la necessità di procurarsi tali documenti.Il legislatore è intervenuto disponendo il modo come procurarseli e il modo di impiegarli.Anzitutto egli si rivolge all'accordo delle parti;ove questo manchi la legge disciplina con l'elencazione quali parti della scrittura possono essere ammessi dal Giudice.Vedi art. 286. Ma potrebbe darsi che questi mezzi di verificazione mancassero;la legge ha un altro mezzo disponendo all'art. 290 che quando le scritture mancano o sono insufficienti quelle di comparazione,il giudice può ordinare che la parte scriva sotto sua dettatura;e che se la parte sia presente,e potendo,rifiuti di scrivere,si può dichiara-

re la scrittura come riconosciuta."Sorge la questione se la presun
zione dell'art.290 sia iuris et de iure o iuris tantum,sicché si
rovesci il procedimento della prova.Taluni distinguono la ipotesi
del rifiuto che darebbe luogo ad una presunzione iuris et de iure
contrariamente a quello che dispone la legge;dalla mancata compari-
zione ,che data la possibilità dell'incico é iuris tantum.
Quando i documenti di comparazione non siano in possesso della par-
te o del Tribunale,ma siano in archivio,occorre che quelli atti sia
no posti a loro disposizione;questo trasporto dev'essere fatto con
cautele,dirette a garentire l'interesse delle parti e dei terzi.XX
Valgono al riguardo le norme degli art.267-268,che si riassumono
nell'obbligo del depositario di sostituire una copia,che servirà a
di originale.Esaurito il procedimento,la parte dovrà ritornare il
documento..
Dopo che la istruttoria relativa all'accertamento della autenticità
della scrittura si é esaurita,la causa ritorna al collegio.Il Tribuna
le ha un apprezzamento di fatto insindacabile se alla stregua dei
risultati istruttori e del giudizio dei periti,lo scritto sia o meno
da attribuire a quella persona a cui viene attribuito dall'altra parte.
La legge all'art.295 dispone:"Quando sia provato che la scrittura
é stata scritta e firmata da colui che l'ha negata,questi é condanna
to in una multa da lire 150 a 500,nelle spese ed al risarcimento
dei danni."
La sanzione é applicata dal P.M.per quello che attiene al risarci-
mento dei danni spetta sempre alla parte.Vedremo parlando del pro-
cedimento di falso civile ciò che la legge ha dettato per questa
ultima:vedi cpart.jj.

V ) Occupiamoci del procedimento di falso civile.Per questo occorre
richiamare la precedente osservazione,cioè che l'azione per fal-
so civile può essere portata o in giudizio principale o in proce-

mento ~~pubblico~~ ~~o privato~~ incidentale od accessorio. L'onere della prova spetta a colui che vuol dimostrare, mentre spetta a colui che lo impugna l'azione per falso sia per atto pubblico che per scrittura privata.

Il fatto del falso è in sè stesso di tale entità che il legislatore si è preoccupato a tal punto da tutelare la fede degli atti pubblici in due forme: azione penale ed azione civile. L'azione penale è preminente nei procedimenti di falso e sovrasta assorbendo il procedimento civile.

Il falso considerato dotto un duplice punto di vista si può presentare sotto due aspetti: falso materiale e falso concettuale.

Si ha falso materiale quando vi è l'alterazione o la supposizione di una scrittura, che è una parziale simulazione, per cui si fa figurare una scrittura che non ha mai avuto luogo. Il concetto di supposizione va considerato specificatamente. Così se un notaio redige un documento con tutte le regole, ma attesta cose non rispondenti al vero, si ha una supposizione di fatto o falso intellettuale. Cioè se il notaio dice che in sua presenza Tizio ha voluto testare in quel modo, e viceversa, quello non si è presentato, il falso non è materiale ma concettuale.

Normalmente nella vita pratica è più facile il falso concettuale che il materiale; ed infatti è più facile che in un testamento olografo venga apposta una firma apocrifa.

Comunque, nel procedimento di falso sia civile che penale, soprattutto per l'atto pubblico ricorrono le ipotesi di falso concettuale e di falso materiale. Il procedimento penale non è sempre indispensabile; in quanto l'interesse delle parti può essere tutelato anche senza che si agisca penalmente. Infatti può darsi o che la persona muoia estinguendo il reato o che sopraggiunga una amnistia che estingue il reato lo stesso; ecc. Viceversa rimane sempre un interesse

non ostante la improcedibilità,sia pubblico che privato,a dichiarare la falsità di un documento.Pertanto se è possibile la concomitanza delle due azioni è possibile anche aver la sola azione civile.La differenza sostanziale è questa:l'azione penale tende direttamente alla persecuzione del reo;l'azione civile,sia essa principale o incidentale tende a dimostrare la falsità del documento.Per cui il procedimento di falso civile può essere indipendente da quello penale.E' ovvio per altro che dalla coesistenza dei due procedimenti sorgano delle interferenze e che nel conflitto tra i due procedimenti deve darsi la prevalenza all'azione penale.Le transazioni civili sono possibili con qualche limitazione;nel senso che debbono essere portate a conoscenza del pubblico ministero come dispone l'art. 316. Ma,sparta ciò,la preferenza del procedimento penale è da ricercarsi nel fatto che il giudice penale ha facoltà di espletare la sua ~~facoltà~~ istruzione più ampiamente di quello civile ed inoltre le sue facoltà generiche di indagine sono maggiori.Sicchè quando ad occasione di un procedimento di falso civile,il giudice ravvisi la possibilità di dar corso al procedimento penale,il magistrato stesso dispone che gli atti vengano deferiti al P.M..Tale la norma dell'art. 308. Sicchè,vista la possibilità dell'azione penale,il giudice sospende la sentenza ed in relazione al procedimento principale solleva l'incidente;onde è che la sentenza penale eserciterà influenze sul procedimento civile.Le ipotesi in questo caso sono diverse nel senso che può essere prescritta la pena,può avvenire la morte dell'incolpato, può intervenire l'amnistia.Il magistrato penale pertanto dichiarerà se il reato esiste o meno,aggiungendo che non si può procedere. Potrebbe anche accadere che il giudice penale,a seguito dell'istruttoria dichiari non sussistere il falso;in questo caso la pronunzia non è oggettiva ma essa è in relazione alla responsabilità ed esclude di riverbero quella civile.

In conclusione la pronuncia del giudice penale ha la sua influenza sul procedimento civile in quanto, a seconda che il documento sia dichiarato vero o falso, parallelamente dovrà decidere il giudice civile.

Può d'altra parte accadere che il giudice penale riconosca la falsità del documento o dal punto di vista soggettivo(ed implicitamente riguardando l'oggettivo) o dal punto di vista oggettivo soltanto,riconoscendo la falsità e la responsabilità della parte ma aggiungendo che non si può procedere per una causa estintiva.Può darsi per es. che il tribunale abbia condannato qualcuno per falso;in grado di appello interviene l'amnistia.In questo caso e nell'altro precedente del riconoscimento di falsità dell'atto,la pronunzia del giudice penale vincola il magistrato civile.

Può darsi anche una ipotesi contraria:il giudice civile ritiene che il documento è vero e rigetta il procedimento di falso civile.Interviene al riguardo un'altra quistione.Si ricordi infatti che mentre il giudicato penale fa stato,il giudicato civile fa stato solo fra le parti,dati gli elementi costitutivi del processo.Le parti pertanto potranno chiedere un riesame e nulla vieterà che quel documento dichiarato vero in un giudizio,possa fra diverse parti essere dichiarato falso. Quindi nulla vieta che dopo la verità ammessa in un giudizio circa un documento,in una successiva causa il giudice penale riconosca falso quello stesso documento.Forse si dirà che qui vi è ingiustizia,ma la legge ha provveduto anche a questo concedendo il giudizio di rivocazione della sentenza(uno dei pochi casi di revoca ammessi).

In questo argomento delle influenza del procedimento penale e di quello civile in conflitto,vale dunque il procedimento penale.Resti fermo pertanto che il giudicato penale solo influenza quello civile e non viceversa.

Diciamo ora della procedura di falso. Questa deve essere preordinata con un atto di interpellanza e con un atto separato e non con comparsa. La parte può rispondere o nella interpellanza contiene la comminatoria. La parte secondo dispone l'art. 292, alla quale è stata rivolta la interpellanza può decidere come vuole e rispondere dichiarando di volersi servire del documento (all'uopo occorre che il mandato sia speciale e che la parte abbia sottoscritto la domanda) o non si vuol servire, sicchè il documento si ha come non posto. Le disposizioni del l'art. 292 vanno sostituite dall'art. 42 del regolamento sul procedimento commerciale, in quanto quelle citate più le norme dell'art. 301 appartengono al procedimento formale.

Quando dunque la parte intende promuovere la quistione di falso, dopo la interpellanza procede alla querela dichiarando al presidente di voler querelare di falso il documento. Il presidente stabilisce i termini la querela si propone avanti il cancelliere. Il presidente stabilisce poi il giudice delegato ed i termini per dare cognizione all'altra parte del documento impugnato; dispone istruttoria ecc. Tuttavia per espletare questi atti preparatori, il presidente deve rimettere le parti avanti il collegio competente.

Segue la istruzione della causa di falsità: si tratta di incidente la causa principale viene cancellata dal ruolo. Competente a conoscere della azione o dell'incidente di falso è il tribunale, anche se la quistione sorga avanti il conciliatore o il pretore, la corte di appello o la cassazione, o il collegio arbitrale o autorità giurisdizionale amministrativa.

Il procedimento di falso civile può istruirsi in diverse forme: o si riconosce il falso di tutto il documento e lo si elimina, oppure se ne riconosce una parte; se non vi è falsità il documento vale fra le parti.

Una disposizione importante del codice è questa: che il pronunciato

del giudice avrà valore fino al tempo del giudicato.Solo nel caso che la falsità sia passata in giudicato,è possibile la distruzione del documento.

SEZIONE 3ª : L'ISTRUZIONE ORALE.

I) LA PROVA TESTIMONIALE.

La prova testimoniale è regolata per la parte sostanziale(ammissibilità ed effetti) dagli art. I34I e segg.C.C. e 44 C.Comm..Quest'ultimo parla delle prove commerciali e ne fa una elencazione.Una buona parte è già nel diritto civile.L'art. suddetto suggerisce:"Le obbligazioni commerciali e le liberazioni,si provano con testimoni,sempre chè l'autorità giudiziale lo consenta,anche nei casi preveduti dall'art. I34I C.C."Sicchè sostanzialmente la disciplina relativa alla efficacia ed ai limiti della prova testimoniale si trova nel C.C..La prova testimoniale è stata sempre riguardata con una certa diffidenza;essa nei codici più progrediti è molto limytata.Certo è che essa ha in taluni casi valore e specie finchè altre prove non sono possibili: comunque,la migliore rimane la prova scritta,che il legislatore ha considerata con maggiore rigore.

Nel diritto canonico vi erano limitazioni circa l'efficacia di questa prova e valeva la massima "unus testis nullus testis" e l'altra che la dichiarazione dei nobili ed ecclesiastici valeva più di qualsiasi altra.Bisogna aggiungere al I600 e precisamente alla legislazione francese che detta norme relative alla prova testimoniale in relazione al valore della controversia.Da ciò ha origine il nostro art. I34I C.C. il quale dispone:" non è ammessa la prova per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un oggetto,il cui valore eccede le lire 2000, ancorchè si tratti di depositi volontari.Non è neppure ammessa tale prova contro ed in aggiunta al contenuto in atti scritti,nè sopra ciò che si allegasse essere detto avanti,contemporaneamente o posteriormente ai medesimi,ancorchè si trattasse di somma o valore minore di

lire 2000." Sicchè, secondo questo art., la prova testimoniale ha valore in relazione a due fatti: convenzione e prova scritta. Non è ammessa quando la prova testimoniale per convenzione è superi le lire 2000; tuttavia se il fatto è illecito e derivi da quasi contratto ecc., che non sia convenzione scritta, la prova testimoniale non è ammessa. Però valgono due eccezioni: non è applicabile la norma per coloro che non hanno partecipato alla prova scritta, cioè i terzi. Così nel caso delle simulazioni, se ha avuto luogo un atto simulato, le parti per provarlo debbono avere una controdichiarazione per provare l'atto vero. Può darsi, cioè, che Tizio per gabbare i creditori, abbia simulato una vendita, fingendosi però con un'altra prova scritta, cioè con una controdichiarazione. D'altra parte, il terzo il quale è rimasto estraneo al negozio simulato, non può subire la limitazione dell'art. 1341, sicchè anche con testimoni, potrà dichiarare che l'atto è simulato. Per concludere, la norma citata vale solo fra le parti. Tuttavia vi hanno delle limitazioni. Facciamo il caso che si tratti di un atto illecito: quantunque esista una prova scritta, le parti potranno anche con testimoni provare la frode che la legge vuole in ogni modo smascherata. Molte volte infatti avviene che fra coniugi si proceda contro il divieto della legge, ad una donazione. Supponiamo allora una vendita fittizia fra marito e moglie: questa non solo lede i termini simula una donazione. Vale perciò a riguardo qualsiasi mezzo per smascherare l'atto vero e le stesse parti avendo interesse possono provvedere. Dunque perchè possa valere l'art. in questione deve trattarsi di convenzioni o di prove scritte entro i limiti della legge determinati e sempre che non si tratti di un terzo e di uno di quegli atti considerati fraudolenti. Questa la norma del dirit. civile sostanziale, che subisce un'ultima limitazione nel C. Comm. perchè è lasciata alla disponibilità del giudice l'ammetterla o meno. La prova testimoniale anche quando sia superata la somma di cui all'art. 1341 -

Negli artt. seguenti al 1341 la legge ha posto maggiori limitazioni;

ma noi non ce ne occuperemo essendo quelle proprie del diritto civile.Aggiungiamo solo che la legge ammette la prova anche quando questa non sia possibile,cioè non permessa antecedentemente ad essa:vedi art. 1347,1348.Tutto questo però può valere in quei casi in cui la prova scritta è richiesta ad substantiam e non ad probationem,come nel testamento,nella donazione,ecc. per i quali occorre assolutamente l'atto pubblico.

Premesse queste nozioni passiamo alle disposizioni poste nel codice di procedura.

Anzitutto, come si procede all'esame testimoniale?L'art. 229 dispone: "I fatti che si vogliono provare per mezzo di testimoni devono essere dedotti specificatamente per art. separati.La prova contraria è di diritto."Essa sorge nel processo e per il processo;può essere stata preordinata dalle parti in una convenzione.Così per es. io posso aver donato 500 lire sperando nella restituzione;posso perciò servirmi di testimoni precostituendo una prova testimoniale che vale come documento.La prova può essere anche non precostituita,o perchè la parti non l'hanno voluta,o perchè si tratta di un fenomeno per il quale non si può procedere alla precostituzione.

Comunque l'ammissione di una prova testimoniale deve avvenire per provvedimento del giudice tranne che si tratti di una prova precostituita.Il provvedimento serve ad abilitare la prova e può procedere o da un accordo delle parti o da un disaccordo (anche presunto) delle stesse.Nel caso vi sia accordo tra le parti,il giudice emette ordinanza;nel caso vi sia disaccordo tacito o presunto,il giudice emette sentenza.D'altronde una prova testimoniale non può provare una cosa che la legge vieta;così le parti non possono,pur essendo d'accordo, provare obbligazioni superiori alle lire 5000;il giudice deve dichiarare inammissibile la prova.

L'art. 229 C.P.C. che abbiamo citato parla di fatti ed ammette quin-

di che l'oggetto non è un rapporto giuridico ma un fatto.Pertanto il testimone non potrà dire se fra Tizio e Caio vi è stato un rapporto di locazione,perchè questo è di competenza del giudice;invece potrà dire che ha assistito al fatto che Tizio ha promesso un fondo,mentre Caio si è obbligato a pagargli un canone. Quindi il testimone non può deporre che fatti e la legge ha stabilito che ~~essi~~ un testimone non possano parlare sulla morale di un individuo.

La legge, come abbiamo più su detto,vuole che ~~tutti~~ i fatti che si vogliono provare siano dedotti per art. specificatamente.Colui il quale ha chiesto di provare deve quindi dedurre gli art. di prova testimoniale separatamente,mentre l'altra parte ha diritto alla prova contraria.Occorre al riguardo una maggiore chiarificazione in quanto si può addurre un fatto negativo o un fatto diverso come prova contraria.Se Tizio per es. vuol provare di avermi dato una somma a mutuo,io ho diritto alla riprova valendomi di testimoni.Ma se voglio provare un fatto diverso che per sua natura sta a dimostrare che il fatto dell'avvenuta è estinto,non posso tuttavia valermi della prova testimoniale.Pertanto contro la prova del creditore non potrò riprovare l'avvenuto pagamentoperchè questo è un fatto autonomo che avrà bisogno di un'altra valutazione e di altri testimoni.La riprova quindi richiede la specificazione e potremmo raccoglierla ad una eccezione riconvenzionale.

Ammessa la prova su ordinanza o sentenza,poichè la legge richiede che la prova venga specificata per art. occorrerà che i singoli art. vengano provati e che si deleghi un giudice a raccoglierli.Il giudice raccoglierà le prove in un verbale, e ciò è bene,perchè ne rimane una traccia.Tuttavia l'istituto opera male in quanto il giudice non può immediatamente decidere sulle risultanze della prova,ma è obbligato a decidere più tardi,si che si troverà di fronte ad un semplice scritto piuttosto arido.

Questi due elementi:specificazione di art. e delegazione del giudice debbono essere compresi nel provvedimento.come dispone l'art. 231 C.P.C. l'autorità giudiziaria,il presidente,il giudice delegato, riconoscendone la necessità,può ordinare che l'esame dei testimoni ~~si~~ sia sul luogo ~~ove~~ a cui si riferiscono le deposizioni,e ciò per determinare una certa situazione di fatto in relazione ad un determinato luogo.La prova testimoniale deve esplicarsi in un periodo breve per le stesse considerazioni della sollecitudine del processo;così pure la legge vuole che le parti si notifichino i nomi dei testimoni onde evitare le sostituzioni fraudolente.Il termine è di 30 giorni, però l'autorità può ampliarlo:esso decorre dal provvedimento se vi fu accordo;dalla notifica della sentenza provvista di clausola di provvisoria esecuzione se vi fu disaccordo.Se,però, contro la sentenza non munita della clausola suddetta è proposto appello,occorrerà un pronunciato sul mezzo di impugnativa.Sicchè regola generale è che la prova vada espletata in 30 giorni,salvo non sia disposto diversamente dalle parti;esso decorre oltre a ciò che abbiamo detto,dal passaggio in cosa giudicata della sentenza se non vi fu clausola. Entro 30 giorni l'esame deve essere espletato salvo proroga:il termine è quindi comminatorio.Per una seconda proroga occorre l'accordo delle parti.Nei 30 giorni bisogna provocare il provvedimento del giudice acciocchè determini l'ora ed il giorno di comparizione dei testimoni;esso dovrà essere portato a conoscenza dell'altra parte e notificato 10 giorni prima della prova.Può essere richiesto per le parti da entrambi i procuratori ed in questo caso è inutile la notifica. Similmente per l'elenco dei testimoni occorre la notifica 5 giorni liberi ~~dall~~ prima dell'esercizio della prova.La inosservanza di questi termini fa decadere dal diritto alla prova testimoniale.

Nel giorno stabilito avanti il giudice delegato,i testimoni vengono interrogati con la peresenza delle parti e del cancelliere.Occorre il

giuramento.
Di queste dichiarazioni viene redatto un verbale.Se il giudice ritiene che una delle prove non venga inserita,decide di accordo con le parti ed emana provvedimento con carattere di ordinanza,passibile di appello avanti il collegio.Si chiede poi al testimone se voglia la indennità.Il provvedimento relativo viene allegato al verbale, che deve essere sottoscritto dal giudice,dalle parti e dai testimoni.
I testimoni per essere intesi devono essere citati a cura della parte diligente che notificherà l'atto.Ciò non è necessario se i testimoni si presentano spontaneamente;viceversa, se citati, possono essere obbligati mediante coazione.
Circa l'ammissibilità dei testimoni vi hanno delle limitazioni e l'art. 236 C.P.C. dispone che non possono essere sentiti come testimoni i parenti e gli affini in linea retta di una delle parti o il coniuge ancorchè separato salvo nelle quistioni di stato e di separazione personale tra coniugi;e quando siano sentiti non si ha riguardo alla loro deposizione.I minori di anni 14 possono essere sentiti senza giuramento e per semplice dichiarazione.Di più il codice ha altre disposizioni per le quali determinate persone (es. professionisti,persone altolocate) sono escluse dal fare prova testimoniale.Tuttavia è questa una facoltà,perchè lo stesso professionista può ritenere per il bene della parte di tradire il segreto professionale.
Le dichiarazioni che i testimoni rendono sono redatte in verbale e conservate dal cancelliere.Nel caso che la prova sia raccolta davanti a persona diversa dall'autorizzata,questa può delegare all'altra.
Si faccia il caso che i due testimoni che debbono prestare la loro prova si trovino a Milano,mentre la controversia è sorta a Bari.Avverrà che l'autorità giudiziaria di questa città delegherà quella di Milano a raccogliere le prove.E' questo l'istituto della rogatoria.
Le parti per servirsi del verbale debbono richiedere copia legale del-

l'originale,
che rimane in cancelleria. Può richiedersi anche che i testimoni siano messi a confronto onde ottenere una maggiore attendibilità di dichiarazioni.

Una particolare forma di prova testimoniale è quella dell'art. 251; vogliamo dire dell'esame testimoniale a futura memoria. E' questo un istituto diretto a raccogliere la dichiarazione di un testimone che si teme da un momento all'altro non possa esistere. E' certamente una eccezione perchè la relativa prova si raccoglie prima che la causa penda. Si è domandato se sia possibile per analogia costituire la perizia a futura memoria, specie per quei casi aventi carattere transeunte. Il nuovo codice di procedura penale lo ritiene.

I casi per i quali sia necessario od utile provocare un esame testimoniale a futura memoria sono molti. D'altra parte l'impossibilità non deve essere assoluta ma può essere anche relativa. Per es. La morte del teste, la sua partenza per l'America, la sua partenza per la guerra, ecc. Comunque deve trattarsi di un caso urgente in cui si tema di non poter più raccogliere la testimonianza.

Questo speciale esame può trovarsi in relazione o ad un giudizio pendente od ad un giudizio non ancora sorto, tantochè può dirsi che esso si presenta o in forma principale o in via accessoria. L'art. 251 considera particolarmente le due ipotesi.

E' da avvertire che l'esame testimoniale a futura memoria se ha carattere cautelativo non ha valore definitivo, nel senso che, qualora il giudice abbia disposto per esso, occorrerà sempre vedere se sia ammissibile o meno la prova stessa. Ecco perchè il penultimo cpv dell'art. 251 dispone che l'esame a futura memoria non ha altro effetto che di conservare la prova e che questa sarà efficace allora soltanto quando venga ammessa definitivamente. In più che essa non pregiudica il diritto di alcuno dei mezzi che competono all'altra parte per opporsi all'ammissione definitiva della prova, nè alla deduzione di prove contrarie

e non impedisce alla parte istante di presentare altri testimoni.

INTERROGATORIO e CONFESSIONE.

La confessione è la dichiarazione che una parte fa di ammissioni di fatti.Per es. Tizio mi chiama in giudizio perchè io paghi,io compar-esco e confesso(ammetto)la pretesa dell'altra parte.

Si discute molto sulla confessione se sia convenzione o negozio giuridico ecc. Noi per amore di brevità tralasceremo queste discussioni.

La confessione può essere:stragiudiziale e giudiziale;spontanea e provocata.

La confessione stragiudiziale quella che ha luogo fuori del giudizio. Giudiziale quella che ha luogo nel giudizio.

Si ha confessione spontanea se la parte senza esserne richiesta confessa.Provocata se è preceduta da interpellanza,cioè interrogatorio. Cicchè interrogatorio e confessione sono fra loro come causa ad effetto,perchè il primo provoca l'altra.

Le norme relative sono da ricercarsi nel C.C. agli art. 1357 e segg.; per quanto poi si riferisce all'interrogatorio diretto a provocare la confessione occorre riportarsi alle norme degli art.216 e segg.C.P.C si soffermia a proposito delle norme degli art. 1357 - 58 ,la distinzione fra il potere vincolativo della confessione in materia penale e il potere meramente formale in materia civile.In quest'ultimo caso il giudice non può indagare se la confessione sia o meno ammissibile; invece nel precedente il giudice tien conto della confessione solo come di un indizio al quale può o meno prestare fede.Si aggiunga che in materia civile i terzi potranno eventualmente eccepire la confessione.

La confessione stragiudiziale è come abbiamo detto quella fatta fuori del giudizio;occorre al riguardo distinguere nel senso che se è fatta alla parte fa piena prova,se ad un terzo rappresenta un semplice in-

dizio valutabile non altre prove.

La confessione giudiziale ha la sua documentazione nel processo verbale e negli atti del giudizio: è ammissibile perciò senza limitazione, tranne in quei casi non ammessi dalla legge(per es. la donazione.

La confessione stragiudiziale ~~non~~ dispone l'art. 1359.-

Un punto molto importante in materia è quello che si riferisce alla scindibilità o meno della confessione;vale l'art. 1360 che dispone che la confessione giudiziale o stragiudiziale non può essere divisa in danno di chi l'ha fatta,e che non può rivocarsi,quando non si provi che essa fu la conseguenza di un errore di fatto e finalmente che non può rittrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto.A proposito di questo art. sono sorte molte quastioni;in effetti la verità è molto semplice in quanto il legislatore ha voluto dire che colui il quale ha aggiunto fronzoli alla sua confessione,non può ottenere che questa venga scissa e che la parte prenda quella che secondo lui è necessario.Per es. Tizio mi cita per pagare,ma io oppongo che se il suo credito è vero,è vero anche che io ho pagato. Quindi se la mia confessione fosse scindibile mi troverei ad arrattare quel credito ma contemporaneamente scoperto per il mio avere.Cioè se la parte contraria si assume la prima parte e si obbliga di escludere la seconda, o non accetta nè l'una nè l'altra,dando altre prove.Naturalmente a questo punto si impernia la natura giuridica della confessione e la spiegazione dell'art. citato.

La confessione giudiziale può essere provocata;~~essa~~ è regolata dalla procedura come mezzo che provoca la confessione.Secondo dispone l'art 2I6 C.P.C. occorrerà che la parte che vuole interrogare l'altra sopra fatti relativi alla causa, ~~ne~~ deduca specificatamente per art. separati.In altri termini occorrerà precisare i fatti sui quali si vuol ottenere la confessione giudiziale;il giudice disporrà a seconda dei casi con ordinanza o sentenza.Se si concederà provvedimento di interr

rogatorio non ordinanza, questa deve portare determinata la data; salvo che l'interrogatorio venga concesso in pubblica udienza.
La risposta agli interrogatori si deve dare solo dalla parte personalmente, nè questa si può valere di scritti preparati precedentemente. Secondo dispone il cpv dell'art 2X8 C.P.C. Quando l'interrogato non si presenta o rifiuta di rispondere, si presume che abbia ammesso i fatti. Il "presume" è incerto, perchè la dizione della legge è molto controversa. Un fondo è uno di quei casi in cui il codice dal silenzio della parte desume un fatto dannoso per la parte stessa. Si è discusso se all'infuori del legittimo impedimento, possa la mancanza della parte ricollegarsi a sfavore dell'altra. Comunque noi siamo di accordo che vi la legge abbia posto un presunzione e che questa sia iuris tantum, nel senso che la parte non comparsa, può sempre giustificare (la sua assenza con) un impedimento legittimo.
Stando dispone l'art. 219, nel processo verbale si fa risultare della le interrogazioni e delle risposte. Questo è sottoscritto dalle parti, dal presidente o dal giudice delegato, e dal cancelliere. Un punto importante e controverso riguarda il contenuto delle domande dell'interrogatorio, nel senso che non sono possibili quelle, che eventualmente potrebbero fare incorrere la parte in un procedimento penale. Siamo di accordo che non si possono domandare cose turpi e riprovevoli, le quali possono anche fornire un indizio per il procedimento penale.

XII) GIURAMENTO.

Il giuramento è l'attestazione accompagnata da formale solennità da parte di uno dei litiganti su un'affermazione della parte contraria, e viceversa.

Il giuramento è un residuo storico; tuttavia ha importanza attuale, ap

cialmente per l'invocazione del giuramento,che molte volte effettivamente ha efficacia,inducendo paura nella parte di giurare il falso.
Il giuramento é un istituto che si trova al confine fra il diritto sostanziale ed il processuale,per cui si trovano le norme tanto nel C.C. (per l'ammissibilità e l'efficacia), quanto nel C. di P. (per l'assunzione del giuramento).Le disposizioni relative sono ~~per il primo~~ quelli negli art.1362 e seguenti,~~per l'altro~~ del C.C. e degli art.220 e seguenti. C.P.C.
Si distinguono due forme:il giuramento decisorio e quello di ufficio o suppletorio.Il primo si può esperire dalla parte in qualunque stadio del giudizio (anche in Cassazione)perché decide la lite troncandola.A seconda che il giuramento sia o non prestato,la decisione sarà favorevole o sfavorevole a colui che lo presta. Grande importanza ha il giuramento decisorio,perché definisce la lite,né contro di esso é ammesso alcun mezzo di prova.
Una quistione che al riguardo si innesta é questa:é responsabile colui che presta il falso giuramento,sia esso decisorio o suppletorio?
La legge penale sappiamo che stabilisce una pena per chi giura il falso;tuttavia nel processo civile anche quando resti accertato che la parte ha giurato il falso e sia passibile di pena penale,l'efficacia del giuramento resta immutata e pure insieme con la decisione della lite.D'altra parte si é discusso e prevale la opinione affermativa,se il danneggiato dal falso possa far valere la risarcimento di danni in sede penale.Anche noi siamo di accordo al riguardo, nel senso che l'ammissione di parte civile nel procedimento penale che viene ad impiantarsi non é da escludere. Le caratteristiche fra le due forme sono diverse: infatti il giuramento decisorio non può essere deferito se non da una parte all'altra,e dalla parte riferito alla deferente;l'altro é deferito dal giudice di ufficio. Quest'ultimo ha carattere integrativo,cioé presuppone che non manchino altre prove;in altri termini il giuramento di ufficio vale,si può dire,come una semiprova. Il giuramento decisorio é,come abbiamo detto,deferito da una parte all'altra

to.però questa può riferirlo all'altra.Cioè,anziché prestarsi al giuramento,la parte può deferire all'altra,dicendo:io non giuro,ma voi giurate il contrario.E' necessario d'altra parte che il litigante si presti personalmente perchè non può il procuratore della parte deferirlo.Al riguardo,sentul la bisogno del mandato speciale con la formula del giuramento:se non vi è mandato si può sostuire con la sottoscrizione della parte alla comparsa.

Il giuramento decisorio non è necessario vi siano alcuni casi in cui la legge esclude la sua ammissibilità.Così sarà possibile il deferimento se l'oggetto non è comune alle parti(non è ammissibile quando il fatto che si è chiamati a giurare implica personalmente reato o la dichiarazione di un fatto turpe(altrimenti ognuno che deve giurare potrebbe scegliere l'alternativa o di macchiarsi pubblicamente o di dire il falso);non è ammissibile finalmente quando la legge richiede l'atto scritto ad substantiam.

La parte alla quale il giuramento è stato deferito,non può rifiutarsi,tranne che proponga il riferimento. Altre disposizioni importanti sono negli art. 1371-72 che stabiliscono che chi ha deferito o riferito il giuramento,può dispensare il suo avversario che si dichiari pronto a giurare dal prestarlo;il giuramento si ha come prestato;che la parte che ha deferito il giuramento,può revocarlo sino a che la parte contraria non abbia dichiarato di accettarlo o di riferirlo,e sino a che non sia intervenuta sentenza irrevocabile sulla ammissione del medesimo;che finalmente la parte che ha riferito il giuramento non può più revocarlo se l'altra parte ha diobiarato di essere pronta a giurare.Ancora una disposizione importante è quella dell'art. 1373 che disciplina l'efficacia che può avere il giuramento quando vi abbiano più coobbligati.

Questo sommariamente per quanto si riferisce al giuramento decisorio.

Il giuramento di ufficio invece è quello deferito dal giudice per mia iniziativa,nel caso che vi sia un tanto di prova raggiunta,ma manchi l'integrazione completa della prova.Dalla disposizione dell'art. 1374,per la

quale ultimo il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti e per fare da esso dipendere la decisione della causa e solo per determinare nella condanna la quantità dovuta la dottrina ha desunto due forme di giuramento di ufficio:il suppletorio,che integra l'estimatorio,diretto a determinare nella condanna la quantità dovuta. Quest'ultimo presuppone che la prova sia stata raggiunta,e che si cerchi solo di determinare il quantum.In questa ipotesi il giudice deferisce alla parte il giuramento,fissando i limiti entro i quali deve giurare.Così in una azione di risarcimento,non essendo determinata la misura del danno,il giudice ad integrare la prova estimatoria,fa giurare quale sia il danno fra il limite X ed il limite Y. Perchè possa essere deferito il giuramento di ufficio,la legge richiede alcune condizioni,disposte all'art.1375.Il giuramento di ufficio non può essere riferito a differenza dell'altro,perchè rettamente al libero esercizio della parte e perchè il giudice,se lo ha concesso,vuol dire che ha valutato moralmente la prova ed in modo di credere che la parte più si è avvicinata alla verità dei fatti.A differenza del deferito,non occorre in quello di ufficio il mandato speciale al procuratore,perchè non è nella possibilità di costui di rifiutare od accettare;anzi la legge ha stabilito che il rifiuto valga a far perdere la lite.

Si presenta una questione e cioè se non ostante la prova di ufficio, la parte possa servirsi ed opporre altri mezzi di prova.

Se per es. il giudice ha deferito la parte di prestare giuramento circa la presta,può darsi che gli valga alla vittoria della lite

In questo caso si domanda se la parte potrà sostituire il giuramento con altri mezzi di prova:la giurisprudenza è per l'affermativa,invece le corti di appello sono per la negativa.

Vediamo adesso le norme procedurali.

Il giuramento può essere disposto con sentenza se le parti non sono di accordo e con ordinanza se lo sono.Le domande devono essere fatte mediante una formule precedentemente stabilita .Il giramento deve essere prestato nelle mani del giudice delegato ammenochè il giudice non ritenga di dover dare maggiore pubblicità in udienza.
L'ordinanza deve essere notificata personalmente alla parte e non ha valore se è stata fatta al procuratore.Per di più fra l'ordinanza che fissa il giuramento e la notifica deve intercedere un termine di almeno 15 giorni.La parte alla quale è stato deferito il giuramento deve presentarsi personalmente nè può delegare altri con mandato speciale.La ragione della disposizione è intuitiva senza dire che per procura si potrebbe eventualmente incorrere nel procedimento penale.
La prestazione del giuramento deve essere ~~fatta~~ raccolta dal cancelliere del giudice.Se viene prestato,il giudice deve decidere.

IV) L' ISPEZIONE GIUDIZIALE O ACCESSO GIUDIZIALE.

L'ispezione giudiziale è un concetto più ampio dell'altro,nel senso che non è limitato al luogo,mentre l'accesso giudiziale importa la delimitazione del tempo,della località e dell'oggetto.D'altra parte la imprecisione del termine "accesso" risulta dal fatto che il giudice può disporre o che l'oggetto gli venga presentto,o che un altro giudice si rechi sul luogo ad esaminare la cosa.
Il codice di procedura tratta quindi impropriamente l'istituto sotto la ~~rubr~~ di accesso giudiziale agli art. 271 e segg.Esso è uno di quei mezzi che attengono alla facoltà del giudice;può però essere richiesto anche dalle parti,ottenendo ordinanza, se ~~di~~ accordo, o sentenza se ~~in~~ disaccordo.Trattandosi di accesso sul luogo il giudice od il collegio potranno vedere e stabilire all'occorrenza mediante periti tutti i particolari inerenti alla cosa.Tutti questi ~~mezzi~~ risultati le prove

sono raccolti in un verbale dal giudice delegato con l'ausilio del cancelliere.

V) LA PERIZIA.

La perizia consiste nel rimettere al giudizio di persone praticamente l'apprezzamento di una determinata cosa. Infatti il giudice non può avere sempre tutte le cognizioni necessarie intorno ad un determinato oggetto e si serve quindi dei periti richiedendo il loro ausilio tecnico. E' però da osservare che egli così non delega la sua funzione giurisdizionale, ma ottiene solo un giudizio che potrà illuminarlo e guidarlo nella decisione della controversia. Per tanto nulla vieta che egli decida diversamente dalla perizia.

SEZIONE 4ª : INTEGRAZIONE SOGGETTIVA DEL RAPPORTO PROCESSUALE.

a) LITIS-CONSORZIO .

Finora abbiamo avuto presente il tipo schematico del processo, con unicità di soggetti; tuttavia il processo può essere più complesso circa gli elementi soggettivi: possiamo cioè avere un giudizio con pluralità di parti attive e passive. Si dice in questi casi che vi sono più consorti di lite onde la denominazione nella dottrina di litis-consorzio attivo e passivo.

Il litis-consorzio può essere anche misto, nel senso che ci possono essere più attori da una parte e più convenuti dall'altra. Esso può essere iniziale; quando la lite vi hanno più attori e più convenuti (occorre riportarsi al riguardo alla connessione di cause); sopravvenuto: quando altri soggetti accedono in seguito al rapporto processuale.

Le due principali figure di litis consorzio sono la chiamata in garanzia, per la quale il convenuto contro l'azione revindicatoria fat-

ta dall'attore,oppone la garanzia reale,aggiungendo un terzo,(il chiamato in garanzia)al rapporto processuale e che rappresenta un litis consortio sopravvenuto;e l'intervento in causa,per il quale un terzo(come il coobbligato solidale)interviene nel rapporto processuale.

Un'altra distinzione importante è quella fra litis consortio volontario e necessario.

si ha il volontario quando un terzo spontaneamente,senza alcuna richiesta si aggrega al rapporto processuale esistente perchè crede di far valere un suo diritto;

si ha il necessario quando le parti od una soltanto,crede di provocarlo attivamente o passivamente.

Donde una distinzione:intervento coatto e volontario o adesivo.

Esempi di intervento coatto:il fideiussore è costretto con citazione a presentarsi;Tizio compratore di un immobile,convenuto da colui che esperisce azione di revindica,chiede l'intervento del chiamato in garanzia;Caio ,attore,chiede l'intervento del precedente convenuto per far dichiararsi danni della cosa;ecc.

Es. di,intervento volontario:il debitore a tutelare i suoi interessi si presenta spontaneamente;colui che è terzo nella lite,ma che tuttavia ha un interesse da far valere a favore di una delle parti (ad coadiuvandum actorem vel reum)o in contratso con loro(ad excludendum actorem vel reum) partecipa al giudizio.Di queste diverse forme la dottrina ha fatto un istituto:il litis consorzio ;tuttavia il legislatore ha costruito solo delle ipotesi.

XI)Esaminiamo brevemente ognuno di questi casi dal punto di vista positivo/le disposizioni relative sono per la chiamata in garanzia agli art. 193 e segg. ;per l'intervento agli art. 201 e segg..

L'art. 193 dispone che colui il quale intende chiamare un terzo in garanzia deve proporre la domanda in giudizio.Oggi la disposizione

citata va mutata, nel senso che la domanda può ~~essere~~ proposta nel corso del giudizio.

L'art. 194 dispone che quando la domanda in garanzia dà luogo ad altre domande della stessa natura, queste vanno proposte nel termine indicato dall'art. precedente.

La chiamata in garanzia deve essere notificata all'altra parte ed essere essa possibile solo da parte del convenuto deve essere naturalmente notificata all'attore. Una norma importante è quella dello art. 197 per la quale la domanda in garanzia se proposta è e notificata normalmente, sospende il corso della causa principale. Scopo fondamentale della legge è precisamente quello dell'economia del processo e quindi è chiaro che si verrebbe a contraddire il principio se si ammettesse che nel momento della decisione della causa si potrebbe dal convenuto chiamare un terzo in garanzia. Senza dire che il convenuto può sempre in altra sede far valere quel suo diritto.

Una norma anche importante, che già citammo a proposito della connessione e ~~competenza~~ continenza è quella della garantia reale (art. 198 C.P.C.) che si richiama alla sostituzione processuale. Colui che è chiamato con garanzia reale può infatti assumere egli stesso la quistione, mentre il precedente convenuto può chiedere di essere esonerato dalla lite. Questo concetto è insito e naturale alla garantia reale: è esso cioè il concetto della unicità della lite. Tuttavia questo non avviene sempre perchè vi hanno dei casi in cui il convenuto ha interesse a rimanere nella lite intendendo esperitare azione contro il suo dante causa. Può darsi anche che l'attore chieda che il convenuto rimanga nel processo assieme al chiamato, per danni che quello personalmente ha fatto alla cosa. Così il compratore convenuto, che ha chiamato il terzo in garanzia può aver arrecato danni alla cosa, sì che l'attore ha interesse che entrambi rimangano

nel processo.La legge parla all'art. Citato di azioni reali,ma con questo non è da intendere la sola azione di revindica,ma anche le azioni di servitù.

Ora^a quarto punto è necessario enunciare una nota comune alle litis consortio,cioè questa ha per effetto la unificazione delle cause. Infatti la finalità principale del legislatore è stata quella di evitare contrasti e di fare economia processuale;perciò nei casi di litis consorzio sopravvenuti, coloro che accedono,diventano parti nel processo.Pertanto il chiamato in garanzia subirà e si avvantaggerà ~~di tutti i doveri~~ e di tutti i diritti inerenti alle parti; così egli potrà far valere i suoi diritti se la sentenza gli è favorevole e dovrà pagare i danni e le spese se quella gli è sfavorevole.

Lo stesso è a dire a proposito dell'intervento volontario e coatto: così l'interventuo potrà proporre istanza,potrà subire l'onere di una prova,farà valere la sentenza anche nei suoi riguardi.

III) Quanto alle forme di queste litis consortio occorre distinguere ancora la litis - consortio necessaria.La struttura di questo istituto ha avuto molto esame soprattutto da parte del Chiovenda.Essa differisce dalle altre forme perchè esiste in quanto è voluta dalla legge ed il giudice intanto può pronunciare in quanto la litis consortio è costituita.In altri termini il legislatore in questi casi ha voluto che gli effetti della sentenza,anche per coloro che non hanno acceduto al rapporto,valgano contro di loro od a loro favore,dato che essi sono inscindibilmente legati alla parte,per es. Un fondo appartiene a Tizio,La su questo ha alcuni diritti anche Caio:intanto Mevio oppone una azione confessoria.Ammesso che la sentenza sia stata sfavorevole e che Caio solo abbia proposto appello avverrà che gli effetti della sentenza varranno anche per Tizio.

Lo stesso avverrà nel caso che la sentenza del tribunale sia stata favorevole a Tizio ed a Caio e che l'attore abbia appellato solo contro uno dei due, questo perchè il fondo è inscindibile e tale è anche la servitù su quello incombente. Pertanto siccome quest'ultima o esiste o non esiste, la sentenza si estenderà favorevolmente o sfavorevolmente su entrambi i convenuti.

Vale così il concetto della inscindibilità o indivisibilità dell'oggetto della controversia. In questi casi il giudice ordina la integrazione delle parti che dà luogo alla litis consortio necessaria, che trova la sua ragione nella legge per i provvedimenti del giudice. A questo scopo tendono diverse disposizioni. Di questo è al riguardo l'art. 205 che dispone l'intervento di ufficio. Senza addentrarci in una lunga disamina dell'art. riteniamo che l'intervento di ufficio sia un istituto diretto alla integrazione delle cause.

IV) Premesse queste nozioni passiamo alle norme dell'intervento in causa, che può essere coatto volontario o di ufficio. Ognuna di queste forme ha una propria disposizione. L'art. 201 dispone che l'intervento volontario si propone mediante comparsa conclusionale notificata alle altre parti. L'art. 203 dispone circa l'intervento coatto e dice che ciascuna delle parti può chiamare in causa un terzo a cui creda comune la controversia ma deve ciò notificare all'altra parte. Finalmente l'art. 205 dispone che l'autorità giudiziaria se riconosca opportuno l'intervento in causa di un terzo può ordinarlo anche di ufficio. Circa questo intervento detto anche ex officio o iussu iudicis si è molto disputato se sia un mezzo istruttorio o un mezzo integrativo. Di sopra abbiamo detto che lo riteniamo un mezzo integrativo ed all'ampiezza, che importa discrezionalità del giudice riteniamo si debba sostituire necessità. D'altronde contro coloro che pensano sia questo un mezzo istruttorio, si oppone che il terzo una volta chiamato, rimane in giudizio come parte.

## CAPITOLO VII : GIUDIZIO CONTUMACIALE

Il principio fondamentale del processo ,cioé del contraddittorio va esaminato con un certo criterio di discrezione ,nel senso che non é necessario che le parti siano in giudizio.Il legislatore vuole soltanto che le parti siano in grado di conoscere la questione mediante la domanda giudiziale:essi sono poi liberi di partecipare o meno.In altri termini il rapporto processuale è costituito con la notificazione;non è necessario perchè quello sussista che la parte partecipi di fatto;basta,ripetiamo, che essa sia messa in condizione di conoscere la domanda giudiziale. Quindi il principio del contraddittorio rimane perchè vale la notificazione.Per una domanda riconvenzionale sarà solo necessario che egli,convenuto,notifichi all'attore;ma non è poi necessario che costui si presenti.

La mancata presenza delle parti può rilevarsi in due punti:o non vi è nessuna comparizione;o vi è comparizione solo nel momento in cui la quistione sta per decidersi.

Se il convenuto rimane assente dal primo all'ultimo momento del giudizio,si ha,come altre volte abbiamo detto la figura della contumacia.Sicchè "contumace"è colui che non è mai comparso in giudizio.Cosa diversa è " la non comparsa" La differenza fra la prima figura e questa sta nel fatto che nell'un caso non vi è mai presentazione;nell'altra invece vale il principio " semel paresens,semper præsens".Perciò in quest'ultimo caso il non comparso non potrà valersi della domanda contumaciale,perchè è stato posto in grado di conoscere la quistione.

Ma non comparsa detta "regolare"ha luogo nel momento della trattazione della controversia;viceversa se la parte in un determinato momento compare e poi nella trattazione non compare si ha la"non

comparsa irregolare"

si consideri inoltre che sia l'attore che il convenuto possono essere non comparsi e contumaci e che naturalmente asseconda dei casi le conseguenze sono diverse.Per es. contro una sentenza l'attore non potrà opporre la domanda contumaciale,perchè questa si fonda su di una presunzione e tende a riparare ad una volontaria omissione del convenuto per ignoranza del giudizio.E' naturale che la qualità di attore contraddice a ciò che abbiamo detto.Similmente per la stessa presunzione,colui al quale è stata notificata la domanda in mani propriè, non può opporre la domanda contumaciale.

Occupiamoci ora delle diverse forme e dei rimedi del giudizio contumaciale prima della sentenza,altrimenti saremmo nel campo dei mezzi di impugnativa della sentenza.

Le disposizioni speciali relativi ai giudizi contumaciali,sono agli art. 380 e segg. C.P.C. Al riguardo occorre fare una osservazione preliminare nel senso che le disposizioni di questi art. si riferiscono al procedimento sommario,contrariamente a ciò che era l'antica formazione del codice che dava la prevalenza al procedimento formale. Per incidens accenniamo alla differenza fra i due procedimenti: Nel procedimento formale l'attività delle parti si svolge in cancelleria dopo le formalità richieste(notificazione,deposito di atti,);Nel procedimento sommario,oggi di regola,tutti gli atti si svolgono nelle udienze.

Diverse sono le ipotesi della contumacia:o vi è contumacia dell'attore, o quella del convenuto o quella di entrambe le parti. Escludiamo dal presente esame la non comparsa,perchè per questa vale il brocardo latino citato.

Nell'ipotesi che tutte le parti siano contumaci,le conseguenze sono queste:se non è avvenuta la notificazione,il convenuto non è posto in contumacia;se la causa invece è iscritta a ruolo(ammesso che l'at-

tore sia contumace e il convenuto non comparso),il presidente può continuare la causa. Ovvero è ammesso che la parte più diligente può iscrivere da capo la causa a ruolo e notificare all'altra parte.
Nella seconda ipotesi l'attore è contumace.Anche qui è necessario perchè si possa constatare la contumacia che la causa sia stata portata a conoscenza delle parti.Le conseguenze sono diverse:se il convenuto è stata parte diligente può chiedere o l'assolutoria della domanda il che lascia la facoltà di una riproposizione della domanda( questa l'assolutoria in senso formale);o che il giudice pronunci,in merito. Comunque il convenuto non può mutare la situazione della contumacia dell'attore.In applicazione di questo principio vedremo che l'appellato può proporre l'appello incidentale;se fautore quando l'altra parte è contumace,deve proporlo entro come una domanda contumaciale. In tanto è possibile un appello incidentale in quanto vi sia una domanda di appello preesistente;se l'appellante è contumace,l'appellato ha il dovere di notificare.
Il convenuto il quale proponga le sue difese e chieda il giudizio o proponga eccezione,deve dare la prova di queste eccezioni,il che significa che non è dispensato dall'onere della prova.E' qui una differenza dall'antico processo:in quello la non comparsa e contumacia valeva offesa all'autorità;invece modernamente il legislatore concede al convenuto che egli possa approntare i mezzi opportuni per la difesa.
Vediamo finalmente la terza ipotesi,nella quale la parte è assistita dall'ignoranza e dalla impossibilità di presentarsi in giudizio.Il caso più frequente è appunto la contumacia del convenuto.A seconda che costui abbia o non ricevuto in mani proprie la notificazione non potrà o potrà proporre la domanda contumaciale.D'altra parte questo mezzo ordinario di impugnativa che per noi sarebbe tra gli straordinari,dovrebbe essere ridotto ai minimi termini.Il legislatore a questo ha provveduto dando facoltà all'attore di riproporre una seconda citazione

ende stabilire a priori la contumacia del convenuto, che aumenta enormemente le sue probabilità di vittoria. La legge poi vieta che contro la seconda citazione possa il convenuto proporre la domanda contumaciale. Così dispone l'art. 382, ammettendo che la seconda citazione pur abbia valore anche se non notificata in mani proprie.

Ma può darsi che diversi siano i convenuti: se è vero che colui il quale ha avuto la notifica della citazione in mani proprie non può nulla opporre; se è vero che colui che si è costituito una volta perde il diritto alla domanda contumaciale, dovrebbe dirsi che tutti i convenuti debbano avere i medesimi diritti data la indivisibilità del rapporto. La legge ha disposto al cpv dell'art. 382 che se fra due o più convenuti alcuno sia stato citato in persona propria, o comparisca, e alcuno non citato in persona propria non comparisca, l'attore, se non rinuncia all'effetto della citazione contro il non-comparso deve farlo citare nuovamente con la dichiarazione suddetta, cioè che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia. E' evidente qui quel tale principio al quale si inspira il legislatore di evitare le contraddizioni. Però si potrebbe fare un rilievo: giacchè il legislatore ha dato all'attore la possibilità di una seconda citazione, sarebbe opportuno renderla obbligatoria e non facoltativa. Nel nuovo progetto si è tenuto conto appunto di questo, nel senso che si è tolta la possibilità al convenuto della domanda contumaciale e si è obbligato l'attore a riproporre la domanda di citazione.

Un secondo rimedio offre la legge: la parte che sia rimasta contumace nel giudizio, può, prima che sia pubblicata la sentenza, evitare la contumacia. Ma se è già avvenuta la sentenza e questa è stata notificata in mani proprie non si può fare altro che impugnarla; viceversa se quella non è intervenuta, il convenuto può comparire tardivamente, cioè "purgare la contumacia". Questa non spetta a chi non è

ende stabilire a priori la contumacia del convenuto, che aumenta enormemente le sue probabilità di vittoria. La legge poi vieta che contro la seconda citazione possa il convenuto proporre la domanda contumaciale. Così dispone l'art. 382, ammettendo che la seconda citazione può abbia valore anchesse non notificata in mani proprie.

Ma può darsi che diversi siano i convenuti: se è vero che colui il quale ha avuto la notifica della citazione in mani proprie non può nulla opporre; se è vero che colui che si è costituito una volta perde il diritto alla domanda contumaciale, dovrebbe ammettersi che tutti i convenuti debbano avere i medesimi diritti data la indivisibilità del rapporto. La legge ha disposto al cpv dell'art. 382 che se fra due o più convenuti alcuno sia stato citato in persona propria, o comparisca, o alcuno non citato in persona propria non comparisca, l'attore, se non rinuncia all'effetto della citazione contro il non-comparso deve farlo citare nuovamente con la dichiarazione suddetta, cioè che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia. E' evidente qui quel tale principio al quale si inspira il legislatore di evitare le contraddizioni. Però si potrebbe fare un rilievo: giacchè il legislatore ha dato all'attore la possibilità di una seconda citazione, sarebbe opportuno renderla obbligatoria e non facoltativa. Nel nuovo progetto si è tenuto conto appunto di questo, nel senso che si è tolta la possibilità al convenuto della domanda contumaciale e si è obbligato l'attore a riproporre la domanda di citazione.

Un secondo rimedio offre la legge: la parte che sia rimasta contumace nel giudizio, può, prima che sia pubblicata la sentenza, evitare la contumacia. E se è già avvenuta la sentenza e questa è stata notificata in mani proprie non si può fare altro che impugnarla; viceversa se quella non è intervenuta, il convenuto può comparire tardivamente, cioè "purgare la contumacia". Questa non spetta a chi non è

comparso nél giudizio e nemmeno in quello della trattazione.E' indifferente per la purgazione che questa venga notificata o meno.
Dunque la parte la quale è rimasta contumace prima che sia pronunziata la sentenza ha il dritto di comparire tardivamente e di chiedere la riapertura dei termini.La "comparsa tardiva" si presenta al presidente del collegio perchè venga pronunziata lapurgazione e sia proposta una nuova udienza con notificazione alle parti.
La legge all'art. 386 dice che il contumace può comparire e proporre le sue ragioni "sino alla sentenza definitiva".Al riguardo è sorta una grave disputa,perchè come diremo in seguito la sentenza si perfeziona in vari momenti,ed è pertanto difficile interpretare a quale definizione si riferisca il legislatore.Infatti i giudici raggiungono l'accordo circa laprènunzia il che ha carattere interno,nel senso che questo momento è incontrollabile dai terzi,tanto più che il collegio può ritornare sulla sua pronunzia cancellandola.Il secondo momento della sentenza è la sottoscrizione da parte dei giudici. Finalmente ultimo momento è la pubblicazione da parte del cancelliere.Per quanto anche il terzo momento sia incontrollabile,giacchè i giudici possono giudicare diversamente e sostituire una nuova decisione(qualora il cancelliere abbia sottoscritto,l'indagine è più complessa) tuttavia si ammette che la purgazione possa avere luogo fino alla pubblicazione della sentenza.
Noi riteniamo che fino a questo momento,anche se la sentenza sia stata redatta e sottoscritta,si possa fare la purgazione della contumacia.
Nel caso sia possibile la esperibilità della purgazione,all'atto di comparsa si unisce la citazione ed il mandato in una delle forme richieste.Il cancelliere presso il quale vien depositato,trasmette al presidente,che ordina la sospensione della sentenza e ingiunge al cancelliere di rendere tutto ciò noto alle parti.

Questo sommariamente i concetti della purgazione contumaciale.
Se però una delle parti non è comparsa in tempo opportuno ed è intervenuta una sentenza, questa è tenuta a rispecchiare il processo come si trova. Così per es. nel caso che vi sia stata contumacia, ma vi sia stata anche richiesta di prova testimoniale, la parte comparendo, può per appello far decidere al riguardo dopo la sentenza.
Ad integrare questi concetti vedremo i mezzi di impugnativa della sentenza.

CAPITOLO VIII° : INTERRUZIONE E CESSAZIONE DEL PROCESSO

I) Il processo civile potremmo dire ha un suo processo fisiologico, nel senso che ha una vita che si sviluppa in una serie di atti , con la tendenza normale ad esaurirsi con la sentenza.Abbiamo detto tendenza normale,perchè il processo può anche non esaurirsi per volontà delle parti,le quali come esercitano un loro diritto promuovendo un giudizio e dando esplicazione alla loro attività,così possono in qualunque momento arrestarne il corso.E' appunto qui la differenza tra il procedimento civile ed il procedimento penale,nel senso che il primo è sottoposto alla disponibilità delle parti,mentre l'altro ne è sottratto.Pertanto le cause che possono determinare la cessazione del processo penale,non sono quelle del civile;esse tuttalpiù possono arrestare per un momento quello civile.Fra le cause di cessazione del processo,è da annoverarsi la morte dell'individuo, nel qual caso gli effetti civili continuano comunque a produrre i loro effetti,nel senso che è possibile rivolgersi contro gli eredi. In questi casi si dice che vi è sospensione del processo civile con atto di riassunzione di istanza.

Di queste cause che determinano la estinzione del processo civile (vedi art. 332 e segg. C.P.C.)bisogna distinguerne tre fondamentali: riassunzione di istanza;perenzione di istanza;rinunzia.

II) Cominciamo dalla rinunzia,che va distinta in rinuncia agli atti del giudizio ed ai quelli del diritto.

Quest'ultima implica la impossibilità di continuare il giudizio,nel senso che se è libero il debitore espressamente non posso riproporre il giudizio.Viceversa la rinunzia agli atti del giudizio non produce di regola la estinzione del proprio diritto;questo avviene molto raramente ed indirettamente.Si faccia l'es. che io abbia iniziato

giudizio avanti a giudice incompetente;per salvarmi,rinunzio agli atti,riservandomi di riproporre l'atto:implicitamente l'azione serve ad interrompere la prescrizione. Se io invece rinunziassi alla domanda giudiziale,la interruzione non si verificherebbe,sibbene verrebbe la prescrizione.

Nella rinuncia agli atti del giudizio trattano gli art. 343 e seguenti.

L'art. 343 dispone che la rinuncia agli atti del giudizio può essere fatta in qualunque stato e grado della causa;quindi anche in Corte di Cassazione,però sempre la rinuncia importa degli oneri e l'obbligo al risarcimento delle spese, ovviamente che siano che non hanno la libera disponibilità del loro patrimonio,debbono essere autorizzati,ai sensi del 2° dell'art. citato per il quale le persone sottoposte all'amministrazione o curatela altrui la rinuncia non può farsi,né accettarsi fuorché nella forma stabilita dalla legge per chiederle e stare in giudizio. La rinuncia agli atti del giudizio costituisce un negozio bilaterale, in quanto determina la estinzione del rapporto giudizio. Essa ha bisogno di essere accettata,eccettuato però colui il quale accetta la rinuncia pure far valere il suo diritto alle spese,ed in questo luogo perché il giudizio non possa venir riproposto,potendo ciò avvenire stato fatto salvo quanto per la rinuncia.

L'accettazione della rinuncia deve essere fatta con le norme che la legge stabilisce per gli inseguenti,così pure il procuratore della parte non può rinunciare né accettare la rinuncia,senza di cui occorre un mandato speciale,oltre che la parte gli conferisca la competenza.

Un ultima norma da tener presente quanto agli effetti della rinuncia all'atto,è l'art. 345 secondo il quale la rinuncia accettata produce gli effetti della perenzione,cioè fa cadere nel nulla

il giudizio. Esso obbliga il rinunziante a pagare le spese del giudizio. Comunque il giudizio rinunziato può essere riproposto, salvo non intervenga una causa di estinzione. Le norme citate hanno carattere dispositivo, perché le parti possono aver stabilito diversamente.

XIX) Una seconda causa di estinzione è la perenzione della istanza, questa ha dato luogo a molte discussioni e per quanto la si trovi già in una disposizione di Giustiniano, noi saremo di accordo per la sua abolizione.

Per definire il silenzio di entrambi i litiganti, proseguito per un periodo di tempo determinato, è interpretato dal legislatore come accordo tacito per la cessazione del rapporto processuale; senza però pregiudizio delle azioni e del diritto. Contro questa norma è da ricordare che vi hanno degli atti i quali determina invece la perdita delle azioni e del diritto. Per es. In grado di appello la perenzione fa decorrere la sentenza di primo grado si è proposto appello, ma non decorsi due anni fra il silenzio delle parte, la perenzione produce passaggio in cosa giudicata della sentenza appellata.

La finalità teorica dell'istituto porta in pratica possibilità di situazione, perché prima della perenzione, l'attività della parte può infatti notevolmente provocare altri termini. In sostanza sarà lo interesse delle parti che regolerà il processo, sia in quanto lo vorranno lasciare continuare sia in quanto non lo vorranno. Così può darsi che chi ha fatto l'appello ma non si è presentato possa essere provocato dall'altra parte. Tuttavia i dubbi sono tanti che il legislatore nel nuovo progetto ha tolto l'istituto.

Una delle tante questioni è se la perenzione si possa applicare anche avanti alle giurisdizioni speciali: Magistratura del Lavoro

( da noi invero ritenuta la sola ordinaria ),ecc. amministrativi,ecc.
I punti più importanti sono questi:la perenzione presuppone una at-
tività delle parti;il suo fondamento é nel consenso tacito,nel sen-
so che la inattività delle parti fa presumere la rinunzia. Avviene
qui come nella prescrizione,vi é cioé l'abbandono del proprio diritto.

Sarebbe opportuno a questo proposito dire la differenza fra pere
nzione,prescrizione e decadenza,ma non ce ne occupiamo per brevità
del tempo concessoci.

Il termine di perenzione é differente a seconda dell'autorità davanti
alla quale la controversia pende;per es.il termine massimo in materia
civile é di tre anni mentre in materia commerciale é della metà. In
particolare il termine é di tre anni,un anno,sei mesi,rispettivamente,
nelle cause civili avanti i tribunali,i pretori,i conciliatori,la
metà di questi periodi in materia commerciale. Questi termini discre
zionali,ad libitum delle parti possono essere prorogati.-
Un altra norma da tener presente é che la perenzione deve essere dedot
ta dalle parti e non é rilevabile di ufficio. Occorre al riguardo
espressa e formale dichiarazione della parte,cioè il suo silenzio
significa accettazione.E . inoltre la perenzione deve essere pre-
muniata prima delle altre azioni ed eccezioni. Vi sono al riguardo
molte discussioni;si domanda per es. se vada proposta prima l'eccezio
ne di incompetenza di territorio o quella di perenzione,poichè la
legge richiede che prima di qualunque eccezione vengano fatte sia
l'una che l'altra.

Effetto della perenzione é la estinzione del giudizio. Non colpisce la
rinunzia,anche qui bisogna distinguere la estinzione del diritto ad
eccepire e la estinzione del giudizio,che possono però influenzar-
si. Comunque altra cosa é l'estinzione del giudizio,altra cosa é la
estinzione della eccezione del proprio diritto,a meno che in questo
ultimo caso non si verifichi nel frattempo una causa di estinzione.

Lo stesso é a dirsi per i mezzi di impugnativa, per es. l'appello ha per effetto si pezzante la questione, però se non é eccepita la perenzione si ha il passaggio in giudicato. Quindi la perenzione determina la fine del processo ma non del diritto.

Però alle volte, non ostante la perenzione, alcuni atti permangono, così per es. i mezzi di prova. Tutto questo é illogico; é illogico cioé che rimangano le sentenze ed i mezzi di prova. Per quanto il fine del legislatore é stato quello di salvare la contraddizione fra le sentenze, tuttavia noi riteniamo che le sentenze precedenti dovrebbero cadere nel nulla. Invece mentre cade nel nulla il processo, permangono i mezzi di prova e le sentenze.

La perenzione dell'appello ha forza di cosa giudicata alla sentenza, però come dispone il cpv dell'art. 341, quando non ne siano stati modificati gli effetti. Sono sorte al proposito moltissime questioni. Ad es il tribunale accogliendo l'istanza attrice, condanna il convenuto. Questo appella e chiede la riforma e subordinatamente un mezzo di prova. Supponiamo che l'appello dispenga il mezzo istruttorio, con questo si modifica la precedente sentenza fino all'esito della nuova. Dopo essere intervenuta la sentenza di appello che modifica la precedente ed ammesso si verifichi la perenzione, si estinguerà quella di appello e non la prima che è stata modificata. E se si vorrà proporre un nuovo giudizio, si dovrà pertanto riporre ed approvare i mezzi di prova ammessi dall'appello. Tutto ciò determina un gazzabuglio e decide il nuovo legislatore a mutare l'art.

Altra quistione è se sia ammissibile la perenzione in cassazione. La risposta è evidentemente negativa, perchè come sappiamo la parte è esclusa nel processo avanti la cassazione e tutto è rimesso al presidente. Finalmente un'altima quistione che lasciamo insoluta è quella se la cassazione abbia ammesso il ricorso e rimesso al nuovo appello la sentenza circa la determinazione dell'inizio della perenzione.

IV) RIASSUNZIONE DI ISTANZA.

Diciamo adesso di questa e delle cause che vi danno luogo.Il codice di proc. Civ. ne parla agli art. 332 e segg.

Che cosa significa riassunzione di istanza?perchè si fa luogo ad essa occorre nel corso del processo un avvenimento subbiettivo.Già sappiamo che nel processo possono avvenire diversi mutamenti e più disparati del tutto concreto un dato avvenimento.può avvenire infatti che uno dei soggetti venga a mancare, per es. la morte di un cliente, a chi questo succedono gli eredi;può darsi che un soggetto perda la capacità di stare in giudizio, diventando cioè uno degli elementi costitutivi della sua giuridicità è per l'appunto, cioè soggetti che siano nel rapporto nella relazione, giuridica, per es. diventa minore di età è stato chiamato in giudizio lui si è costituito il genitore esercente la patria potestà.può darsi che nel corso del giudizio il minore diventa maggiore.Un altro caso il cambiamento della persona quel rappresentante o ne abbiamo un altro.Ancora;l'interdetto viene riammesso,ecc. Tutti questi casi es. di mutamenti subbiettivi,danno quindi la necessità di rettificare la situazione e la ragione dell'istituto della riassunzione di istanza.Questa ha luogo anche quando vengono a mancare i procuratori delle parti a perchè morposi o perchè interdetti o,morti.però la legge considera varie ipotesi distinguendo che la controversia si trova in uno stadio maggiore o minore del processo. Quindi ritiene che il cambiamento del reggetto o del procuratore nel grado di decisione della sentenza,non importi gran che alla sua posizione di questa.

L'art. 339 dispone che quando la causa si trovi in istato di essere giudicata,(cioè quando il giudice relatore comincia la sua relazione) non è necessaria per la decisione di essa la citazione per riassunzione di istanza o per costituzione di un nuovo procuratore.

Queste disposizioni vanno integrate con le norme di impugnativa della sentenza:Ciò quando la sentenza è notificata, circa l'impugnazione è da notare che se quel Tizio muore,il termine non si calcola se non dal momento in cui l'erede succede.Qui nel la morte non solo arresta la sentenza ma serve anche ad allungare i termini.Per es. io ho riportato favorev dremte una sentenza contro Caio.Costui può entro 30 giorni proporre appello.ora può darsi che dopo 15 giorni muoia.In tal caso si sospende la sentenza ed incomincia un nuovo periodo da quando l'erede gli sarà succeduto.In particolare :se il termine è inferiore alla metà,i giorni si calcolano di seguito(per es.10 giorni sono già trascorsi;quando succederà l'erede se ne calcoleranno gli altri venti) Se invece il termine è superiore alla metà,i giorni si ritraggono fino a questa e poi si ricomincia a contare(per es. sono trascorsi 20 giorni;questi si ritraggono a 15 e quando l'erede sarà succeduto se ne calcoleranno altri 15).In definitiva,in quest'ultimo caso se ne sono guadagnati 5.

Abbiamo così esaurito lo svolgimento del rapporto processuale.

CAPITOLO VIII : LA SENTENZA.

La sentenza è atto del giudice e rappresenta la conclusione del rapporto processuale.Il giudice durante lo svolgimento del processo può compiere parecchi atti;di essi tre sono fondamentali;il decreto ,l'ordinanza e la sentenza.

La sentenza è il pronunziato del giudice che risolve una determinata controversia.Il giudice nell'assenza delle parti può giudicare lo stesso considerando le ragioni che la parte assente avrebbe potuto addurre.

Esistono diverse forme di sentenze.Accanto ad esse vi è il decreto, che viene emesso su istanza della parte(es.sequestro conservativo, ordine di ingiunzione di pagamento,ecc.);e finalmente l'ordinanza che viene emessa su accordo delle parti(es. interrogatorio,perizia, ecc.).Però la distinzione fra ordinanza e il decreto non è pacifica in dottrina e non è tanto chiara in pratica.

La sentenza chiude sostanzialmente uno stadio del giudizio;o temporaneamente o definitivamente.Si hanno pertanto le sentenze definitive; preparatorie(quando attengono al rito e toccano poi la decisione del merito.Per es. Si ordina l'intervento in causa di un terzo,la esibizione di un documento,l'ottemperanza alla fiscalità del bollo);interlocutoria(quando il giudice non si sofferma al caso del rito,ma scende al merito e non decide definitivamente.Per es. Chiedo che Tizio mi paghi.Il giudice ammette il mio credito ed emette sentenza definitiva. Ma può anche su mia istanza disporre un mezzo istruttorio,interlocutoriamente,spianando così la via per la sentenza definitiva nel merito) Riassumendo :si ha sentenza preparatoria od ordinatoria quando si ordina qualcosa dal punto di vista del rito;interlocutoria quando il giudice decide un punto controverso,senza definirlo ma spianando la via alla sentenza definitiva;definitiva,che può essere di merito e di rito.

Asseconda delle controversie, si possono avere anche sentenze miste che attengono cioè parzialmente all'una e all'altra. Anzi non è necessario un tipo unico di sentenza.

II) Questa si può distinguere anche dal punto di vista di efficacia del convenuto.

Occorre sapere che la funzione del giudice si esplica in due momenti; semplice dichiarazione del diritto (funzione dichiarativa); e condanna. Cioè in conseguenza della dichiarazione suddetta il giudice può ordinare una determinata prestazione o disporre che si attui un determinato effetto giuridico. Pertanto se ammette che vi sia servitù sul mio fondo e se la istanza verte su questo punto la sentenza sarà definitiva. Ma se io, oltre la servitù, ho chiesto una rimozione di limiti, può esservi la condanna.

Altre volte il Giudice compie azioni che si estrinsecano in un diverso fatto. Facciamo l'esempio che fra marito e moglie vi sia una lite. Quando sarà intervenuta la sentenza del giudice, questa pronuncierà la colpa dell'uno e dell'altra, o di entrambi o di nessuno. Riconoscendo una sola colpa la sentenza avrà senso risolutivo, cioè sostituirà ad una situazione un'altra. In altri termini se non vi fosse la sentenza, la cohabitazione sarebbe necessaria, mentre con la sentenza ciò è escluso. Questo provvedimento del giudice dicesi "sentenza costitutiva".

Vi può essere sentenza che risolva un contratto di compravendita o che in genere operi risoluzione di un rapporto. Pertanto sotto questo profilo le sentenze o sono di accertamento o di condanna o costitutive; comunque possono intrecciarsi.

III) L'argomento della sentenza richiederebbe molte spiegazioni; ma è questa l'ultima lezione di quest'anno e concludiamo, indicando quali sono i suoi elementi costitutivi.

Anzitutto la sentenza è quel provvedimento del Giudice col quale si decide una controversia tra le parti. La definizione è generale, ed ha

dato molto da fare agli scrittori. Infatti può essere intervenuto un accordo tra le parti e la sentenza può mancare come definizione della controversia. Comunque resta fermo che la sentenza è il pronunciato del giudice o in una controversia o riguardo a speciali atti.
Deve contenere il nome del Re e della legge, perchèessendo questo il precipuo potere dello Stato si richiede che la sentenza non manifestata in quel modo è nulla. Inoltre deve indicare l'autorità giudiziaria da cui promana asseconda che questa sia composta da giudice singolo o da giudice collegiale. I nomi delle parti e dei procuratori; le conclusioni delle comparse. Ciò hail duplice scopo che il giudice mantenga le conclusioni entro quelle richieste dalle parti e che egli abbia sottocchio i motivi da quelle addotti.
Quest'obbligo del giudice di portare le conclusioni è relativo, perchè potrebbe discutere su alcuni punti e pronunciare su tutto.
L' sentenza inoltre deve contenere una esposizione dei fatti; normalmente si fa distinzione fra fatto e diritto, ma ciò non è necessario perchè è un uso invalso solo nella pratica. Ciò che è necessario è che vi siano entrambi. Inoltre le conclusioni del giudice in ordine alle norme di diritto e finalmente la conclusione detta dispositiva. Questa conterrà le dichiarazioni di diritto e le statuizioni di condanna. Sicchè si può dire che il dispositivo è la risultanza di tutto il lavoro logico della sentenza.
La sentenza deve essere sottoscritta dai giudici che hanno partecipato alla decisione (nel tribunale sono tre) e non da quelli che hanno partecipato all'udienza. Essa a sua volta deve essere controfirmata dal cancelliere che compie atti di notaio. Il cancelliere deve poi pubblicarla. Fino al momento della pubblicazione la sentenza rimane ancora come decisione interna. Vero è che con le sottoscrizioni la sentenza è perfetta, ma la legge ha voluto che solo con la pubblicazione essa possa essere conosciuta dai terzi.

la pubblicazione ha un effetto decisivo: quando essa avviene in presenza delle parti non vale la notificazione. Noi sappiamo che la notificazione è un importantissimo atto processuale in quanto da essa discendono varii effetti, specie per i termini di impugnazione.

L'originale della sentenza viene conservato nell'archivio della cancelleria ed a custodia del cancelliere. Contro la sentenza notificata la parte che la intende può impugnare la sentenza. E' da avvertire che la impugnazione non può aver luogo di notificarsi la sentenza, in quanto la parte può farlo anche quando essa sia pubblicata.

Quanto ai vizi della sentenza questi possono essere di forma e di sostanza (in quest'ultimo caso per elementi di fatto e per elementi di diritto). Come dispone l'art. 517 contro i vizi di forma è ammessa l'impugnativa.

Un es. di vizio di sostanza di giudizio non ha validamente considerato il documento od una prova testimoniale. E' questo un vizio di fatto. Può viceversa il giudice aver considerato bene il fatto, ma male applicato per quella risultanza la norma. E' questo un vizio di diritto. La differenza fra questi vizi è che per i primi non si può adire il giudice superiore, per gli altri si può adire anche la cassazione.

IV) E finalmente diciamo dell'esecuzione provvisoria della sentenza. Ammesso il doppio grado di giurisdizione non sono esecutive quelle sentenze che non abbiano esaurito il doppio grado. Per sentenza non si intendono le sole condanne, ma anche i pronunciati interlocutori (es. ammissione di prova testimoniale). Sostanzialmente il concetto di provvisoria esecuzione è questo: non ostante che si possa impugnare la sentenza, la legge in particolari casi di urgenza e per giustizia evidente dei fatti, crede di pronunciare la esecuzione immediata della sentenza. Se per una sentenza che condanna agli alimenti, la parte dovesse attendere la risoluzione di un secondo giudizio, potrebbe morire di fame. Altre volte la provvisoria esecuzione si fonda sulla

giusta formulazione della sentenza:per es/ la sentenza dell'attore proviene da un atto pubblico come la cambiale,in questo caso la sentenza sarà certo difficilmente abbattibile,quindi la legge concede la provvisoria esecuzione.

La sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione,deve essere richiesta dalla parte;di ufficio non la si può dare;viceversa di ufficio si può negarla.

La provvisoria esecuzione opera in merito ai mezzi ordinari di impugnativa di sentenza e non ai mezzi straordinari.Il giudice può limitare la clausola solo per un mezzo ordinario.Il giudice può voler sentire la parte avversa ed allora ordina al richiedente che deve servirsi della clausola di versare una cauzione.

Una clausola di provvisoria esecutorietà è molto grave per le sue conseguenze,al che in pratica si fa opposizione per impedire alla parte che venga in possesso dei propri beni.La parte può farsi sentenziare in secondo grado,cioè in appello.Sicchè contro una sentenza che abbia apposto la clausola si può appellare per farla togliere.

V) La parte vincente deve le spese,il giudice di questa proposizione contraddittoriamente ferma il libro del nostro maestro Chiovenda.Il fatto è questo:si ha vi è una diminuzione patrimoniale a cui pieno diritto che il soccombente paghi.L'art. 370 pone il principio fondamentale.Tuttavia possono esservi dei casi nei quali il giudice per ragioni di equità creda di compensare le spese. Così pure vi possono essere altri casi in cui risulti che le parti hanno voluto sudacchiare l'attore:IN QUESTO CASO il giudice deve assolutamente condannare il soccombente alle spese.E' utile osservare al riguardo la norma dell'art. 372 C.P.C.Le spese sono contenute nella sentenza.

F I N E

# LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Anno XLIX — (XIV della "Gazzetta,,) — N. 141

LA GAZZETTA DI PUGLIA - CORRIERE DELLE PUGLIE

Bari, giovedì 20 giugno 1935 - Anno XIII

ABBONAMENTI

LA GAZZETTA DEL LUNEDÌ

GAZETA SHQIPËTARE


## Il Partito e le Colonie Estive

Il Segretario del Partito ha emanato disposizioni a numerosi altri gruppi di dopolavoristi e rionalizzati, per una serie di iniziative continuative e periodiche alle Colonie Marine, montane, fluviali dei ferrovieri, alle Opere Assistenziali, ai parchetti rionali e ornamentali coll'attività estiva e pubblica, continue e collegate in tutto il Paese. Questa «direttiva» e questa disposizione di principio fanno parte integrale del nostro lavoro svolto dal Regime in questo campo di somma importanza sociale, rappresentativa, educativa e politica alle nuove generazioni: una delle grandi e più valide del Fascismo. — a Bari, — a delle Nazioni, — concorso preparatorio valido e sano dell'avvenire.

Vanno XIII rappresentera, in fatto di colonie estive, un progresso [illegible] e sensibile che [illegible] perfezionare in ogni punto ed in ogni espressione. Punto saggio, ora più che un incremento numerico o un ampliamento, si deve pensare al perfezionamento sempre più profondo, attuato da queste colonie debbe derivare il massimo dei vantaggi alla razza sia dal lato fisico propriamente detto, sia dal lato morale.

Uno sguardo di massima alle colonie dei nostri figliuoli ci dice come fra le oltre[illegible] colonie marine e montane e le altre millecinquecento estive fluviali climatiche; stato stati oltre mezzo milione i bambini e bambine che hanno goduto di questo grande beneficio. Quest'anno saranno aumentate un poco e raddoppiate le colonie climatiche; mentre la altre rimarranno, [illegible] mente, presso che le stesse. Criterio utilissimo e rispondente alle nuove direttive di perfezionamento e coordinazione che, iniziate fin dall'anno passato, avrà quest'anno ulteriore sviluppo.

Infatti le colonie [illegible] presentano molteplici vantaggi nei riguardi delle altre: vantaggi di [illegible], perchè finalmente possono sempre e bene godere del nostro abitato e delle famiglie quali dei parenti [illegible] [illegible] [illegible]

# LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Anno XLIX — (XIV della "Gazzetta") — N. 156

LA GAZZETTA DI PUGLIA - CORRIERE DELLE PUGLIE

Bari, domenica 30 giugno 1935 - Anno XIII

DIREZIONE 1138 — REDAZIONE 1385 — AMM. 1274

ZIONE 1247 — TIPOGRAFIA 1253 — (Palazzo del Giornale)

UFFICIO DI PUBBLICITA' E BENEFICENZA: Telefono 11048

Conto Corrente con la Posta — Un numero Cent. 40

ABBONAMENTI — Conto corrente postale

Per l'ITALIA: Un anno L. 52 — Un semestre L. 27 — Un trimestre L. 14

Per l'ESTERO: » » 150 » » 78 » » 40

LA GAZZETTA DEL LUNEDI

GAZETA SHQIPETARE

PUBBLICITÀ: A. Bari, Corso Vitt. Eman. 48, telef. 12040; a Roma, Via Tritone 101, telef. 62031; A. ALATANZI (Succ. R. de Bonaventis). Per testi non: Commerciali L. 2,50 - Cronaca L. 5,50 - Finanziaria L. 4 - Necrologie L. 3 - Economici (1 pubblica), lunea 1,50 al.


## Popolo e Regime

L'Umbria verde, tutta splendente nel fulgore delle sue messi e dei suoi vigneti, l'Umbria ricca pingue e fiorente si è schierata intera, l'altro giorno, al passaggio del Segretario del Partito, sulle sue meravigliose agricole, coi suoi silenzi da lavoro, in una magnifica e superba schiera di forze laboriose, sane, fervide, fiduciose, per acclamare al Duce e gridare a Lui tutta la sua devozione illimitata e il suo attaccamento. Perugia, la città storica della Marcia su Roma, ci è rivenuta labora sulla piazza e nelle adiacenze del Palazzo del Comune, come a riaffermare la sua posizione inconfondibile. [illegible] ogni angolo di essi dalle [illegible] Quartier Generale [illegible] per le fatidiche giornate [illegible] l'ottobre 1922.

E la [illegible] numeri stimati di popolo umbro [illegible] viale la processione [illegible] gli [illegible] Stefanie numerosi [illegible] dell'[illegible] [illegible] Stamane, [illegible] [illegible] [illegible]

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER GLI
INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA
ENTE MORALE - R.D. 5 marzo 1911, n. 218
00186 ROMA - Via di Monte Giordano, 36 (Palazzo Taverna)

776

Studi umanistici
Tessera e libretto dell'Università di Pavia

777

# TESSERA DI IMMATRICOLAZIONE

Il Sig. Cifarelli Dott. Michele

figlio di Domenico

nato a Bari

è stato immatricolato studente nella R. Università di PAVIA al 3° anno per gli studi di Lettere

il giorno 17-3-1936 XIV

IL RETTORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Aº 1028 -

IL RETTORE

FIRMA DELLO STUDENTE

Michele Cifarelli

BOLLI DEGLI ANNI SCOLASTICI

*VARIAZIONI*

1028

0017 778

# R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

## FACOLTÀ DI LETTERE

# LIBRETTO D'ISCRIZIONE

DELLO STUDENTE

Cifarelli Dott. Nicola

ASSR Archivio storico del Senato della Repubblica

N. di Matricola 1028

# R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

FACOLTÀ DI LETTERE

# LIBRETTO D'ISCRIZIONE

dello studente Cifarelli Dott. Michele

figlio di Domenico nativo di Bari

IL RETTORE

F. Vivanet

R. UNIVERSITÀ 1935 - 36 PAVIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

C. Chirau

FOTOGRAFIA DELLO STUDENTE

Firma dello Studente

Michele Esposito

## AVVERTENZE

Il libretto d'iscrizione contiene trentacinque pagine a stampa: quello nel quale siano stati tolti o sostituiti dei fogli, o che abbia cancellature o raschiature non giustificate dal Segretario, è nullo.

Ogni domanda che lo studente presenta alle Autorità universitarie deve essere accompagnata dal libretto di iscrizione il quale, al momento degli esami, deve pure essere esibito alla Commissione esaminatrice.

---

Questo libretto non è valevole nè può servire in alcun caso come documento comprovante la iscrizione. Al termine degli studi esso deve essere consegnato alla Segreteria.

Cifarelli Dott. Michele

Anno scolastico 1935-36 Anno di corso 3°

| INDICAZIONE DEI CORSI | Numero delle ore settimanali | NOME del Professori | FIRMA del Professori per iscrizione | ATTESTAZIONI di frequenza |
|---|---|---|---|---|
| OBBLIGATORI 1° Storia Antica | 3 | Plinio Fraccaro | | |
| 2° Storia Moderna | 3 | Gino Rota | | |
| 3° ~~Lettura di Tacito~~ | | | | |
| 4° Cultura Militare | | Pietro Vaccari | | |
| 5° | | | | |
| 6° | | | | |
| 7° | | | | |
| 8° | | | | |
| 9° | | | | |
| LIBERI 1° | | | | |
| 2° | | | | |
| 3° | | | | |
| 4° | | | | |

R. UNIVERSITÀ 1936-37

PAGAMENTO DI TASSE

immatricolazione L. 300.-
N. 3973 del 17-3-1936
Iscrizione I. L.
N. del
Iscrizione II. L. 200.-
N. 3913 del 17-3-36
Iscrizione III. L.
N. del
Iscrizione IV. L.
N. del
Soprat. esami I. L. 75.-
N. 3913 del 17-3-36
Soprat. esami II. L.
N. del
Sopratassa esami laurea e diploma L.
N. del
Contr. assistenz. L. 25 } N. 3913
» genn. 75 } 17-3-36

Cifarelli Dott. Michele

Anno scolastico 1936-37 Anno di corso 4°.

| INDICAZIONE DEI CORSI | Numero delle ore settimanali | NOME dei Professori | FIRMA dei Professori per iscrizione | ATTESTAZIONI di frequenza |
|---|---|---|---|---|
| OBBLIGATORI | | | | |
| 1° Fisiologia | | Prof Isaia | | |
| 2° ~~Entomologia~~ | | ~~Prof Bottazzi~~ | | |
| 3° Cultura Italiana | | Prof P. Cesari | | |
| 4° Letteratura Latina | | | | |
| 5° Storia della Filosofia | | Prof Levi | | L. Levi |
| 6° | | | | |
| 7° | | | | |
| 8° | | | | |
| 9° | | | | |
| LIBERI | | | | |
| 1° | | | | |
| 2° | | | | |
| 3° | | | | |
| 4° | | | | |

R. UNIVERSITÀ 1936-37

PAGAMENTO DI TASSE

Immatricolazione L. 300 —
N. 3915 del 17-5-36

Iscrizione I. L. 100.—
N. 2706 del 23-1-37

Iscrizione II. L.
N. del

Iscrizione III. L.
N. del

Iscrizione IV. L.
N. del

Soprat. esami I. L. 75.—
N. 2706 del 23-1-37

Soprat. esami II. L.
N. del

Sopratassa esami laurea o diploma L.
N. del

Contr. assistenz. L. 21. 2706
Cont. ass. 75.— 23-1-37





ASSR

| INDICAZIONE DEGLI ESAMI | DATA | ESITO DEGLI ESAMI | | FIRMA DEL SEGRETARIO della Commissione |
|---|---|---|---|---|
| | | PROMOSSO con punti | RESPINTO con punti | |
| Storia Moderna | 27-X-1936 | 30/30. | | |
| Storia Antica | 30-X-1936 | 30/30 Lode | | |

779

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA
DELEGATA DEL COMITATO CONTRO L'ANALFABETISMO
(R. Decreto 31 Ottobre 1923, n. 2410)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
★ PER GLI INTERESSI ★
DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA

# L'OPERA CONTRO L'ANALFABETISMO

## IN CALABRIA

## 1923-24

Al Sen. Bertrando Spaventa
con sempre grato affettuoso
animo
Arturo G. Omodeo
16/1/26
Catanzaro

ROMA
TIP. ED. LAZ. A. MARCHESI
*Via S. Maria in Monticelli, 73-a*
—
1925

780

1) Appunti a mano e dattiloscritti relativi agli scritti di Università e di diritto. (Elenco a parte nel quaderno - rubrica dei miei scritti)

2) Appunti e testo della tesi di laurea di storia Storia -

3) Appunti su "La Riforma della rappresentanza" conferenza tenuta a Bordeaux.

Parigi, 16 agosto 1936

ASSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Michele Garelli

Studente in Giurisprudenza

— 1° anno —

Esercizio N:1 — Bari, 1-12-926

Noi abbiamo avuto un bel cappello, ma esso ha comprato una macchina — Egli è negligente, mentre essi sono occupati. Voi non avrete mai scritto una lettera e noi avremo risposto che essi vi inviarono. Io leggerò la gazzetta. Voi avete un guaio che dura. Ha ore. Che fossero un vaudeville un prezzo di favore ed io portato a casa. Io sono informato che egli ha chiamato voi presto sono stanco. Ciò è ora importante per me. Ella dirà che ora leggete voi. Mio fratello e mia sorella avevano amato la nostra Io parlo inglese ed Ella parla francese. Egli aveva amato mia padre. Voi non domandarete mai la ragione. Io comprendo la lingua inglese. Io penso che egli è stato chiamato perchè è un buon uomo.

Esercizio N:2

I have had a fine donation — We have a great but grateful pardon — You have a fine horse and a new carriage — She has had a fine home — I have called you and you have answered — I had written

a letter and they had answered tenderly – I have a wet clock, but the dress is ancient – You have been good and polite – They have been good and affectionate – I am young and diligent – They read good newspapers – You are polite but they had been negligent – He had and the least work and the brother and sisters write a letter – The friends had called and the students had answered

diligent = leggi ed uso in Italiano –

Storia del Diritto.

Forma mentis storica generale del secolo XIX che deve essere assunta come modello storico. Il secolo XVIII visione della vita culturale priva e ignora ogni concezione concreta di ogni fatto umano, storico religioso e giuridico, considerandoli ogni volta come di volta in volta. L'Illuminismo non fa una astrazione ma una valore e non comincia col movimento del secolo XVIII cioè la scuola del jusnaturalismo e giusnaturalismo razionale con Ugo Grozio una comunità che insorgevano contro l'antico ordinamento [illegible] Dio per creare uno stato assoluto [illegible]

lotte religiose. Uno dei giusnaturalisti è Ugo
Ugo Grozio (De jure belli et pacis). Lo si può
comprendere nel quadro delle guerre religiose
"Il diritto delle coalizioni indipendentemente dalle
concezioni religiose o dove ammettono anche al di
fuori dell'idea di Dio" = esigenza di stabilire il diritto indipendente
Christian Thomasius afferma che la separazione del diritto dalla
morale Tommaso Hobbes appartiene ai giusnaturalisti = bisogna mettersi in relazione con lo
assolutismo elisabettiano. Egli è partigiano dello
assolutismo contro Grozio razionalista

Praticamente i giusnaturalisti appaiono fin
in dichiarazione che filosofo pratico vogliono che egli
sia risolvere il problema della relazione tra
diritto naturale e giuspositivo. La scuola
afferma invece netta la separazione dei due
diritti. Grazie il diritto naturale è valido
a giudicare tale separazione. Il giusnaturalismo
appare l'illuministico: il giurista considera
solo il diritto e la sua interpretazione, il resto
interessa ogni parte della vita. Nel 1750 comincia
ci è l'elaborazione della Enciclopedia. Giusnaturalismo, illuministico, enciclopedismo tre

quando esamina nel suo metodo fondamentale
il secolo XVII si mostra contrario al precedente
perché la rivoluzione francese viene considerata
una grande astrazione, una astrazione pura e
astratta. In Inghilterra la francese
Henry Taine è già prima in Inghilterra
occupato intorno al fatto avuto dagli ideali del XVIII
secolo, nel XVIII intellettualismo avanzato come un
precursore e ausilio qualcosa di vivo; come
una serie di ordini che potrebbero fantasticare da un
legislatore qualcosa che fermamente
fa e si trasforma nella coscienza di un popolo

la realtà del XVIII ha le sue remote origini
nella scuola storica francese del Bentham. che dà
molta importanza al fattore ereditario che
potenza ritornare di più e profondi
ciò non può essere seguito sulle tracce legali
storia perché non è vero che la legge positiva
contiene l'ordine naturale delle cose. La scuola
storica si oppone non solo alla astrazione
ma alla seduta della positività creatrice
della legge. Il diritto si fa di fatto
fatto coi costumi e la giustizia non si modifica
giudiziosi legge quando non è in corrispondenza di

La scuola storica fa risalire prima che diritto la consuetudine. Quindi massimo valore alla consuetudine. Contro la scuola storica si è negato ogni valore alla consuetudine. Non è da confondere la consuetudine romana - canonica con quella del Medio evo - perché quest'ultima ricerca non la formazione tecnica romana canonica ma l'origine della consuetudine. La affermazione storica resiste alle critiche se la si inquadra nel tempo: Romanticismo. Il Romanticismo segna un ritorno una volontà di restaurazione del medioevo specie nei suoi valori morali, politici, religiosi contro il distinguismo dell'astrattismo razionalistico. Di qui rimane la scuola storica del suo amore per le antiche tradizioni del medioevo. Corrente inglese: gli studi medievalistici (Maitland). La scuola storica ha preso molto dalla scuola del passato, al diritto vede quale è una quale è stato. Tutta la concezione romantica è piena della coscienza e spirito del popolo - soggettivismo di Rousseau. Volk. Tradizione romantica. La contemporaneità di ciò è che non libro quasi e che quel libro contrasta al movimento unico della scuola storica. Tranne che la tesi fece proprio la tradizione della consuetudine.

Ricordare anche l'influenza dello Schelling - Egli adoperò espressioni simili: coscienza della storia, del linguaggio - Bisognerebbe non soltanto darci ragione della grande storica dell'opera mettendola in relazione con movimenti spirituali e politici del tempo - Leggendo poi le sue critiche non considerando le influenze di altre correnti se ci sfugge -

Inglese -

Ricordo mai l'emozione di sentire un = oggi di fare l'esame di medie superiori (pag 45)

Il ricordo suono: lettere e non libere -

- Diritto [illegible] -

[illegible] della storia [illegible] [illegible] [illegible]

diritto privato e diritto pubblico. I Romani hanno sempre ritenuto la divisione tra diritto che si attiene alle cose private e diritto che si attiene alla res-pubblica. Luigi Raggi fece oggetto di una ricerca la distinzione tra privato e pubblico per concludere che la origine del diritto dovette essere piuttosto pubblica che privata. Conclusione scientificamente considerevole. Ciò perfettamente provato attraverso lo spirito delle norme giuridiche delle XII Tav. che hanno un carattere imperativo più pubblico molte norme che sono nel codice civile (diritto privato) costituzionalmente hanno valore pubblicistico per es. quelle che regolano matrimonio, testele, le più importanti

di carattere predivale) la loro funzione è pubblicistica. Ci siamo fatti convinti di fissare un contenuto, una via di regolarlo altrimenti che con le norme di legge. Così le maggiori correnti predivali hanno una funzione sociale del diritto pubblico - Il diritto è rispettato pubblico - La stessa libertà individuale è così limitata rispetto all'interesse pubblico che non possiamo assolutamente dire che essa sia assoluta. Ciò discende la caratteristica del diritto privato - Persona la proprietà privata non ha interessi rispetto al diritto, ma ora essa ha molte limitazioni di carattere d'interesse pubblico - (Giandomenico Romagnosi

di ciò parla nel trattato: La ragion civile delle acque" / Non parlano mai della regolamentazione delle acque lombarde, ma del principio della utilizzazione delle acque, che fu accolto nel codice civile austriaco. Riguardano il diritto da un punto di vista originariamente pubblicistico. Il diritto privato che più venne studiato perché ha una sua singolare costituzione di essere concentratore, di assistere meglio alle influenze locali e politiche. La permanenza del diritto privato nei fatti al diritto pubblico è spiegato dalla immutabilità costante delle sue istituzioni (matrimonio, contratto, gli interessi umani cambiano nel tempo, una legge no resta costante e prende importanza il diritto pubblico con è conservatore perché di forma e troppo continuamente attraverso le grandi storiche che gli danno di tempo in tempo nuovo significato, significato, Grandi difficoltà di determinazione e necessità della storia. Il diritto privato (Hardenberg romano) è ormai superato praticamente per opera dei commentatori che ne stabilirono divisioni sistematiche. Il sistema in cui è ormai inquadrato. Il pubblicista indaga dalle sistemazioni del diritto privato [illegible]

durante la seconda metà del XIX (Jellinek, Gerber, Laband) cercato di stemperare il dissidio fra la dommatica astrazione costruttiva del diritto pubblico è stata influenzata dalla guerra.

Laband: costruttore del Diritto pubblico dell'impero Tedesco. Ebreo tra i cattolici ma il cosmo nè lo spirito nè l'educazione di una famiglia di stranazione. Il suo fine non fu essere utile ma studiarla con tipi grammaticali da legislatori. Rimase la ragione.

— Sottosopra del diritto —

Passiamo alla critica della espressione: Sportunità del diritto e l'adozione per immedesimarla meglio in opposizione alla corrente del Romanticismo. Non si è solo fatto l'interpretazione ma si è una filosofia per raggiungerla facente capo a Stellone da poi valuta l'istituto della filosofia soggettiva, dà un significato alla spontaneità. Volendo chiudere una opera, spunt del olio, la abbiamo determinata nel senso che il olio, la manifestazione della coscienza e non fuori. L'essere di critica che nell'uso considerato è espressione della libera

Se non avrebbe un più significato. Il diritto ha la sua origine dall'atto di ribellione e per lo profondo dell'avvenimento deve in questo un'Epoca delle confessioni di Sant'Agostino. Lo sviluppo di aver cercato Dio in tale luogo intorno perché non lo aveva cercato nella sua coscienza. Ecco il più vasto significato spirituale della cosiddetta forma dell'individuo e per lo più quindi la tensione storica non ha detto nulla di imprevisto ed errato. Il diritto [illegible] realizzato socialmente è destinato ad essere superato; quando dalla coscienza individuale passa alla coscienza collettiva, quando l'Io [illegible] di tutta la sua ricchezza di elementi, si restringe nella superficialità, si storicizza nella consuetudine, finisce ancora nella legge. Ma ciò è diverso dalle altre forme dello spirito (scienza, religione). L'azione morale [illegible] si esaurisce nella coscienza, [illegible] ma [illegible] si estrinseca in una forma che a noi non importa perché noi badiamo solo al giudizio [illegible] nostra coscienza, senza occuparci di ciò che può poi avvenire dopo che la nostra intenzione è stata determinata. Così per l'arte, religione

diritto a trovare un raffronto fra la creatura umana e Dio - ~~La contra~~ ~~concezione~~ ~~del~~ Il diritto, invece, è diritto dell'esterno, non ha il luogo, indugia nell'ambito della esistenza, onde ~~invece~~ ~~quasi~~ ~~negativamente~~ ~~per~~ farsi valere. Il diritto, in genere, dell'esterno è negativo in quanto non è ~~reale~~ positivo come la moralità e la religione che fin dall'inizio si rattengono in ~~un~~ ~~mondo~~ ~~di~~ ~~beni~~ ~~altra~~ natura - Il diritto non ha in ~~esso~~ ~~questo~~ questo carattere fondamentale, ~~che~~ ~~è~~ ~~il~~ ~~fine~~ ~~dell'individuo~~, la ~~sua~~ ~~volontà~~ ~~come~~ ~~valore~~ ~~assoluto~~, ~~esiste~~ un raffronto ~~non~~ fra l'ego e l'altro: ~~la~~ ~~volontà~~ - Esso assume una certa volta

a volta una certa ~~forma~~ di difesa o di offesa - Esso perché ogni ~~volontà~~ ~~particolare~~ ~~individuale~~ una preferenza ~~offesa~~ del suo diritto è una offesa contro la sua volontà - ~~Nell~~ ~~esteriorizzarsi~~ ~~trovano~~ ~~anche~~ ~~stati~~ ~~storici~~ ~~che~~ ~~formano~~ la ~~base~~ ~~per~~ il diritto. Il concetto del diritto è molto difficile: ~~limitato~~ ~~esteriormente~~ nella ~~prova~~ ~~e~~ ~~non~~ nella esteriorizzazione: ~~per~~ ~~la~~ ~~volontà~~ ~~particolare~~ Solo da questo punto di vista ~~la~~ ~~volontà~~ ~~particolare~~ presentiamo il concetto ~~fondamentale~~ della ~~teoria~~ storica quale ~~esiste~~ ~~in~~ ~~voga~~ - Due scrittori ~~fondamentali~~ ~~storici~~

Il Savigny e la Germania - ciò fa un punto di vista collettivo - la scuola storica favorisce molto la Germania ed invece la scuola storica è stata fondata dall'Italiano Vico. Non possiamo disconoscere ciò che egli ha detto intorno al valore storico del diritto. Vico è il secolo XVII per anticipazione - la sua filosofia è storica perché egli ci ha avvicinato ai fatti scientifici con fatti a Napoli, dopo 9 anni di costituzione quando aveva fondato il precettore, con indirizzo filosofico anticartesiano - grande studio di Cartesio è Pascal anti storico perché accanto ai matematici ha il misticismo - filosofi studiano cosiddetta

profondamente da cui deriva la freccia - e da importanza ai valori storici della Grecia - Il diritto non è dogma, contratto sociale, stato di natura come dicevano i giusnaturalisti - Vico ci dà per la prima volta una concezione del diritto di natura che non è una concezione razionale, ma la stessa storia dello sviluppo dello spirito umano. Vico è filosofo della storia : lo spirito per gradi va perfezionato le sue fasi naturali fan diventare diritto naturale tutte spiegate. Diritto di giustizia - Niebuhr della scuola storica di Roma, fece non avendo letto mai Vico, utilizzò molte dottrine Vichiane.

dro precorre le principe della scuola storica era stato preceduto da Giambattista Vico che fu espressamente considerato suo maestro. Opera importante del Gravina: De origine juris civilis per la prima volta indaga storicamente l'origine del diritto civile. Suo contributo di grande valore alla scuola storica: Gott. Guo. Lehnis I grandi trattò per la prima volta l'elemento storico rivendicando l'unità di diritto e storia. Sul libro: Hodie Hugo Grotius - l'embrione della Ecc. Cenno sul metodo tenuto per studiare e insegnare la dott

rispondenza. Gott. Hugo fu la prima volta il quadro di un diritto storico tutto per conoscere gli studi di Vico — fino all'avvento della scuola storica. —

Filosofia del diritto —

La scuola storica non si è iniziata con un programma prestabilito a ritroso a quelle che fin dall'antichità si affermarono quali fonti del diritto. Offerse occasionalmente per la fattispecie del Savigny. Il Romanista cercò trovare in qualunque punto filosofico, con studiavano soltanto la storia del diritto di Roma — Il diritto romano era il jus consuetudinario della Germania. La scuola storica del diritto ha subito fin dalla fine del secolo XIX dell'ottocento notevole

a cui si deve - la I^a deviazione - è stata quella di volersi esprimere come spiegazione giuridica del fatto di voler attraverso questa spiegazione - sostituire ogni altra spiegazione filosofica. Fu una fase di passaggio meglio espressa nella scuola storica - giacché la prima fase è quella del Savigny e del Puchta - Quando si vuol determinare meglio il programma dei maestri si ritiene distruggendo la spiegazione giuridica come spiegazione definitiva del diritto quella di altre spiegazioni - Quindi contrasto tra scuola storica e filosofica del diritto - Quella del diritto intorno alla codificazione (Savigny - Thibaut) distinzione astratta di principii quando la scuola storica dice che il diritto non è altro che la determinazione della coscienza giuridica di un popolo attraverso la consuetudine - Ritiene altra spiegazione. Quando filosofi Dicevano altra spiegazione di storici non credevano di poter uscire dalla coscienza giuridica di un popolo non trovando alcuna altra cosa. di coordinamento e subbiettivo per segnare la traccia della origine del diritto. Questa storici trovarono alleati nei positivisti [illegible] Comte per i quali la ricerca intorno ai fatti morali non era che ricerca di carattere naturalistico - Quindi dalla spiritualità

della prima ricerca della Scuola storica si fa sempre ad una ricerca naturalistica. Lo vediamo attraverso la letteratura perché gli storici non si contentano più della comparazione, ma vogliono esplorare il metodo storico comparativo, comparazione per via diretta. L'indagine sulle istituzioni in un raggio circoscritto di esplorazione e non più nel vasto raggio del dir. romano. Si vede dunque la tendenza di esplorare un terreno limitato del diritto. Che cosa ha visto e scoperto questi storici giuristi quel diritto non ha veri documenti ma si concepisce per induzioni. Viene alla luce allora il libro di Henry Sumner Maine intitolato "La antica diritto" (Inglese) - Egli storico dall'odio bianco di vuole scoprire la vita occulta del diritto dei tempi passati studio - arriva dopo molto attraverso il metodo induttivo cioè storico comparativo. Questa ricerca la fine naturalistica giacché si propone di dimostrare che nel fondo il diritto non è che questa manifestazione storica di usi, di "Istituti", di consuetudini manifestatrici con le forme del diritto. Indagine superficiale giacché si è lasciata da parte la coscienza del diritto + che erano alla

I fenomeni giuridici. Hanno detto che il Diritto deve essere la conclusione giuridica di un fatto parallela alla Scienza. Ed effettivamente, la origine del diritto viene ricercata naturalisticamente come da paleontologia ecc. - Abbiamo storia naturalistica e non più ideale del diritto e del suo sviluppo. Questo vasto libro ecco offerto come materiale investigatore per una progressiva Filosofia giuridica di Bernhöft: Hermann Post ha tratto dalla ricerca intorno alle origini psichiche del diritto. Non si accontenta dei fatti visibili - esteriori e tenta trovare la connessione

dei diritti sui fatti di tutta la terra nella Giurisprudenza Etnologica (tradotta da Bonfante). Il diritto investigato etnologicamente col metodo naturalistico applicato a Esperienza e Storia del diritto - Le ricerche del naturalismo del diritto non rispondono all'interrogativo filosofico "Che cosa è il diritto?" - Quale conseguenza il diritto di tutti i popoli non potremmo mai sapere che cosa è il diritto. Ci è un indirizzo della storia che la comprenderà più presto con la filosofia. La scuola storica migliore doveva tutto al filosofo che non è devenuto naturalista

Croce - Questa individuazione si compenetra con la filosofia storica del diritto di G. Hegel - Filos. del diritto. Detta storicismo perché ha voluto essere concludere di storia e spirito, fatto e ideale. Come già aveva detto Vico precorrendo - ecc

---

Economia = scienza dell'attività sociale diretta a produrre Requisito essenziale della ricchezza = limitazione - mezzi alla utilità - Pareto le dà un nome comprendente a questi due requisiti di bene economico = ricchezza cioè "bene desiderato", beni economici che non ce. condizione il carattere detto: ofelimità - Le Jevons come Croce dice che non possiamo distinguere i beni materiali dagli immateriali - perché oggi il carattere di materialità nelle merci - Requisito dell'economico: utilità, rarità, materialità - Valore = grado di importanza che attribuiamo a un bene per soddisfacimento dei nostri bisogni -

Valore soggettivo = riguardato alla persona

" oggettivo = quando si misura la capacità di acquisto di un bene in relazione di un altro -

< Costituzionale —

Diritto pubblico — Diritto pubblico e diritto costituzionale — diritto delle Stato e non già delle costituzioni. Analogamente per il Cost. civile e il diritto dei privati

— Lezione N°4 → pag. 228

The flavors of the meadows are good — The weather of the river is clear — I drink the water — The marbles are Grand — Velvets are flown, But the cloth that I bought was splendide — The conference was interesting and the excursion was pleasing — We work books, papers, copybooks, and pencils — England and France ~~were~~ fought ~~Austria~~ with Italy - The United States are rich and prosperous - The Indies are in Asia - Doctor Genelli lives in Lombardy, and but the author in Apulia - The studious Dr. Ferri was a local life - A water certainly good & is the one came from the Lake - The palace is 150 metres high - He was studious of philosophy But the uncle reproved him because he held the writing desk always full of books - The places and nature sea invites to rest - The good and courageous soldiers were tired after the battle -

I rapporti hanno rapporti giuridici nel fronte di ugualianza - Se enti pubblici intervengono in quei rapporti della supremazia - Abbiamo rapporto di diritto pubblico. Quando l'ente pubblico si vale della supremazia, abbiamo invece un rapporto di diritto privato quando l'ente pubblico si vale della eguaglianza. Inoltre il rapporto di diritto pubblico ha il carattere della esecutività.

Diritto pubblico comprende il costituzionale, l'amministrativo, il penale, il processuale, il finanziario, l'internazionale.

Diritto privato comprende l'civile, il commerciale, il marittimo, il diritto industriale e del lavoro - Il civile disciplina il movimento nell'esercizio di speciali attività una vasta appartenente a famiglia e successione di patrimonio - Diritti reali, successioni, obbligazioni, ecc -

Il commerciale significa quel ramo del diritto privato in rapporto colle esigenze particolari del commercio -

— Continuazione —

La fu una differenza fra diritto pubblico e privato
è nel T. Ulp. detto Ulpiano. Hunc Hendi duas
esse positiones: jus publicum et jus privatum.
(Ulpiano) I Romani hanno così determinato. È fatto
che non si tratta di stabilire il diritto in due parti,
ma di vedervi due aspetti. Una cosa di cui la
moderna letteratura si disbatte intorno al criterio
distintivo di distinzione fra diritto pubblico e privato.
Vogliamo mostrare le più importanti dottrine circa
a questa differenziazione. E qui ahi rassegnarsi
a provare ancora scientificamente la difficoltà
di giungere ad un criterio esatto di differenziazione
che distingue le varie branche fra le quali si
suddivide la questione del metodo. Sotto quel
autore si fa la differenziazione che diritto
privato un autore empirico. Preferisce la
elaborazione scientifica fatta dallo studio di cui
che mole espressione scientifica giuridica. Il diritto
regola, determina, dirige [illegible] effetto giuri-
dico fra tanti che nel proprio ambiente nella
vita sociale. Anche la vita sociale è diritto ma
scritto. Ogni effetto giuridico che normalmente
la costituisce [illegible] che un altro proprio agire

rale. Il ad esempio il rapporto giuridico di diritto
qualsiasi che si stringa al valico fatalmente, dalle
obbligazioni, ecc. è pure un rapporto giuridico
di diritto privato. Se invece esso è diretto a regolare
qualsiasi che si attiene allo stato, agisca di diritto
pubblico, questo lo chiameremo rapporto giuridico
di pubblico. La prima differenza fu fatta in
base al contenuto del rapporto giuridico che esso regola
ma Brugi dice. Ma, oltre questo, vuole
una che esso riveste per assumere quella forma
giuridica che gli è propria. Questa è l'imperativ
è la norma. Il rapp. giur. si può anche distin-
guere dalla forma, dalla veste cioè data norma
con cui si presenta. Ora dal punto di vista della
è necessario che vi sono norme cogenti le quali
prohibiscono espressamente e inderogabilmente di fare
o non fare, non ammette l'idea di una forma. Vi
vi sono norme dette facoltative le quali lasciano
permettono una certa libertà di esercizio o anche
nel caso di un credito che lasciano scegliere se
attraverso la forma avete un certo semplice
differenziazione. Lupo un criterio di carattere
empirico non si può elevare una distinzione
della differenza. Bisogna considerare il diritto nella
sua unità: non è possibile dividerlo in 2 zone

Il problema della differenza si troverà in altri argomenti più difficili (es. diff. tra diritto e morale). Il problema della diff. è molto analogo a quello che si riscontra in tutte quelle fasi di classificazione del campo. Il personale contributo portato dalla Organicista alla teoria della differenza (Barcellona) consiste [illegible] per giungere al suo criterio personale [illegible] presuppone l'unità del diritto. Dobbiamo vederlo nella sua unità e soltanto ammettere che la differenza riguarda gli aspetti sotto cui si presenta e che sono oggetto di dalla

cat. scientifica. I vari aspetti non fanno che giovarsi nel diritto. Allo stesso modo nello spirito umano distinguiamo tante attività che però non possono considerarsi separate e ostili ma come un tutto armonico. Così il diritto che nella sua origine dobbiamo riferire allo spirito, non può essere che unico. Dobbiamo pensare che la differ. sono dovute alla classificazione dei giuristi. Questa la fase più grande progresso che si è verificato per l'eccesso di dottrina la differenziazione tra diritto pubblico e privato - ogni

tanto la cercato di fissare la sua distinzione
vogliamo criticamente vedere con criterio
personale in che cosa consista la differenza tra
vogliamo esporre autori di una nuova dottrina
che vogliamo giudicare criticamente in sé
stesso entrato in adeguata Cantiere dubitare per
un momento e vedere di trovare un punto
di appoggio definitivo. Secondo questo programma
dobbiamo dire che oggi esordire il diritto fra pubblico
Co. Differenza qualitativa. rapporto è stato consi-
derato dal punto di vista della pubblica autorità
(polizia, civitas, respublica, status) la prima cosa

si fissa. che diritto vogliono subordinare
interessi il diritto dei singoli all'interesse pub-
blico. diritti diritti di certa Bacon: "
che qualunque dir. priv. deve cadere sotto il
diritto pubblico" n. 7a. Un punto di vista semplicemen-
te statico. Il diritto nella sua forma normale
rare servì ai privati fra loro, ma allo stato
per tutelare i suoi interessi e regolare i rapporti
pubblicistici. questo punto di vista che è
stato illustrato indubbiamente abbiamo
a voler 2. di restare coordinatamente a
qualunque altro punto di vista - Ma

certo lo vediamo congiunto con lo stato - la
esclusione ci pone fin da questo momento a
considerare il diritto identico con lo stato.
Perciò senza lo stato non potremmo vedere
il diritto nella sua effettiva realizzazione (ma
in astratto positivo) Quel positivo richiede lo
stato che lo fa, abbiamo il diritto dello stato,
il diritto positivo che ha valore di legge
Il diritto nasce simultaneamente assieme
allo stato, il primo diritto è quello stato se
da vedere storicamente e distinguendo come
come il diritto si sia poi distaccato da quella
identità. come il fiume dal alto - si stacca
naturalmente biforcato in due rami: privato
e pubblico. Vedremo in questa bifurcazione
attraverso per i vicissitudini stessi dello stato e
non già facili: privati formarono essi
medesimi dei rapporti giuridici costituendo
così in ciò allo stato -

## Storia del Diritto -

Abbiamo visto la evoluzione della scuola storica che
cadde nella forma del positivismo e naturalismo
giuridico - bisogna ora vedere un nuovo volo
fino ai giorni della scuola storica. quella storica

che si collega alla filosofia storica della fine
sente del secolo XVIII. Prima di entrare in arg.
mento occorrerà collocare qualche premessa.
Bisogna comprendere che in questa lezione non
faremo letteralmente della storia della cultura
bensì abbiamo esaminato il problema
storico della cultura. Se apriva la via a considera
il problema della formaz. storica del diritto. Per
tuttavia del problema storico della cultura, fon
mentale nel secolo XIX, affrontiamo questo proble
ma vedremo la formazione della formaz. storica
del diritto. Il problema generale è la formazione

storica della cultura. Si può dunque dire
che nel sec. XIX questa caratteristica storica
è stata di valorizzare il sec. XVIII da qualificare
scuola orthodoxa, razionalista, naturalista, ecc.
ecc. Ed ancora Loro a qual punto si fa
fare una revisione dei valori del secolo XVIII. Il
valore rivalutatrice che per esempio si fa più
di recente. Il prof. trova difficile che la cultura
se in fatti reale (concreta) contenesse un giu
storicismo del sec. XVIII. Ci sono alcuni pensa
ri che vorrebbero sostenere appunto il sec. XVIII non ab
bia storicismo, razionalismo, ma che abbia anche spe

Il future erigerne storicamente – E' vero che il [illegible] ha molti lavori storici (tra Italia: Muratori è il primo che nel 1742 [illegible] intorno ai disetti della Giurisprudenza e sotto l'influenza di questo [illegible] il riformatore Lucca di Modena pubblica uno dei primi (Codici civili del tempo) come è vero che a Napoli abbiamo Filangieri, Pagano nella scuola del Vico ed a Milano abbiamo il Verri con Beccaria. Verri studia l'economia da un punto di vista empiristico, come [illegible] pel Galiani e Genovesi. Però questi riformatori [illegible] riformatori e pensatori non danno una forma unitaria del tempo – Pagano è uno [illegible] come fede di governo. Il Vico – Un [illegible] Vico fu intesa dal secolo seguente di cui [illegible] molto egli fu detto una [illegible] e vissuto – ma al tempo suo non ebbe la forza di farsi introdurre – Fatto vero che in una polemica sul Giornale dei Letterati egli scrive: se ha [illegible] vita dobbiamo trovare nel dominio della [illegible] quaterna di oscuro [illegible] dovuto rischiarare: [illegible] Vico che in questo rischiaramento trovava [illegible] di [illegible] giurisdizione in questo dimostra la sua [illegible] ne della chiarezza contrastano; ma egli

non fu intero Gaeta meno G. Petrarca i suoi Rerum I. 21. il Boccaccio (ricerca della Leggenda) dotò un Decamerone che volle comprendere, ma restò un solitario - Anche il Pagano che volle volgarizzare l'Odissea del Vico alla Francia Quindi il sec. XVIII non ebbe impronta di Europa è vero che l'Italia da fare Puno eruditismo, Umanismo, Classicismo ma questi movimenti ebbero una interferenza indipendente nel mondo Italiano. Quindi l'Italia non ha Francesca - Gli scrittori sono stati Umanistici ma con vita Italiana - Dopo la rivoluzione del 1799 è fondatore della Scuola storica Italiana Vincenzo Cuoco che nel suo Libro fa la seguente storia della restaurazione e della Rivoluzione dicendo che era proibito nel libro della Rivoluzione napoletana la Rivoluzione Napoletana. Quindi questa era nata da genio Distrattivismo e non storica ricerca. Finisce finora la conclusione istorica caratteristica dei secoli.

Exercise N°6

If you ~~were~~ are in the country I will go often to visit you. — I will conduct you in the city to see the uncle — We shall stop one month in France and after we shall come to see you — Your son has been much restless to day and he shall be punished We shall be at home to night and we shall have a handsome opportunity to play — She shall have a noble compensation for the her noble action — We shall buy a pretty house upon the coast where we shall pass the summer. — To morrow you shall receive the your compensation. — You shall remain at home ~~to day~~ to day because the mother is indisposed — You shall make this before for the worst time — I suppose they would come readily — I would buy the house and they should rend the garden — They should start to day —

Andare
Io vado — tu vai. Egli va — noi andiamo — voi andate — essi vanno
Andare a piedi — to walk
Andare a cavallo, in carrozza = to ride, to drive
Andare a casa, in casa = at home (pag. 228)
Andare ai visiti = to make visits (pag. 228)

Lo se è utile dire ora, se è preferibile lasciare la spiega di Carlotto fino alla sua volta -

## Diritto Costituzionale

La questione della distinzione fra diritto pubblico e privato ha una ricca e varia storia. Basta qualche cenno e fissare idee. Abbiamo un cenno di questa storia dalla vostra panoramica giuridica. Si è affermata una precisa distinzione deve essere difesa dal fatto di essere separato il diritto dallo stato. Il Romano (prof. di Roma) ha importato la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato nella scienza dello stato: ha una sua propria distinta e ottima una sua identità in cui ogni cosa sono compartimenti stagni. Il diritto dobbiamo vederlo nella sua unità di cui due aspetti visuali sono il diritto pubblico e il privato. Questa distinzione è opera della elaborazione giuridica. Dobbiamo vedere come il diritto privato sia posto tutelato e garantito dal diritto pubblico. Questo è il fondamento e l'elemento pubblico. Già che noi nella stessa distinzione non vogliamo vedere che cosa è il diritto privato in confronto del diritto pubblico. Il dir. priv. ha il suo fondamento nello stato - Precisiamo per maggior chiarezza

bisogna ricordare il valore di una espressione del diritto romano «a persona». Etimologicamente era la maschera degli attori tragici che davano all'attore una determinata espressione. Traslata questa figura, venne adoperata per determinare gli effetti giuridici di uno stato come fondamento di vita sociale. Così comportamento di vita e specialmente della persona fisica e specialmente a tutto quell'insieme di rapporti sociali che alla persona fisica si riportano per partecipare all'ordinamento giuridico in base [illegible] esprime una qualificazione [illegible]

sia una bisogna trarre proprio dall'ordinamento giuridico, dallo stato la qualifica di persona. Il rapporto giuridico privato per esempio tale, per poter assumere tutte quelle che diciamo essere le proprie doti e [illegible] tutelato dallo stesso [illegible] assegnato da un interesse [illegible] privato. Bisogna guardare quando siamo in un rapporto giuridico privato del tutto [illegible] dalla difesa dello stato — del mondo dello stato e dell'individuo non possono isolarsi — separatamente. Il criterio filosofico dell'[illegible] dell'individuo e dello stato [illegible] del tempo della R.R. Romane.

una incancellabile giacché consideriamo lo stato come un tutto, e l'individuo come parte ma organicamente collegata. Ne deriva la prevalenza dello stato su tutte le azioni individuali quando vogliono divenire rapp. giuridici — Lo stato interviene a costituire la sfera giuridica (e quindi del diritto) alla incancellabile libertà individuale. Vediamo in che cosa si concretano il rapp. giur. pubblicistico e il privatistico. Il rapp. giur. privatistico nasce e si estingue nell'ambito degli interessi privati quando il rapp. giur. pubblicistico nasce e si estingue nell'ambito degli interessi pubblici

l'ego e l'altro contrattante sono da intendersi esclusivamente privati — Ma quando il rapporto giuridico è tra due privati e lo stato esige non può essere che pubblicistico qualunque sia l'atto fine di interesse pubblico) Ecco la distinzione tra diritto privato e pubblico non è difficile a concludere perché stato e diritto nascono simultaneamente e l'ordinamento giuridico non è che l'ordinamento statuale in cui l'individuo non può partecipare se non è persona — capace così esplicare la sua varia attività nell'ambito dell'ordinamento giuridico —

fa questione della distinzione si riferen
te in molti campi del diritto giacché non
è finanche troppo - Per es nel diritto pena
le è su questa fondata la questione della
colpa civile e della colpa penale che si decide
in base alla natura del fine privato
pubblico -

Fine del diritto -

Il prof. storico del dir. lo definisce dicendo che
fine del dir. è quello la storia che dello stesso ordi
ne. Il prof. travagliato nell'affrontare co
me esso è non riuscito a risalire fino alla
remota origine della cosa lascia alla fi

Il compito di questo ~~dir~~ affrontamento
della def. del ~~dir~~ storico diritto il profes
sore Filosofico del dir. ? obietta questo stesso
che dir. da adesso così dettagliatamente esposto
è mio. del diritto non erano filosofi. e che
vuol mantenere nella cerchia degli studi storici
filosofici dir. non può ~~dovere~~ sfuggire
dalla fil. solo se da questa sorte dei frutti
fruttuosi (e questa mia affermazione
del che è da contraddistinguere il primo
dei filos. che spiegano il diritto da una fonte
di vita storica e filosofica)

questa offensiva del Vico ci richiama a considerare la scuola storica - filosofica come nata dalla esigenza di concretare la storia con la filosofia - l'intero filone storico derivando aveva preso le stesse fattezze di un vuoto naturalismo e così di riflesso la filosofia nella intellettualistica concezione del diritto prendendone il significato - la scuola storica fu (lo dice) la più importante documentazione della filosofia del diritto di Giorgio Hegel (traduzione del marxismo - Labriola) ? In un punto di vista critico. Il diritto per Hegel è un momento della vita dello spirito, un aspetto di esso, una costa dello spirito e quindi vale qualcosa nella sfera intellettualistica del diritto e il significato precettistico che in quest'ultima predomina in ogni contesto intellettualistico è soltanto funzionale - G. Romano stesso non si salvano da questo addebito perché considerarono il diritto dal punto di vista del precetto, del comando (Bierling) senza elevarsi oltre. Ed come questo comando possa avere l'adesione dei comandati, possa cioè trovare nel loro spirito il diritto viene quindi considerato formalmente, e già

si viene a togliere la seva natura e chiu-
re la quale contribuiscono molto le ricerche
dei giuristi e della scuola storica — Dopo di lui
cadde l'intellettualizzazione del diritto.
Per Hegel dunque il dir. è un momento della
vita dello spirito che egli descrive e analizza
nella Fenomenologia dello Spirito e Filosofia
dello Spir. che costituisce il proprio mondo del
commercio che segue lo spir. per rendersi possi-
bile le proprie costruzioni attraverso questo
Oltre possiamo comprendere la concezione hegeliana
del diritto. Lo spirito non è insieme

di facoltà (psicologiche (come dicono i natura-
listi) Herbart Franchini nella 2ª metà del sec. XIX)
ma si tratta quindi di studiarne empiri-
camente le facoltà psicologiche, per Hegel
si tratta di dargli il giusto valore che gli
viene dalla grande scoperta Kantiana della
funzione a priori. Da Kant non traspa
il concetto puro: c'è che fare: fatto fon-
dare e oggetto Hegel — Quindi lo spirito
non è che la presentazione del mondo og-
gettivo lo spirito creatore [illegible] Solato che
forse, è lo spirito che crea teoreticamente

e praticamente i propri Valori. Dal punto di vista teoretico lo Sp. crea i valori artistici, religiosi, logici, morali, civili, religiosi, mentre poi crea al mondo dei valori pratici come diritto, morale, stato - Quindi il nostro mondo è creato - secondo dello Spirito (questo dice Kant) da questa premessa partiamo comprendere la filosofia pratica - Il Dir. entra nel mondo dei valori pratici - come si crea? Hegel ci fa da guida in questa

creazione del diritto per cui ci segue il suo attraverso le varie fasi fino alla sua ultima determinazione che si chiama:

Quindi esso non è prodotto originariamente perfetto e compiuto, ma è opera che raggiunge gradualmente la sua perfezione: è (vero) una perfezione che si fa, che diviene non cronologicamente una successione perché il tipo dello Spirito non è mai reale e cronologico, è un ideale che diviene idealmente e ha una formula. La perfezione raggiunge grado per grado. p. es. il passaggio

e la proprietà sono due cose diverse sebbene apparentemente sembrano uguali. Ne è prova anche la grande differenza che passa tra possesso e proprietà perché la cosa che io possiedo come proprietario è a me sfuggita non solo da un diritto fisico ma morale e intellettuale: cioè la consapevolezza di possedere. ~~Il fatto~~ Questa differenza tra possesso e proprietà è differenza dovuta a diritto morale e intellettuale oltre che fisico. Del possesso si parla nella proprietà e questo ~~per~~ è determinato dai diritti fisici intellettuali e morali dimodochè la proprietà è

è il vero diritto reale che è possesso è diritto di ~~di~~ disposizione. Anche nel possesso dunque oltre al diritto come spirito possessorio questo comunico, questo perfezionamento. Il diritto dal suo primo assalto è guerra di elementi esteriori perché vuole trovare la opposizione dello stesso spirito, perché esso è lo spirito come natura che vuole fare della luminosità dello spirito come tale un primo momento ~~di~~ il dire ~~di~~ è manifestazione dell'io nella possessione effettiva che si pretende di regalo purificato fino alla proprietà del dire fra

l'eg. e l'alter - Il dir. studiato nella sto
olde spirto la bisogno de percorrere vasto
suo travagliato cammino - In cui lo spirto
non è vera astrazione, ma una storia and
Ort. Ott In questa storia abbiamo il no
bennto Hegel che si chiama dialetto ciè

have a pretty wet dress - Did she not studied the lesson?

Ej

— Esercizio N° 8 —

You have not good int, but you have good fa-
He has a good mate coujin, but he has not a ~~good~~ old
intelligent cousin - Have you ~~the~~ father and mother?
Has the a good husband? He has not the old fa
ther and mother. Have you a negligent son?
~~Do you call not your father? No,~~ Does not your
brother call You? No, they do not work and they
have not worked - We do not ~~work~~ - Have you a
pretty and convenient house? Is it large your new gar-
den? Is it good this coffee? A girl has a basket
full of fruits. - Has not ~~been~~ ~~entent~~ the sister to

Il nuovo legislatore, invece, muove da ratio legis e il giurista a cui la legge rivolge secondo i bisogni [illegible] della epoca; il contenuto legale è ciò che è affermato nella disposizione [illegible] come scopo della legge. Ma [illegible] legislatore, la capacità riformatrice della legge, non viene regolata da un codice riportato nel suo significato [illegible] (produce disfacimento) del rapporto a bisogni sociali del fatto che vivono dietro questi. Una qui potenziale la vis legis = cioè la capacità di adattamento, la capacità evolutiva della legge.

Filos. del Diritto.

Giovanni Gulfi: Introduzione alla filosofia - (Loffredo - Napoli)

Abbiamo concluso che il Dir. per Hegel ha una essenza di spiritualità, la sua essenza è nella sfera Fenomenologia dello spirito. Punto fondamentale è che il Dir. è un fatto dello spirito - Il Dir. entra quindi nella filosofia dello spirito (da Kant in poi) e Hegel ci introduce anche verso un altro punto: a superare la scissione della filosofia concentrata nel sapere come avviene il passaggio dalla spiritualità alla materialità del Dir. dal diritto (prod. dello spirito) alla legge. Questo

il diritto, è sfuggito che si concretizza nel mondo storico in cui noi viviamo. Il mondo fatto dagli uomini, e meglio dallo spirito creatore (secondo Vico: secondo delle nazioni) deve essere oggetto di nostra indagine giacché in esso è attuato il fatto già che vogliamo di indagare. Quando avremo superato questo scoglio ci accorgeremo che la distinzione tra norma astratta e la legge (jus in concreto positum) scomparirà. Dimostreremo che dunque il diritto è una ed identica. Hegel ci condurrà attraverso le sue più astruse elucubrazioni del diritto. Per

quanto detto nella prima che dire ci discosteremo il sistema dei filosofi che il diritto a cui riferirsi nel mondo degli uomini. Hanno di sistema perché i filosofi del diritto (Kelsen Hegel) lo considerano da un punto di vista sistematico. Ci pare che i filosofi non siano accidentati, ma attaccati quasi ad un progetto logico perché coordinati ad unità sistematica. Hanno una loro innata logicità: ciò vuol dire, indagano con loro capricciosa, una razionale, si discostano dalla nostra natura razionale. Il filo

gue degli animali variano fondamentalmente e non hanno carattere di sistema. Ai loro corrispondono tante forme sociali attraverso le quali i bisogni hanno il loro necessario e logico adempimento. La vostra organizz. giuridica e politica è volta a questo sistema di bisogni. Il diritto si realizza nella storia perchè subisce la spinta del sistema di bisogni. Non si può parlare di bisogni meramente naturali perchè tutti hanno nella natura umana il loro presupposto di razionalizzazione. Essi ci stanno da stimolo a creare. Il nostro mondo che si forma a grado a grado ci ricordiamo di molti origini e la prima ~~fase~~ giuridica alla quale ci accostiamo è secondo Hegel quella del contratto perchè questo è la forma della bilateralità giacchè il diritto non è che questo rapporto tra l'ego e l'alter. Le prime forme giuridiche hanno le contrattuali (idem placitum tra l'ego e l'alter). Anche economicamente la vita economica si apre con la permuta. Il che ~~vuol~~ passa poi a forme più sviluppate: proprietà,

spinta a creare. Il nostro mondo che si forma a grado a grado. Ci ricordiamo di molti origini e la prima ~~fase~~ giuridica alla quale ci accostiamo è secondo Hegel quella del contratto perchè questo è la forma della bilateralità giacchè il diritto non è che questo rapporto tra l'ego e l'alter. Le prime forme giuridiche hanno le contrattuali (idem placitum tra l'ego e l'alter). Anche economicamente la vita economica si apre con la permuta. Il che ~~vuol~~ passa poi a forme più sviluppate: proprietà,

cioè tutto quello che è l'ordine giuridico. La storia del diritto è la storia stessa dello spirito. Quindi la filosofia del diritto di Hegel si distingue perché va di pari passo con la storia del diritto. La storia degli istituti giuridici acquista una luce precisa ed essa stessa necessariamente rappresenta la necessità creatrice dello spirito. Quindi Hegel vuol dare una profonda soluzione non del diritto solo ma anche dell'etica in cui lo spirito è un momento, un grado. Il mondo dell'etica non si esaurisce nel diritto, ma ha 3 gradi: diritto, morale, stato. 3 gradi ideali giacché non coincidono. Il diritto nasce prima della morale. Si delinea la questione veterrore che nell'ambito dell'etica ci sia differenza tra diritto e morale. Nello spirito oggettivo dell'etica si ha la famiglia dice, e per la morale [illegible] dice non può distogliersi dalla morale, la sua opera autocoscienza, ma sempre va di pari passo nello stesso mondo della morale. Croce ha respinto questa questione nel 1906 in un intervento alla rivista della fil.

del dir. in fil. dell'ess. Per voler dimostrare che il diritto fu esposto momento dello spirito, va voluto fissato nello spirito come tale. Dimostrochè avviene col una nella stessa ragione fra dir. e mor. dal momento che l'dir. che è connessa divenne indifferente alla morale. Voce protesta verbalmente contro questa involontaria separazione. Ora ha assunto l'importanza questa separazione reciproca di Hegel. Solidamente il dir. fonde la morale, perchè la morale ha una sfera al dentro

fin varia del diritto. Se dir. ed il dovere sussistono idealmente e storicamente per bisogni particolari, mentre la morale per bisogni universali. Altra ragione per cui è nascita ideale della morale vien dopo il dir. è che l'dir. e la morale sono quasi obbligati a fare tutti una cosa. Ragione per un diverso interpretare dovere che è legge in abitudine di esplicare una libertà fin diritto è morale - Errarono. Per l'una sono distinti in quanto idealmente non vivono contemp. ma in cui l'i momento

La dialettica costringe il diritto ad immedesimarsi con la morale. Il dir. vuol esprimere l'originale suo particolarismo vuol divenire ad un certo momento più largo e godere la luce dell'universale che la morale gli può dire. E il part. che si vuole immedesimare con l'univers. giacchè Hegel dice che particolare e universale si compenetrano. Quindi il dir. cerca d'involversi della sua particolarità per salire alla universalità immedesimandosi con la morale. La storia del dir. ci dimostra appunto che

certo con i diversi individui una dir. positivo e particolare alla morale all'universale. Le guerre di religione hanno il segno che ho è come tentativo per raggiungere una morale sotto di forza. Quando queste cessò il diritto. Il dir. allora non si può scindere dal legame con la morale perchè la storia ci dice che tende a farsi sempre più stretto c'è poi una specie di mediazione (sempre da Hegel) tra dir. e morale. Il Dir. deve ricongiungersi alla morale la sua specie di mediatore nello stato. Abbiamo la trinità: dir. morale stato, se non ci rendessimo conto che lo stato

che idealmente viene ultimo, viene per essere il grande realizzatore dell'etat. Ha un concetto quasi divino, di sublime eticità realizzare è dire: e morale, tutto l'ethos. Dice di il Croce immoralistico il dir. di quando la economia e lo Stato dicendolo cade fatti che vanno per bisogni contingenti. Ma lo Stato non è Etat fichtiano per la sua universalità nella relazione quasi ideale che abbiamo veduto. Questo il disegno in generale della Fil del diritto di Hegel. Segnalo un punto in cui meglio si può

rilevare la modernezza di Hegel e filosofia tra la storicità di questo filosofo possiamo la considerazione sulla processo di realizzazione del diritto. Come il diritto prende questa storicità, concreta, di costume, di Sittlichkeit quale può essere il rapporto tra il diritto ideale e quello delle leggi, dell'ordinamento giuridico. La questione la si deve trasportare da un punto di vista nuovo: dal rapporto tra storia e filosof. Questo rapp. va sotto il nome di rapp. storico dire: universale, ideale e dir. positivo. Ecco è il rapporto tra la

rale e filosofia [illegible] e realtà.
Potta che il diritto è [illegible], come lo è la realtà, come la filosofia è convertita in storia? (nevertheless verum ad factum duce Vico) Sopra questo punto di vista la filosofia italiana concordemente stabilisce l'identità tra filos. e storia. - Sorgere quindi nella filos. del dir. l'astrazione del diritto naturale trascendentale che era già stata realtà. Il diritto non è che lumico del è il diritto storico e positivo. Una qualche trascendenza che è forse un bisogno del nostro stesso spirito e la coscienza e l'umana, la ricerca a costruzioni sempre più perfette; questa trascendenza la [illegible] come dir. nat.: giustificazione ragione ragione ragione offesa dalla [illegible] tra dir. nat. e dir. positivo. Rifugia nel etta la coscienza [illegible] Immaturato dir. pos. e altro alcuno ideale. Non pur tenendo in debito conto il bisogno che ha come di trascendenza senza dissentiamo che non bisogna tener conto delle deduzioni, che non nel mondo delle nozioni non realtà

mo un pensiero estraneo, divino una realizziamo un pensiero umano. Il dio è quello umano che ci abbiamo saputo creare. Così fuori nel linguaggio: il vocabolo conserva stesso significato (legge di questo significato) diversi come avviene in molte altre manifestazioni della stessa. Oltre non si fermiamo all'involucro del linguaggio, ma alla essenza stessa (Platone critica l'epos dice Platone) di ciò che vuole esprimere. Così per il diritto non ci arrestiamo a questa esteriorità che è del momento storico e voltando storico, umano — (discendere verso terra ousias) come dice Platone nel Fedone

— Istituzioni di diritto pubblico —

Lo stato costituzionale a tipo rigido come quello a noi oggi che riconosciamo gli organi fondamentali non può essere modificato da quegli organi a ciò adatti (assemblea costituente). Per es. in Francia si può modificare lo statuto bisogna riunire in unica assemblea camera e senato. In Italia si ha un tipo costituzionale a tipo flessibile perché può modificare anche le leggi statutarie valendo come ordinari organi che fanno le leggi ordinarie. In

è oggi avuta una modifica giacché una legge ordinaria per essere approvata dalla camera deve essere prima sottoposta al parere del Gran Consiglio del Fascismo. Poiché gli organi legislativi (Camera, Senato e Re) non sono tenuti a seguire tale parere. Quindi si vuole di fatto stabilire che l'atto legislativo traduce sempre la volontà espressione della sovranità dello stato. Nel Parlamento non esiste alcuna legge costituzionale giacché ogni legge è sempre revocabile quindi nel tempo limite di una legge è dato da un'altra legge che abroga la precedente.

(abrogazione espressa e tacita). Il principio di conflitto delle regole tra cui dal potere legislativo [illegible] più recente non completamente abrogata una legge non è derogata solo in qualche sua parte. La legge non cade mai in desuetudine — Principio del fattum quod in factum non agunt. La irretroattività non vale quando si tratta di rapporti a carattere perpetuo. I non vale anche dove la finalità della legge concerne l'interesse sociale, l'ordine pubblico (es. la maggiore età è oggi 21 anni, possiamo che [illegible] stabilita a 25 anni. Per esempio che si trova tra 21 e 25 anni mentre gli altri compiuti i 21 sono validi (quod factum non

infectum finis imquit), me della legge in
for ricordo della minore età fino ai 25 anni/
Abbiamo mostrato [illegible] quando non entra in
balla l'ordine pubblico — Nel campo penale fra due
leggi successivi si applica sempre quella più favo-
revole all'imputato —

Exercise N. 10

Is not your sister well? — Has she not been wicked and negligent? — Has not your brother had a letter? — He is not hungry; the father is cold, the mother is thirsty, the sister is ashamed, the brother is right and the friends are wrong. The uncle has the blues and the aunt is in a hurry — John is well but the son is ill — Is not the daughter well now? The sister has arrived and we have gone to pay a return visit — Why has not Henry come? and when had he started from Naples? — He has died and therefore he has disappeared from the mortal life — We are glad (because he has returned) — We were sorry not to see him with you —

— Exercise N°12 —

I was in Milan when you were in France. —
I am sorry not to have bread to give to the indigent boy — When I was ill, I had a dear friend near me — She had a letter very afflicted from the unhappy friend who now is very distant from her. — Had not the friends been invited by the nephew? — They have been at London — I have not read newspapers since last week. — By whom has the uncle been called? — He was called by the male cousin of Bari. — We are at New-York and you come from Boston. They will start to by railway and they will not expect the friend who with his garden — I am in the country very distant from you. — The river is too near my house. — The church is near the square — The head is upon the desk and the light was properly on the head when I wrote — Joseph inhabit between the house of Henry and the magazine of Tony. — I see him among the friends. ———

friend = pronunce freend.

Nella sig. deb not e dell'interr. ti considera l'ausiliare al modo finito (had e non been).

Col part. pass. di remoto (sono stato a Londra) non si considera verbo di stato ma di moto come to depart sono andato a Londra e quindi to e non at.

delle parole terminanti in er questo è un suffisso che non si conta per il computo delle consonanti e quindi il numero delle totali precedenti. Quindi: river e non raiser-
to drive

Esercizio N° 14

I love my parents and you love yours; she love hers and we love ours and theirs. ~~One~~ of his my cousin come to pass a week ~~by us~~ in the country where that cousin of yours will be who is sick since three years. — You should praise the friends and ~~not~~ should not that ~~it~~ like you do — If that buyer of yours come to day, ~~to him~~ we ~~will~~ sell the merchandise which we have. He has the hands in the pockets and a cigar in the mouth; his conduct is not gentlemanly. — Rome is eternal; we read about her greatness in the history. — The king came with his court and the queen with her ladies. —

I see your ~~disloued~~ Opened letter on the table, but after ~~the~~ my
~~Mr~~ Peter spoke to me ~~about~~ that it is mine. – I came to ball with
a daughter of his, and I danced ~~with~~ with my sisters –

~~———~~ Cif

pag 48

Verbis { di tempo { determinativo —— a
indeterminativo
di modo } —— b

Esercizio N° 16

Have you some good wine at home? - We have some but it is not too good - Some apples were ~~mature~~ ripe and sweet and some were hard - I had some milk, you had some cream but you had not any sugar - Have you any some friends? Yes, but they were not at my that evening. Had not your daughter any cheese in ~~the~~ her room? - Was he not at home when you were in the garden? - Last year We had some ~~mature~~ pears but the has not any (this year) because the weather has been wetted - ~~In~~ end of last month he was very ill and he did not wrote to his aunt for two weeks - Before yesterday I went to show and they told me that Lewis was worth the friends in the class - Next time I will demand you ~~and~~ on the grammar - We shall have many flowers next season and ~~she~~ will sprinkle them every other day - Yesterday I wrote little and this evening I shall probably depart for Rome -

A/

Exercise N° 18 —

The great — remember the superiority of the human life —
The poor man died under the porch. —
That unfortunate lady the boxes and after called her husband
Those valiant merited the recompense. —
The young are the hope of their fatherland
The dark do not see the handsome and the true that
shine in the native —
We have a new house and they have the old one —
The white and the red were the colours that he preferred
I read the big books and the little ones —
The English man and Swiss man like the excursions

the mountains. —
That French man traveled softly but the german stoffed
him —
I lived with the Americans and the male with the Ge-
rman men. —
The Japanese confounded the Portuguese who was with Mr.
Manson and with the gentlemen of the neighbourhood. —
The young lady spoke the english while Miss. Hamilton only
spoke the french. —
Messrs. Robert & Co. sold the merchandise. —
The lady praised Mylord (our Lord) for the cure of
the son

Hold your tongues = fate silenzio = shut up

ecc. Ecc. = part. lat. aggiungendo E' ed i verbi in fare e ire to raddoppiano la consonante. Il raddoppiamento si fa anche quando finisce in consonante finale che si pronuncia come l'ultima consonante del monosillabo. Es. stop fa stopped.

Quando i complementi son due e tutti due pronomi è meglio mettere prima il pronome di cosa e poi quello di persona preceduto dal: to –

Overnight Ball = ballo che supera la notte = Night = notturno –

Dancing tea = thè danzante

Tea Room = sala da thè –

## Esercizio N° 20

He told me: I see him, I see her; they give us the boat. We will pursue them. Joseph praises them. I had two friends with me – I will send them to her and she will send them to me, because they promised to you. – They promised us to send it ~~to him~~ to him. – I shall write it to him ~~told~~ to him the cause of it. – ~~What does you of it?~~ – What do you ~~says~~ think of it? – To morrow there will be the dancing. And we shall go there; I had told it to you. You are very courteous, but your sister is not – She has never ~~is not~~ ~~has~~ ~~has~~ always – They had told to me that you had been at Paris; my dear friend I come from there just now. I pray

you go there every evening. in the place of once a week.—
He told promised to write if Pus every month — If I ~~to~~ disturb you, I will go away.— If he wishes to borrow some farthing from you, I pray you to lend some to him.
I do not believe it to be — If he hope it so —

Yours

Af

The duke and dukess came into the hall with the count and princess.
My benefactors were walking in the garden with the queen.
My grand-father and step-mother use to me all their kindnesses, while my god-father never brings anything To his god-daughter.
My brother-in-law started with my father-in-law.
The mother-in-law always treats ill her daughter-in-law.
The male servant came in while the female

servant went out
Louis wrote to his female cousin because the lady-friend did not favour his daughter
The she-goat played with the ash-canary
I saw the bride while she came into the Church with her bridegroom -
The steamer was near and I paid a visit To her before starting for America -
He perceived that poor baby that ~~was sleeping~~ slept in its cradle
My godmother is at Rome but her husband is very far from Bonn -

Aosta, 8-1-1932

the ship was in the port yesterday and I sent here when she weighed anchor yesterday evening.

~~Libro 1°~~

~~Il Statuto nella sua seconda ~~opera~~ ~~parte~~ letteraria~~

Scritt. costituz.

Il Sr. Cost. di Settembre settembre è seguito il suo concetto non dal fatto che sia stato ~~da~~ dato da una data costituzione (come per noi lo Statuto). Non è necessaria una costituzione nel senso di costituzionale. Questo pregiudizio della carta c'è presente in quasi tutti gli scrittori. Si trova di fatto radicato nei nostri lettori e la spiegazione la troviamo nella

terra, non ha una carta costituzionale. Il suo stato pubblico come l'diritto fissato dei Romani si è andato man mano volgendo attraverso i secoli e non è opera di una carta costituzionale (Magna Charta ma è opera dei costumi, delle tradizioni, delle consuetudini. Il Dir. Costit. è distinto anche dalla politica. Ci è stato che qui c'è la confusione perché parrebbe che il Dir. Costit. debba sottostare alle esigenze della politica. La distinzione che si fatta è opera della scuola pubblicistica d'Orlando. Come la si può definire scientificamente questa distinzione? Innanzitutto non dobbiamo pensare che ci sia un distacco profondo: non sarebbe possibile da un punto di vista realistico stabilire questo

storia politica di questo paese che in quanto dal sec. XIX consiste in una richiesta applicazione di diritti, libertà costituzionali. I vecchi manuali di dir. cost. it. si dedicano solamente alla spiega. dello Statuto Albertino l'unico elaborato veramente scientifico risale al 1905 con la prolusione di Orlando quando insegnava a Messina e poi insegnò a Napoli. Istituì quindi la letteratura italiana di Diritto Pubblico. Studiò quindi la letteratura italiana di dir. cost. (Gerber, Jellinek, ecc.) e il dir. cost. fu scientificamente considerato. Dir. costituz. = diritto dello stato in quanto questo è un organismo che va studiato negli organi, nelle funzioni, nell'attività. Una conferma di ciò è nel fatto che l'opera più costituzionale, la Legge

trasformazioni, rivoluzioni. Se lo Stato non adegua un proprio ordinamento giuridico il Str. Cost. non potrebbe esistere. La politica considera lo stato in quanto è vita, attività, movimento. La politica è un'attività. Mentre il giurista studia lo stato freddamente come l'anatomico per affrettarne l'esame organismo e le funzioni, il politico studia lo stato non per descrizione ma ti giova di questa per ritrovare altre vie, costituire organismi affinché l'organismo dello stato viva meglio, abbia una maggior dose di razionalità e di moralità. La politica studia quindi lo stato nel suo divenire. ~~Ciò non toglie~~ La politica non è solo una scienza, ma è anche un'arte. La politica è anche giovanile, vita e soprattutto uomo di governo.

differenza profonda. Più che di differenza si deve parlare di distinzione. Differenza = diversità di concetti, evoluzione, trasformazione. Distinzione non esclude una certa connessione, non significa separazione. L'Ordine giuridico non può essere un freno da respingere come cosa estranea nel campo del diritto. Si tratta di assegnare all'uno e all'altro la propria regione d'essere. Il Bluntschli adoperò l'espressione: "Dobbiamo studiare lo stato nella sua storia" = il Str. Pubblico considera lo stato quale esso è giuridicamente costituito. Lo consideriamo nella sua armonia, nel sistema delle parti, nello stato di riposo in quanto il diritto gli ha dato questa struttura giuridica, lo ha presentato da

Filosofia del Diritto

Lo Natoli nella Carlo Del settecento nella recente opera del Natoli non ci sembra accettabile affermato perché a quel secolo manca la prima mentis storica. Il suo lib. motivo fondo ritorcovarsi risorgimento nella storia certo alla fine del secolo decimottavo troviamo una già matura reazione alla Ideologia del secolo. È del 1790 il celebre libro dell'inglese Burke: «Riflessioni sulla Rivoluz. francese» notevole è il contributo della costituz scuola tradizionalista francese (J. De Maistre, il De Bonald) ma in Italia è sempre abbastanza considerevole la critica del Cuoco in quel suo saggio sulla Riv. Napoletana del 1799. Coerenti questi esempi. positivo

dimostrare soltanto come si andasse preparando e rafforzando la critica di ogni razionalismo astratto.

La scuola storica del diritto nella sua seconda fase che praticamente si confonde col positivismo ed che anche al principio del C cominciava a sostenere una dottrina sociologica per opera del francese Augusto Comte, il maggiore esponente della concezione che considerano la prima fase della scuola storica vengono allargate verso una indagine naturalistica del diritto presso i popoli indo-europei. Il risultato di questi studi ha nella celebre opera dell'inglese Jenks intitolata "Il diritto Antico". Il Lebedo caratterizzato già aveva trovato larga affermazione in un altro libro «La città antica» dedicato ai medesimi problemi

della storia del diritto. La coscienza del popolo alla quale si era affidata la scuola storica come alla fonte di ogni diritto, diventa lo spirito creatore che si determinerà nelle forme del diritto, della morale, dello stato. La consuetudine sarà il dato per cui la vita manifesterà primieramente lo stesso spirito creatore. La famiglia e la corporazione vorranno spiritualmente su questo terreno consuetudinario e quindi non si potranno arrivare allo stato. Quel che lo Schelling considerava un'opera d'arte attribuendolo all'edificio dello stato, ha finalmente questi esordi nel terreno della consuetudine, la quale intanto è tale, in quanto produce è opera di vita reale. Il meglio della scuola storica così si è trasfuso in giurisprudenza positiva [illegible] studi storici [illegible] altre opere di [illegible] [illegible] [illegible]

come una attività, creazione, produz. dello spirito. Così [illegible] in considerato intellettualistic. comunque come frutto. Lombardo: Il diritto fuori la legge. L'errore generale tedesco che del diritto parlano come formazione storica. Romani Jhering e Holmes considerarono il diritto come un frutto, una finzione giuridica per cui si doveva ricorrere all'indagine della coscienza storica del diritto. Ma mancavano del concetto unico. perché non avevano il concetto cristiano di spirito. Quindi è importante lo studio della filos. del cristianesimo perché senza di esso non noteremmo la ragione del passaggio fra filosofia antica e filosofia moderna. Dunque il dir. è attività dello spirito. Che significa? Il neo idealismo specie Italiano ha studiato questa filosofia acquistando una maggiore interpretazione al problema della genesi ideale del diritto. Per virtù di questa filosofia, la genesi del diritto non sarà una genesi naturale come per gli organismi fisici, ma una genesi ideale perché riferita ad organismi ideali e si può parlare di genesi ideale appunto perché il diritto è considerato come un fatto, una produzione, una creazione dello spirito.

—

Filosofia del diritto —

L. H. Storia la volta questo tratto, questa materia prevalentemente: che il diritto si è considerato a parlare nel senso di attività. Ora diversamente da quello che avviene nel campo dell'arte e della religione. Si parla di una attività giuridica. Prima volta

le di Hegel. Più tardi De Sanctis (1850) cominciò ad insegnare a Napoli l'Estetica e Vera e sembrò che l'Hegelianismo dovesse prevalere in Italia come avvenne prima in Germania. Poi la corrente storica fu sopraffatta dal positivismo e dal materialismo specie quando nel 1876 cadde la Destra storica. Cadde anche la scuola idealistica di Napoli e per parecchi decenni assunse quella che Croce chiama: barbarie filosofica. Il neo-idealismo italiano è rappresentato da Croce e da Gentile. Questo movimento ha dovuto sostenere anzitutto una lotta contro ogni forma di positivismo filosofico; dopo quasi trent'anni è da ritenersi che è trionfante. Il Neo-idealismo ha approfondito la questione della natura della storia. Nel 19[illegible] la natura stessa di questa attività. Perchè in Hegel è già vivo tutto lo sviluppo: il diritto è spirito. Una particolare forma spirituale (religione, arte, ecc.). Ma intanto cos'è l'Idealismo? Dopo l'epoca classica dell'Idealismo chiusasi nel 1831 alla morte di Hegel, la filosofia germanica decadde ed altre correnti di pensiero contrastarono il campo della filosofia idealistica. La meraviglia di coloro che s'meravigliano della stranezza della Germania nell'altra guerra dimenticano o si considerano che la degenerazione della Germania comincia dal 1831 colla morte di Hegel ed hanno seguito correnti materialistiche. La dottrina filosof. idealistica ebbe grande influsso in Italia quando il De Sanctis e Bertrando Spaventa tradussero Hegel

egli spiegava quindi Pascoli, il Par. di Dante), l'economia altro fato è ostacolo della pratica è indifferente alla morale. Più tardi si passerà nel mondo della morale, per ora dobbiamo rimanere nel limbo del mondo economico, il diritto può essere indifferente, anzi talvolta contrario alla morale, il diritto è attività economica.

(con pubblico una memoria: «Rudim. della filos. del D.» alla fine dell'anno accad. (Jahr 1911 all'Accademia Partenopea di Napoli).
A cosa è l'autore della Filos. dello Spirito in cui la prima parte comprende l'Estetica e la Logica, la seconda parte comprende la Pratica (Economica e diritto; pratica = morale). È una ragione costruzione filosofica in cui si vuol faticosamente mettere un freno sostegno, cosa perde il bel carattere di unità e di coerenza conseguita che all'intuizione prima manifestata e nel mondo dell'arte, che corrisponderà nella pratica il momento economico e il diritto. Secondo l'Estetica artistica non è filosofia, non è concetto, non è (perché la forma non deve essere intorbidata da riflessione ed

Diritto Costituzionale -

Nel dir. costituzionale si distingue la dottrina generale dello stato che è affermata come scienza autonoma (Pier. Ercole. entrambi recentemente e' la trattata da Jellinek) dichiara la differenza. Per meglio indicare la relazione della diff. bisogna considerare quello che è avvenuto nel campo del dir. con la costituzione della scienza generale del diritto (storia. Jellinek). Questa si costituita con la preminenza che poteva avere rispetto alla filosofia del diritto. Quando si costituì la f. del Dir., era quasi delineata onde i giuristi ritennero che fosse il momento di sostituire alla fil. del Dir. la scienza generale del dir. Che cosa era? La si potrebbe chiamare: dommatica del diritto perchè si presentava con principi dommatici nel senso che esso prendendo le mosse dalla affermazione di ragione voleva costruire dommaticamente il diritto. Spesso si vedeva se questa dommatica fosse frutto della filosofia del dir. Jellinek Petrocini in « La fase preliminare della filos. del Dir. » l'aveva posta in relazione alcune fra le più considerevoli esposizioni di scienza generale del diritto. Ora non potremo oggi considerare fil. del dir. trattazioni generali che vorrebbero avere una certa portata filosofica. Si hanno anche nel Dir. Pubblico. Per l'ordinamento giuridico si del romano dell'impero fare assunto sotto questa forma il diritto dello Stato / La scienza gen. del Dir. come la scienza generale dello stato

diritto astratto. E poi c'è sempre il pregiudizio da parte dei giuristi che lo stato deve essere preliminarmente considerato nel suo concetto. E abbiamo un concetto filosofico del Dr. perché non lo avremmo dello stato? I giuristi ritengono che si possa fare a meno di questo concetto con la definizione dello stato: ciò è la definizione giuridica possa sostituirsi alla filosofica. Nel trattato del Kelsen però non manca il contenuto filosofico ed è andato più innanzi dello stesso Jellinek dicendo che il concetto dello stato deve essere ricavato filosoficamente. Giunge il Kelsen a dimostrare che il concetto dello stato non può essere giuridicamente ricavato. Esagerando nelle conseguenze filosofi egli finisce col dare allo stato un concetto teorico

si è presentato il carattere di voler essere una filosofia del Diritto e dello Stato. Ciò non può essere perché la scienza descrive e la filosofia deve valutare: si hanno così due compiti diversi. Ora perché si è potuto formare e creare la dottrina generale dello Stato? I giuristi hanno compreso che lo Stato come il Diritto aveva bisogno di una base razionale che per la complessità dei problemi doveva essere segnata dal Dir. pubblico (amministr. e costituz.) Allora si tratta solo di una questione di convenienza, di una esigenza pratica? Non si tratta di questo, ma semplicemente del fatto che i giuristi si sono sforzati di fare una degna trattazione dello stato che non poteva stare come introduzione (breve) ad un qualunque

(quando suole andare oltre l'osservazione per raffrend
re) cosa che non gli può essere data dalla sua stessa
ristretta data dalla filosofia perché cronologia e scienza della
nascere - filosofia. Così il giurista deve ricorrere alla filosofia
cui il dir. cost. alla scienza generale dello Stato ——→

perché considera lo stato come un fenomeno normativo, come una regione ideale. Vi è dunque una dottrina generale dello stato che si deve avere antecedentemente alla esterna filosofia dello stato. Ora il Dir. Cost. è cosa ben diversa dalla dottrina generale dello stato giacché il primo è un diritto positivo, mentre nella seconda si ha di mira un tipo ideale di stato e non uno stato particolare. Mentre il D. C. deve riguardare lo stato del nostro paese, il D. C. Italiano. Così quando si tratta del concetto dello stato, il D.C. non può assumerlo col metodo giuridico perché le scienze non hanno ciascuna una propria dottrina della conoscenza e lo scienziato ha due modi di studiare i fenomeni (osservazione e deduzione del fatto): il filosofo e la sociologia

Exercise N°. 25.

The hair of these ladies is already grey, though they appear ~~must~~ look
~~be~~ young.—

These ~~violets~~ Heliotropes are full ~~of~~ & ~~red~~ red flowers. —

The churches of Rome are very large. —

These ~~book cases~~ shelves are ~~too much small~~ for your books; it would be
~~well~~ to make ~~larger ones~~ some larger. —

The cries were so strong that ~~they~~ were heard from the last story
of the house. —

John ~~likes~~ liked the sports and Henry ~~loves~~ hated the studies of Latin language.

The ~~degree~~ wishes of the wife have been granted. —

~~The~~ little brother has taken the cups and boxes. —

The heroes of the war have been commemorated. —

The days of the summer are long. —

The sun were less ~~than~~ warmer in the morning future that evening.

It was not the book that I had asked. —

We wish ~~former~~ former and ~~yours~~ your ~~first~~ latter

Michael and Anthony are professors; the former teaches ~~the English~~
~~languages~~, the latter teaches ~~germans~~ German. —

I have three ~~faith~~ sick. —

The feet are filthy. —

~~These~~ Flies are ~~much~~ ~~nice~~ many nice

A nice looking gentleman = un signore dal bell'aspetto —

Dr. Cor.

Il Kelsen illustra un unico concetto giuridico dello stato. Se i giuristi si erano abituati a considerare formalmente come qualcosa di confuso e di irreale. Sotto il nome di teoria generale dello Stato si raccoglie tradizionalmente una serie di problemi ben determinati: il problema cioè della natura dello stato ...

Lo stato è un prodotto dell'umana condotta. Quando il K. definisce come astrazione di comando si presuppone di consistere in ciò che la condotta degli uomini è regolata in un modo particolare.

La scienza dello stato e non quella della natura è la più antica. E la scienza della natura si è valsa dell'esempio dello stato e per analogia con le nozioni sorte e lungo radicate [illegible] hanno subito un completo capovolgimento per quanto noi denominiamo una legge naturale che cosa non avviene o un esempio dice, se noi invece consideriamo una norma giuridica essa non è inesistente solo perché gli uomini disattendono da essa. Ed è così si fonda la differenza fra ordine naturale e ordine giuridico. — Questo dice il Kelsen che arriva a paragonare lo stato a Dio non perché realmente esista identità, ma attraverso una immaginifica visione di somiglianza.

così lo stato è da considerarsi come un vero concetto di cui ha tutte le caratteristiche. Quello che il Kelsen chiama normativo non è che il concetto dello stato. Nella espressione di Kelsen altre che l'influsso riscontriamo anche la espressione

zione del diritto e dello stato. La più antica: Dott. Teocratica che fa di Dio da cui discendono tutte le sovranità e anche quella dello stato. Più che dottrina è ipotesi la teoria del contratto sociale formulata dalla scuola del diritto Naturale. Lo stato è effetto di contratti contrattuali e per funzionare il fondamento di questo contratto si ebbe bisogno di ricorrere all'ipotesi di uno stato di natura che (pseudo) storicamente fosse esistito prima di qualsiasi organizzata società. Lo stato di natura che fosse però ha lo stesso valore di una specie di paradiso terrestre ed è stato con colores fantastici descritto dai giusnaturalisti per spiegare come la stessa ragione di voler superare lo stato di natura abbia indotto gli uomini a riunirsi in società civile.

della cultura Kantiana. Oggi non ha dubbio è forte alla filosofia giuridica. Questo giuridico non può mai servire come mito di questo legame. Il primo argomento che ci si presenta è quello della sovranità dello stato. Ora che argomento è un problema, perché non ha ancora una soddisfacente soluzione. Che cosa sia è stato argomento di lunghe discussioni. Nessuno degli scrittori è pervenuto nel processo storico della sov. per vedere in che cosa consista. Bisogna ricordare alcune dottrine, poiché ci sono state per giustificare la sovranità. E l'esistenza di diverse dottrine ci dimostra come nessuno da un punto di vista giuridico ci sia potuto pervenire alla determinazione della sovranità. Ciascuno si poggia sopra una ipotesi come

alla Rousseau, la sovranità risiede nel popolo che egli ha voluto stringere questo contratto ritenendo e non alienando i propri diritti, dimodochè è sempre arbitro dei suoi destini.
Queste teorie non hanno appoggio nè della storia, nè della filosofia. Tuttavia sono teorie le quali sembrano avere ancora potenza ma non sembrano darci quello che è il vero concetto della sovranità dello stato. Qui si è la grossa questione di sapere che cosa è lo stato è una persona viva e reale o è una finzione. È questione che rimane nella teoria delle persone giuridiche. Solo di recente si è cominciato a ritornare ad una vecchia dottrina feudale aristotelica secondo la quale lo stato è un vivente organico. Nel medioevo, nel feudalesimo, quella dottrina [illegible] contratto. Così non tutti i giusnaturalisti [illegible] si discostano ugualmente da lo stato di natura. La descrizione di Hobbes è a colori foschi e truci, hanno ragione: gli uomini vorrebbero necessariamente superarlo. Uscita dallo stato di natura prima breve il consenso stabilisce il valore di un accordo, di un contratto. Per Hobbes grazie, fino a Rousseau lo stato di natura è stato che finisce, ma è uno stato di pace da cui gli uomini a malincuore uscirono per formare la società con una stipulazione immaginaria di un contratto. Perfetto quando il contratto regna l'inizio della società civile. Questo sforzo si avvolge per dare valore allo stato ed alla sovranità dello stato che per Hobbes risiede nel principe e cui gli uomini hanno col contratto alienato ogni loro diritto. Hanno argomentando

distinzione tra la volontà delle persone e la volontà delle persone giuridiche. Queste dalla frase: non delle persone morali, filos. persone incorporate, giurid. sono persone giuridiche. Lo Stato si deve considerare come pers. giur. effet. reale la sua volontà deve essere una volontà reale, effettiva. Noi consideriamo questa sovranità come effettiva perché alle persone giuridiche attribuiamo i caratteri di una persona reale. Vogliamo dimostrare la effettiva personalità dello Stato —

---

venne abbandonata e fu respinta dalla nuova scuola storica del sec. XIX. Allora alcuni giuristi sostennero che lo Stato si doveva considerare come persona avente finzione fitta, volontà, corpo; altri invece che lo Stato si può considerare come finzione. Ma difesa la prima teoria di Gierke nella teoria di Lit. fratt. della persona giuridica ed ha molto valore la sua analisi. Il Colmed moderno fil. del Dir. della Germania ha ripreso da ultimo questa teoria della personalità giuridica dello Stato. Secondo la teoria della finzione le persone giuridiche sarebbero solo delle finte persone a cui lo Stato attribuisce di volta in volta dei diritti per da risultano dagli statuti e dalle leggi di fondazione. Sono sempre persone finte perché si rife-

Filosofia del Diritto.

Nella memoria del Croce «Rivol... » egli si propone di risolvere la questione della natura del dir. e risolvendo il dir. a un momento concorrente allo spirito pratico deve distinguere con l'utile. È inutile fare la storia della dottrina dell'utilità che fa perdere altri insegnamenti. Non mi dilungherò. Accennerò solo per sintesi personale che la storia di questa dottrina è molto ampia a partire a Bentham fino modernamente intorno l'utile. Altro fatto la differenza fra l'utile della scuola antica e l'utile della scuola moderna consistono nel fatto che l'utile antico stava nell'individuo, mentre nel moderno la sfera dell'utile si è moltiplicata, non è l'utile dell'individuo ma è l'utile sociale del maggior numero. Non si è mai messo in dubbio

le azioni degli uomini possono non essere utili di fatto. Ma ne deriva che l'utile è tutto e su la cosa una più alta posizione dell'utile. Il Croce considera il diritto indifferente alla morale. Questa indifferenza si fa consistere che egli ha dato nessuno il campo dalla altra. Non è mia preoccupazione di dimostrare il contrario di questa tesi cioè che le azioni giuridiche non sono totalmente indifferenti. Ma si deve ricercare un certo concetto del diritto, senza di esso non potremmo per suggestione aderire alla tesi del Croce. Al Croce fa difetto la formazione giuridica del Diritto (nella scienza del diritto si vedono fatto tante e tante ricerche giacché ogni uomo è mai stato un vero giurista. Non ha una completa conoscenza del di-

le valer, dovrebbe subire limitazioni e che perciò ~~dell'opera~~ commentare alle azioni puramente individuali e considerate puramente utilitarie potremmo volere che venissero queste ~~da~~ considerate del tutto utilitarie. Prescindiamo quindi dallo stato e supponiamo che tutte le aa. giur. siano individuali. Quali saranno le peculiarità di queste azioni? Io offrirò alcuni (nella ricerca un'azione della sig. Rossi) a ciascuna di queste azioni una sua caratteristica peculiare. Potremmo discutere per approssimazione, ma non vogliamo tutta una barriera definitiva per distinguere le azioni religiose, morali, ecc. dalle giuridiche. Giacchè lo spirito non lo si può vedere a bandella, ma lo si deve vedere unitariamente. Ma siamo sicuri che le azioni giuridiche non siano commiste di altri elementi non affatto giuridici? Basta riferirsi

nel suo svolgimento storico e si ferma ad una molto angusta sfera del diritto, ciò lo considera solo una contraddizione tra il mio e il tuo. Una parte tutto il diritto è privato, anzi la maggiore è considerata dal diritto pubblico, dallo stato. Quando noi diciamo diritto pubblico diciamo diritto non del singolo ma dell'universale. Quando dalla sfera dei rapporti privati passiamo a quella dei rapporti pubblicistici compare il fine che compare nel contenuto della prima, ma si è solo di far valere norme, di far valere una imperativa coll'interesse generale e non a beneficio dell'utilità individuale. L'azione utilitaria può essere di dominio individuale, ma non può essere quando si parla dello stato, se in altra sfera ha altro scopo. Ma anche quando tutto il fine giuridico non abbia

egli conclude si rivela solo in alcune grandissime occasioni, una delle quali nostra ellezione non è libera nella vita comunemente intesa distratta da tanti altri elementi. Questa conclusione del fatto convalida la contrattesi che non possiamo mai astrarre una azione puramente giuridica, o puramente economica, giacché molti elementi la interbedano, non è mai cosa tutta giuridica o tutta economica. Questo dal punto di vista di semplice psicologia empirica; dal punto di vista filosofico la vasiella del Croce ci aveva successivamente perché priva della bussola dialettica che gli manca nel diritto mentre egli sempre la usò negli altri suoi viaggi di esplorazione filosofica. La dialettica che è una scienza antica modernizzata

del diritto romano in cui più tardi è stata opera austera e sistematica quella di separare gli istituti giuridici, da quelli religiosi, morali, ecc. E la distinzione tra diritto e morale si deve tener presente che è dei tempi moderni è opera di lunghi secoli formata. Ciò convalida storicamente la contrattesi che difficilmente nell'azione giuridica si possa fare astrazione di tutti gli elementi giuridici. Nella psicologia si vede che una nostra azione è isolata nei suoi motivi. E supponiamo che su questo punto la teoria di Henry Bergson diretta a [illegible] una più schietta teoria della libertà delle proprie azioni [illegible] Ma ciascuna nostra azione contiene diversi e disparati elementi di varia natura. La libertà sua e propria

già rattristato sotto l'influsso idealistico da Schiller. Quando
uno le lettere sulla educazione estetica dello Schiller o Goethe
lui o sia che troviamo una penetrante dottrina: l'opera fisica e
l'opera morale si conciliano nell'arte. Il che significa che l'uomo
si attua parzialmente come contrasto tra utile e legge morale;
le nostre azioni possono essere in contrasto, ma dialetticamente
si può giungere alla conciliazione. Antonio Romussi fa vedere
il diritto del contrasto fra utile e morale, e la formula della
conciliazione fra utile e morale. Ed egli dice anche questa
concezione della teoria di Schiller. mentre l'uno crea la sua
distinzione nell'arte, l'altro nel diritto e nella
Filosofia.

dell'idealismo esige che un fatto venga spiegato attraverso i
cosiddetti contrari: fuori dei contrari. I contrari che
si osservano nel diritto non sono che l'utile da un lato e la
legge morale dall'altro. Ora se Croce dice questi due contrari non
sono opposti. Quindi per ciò la si può sfuggire da un
punto di vista filosofico facile fatta di dialettica.
I contrari nel fatto si verificano nel diritto si potranno sempre come
contrari che sono in tutto l'essere umano. Sarebbe errore voler ridurre
la ricerca dei contrari al solo campo del diritto. Questa giustifica
gli contrari parziali nel diritto dobbiamo ricondurla al contrario più generale delle concezioni del fisico e del morale nello
uomo. Questo contrasto forma la nostra vita e ora vita

Dr. Ost.

Abbiamo visto che la sovranità non si può giustificare con alcuna delle teorie già esposte. Vi è la teoria contrattualistica secondo la quale la sovranità si fonda nella forma di neo-contrattualismo (Duguit non che seguaci vari autori). Perché il neo-contrattualismo non può affermare l'obbligo che sorge per ciascuno rispetto a tutti gli associati. Lo stato come il diritto non può essere considerato un fatto empirico, come qualcosa che obbedisce naturalmente al tempo. Noi non possiamo giustificare la sovranità se non facendo una ricerca, ma dobbiamo vederla scaturire dallo stato stesso. Le dottrine naturalistiche sono oggi superate dalla formula giuridica.

Ci interessa sapere quale sia la natura della sovranità, chiarire la ragione per cui possa discendere da un fatto empirico (il contratto). Per spiegare l'obbligo abbiamo bisogno di sapere che la potestà politica di volontà sulle quale l'uomo è stato sempre intento ad edificare, costituire lo stato. La sovranità è la potestà di imperio dello stato. Il diritto è la coazione e la potestà d'imperio del diritto.

Ritorno alla sovranità: lo stato immediatamente ha tre caratteristiche: la sovranità è proprietà dello stato, la proprietà di essere un ordinamento superiore irriducibile nel suo valore ad un ordinamento più alto. —

Volendo analizzare particolarmente il contenuto della sovranità, volendo analiticamente vedere come essa si esplica

Il passaggio dallo stato assoluto a parlamentare, alla monarchia moderna. Si era nella seconda metà del '700 quando in Francia gl'intellettuali andavano maturando la Rivoluzione e Montesquieu dopo un viaggio in Inghilterra dove si era fermato per quasi due anni, ritornò in Francia e pubblicò quella che erano le Istituzioni politiche inglesi. Da allora in poi si ebbe notizia di quelle che erano le Istituzioni pubbliche inglesi nelle quali era stata la divisione dei poteri. Ma nella descrizione di Montesquieu non era molto preciso, perché non voleva fare in quel momento opera di giurista, bensì di sociologo per l'amore dei seguaci di Montesquieu sta nell'aver creduto che il libro fosse stato giuridicamente esatto. Esso fissò effettivamente che questa potestà d'imperio, questa libertà dello stato si effettua come una potestà deliberativa, come una potestà esecutiva, come una potestà giudicante. Questa potestà d'imperio assume quindi tre aspetti che non sono cose da intendere separate, ma come aspetti della medesima manifestazione. Non si separa l'una dall'altra potestà [illegible] come nella teoria della divisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario). Questa teoria ha una sua storia lontana. Bisogna conoscere almeno per accenni. Essa è molto antica, risale ai tempi moderni al Montesquieu ma è molto più antica dell'autore de "L'esprit des lois", giacché essa si trova nella politica di Aristotele. Una data di cui parlano [illegible] e ripresa da Montesquieu. Questa teoria appare

stato. Che possiamo prescindere dall'unità della sovranità. Un esempio pratico: consideriamo la sentenza di un qualsiasi magistrato. In essa entra la sovranità dello stato che si chiama potere giudiziario. Sarebbe che non dovesse avere relazioni di sorta con gli altri poteri. Infatti la sentenza è affermazione di una legge opera del potere legislativo ed abbisogna per l'esecuzione del potere esecutivo per la esecuzione di essa (In nome di S. M. il Re). —

da ciò è derivato che la divisione dei poteri è subordinata a quella unica e una separazione vera e propria. Prima di tutto si concepirono i poteri come organi necessari dello stato per riuscire ad un dato intento. Inoltre si considerano questi tre poteri come separati l'uno dall'altro, cioè il fatto che nell'autonomia il potere legislativo è subordinato agli altri due poteri. (L'omnipotenza legislativa coincidente (fondi con l'omnipotenza del parlamentarismo) come il potere costituente avrebbe potuto subordinare gli altri. Questo concetto è stato ormai ricondotto sempre il moderno concetto di sovranità e quindi i poteri sono aspetti della stessa sovranità. Come quando parlando della varie attività dello spirito, noi non le consideriamo prese

## Filosofia del Diritto.

Il Rosmini non può essere più considerato un anti-Croce spesso perché al suo tempo la questione di cui abbiamo esaminato il pensiero di Croce non era affatto prospettata. Ma il Rosmini è l'ideale di un filosofo dialettico. Il Gentile ha posto in luce (Principii della Moralità) il Rosmini moralista e qualche anno dopo (Principii del Diritto) Bertolini ha posto in luce il Rosmini giurista. I Rosminiani hanno fatto del Rosmini un che di religioso, hanno fatto come gli scolastici per San Tommaso. L'Ordine dei figli della Carità è formato dai Rosminiani e ha fatto proprie il Rosmini come un simbolo, una cosa sacra, e non qualcosa di vivo. Senza tradire il Cristianesimo cattolico non si può sottrarre alla influenza della filosofia storica che da lui venne fino ad oggi studiata, vissuta. Il nocciolo vivo di quella filosofia è rimasto impigliato nel filo della sua dottrina politica egli cercava di mascherarla come Sacerdote. Ma non vogliamo fino a considerare Rosmini come un Kant italiano; la critica non giunge fino a questo punto ma molte cose di Kant si possono ritrovare in Rosmini. Inoltre c'è il filo hegeliano dei filosofi. La dottrina del Dr. in non è dialettica, ha però una certa dialettica, per cui i due elementi che egli dice del diritto possono essere considerati come due momenti tra cui la forza dialettica dà modo di muoversi.

Vedere: Bertolini: L'idea e il reale del Diritto. Riassumere per la fine una volta alla dottrina del Dr. di Rosmini. Richiamo

del diritto che si può chiamare con una qualsiasi espressione una da cui fare si può prescindere essendo del contenuto materiale. Il contenuto materiale (Vico lo dice: la festa di Romolo). Il Dir. Kantiano è pura forma più angelica che umana, è per così sopraensibile; ma proprio nonostante è necessario. Il contenuto materiale e questo contenuto è l'arbitrio. Il Dir. è libertà, ma poiché è solo arbitrio. Rispetto ad essa possiamo porre la legge morale (settore da cui la libertà non si può mai liberare) che richiama l'arbitrio all'ordine. E Rosmini no la teoria dei limiti (per esempio nella proprietà individuale le servitù fondiarie sono limiti) limite dell'arbitrio come fatto della storia ha un suo limite che non è esterno ma

l'attenzione di Benedetto Croce che ne conserva le osservazioni critiche in uno dei suoi volumi di "Conversazioni Critiche".
Nel Rosmini si sono due elementi che entrano in gioco nella spiegazione del Dir. (Spiega perché il Rosmini nel Dir. già ge ad una difesa. questa è il risultato di una indagine storica di diritto). Per quello non si accontenta delle definizioni esistenti, ma vuole assistere al processo genetico che mostra altro filosofo italiano aveva parlato di (incompiuta) ricerca nella quale egli spera lo stesso Kant. La Kantiana concezione è: Il conflitto delle condizioni per cui l'arbitrio di ciascuno può coesistere con l'arbitrio degli altri in una ragione di uguale libertà. Rosmini non rimane come Kant nella pura forma, ma ricerca il contenuto

una interna. Noi dobbiamo credere che molte cose che non crediamo debbano esse non siano visibili. Il qual limite non è visibile, non è meccanico, ma è prodotto, voluto, rispettato dal nostro medesimo spirito. E' un limite che si presenta sotto forma di rimorso quando tal limite si oltrepassa. (l'invocazione del Manzoni). La utilità che il Rosmini vuol che sia il suo limite nella legge morale: che impone il rispetto di tutto ciò che è conforme alla legge morale e che può essere compreso nel campo vasto dell'utilità. Utile e legge morale non sono semplicemente accostati ma posti in drammatico contrasto. Nella prima forma del diritto unico bilateralità, nel secondo caso bilateralità del diritto il limite visibile lo spirito

terzo una cosa non è vero e quindi il limite non è nella conoscenza del Valore del Diritto. Allora abbiamo grande contrasto tra utile e legge morale. Ma quando lo spirito di Mazzini è il limite conoscibile, abbiamo una forma più alta del diritto in cui si conciliano utile e legge morale. Con nella Giustizia abbiamo la lotta tra l'io empirico e l'Io visibile io razionale. Questa dottrina è assai dialettica, e ci autorizza a credere che anche dialettica sia nel nostro spirito la lotta tra utile e morale. Il contrasto di qui due contrari tendenti dialetticamente alla conciliazione. Quando in Rosmini abbiamo non solo l'utilità, ma la legge morale: la loro sintesi è il Dir. Ecco una magnifica esempio di conciliazione di due elementi a prima vista opposti. E qui la sua novità.

D. Diritto.

Norma agendi. Facultas agendi.

Diritto: tutto estratto dal Dir. è la necessaria proiezione, diritto formale: consuetudine (spontanea) e legge (imposta).

Equità = (a Dir. Romano) benignitas. (per il Moderno) è lo spirito della norma universale ai casi particolari.

Consuetudine contro legem e desuetudine: consuetudine in quanto si può andare contro una legge non applicando una norma contraria, e non applicando una norma esistente. Presunzione di obbligatorietà perché non si può ne la conoscenza della legge, ma la obbligatorietà ne è.

L'atto giuridico è il fatto giuridico volontario e volontario in diritto (= conforme al dir.) e illecito (= contrario al dir.), in quanto umano e in rapporto giuridico. Negozio giur. è una manifestazione privata di volontà diretta a produrre un effetto giuridico. Il fatto giuridico può essere volontario (atto giuridico) e involontario. Elemento di volontà nel negozio giuridico (vizi di essa) mancata costituzione di responsabilità.

Gumbart: Capitalismo Moderno (traduz. dal Tedesco - Valletta)

Quinto N. 30

Mrs. ~~Lady~~ Smith's boys have gone to dine to their aunt's; Mrs. Rag's are here. —
They ~~have~~ early started with his friends and my ~~the~~ sister's. —
I will not receive your flowers, but the lady's. —
Have you the boy's watch? I have not, but I have his father-in-law's —
This ~~safe~~ overcoat is my friend's, and that is his wife's —
My god mother was at Florence at her aunt's —
After to dine I shall go to dress-makers' and after we shall meet at De Zellis' to purchase — (to go shopping)
You shall come to my house and together after we will go to listen the sermon to Saint Ferdinand's. —
Were have you known Mr. Lella?
This house is not ~~my~~ mine (mia); it is my father's. —
Were is my cane? It is behind the ~~the~~ dining room's ~~door~~. —
Next year they shall not gather flowers from my neighbour's garden because he will with to sell them.
I come from the my uncle's work, and I have known that ~~the~~ Doctor arrive to morrow evening —

Quando il verbo: ~~fare~~ seguito da un complemento si traduce: to make.

Exercise N° 32

To whom shall I bring these small violets?
From whom have you had the notice?
The lady of whom you speak is my female friend and I never thought of what you say of love.
Whose ~~it that~~ ville is that on the left?
I suppose that (it) is of Count Cavour's, but I am not sure of that.
The mirror which you have given to me is truly precious.
Nothing is over the earth that have not been created by God for some wise intent.
He who ~~have~~ saw (sayes) me (it) my letter friend.
The friend whit whose mother you spoke is a doctor.

What do you want? Those young girls have nothing of which to be laughty — are proud?
The student whose looks me to dissordinate, is very negligent.
Of whom did you speak? I spoke of you of banister's daughter.
The fields the situation of which I described you are the ones that I with to send to this gentleman's child.

Dir. Costit.

Fonti del Dir. Si devono intendere come fonti reali e che ognuno conosce. Della Costit. sull'argomento si giovarono Lampo Oliveyra to Il giurista segue considerando questi fonti come quelle che costituiscono il diritto. Il Cimbali nel suo: «Le fonti fisico-sociali del Dir.» si propone di dimostrare come questi fonti da un punto di vista fisico-sociale sono senz'altro fonti di diritto. Ma invece esse sono fonti in modo relativo, quali cioè possono a noi apparire. La legge e la consuetudine (quando sono considerate come tali) sono altrettanto reali, ma sono diverse dalle fonti del Dir. in significato filosofico. La legge è la fonte maggiore fonte del Dir. ma essa fa appello al diritto che non è altrettanto reale, e che è ben distinto da essa.

La legge è la formazione di principii giuridici che di volta in volta un legislatore ha raccolti e determinati. Secondo la definizione del Dir. Romano: "lex est jus in scriptis positum" Dir. It. la legge è costituita dallo Statuto Albertino del 1848. A questo punto si dovrebbe parlare del processo attraverso cui non fuori una legge, ma questo riguarda il costituzionale. Basterebbe almeno cenno per dimostrare come anche lo Statuto Albertino è nato attraverso un processo di formazione storica attraverso avvenimenti storici del tempo. (Pisano: gli autori del Risorg. Italiano). Da un punto di vista giuridico dobbiamo dire se questa carta costituzionale si può considerare come costituita o come rigida. Le leggi non sono stampate una i costituzionali - giuridici

come forma di governo costituzionale, ma lo Statuto Albertino non prevede affatto che il gov. costit. si possa davvero attuare in un governo di gabinetto (parlamentare) o il gabinetto considerato come espressione della sovranità parlamentare. Dobbiamo ritornare allo statuto albertino senza affatto sforzarne la interpretazione. Alcuni scrittori recenti si propongono la questione se l'attuale regime sia da considerarsi costituzionale o no. Il Ranelletti la risolve dicendo l'attuale regime è una costituzionale puro. Bonfiglio osserva il "puro" dice che questo non è che una più retta interpretazione della volontà statutaria. Passiamo alla seconda fonte del diritto costituzionale. Cioè quando esiste la legge scritta a fronte una posizione secondaria. Poiché quando la costituzione

fanno una differenza tra la cost. scritta e quella non scritta in quanto la legge si è fissata in tutti i suoi particolari non lasciando campo ad alcuna lacuna al di là della parola della legge non si può più ricorrere (Cost. belga - 1830) mentre la C. Cost. scritta volutissa come la nostra prevedendo il governo non determina casi particolari ma dà luogo all'interpretazione ed all'applicazione dei giudici, non determina molti casi. La Statuto si presta al carattere evolutivo tanto è vero che il costituzionale non ha affatto pensato di abrogare lo Statuto Albertino ma lo ha fatto procedere con le nuove direttive. Ad es. lo Statuto Albertino parla del governo rappresentativo e questo si è andato disgregando perché assume la forma di governo parlamentare. Anche questa dovrebbe essere considerata

Il nostro stato è venuto alla luce nel 1861, quasi nel 1871. Dunque la nostra storia d'Italia è un breve periodo in cui il Dir. Pubb. si è andato formando di pari passo con lo Stato. Anche la Lett. del D. Cost. è molto recente. La consuetudine quindi non ha potuto operare molto. Tuttavia nel nostro D. si è parlato soprattutto di consuetudine obbligatoria ma ciò non ha importanza nè retroattiva (poiché ad es. nello Statuto si parlava della religione cattolica come unica fonte dello stato. Tuttavia la questione romana venne risolta con conseguenza una teoria di D. Ecclesiastico sfavorevole al letterale significato dello Statuto in rapporto alla religione) nè nuova del Dir. Ecclesiastico introducendo il concetto di riforma.

è attribuita la consuetudine diversa secondaria. Una legge non prevede a tutti i casi generali, quelli che la contingenza dei fatti umani e storici può presentare. Possiamo quindi trovare un certo posto alla consuetudine (ad es. il Dir. pubblico inglese non è che un vero e proprio diritto consuetudinario. Il parlamento è regolato da una consuetudine formata e formantesi man mano). Nel nostro D. pubblico la consuetudine ha una più limitata importanza e perché c'è una carta costituzionale e perché il nostro Dir. Pubb. è molto recente. Se vogliamo preferire la questione se lo Stato Italiano è del tutto nuovo, o nato da incorporazione del Regno di Sardegna (le opinioni divise) comunque si considerò la cosa

potrà essere considerata parte del Dir. Pubblico. Ed è anche prima sull'attuale regime fu discussa la questione se convenga di considerare il Diritto Eccl. ed il Concordato come elementi estranei alla "Nuova Enciclopedia" ma il Borgese è e propugnatore un ritorno allo Statuto. Lo stesso adversamente il Bonghi. Quindi si era formata una tendenza tra vivo fautore fra restrittivo e non estraneo allo Statuto. Quella attuale ha portato il suo notevole contributo di Idee. ———

costituito fra lo Stato e la Chiesa. Si disse che si poteva stabilire una commutazione obbligatoria in rapporto all'art. dello Statuto. Questa commutazione obbligatoria fu non entrò dopo il Trattato del Laterano - Rimangono le disposizioni che sono fuori che altre, costumi, costituzionali che riguardano di tutti i fatti costituzionalmente. Sono irrilevanti quindi tutti i fenomeni di carattere pubblico nel Regno passato. Quindi la disciplina è più teoricamente che frattanto espressa dal Dir. Cost. La giurisprudenza e la dottrina: 3ª edizione del Dir. cost. sotto l'affermazione che ad esempio la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato fanno volta per volta di fronte al Dir. Pubblico. La Cassazione di Roma ha risolto tale che

| | Lun. | martedì | mer. | g. | Ven. | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. di Stat. Romano | | | | | | |
| " " " | 10 | 10 | 9 | 15 | | |
| " Stat. Privata | 11 | | | 9 | 9 | 9 |
| Economia | | | | 11 | 11 | 11 |
| Statistica | 12 | 12 | 12 | | | |
| Fisica | | 11 | 11 | 10 | | |
| Costruz. | | 9 | 11 | 11 | | |
| Penale | | 12 | | | | 11 |

Filosofia del Diritto

Il Romagnosi considera il Dir. dal punto di vista sociale della facoltà. A voler fare la luce gli elementi della sua definiz. delle persone vedere come questa definizione da considerarsi il risultato del processo che la Attività fra ind. le nat. di Dir. Il Dir. è la facoltà di fare ciò che sia protetto dalla legge morale che la impone anche il rifiuto. L'attività del soggetto è in un primo momento una attività generica, non ancora attività giuridica. Nel passaggio da una pura attività naturale ad una attività personale (persona giuridica) consiste il processo di formazione del diritto. Il primo sorgere del Dir. è attestato dalla presenza di un'attività meramente istintiva, dalla quale si fa transito all'attività del soggetto giuridico. Ma la persona ha bisogno di un bene, tende ad un bene, ed ogni atto che è praticamente un bene è che si distacca bene giuridico. Il Dir. si differenzia da ogni altra attività perché mira a conquistare un bene e quindi sta specialmente l'utile. Ma la ricerca dell'utile non è cosa che si possa considerare estranea alla morale, come l'azione non è estranea perfe

ma la distinzione non si poggia sul fatto che il diritto sia garantito di mano morale del giuridico ha ciò fatto di comune entro la morale. P.es. può essere una cosa lecita fare una falsità senza violare alcun dir. altrui. Ci sono quindi tante cose che possono essere permesse per una coperta giuridicamente permesse, pur non essendo permesse dal galateo. che hanno nulla a che fare con una libertà cattiva che questo non permette. L'obbligazione del bene non ha grande importanza perché la distinzione del punto di vista del dir. si fa tra ciò che è semplicemente permesso e ciò che è giuridicamente giuridico. — Il Rosmini considera per esempio da un punto di vista inferiore la questione; esta è l'ist. Pensare l'utile non è cosa che risponde alla morale perché è la caratteristica del diritto. Il campo del dir. si estende a tutto quello che economicamente rappresenta un'attività e pertanto il bene del dir. è utile. Il bene utile del dir. è fuori della morale dice Rosmini, perché non tutti i beni che sono qualificabili giuridicamente. Anche attenendo l'obbligazione costituita non possiamo ritenere che i beni che il possesso conquiste giuridicamente sono beni che accede alla morale. Non si è quindi da obiettare contro Rosmini quando dice che il bene giuridico deve essere un bene che permette dalla morale. Il Croce (Filosofia della Pratica) fa la questione di che cosa è il lecito di fronte al giuridico. Il lecito è diff. fra lecito e giuridico

tra il diritto (morale) da una parte e il dovere (morale) dall'altra. L'diff quindi di ben separare la morale dal campo giuridico — Il Rosmini inoltre ha illuminato l'origine del diritto da un punto di vista soggettivo, da quello oggettivo appare più ridotta la cerchia tra diritto e morale. Dato considerato il dir.: jus est realis atque personalis facultio quae tendat, tendat societatem corruptae, corrumpat. In questa definiz. oggettiva fatta sulle orme del positivismo del Stadio il Dir. ci appare come un sistema di norme di proposizione di coercizione. Esso non può esser che un sistema etico. Infatti sentenze non più vorrei che hanno esaminato la caratteristica del diritto come regola universale, hanno ritenuto nel carattere del diritto [illegible] [illegible] [illegible]

le leggi, le istituzioni. Quando il Dir. viene considerato dal punto di vista oggettivo di ordine (simile a quello della natura) ci accorgiamo che questo ordine non può essere subito fruito all'atto perché la coscienza è fa di tutto per costruirla e realizzarla

il carattere di cultura che noi ritroviamo quando lo consideriamo dal punto di vista oggettivo di ordine. La cultura non è qualcosa, una cosa qualche che risulta da una riflessione di elementi (storici, religiosi, estetici, ecc) diventi il diritto stesso e permanente. Quindi il Dir. si offre come qualcosa che supera la stessa morale. È da questo punto di vista di un diritto che sta oltre la morale e vuole realizzarla che l'esempio dello Hegel. Se la morale è un complesso di azioni soggettive, il diritto cerca di uscire dall'orbita della coscienza per voler trascorrere fra il mondo. Il Dir. che ha la qualità di essere fedele di ciò che è giusto, supera la morale individuale e quando può e come può la realizza praticamente

D. C.

Le forme dello Stato (e alcune delle forme di governo). Le forme dello Stato hanno avuto una classificazione in Aristotele (Politica. libro III cap. IV paragrafi 1 - 7 per il capitolo V paragrafi 1 - 4 - 7) Premessa della classificazione delle forme dello Stato. Le poniamo nella medesima come la sovranità dello Stato viene ad essere in concreto esplicata. Non tutti si accordano nel criterio di questa classificazione: anche in Aristotele troviamo obscurità. Le forme di Stato: quando la sovranità è in una sola persona che la esercita a nome dello Stato una con diritto indipendente (monarchia). Quando la sovranità è concentrata in alcuni cittadini di ottimati (in Aristotele aristocrazia). Quando la sovranità è concentrata nella moltitudine, la

governo dei magistrati elettivi (in Aristotele repubblica (così traduce Colorno.)) a queste 3 forme oltre Aristotele accoppia 3 forme degenerate: la monarchia degenera nella tirannide, alla aristocrazia corrisponde la oligarchia, alla democrazia corrisponde la democrazia (governo assoluto di una moltitudine priva di libertà). Questa class. che formano nel medioevo, anche dalla Scolastica (San Tommaso) fino ai tempi moderni è stata rifiutata da un punto di vista filo. e pol. da Montesquieu (in una memoria alla Accademia di Berlino) la riformulata la classif. Aristotelica dicendo che essa va fatta con uno spirito che circola attraverso tutte le forme e le compenetra. La stessa

ci domandiamo al lume delle odierne teorie sullo stato, che cosa siano le moderne forme di stato. In esse havvi un contemperamento, una forma mista. Nell'una coalisce con la democratica. La forma moderna dello stato è la rappresentativa; gli antichi non la conoscevano, ma quali ne apprendiamo il significato di essa vediamo che il suo tipo veglio originatore è l'enigma di contemperare l'elemento aristocratico (senato) di fronte all'elemento democratico (camera dei rappresentanti). Ciò vediamo anche nel regime inglese quando il Parlamento usa la rappresentanza tecnica di stato è suo sforzo diretto a contemperare i due elementi suddetti.

---

politico che è nello stato fa sì che ogni forma venga a compenetrarsi con l'altra. Egli toglie dall'una e dall'altra di ogni delle 3 forme. Questa teoria del filosofo tedesco trattiamo confermata da Discorsi di Machiavelli (1769) che afferma che di tutte le forme sono mancabili con effetto reale, buone e viziose. Questa corrispondenza tra Polibio e Machiavelli conferma la teoria della compenetrazione. Machiavelli del resto aveva discusso una quarta forma: ogni scritto come compenetrazione precisamente di quarta tra forme. (de Republica Libro I cap. 29) Tacito e Cassio (Annali Libro IV par 33) a quella stessa maniera di Polibio, una le sue osservazioni se possono avere un valore politico non ci impediscono di ritenere che la forma mista abbia un fondamentale valore tanto più

— Exercise № 36 —

We defend him whom you accuse. —
I should recognise him also brought by the devil. —
I will recompense him who will do it best —
She is not sincere, what displease to me. —
The boys of whom you speak are: the former lawyer Rinaldi's nephew, the latter our cousin's nephew. —
Which of your cousins make you appear to me yesterday evening?
I do not remember who(m) he is and what he desires. —
Which grammar use you?
The house I live in is too small for my family. —
The lady, whose photography you see, is my aunt

Of Whose name, of name of which shall we protect ourselves the oppression and the inequality?
Who know him?
Whom desire you know? I did never see him —
Have you never been (away) to Florence? Never. —
Whom killed they yesterday evening?
Which of them disturb you (lasting) the night. —
He who is indisposed. —
We did not know anybody of those who destroyed our fields.

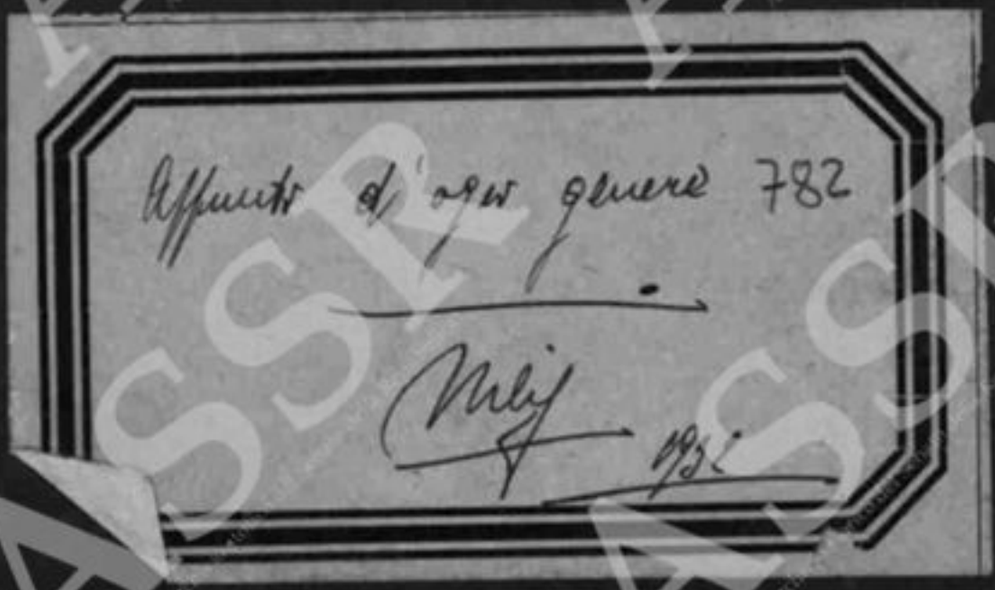


ASSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

— Art. 13 Codice Penale — Con la estradizione lo Stato afferma la inviolabilità di un suo diritto di punire e, a un tempo, rende possibile la punizione dell'individuo estradato, allo Stato che ne ha diritto precipuamente in base al principio della territorialità della legge penale. —

Gli stranieri non hanno un diritto soggettivo pubblico di dimorare nel territorio dello Stato, ma solo la facoltà oggettiva di rimanervi finchè questo lo voglia —

Requisito della estradizione è la reciprocità del fatto — Non occorre che il fatto sulla quale la legislazione costituisca la medesima figura criminosa

IL SEGRETARIO POLITICO
BARTOLOZZO

Camera dei Deputati
Commissione per il giornale
Roma

Dove l'estradizione è ammessa c. m. sarà subordinata per il cittadino all'accertamento nell'atto della Regia Magistratura.

Salvo che la legislazione dello Stato richiesto non ammetta la punibilità del fatto commesso all'estero da un suo cittadino.

Il reato politico è quello che offende esclusivamente un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.

Il reato politico relativo è quello che offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino, ma che è connesso con un reato comune

P. N. F.

GRUPPO UNIVERSITARIO FASCISTA

Viva

W. la Repubblica Italiana!

Michele

Bari

TIP. BOTTARDI - BARI

Penale: lezione del 21 gen.
e restituzione Pelle.

Civile: lezioni esercitative del
20 e 26 gen. Sul. Pelle

Storia: Lezione 24 gen.
25 e 26 Pelle.

Per lezione 31 - (?)
Per lezione 7 Febbraio

Procedura: Pelle lez. 12 e 13 gen.
Per lezioni 17 - 19 - 20 gen.
Per Pelle lez. 24 - 26. 27 gen.
Per 31 gen.

Comunicato N. della Cofana

~~17 - 17 gen - 18, 19,~~

20, 23, 24 gen.

10 febbraio

Parlerà di Londra

1°) In questi giorni non abbiamo avuto molte di importante perché siamo stati occupati coi nostri lavori.
In questi Tagen haben wir nichts Wichtiges geschrieben weil wir mit unseren Arbeiten beschäftigt gewesen sind.

2°) Spero che il freddo non è ancora molto, così andare a Roma per rivedere quella bella città.
Ich hoffe daß die Kälte noch nicht gekommt ist, damit Willy nach Rom gehen um die schöne Stadt zu besuchen.

3°) E chi avrà vi mandato le lettere tedesche che riceveva ieri dalla signorina von Sudendorf?
Wem haben Sie die deutschen Briefe gesandt welche Sie gestern von Fräulein von Sudendorf erhielt?

1°) Mio padre è partito da Roma per andare a Londra, ma io non ancora risposto le sue.
2°) Capisce lei quando io parlo stretto in lingua tedesca?
3°) Devo rammentarvi che se voi parlate adagio, io capisco tutto, se parlate molto non capisco proprio nulla.

Prochain

Vendredi 10, 11 — giovedì e mercoledì 9, 10.

Andrienne Royal

Mardi 16, 17 — giovedì, sabato 11, 12 —

Mercredi, mercredì giovedì 9, 11

Marcello Rocco; Barbera Alois Pelizzon Carlo Barbera
Lopez di Gisalvo Abate; Fenoglio, pettanno nominato
un dif. officiato precedentemente di fiducia della Pa.
risultante dal decreto Pres. e dir. conferitogli accanto
al Pm Segretario. Per la corte è assente il Pres.; è Pres.
Barbera chiamare a far le veci: ripete come sopra
Pres. Corte di A. R. - Si fa presente la distanza
Secondo Avocato non si trova in A. R. come stabilito
dal Pres.; si crede di dover differire la causa
ad altra udienza. Si continua. Si autorizza Pm in Cas-
sa di poter nominare -
legge la distribuzione fatta dal Presidente -
Corte e Comm. della S.P.D. F.

Romagnosi: Genesi del Dritt. Penale.
De Luca: Professore Ordinario del Dr. Penale Internazionale
Giuria: Dritto Penale Applicato all'Arte
Ferri: Dr. Penale Romano.
Carrara: Judgment Dr. Penale in Pisa dalle sue
Lezioni orali alla edizione del sig. XVIII
Antinori: La questione dei mezzi rivolti nel
Feudalismo.
Lucchini: Giudizi della Camera.
Lucchini: Difesa Penale
Albertoni: Lineamenti di Dr. Penale
Pessina: Saggi vari del Dr. Penale
Beccaria: Dei delitti e delle Pene
Gessani: Elementi di Dr. Penale
Carmignani: Teoria del Dr. Italiano
Pellegrino: Filosofia del Dr. Positivo
Rossi e Pessina: Storia dell'Arte Oratoria Italiana
Filangieri: Scienza della Legislazione -

Lezioni Venturi: Raffaello 38-II-15

" " : Storia dell'arte Italiana 39-V-2/15

Vasari: il Vol. | 24 dicembre Restituire alla Biblioteca

Esercizio di Tedesco

1°) Mi si scrisse da Roma di andare a Londra, ma io non ho ancora ricevuto il foglio.

Niemand schrieb mir in Rom zu gehen nach London, aber ich habe noch nicht gantwortet.

2°) Capite voi quando io parlo svelto in lingua Tedesca.?

Verstehen Sie wenn ich schnell deutsch Sprache spreche?

3°) Devo commentarvi che, se voi parlate adagio, io capisco tutto, ma se parlate svelto non capisco proprio nulla.

Ich soll Ihnen sagen, wenn Sie langsam sprechen verstehe ich alles, aber wenn Sie schnell sprechen, verstehe ich gar nichts.

4°) Quanto tempo è che studiate queste lingue?

5°) Ho saputo che egli andrà a Napoli per parlare con un signore che ha conosciuto a Roma.

6°) Ditemi che cosa avete saputo di questi giorni.

Ricordare

Parlamento dei soggetti di Ricordare Fontana. Il padre che ha preso la storia greca. Ricordo fare [illegible] una frase [illegible] che tutte [illegible], il commento [illegible] che ci ricordano di [illegible] effetto [illegible] Ricordo [illegible] Ricordo [illegible] ricordare la [illegible] nel suo [illegible] ricordo [illegible] ricordare [illegible] ricordare [illegible] ricordare

della rivoluzione italiana. Fu la guerra di
indipendenza del Regno di Sicilia. Avvenimento
di grande importanza. È stato basilare che
fosse un nuovo difensore. Nel 1130 sorge il Regno di
Sicilia, non si può avere un'unica data per comune.
Si diffonde l'uso monetale della 2ª epoca almeno
la fonderia al 1692 ; altra al 1728 ; altra al 1753
Questa data fonda nostra il 1692 : allora all'economia
mediterranea venuta a mancare l'oro importante
per la stessa economia, non per la grandezza. Altri non
hanno effettivamente.
Nel 1748 : la grande importanza di Enrico di Aquisgrana
fra coloro fra gli stati : Nessuna importanza
per gli altri campi del suo fatto. Ufficiale
Nel 1789 : Il giudizio degli storici successivi fa di
importanza della Rivoluzione Francese. Il 1789 un Napoleone
degno suo successore. Non anche per voi il 1789 segna
la fine dell'assolutismo e dei altri principi rivoluzionari
Allora due principi : quello dell'uguaglianza e la fine
dei due diritti dei Re. Data basilare nel Sec. XIX
fondamentale anche per la fine dei privilegi del clero e
dei nobili. Discordi : la data finale della 2ª epoca
è l'inizio della 3ª. Il Belgio dall'unità della religione
franca nel Regno : è la Rivoluzione che contribuisce
della Res ; le fonti precedenti offrono quelle che si
continuano dall'epoca del '700. Affidato francese
nel Vic. : nel Canada si costituisce le armi di Napoleone
anche stranieri l'esercito italiano del 700. Una vera
regolazione era fonte di vista generale.
Epoca : 1700-1800. Corso di suddivide Cinquecentesima
Epoca : che fatti gerarchi : il principio di evoluzione
Settecento. Le grandi direttive di divisione politica
Nuovo dominio viene contrastato ; per Polizia
e Morale del Diritto e gli Istituti con forme
generiche fattore di Stato una delegati della
Imperat. d'oriente. Il caso d'Italia è fondamentale
Difficoltà generale Barbari ; poi dal 554 in
poi dati generali Principatus
568 : divisione tra Nord e Sud : si inscrive il dominio
e il dato germanico. Diritti e Istituti erano di fondo
Romano. Non così i Longobardi : il capitolo
dura fino al 774 quando nell'ordine Carlo Magno
che acquista il Regno Italico (alcuni Centri)
774 : Costituzione e divisione. Stato Pontificio. Franchi
franca. Formula del Sacro Romano Impero. Impero

La imperniata sulla storia francese (Francia, Germania, Nord Spagna; Nord Italia, parte Centro Meridionale). Ben presto diventa

888: fine dei Carolingi. Non è solo la storia di una dinastia, ma il smembramento della Francia. La Francia di storia (Rex Franciae est Imperator in regno suo) [illegible] l'Italia hanno propri Re. Regna [illegible] praticamente per conto proprio: nel 951 sarà unito al Regno di Germania che farà imperare di fatto Ott. I. e dell'Imp Ron Germ. Ottone I riceve l'omaggio feudale di Berengario II. Il fatto durerà fino al sec. XIV ma gradualmente cessante fino a Maximilian: quando gli Asburgo Borbone tenteranno di imperare [illegible]

951 si inizia un lungo periodo caratterizzato da la guerra politica feudale.

dall'888 al 1100 periodo feudale. Il feudo allora da istituto di diritto pubblico diventa istituto a carattere a rilevare la base dello stato

476 - 568
568 - 774
888 - 1100

dalle Ql efore

1100-1600 periodo dei comuni; fino alla Signoria.
1400 al 1500 Liguria
1500-1789 Epoca della preponderanza straniera
1789-1871 non riferibile esclusivamente

Fonti del Pelli: le fonti dal 476 al 1100
l'anno scolastico dal 1100 al 1789

500 articoli della
Ordinamento del comune
Raggiungere a proprie spese qualunque residenza del Regno
Certificato di matrimonio dell'epoca nella data esposta
e un certif. comprovante la spesa, all'atto
mentre è difficile di presentare a richiesta
i documenti necessari —

Esercizio di Tedesco

1°/ Quanto tempo è che studiate quest lingua?
Wie lange ist es dass Sie diese Sprache studieren?

2°/ Ho saputo che egli andrà a Napoli per parlare con un signore che ha conosciuto a Roma.
Ich habe gehört dass er nach Neapel gehen wird um mit einem Herr, welchen er in Rom gekannt hat, zu sprechen.

3°/ Ditemi che cosa avete saputo in questi giorni.
Sagen Sie mir was Sie in diesen Tagen gehört haben.—

1°/ Ella afferma Vado a Roma visiterò alcuni amici inglesi che ho in quella città.

2°/ Ho saputo che quel rappresentante francese ha mandato Guadia venire.

3°/ Andò in Albania per studiare la regione e visitare i più importanti villaggi.

Esercizio di Tedesco

1°/ Ella afferma Vado a Roma, visiterò alcuni amici inglesi che ho in quella città.
Ich bald ich nach Rom d gehe, werde einige englische Freunde besuchen welche ich in dieser Stadt habe.

2°/ Ho saputo che quel rappresentante francese ha mandato buone notizie
Ich habe gehört, dass jener französische Vertreter gute Nachrichten hat

3°/ Andò in Albania per studiare la regione e visitare i più importanti villaggi

Ich ging nach Albanien um die Gegend zu studieren und die wichtigsten Dörfer zu besuchen.

Tedesco

Uguaglianza — Partitella e Costruzione Fog. 184 e Numerale fog. 99, 100, 101 ecc. —
Latino pag. 158 — Italiano pag. 165, 166, 167.
Verbum pag. 172, 173, 174 —
Inviato fra Ella 10a lezione
pag. 50 N°19 Tedesco - Italiano.

P.S. Se io avessi l'occasione di trovare i libri che cerca Ella tanto tempo potrei mandarli a Napoli all'amica ove Ella si trova

1°/ Ho saputo che i vostri amici hanno scritto da Genova per sapere le importanti comunicazioni che voi avete ricevuto da Roma –

2°/ Scriverei all'amico Tedaro se egli fosse stato gentile da venire a Bari al più presto.

jeder

– Esercizio di Tedesco –

1°/ Se io avessi l'occasione di trovare i libri che vuole da questo tempo, potrei mandarli a Napoli all'amico suo che li desidera.

Wenn ich die Gelegenheit hätte die Bücher, welche Sie seit langer Zeit suche, zu finden, könnte ich sie nach Neapel meinem Freunde senden, welcher sie wünscht.

2°/ Ho saputo che i vostri amici hanno scritto da Genova per sapere le importanti comunicazioni che voi avete ricevuto da Roma.

Ich habe gehört, daß Ihre Freunde von Genua gern die wichtigen Mitteilungen, welche Sie von Rom erhalten haben, wissen.

3°/ Scriverei all'amico Tedaro se egli fosse stato gentile da venire a Bari al più presto.

Ich würde dem deutschen Freunde schreiben wenn er so gütig nach Bari zu kommen

wäre

Esercizio.

1°) I miei amici non hanno mandato la rivista di commercio
e di tedesco che ho spedito loro da Breslavia.

2°) È vero che voi trovate molte difficoltà quando studiate la lingua
tedesca?

3°) Da quanti anni studiate Lingue estere?

1°) Meine Freunde haben [2] die Anzeigung [den deutschen
Kaufmann] nicht gesandt, welchen ihnen die Ware von Breslau gesandt
hat.

2°) Ist es wahr dass [sie] die Schwierigkeit finden wenn [sie] die deutsche
Sprache studieren?

3°) Seit wie viele Jahre studieren Sie ausländische Sprachen?

Vocabolario: Grünwald e Patti
Studiare Vocabolo e traduzione lezioni 11ª, 12ª, 13ª
Grammatica: Relativo
Vocabolo del Professore —

## Sapere = Wissen

Va de irregolare quanto segue:

| Pres. Indic. | Perfetto | Part. pass. |
|---|---|---|
| ich weiß | ich wußte | gewußt |
| du weißt | | |
| er weiß | | |
| wir wissen | | |
| ihr wisset | | |
| sie wissen | | |

N.B. Sapere + infinito = Können
Es: Ich kann schreiben = ich weiß schreiben.

---

## Sprechen = Parlare

| Pres. Indic. | Perfetto | Part. Pass. |
|---|---|---|
| ich spreche | ich sprach | gesprochen |
| du sprichst | | |
| er spricht | | |
| wir sprechen | | |
| ihr sprechet | | |
| sie sprechen | | |

---

Regola: Quando in un verbo irregolare c'è irregolarità alla 2ª p. sg. ed al presente indicativo l'irregolarità si conserva alla 3ª persona ove la desinenza è: t  Esempio: t

---

## Verbi Difettivi

Sono: Volere, dovere, potere.

volere = wollen

dovere = sollen = dovere per obbligo
müssen = dovere assoluto

potere = können = 1ª forma, forza, capacità
dürfen = 2ª forma, permesso, probabilità
mögen = volere, ed anche potere in significato della 1ª e della 2ª forma.

---

## Wollen = Volere

| Pres. Ind. | Perfetto | Part. Pass. Infinito |
|---|---|---|
| ich will | ich wollte | wollen |
| du willst | du wolltest | |
| er will | er wollte | Part. Pass. Subst. |
| wir wollen | wir wollten | gewollt. |
| ihr wollet | ihr wolltet | |
| sie wollen | sie wollten | |

| Pres. Congiuntivo | | Imperf. Congiuntivo |
|---|---|---|
| dass ich wolle | | dass ich wollte |
| dass du wollest | dass ihr wollet | dass du wolltest |
| dass er wolle | dass sie wollen | dass er wollte |
| dass wir wollen | | dass wir wollten |
| | | dass ihr wolltet |
| | | dass sie wollten |

## sollen = dovere –

| Pres. Indicativo. | Passato | Part. Pass. forte |
|---|---|---|
| ich soll | ich sollte | sollen |
| du sollst | du solltest | |
| er soll | er sollte | Part. pass. debole |
| wir sollen | wir sollten | gesollt. |
| ihr sollet | ihr solltet | |
| sie sollen. | sie sollten | |

| Presente Congiuntivo. | Imperf. Congiuntivo |
|---|---|
| dass ich solle | dass ich sollte |
| dass du sollest | dass du solltest |
| dass er solle | dass er sollte |
| dass wir sollen | dass wir sollten |
| dass ihr sollet | dass ihr solltet |
| dass sie sollen. | dass sie sollten. |

I Verbi difettivi hanno 2 forme per passato: il forte eguale all'infinito ed il debole formato regolarmente. Usare il forte quando c'è un infinito; usare il debole quando non c'è infinito
Es.: Ho voluto parlare = ich habe sprechen wollen
Ho voluto = ich habe gewollt.

---

## Esercizio di Tedesco.

1°) Quando ricevetti la vostra lettera risposi subito che ma potei venire.
Als ich ~~ich habe~~ ihre Briefe erhielt antwortete ich sogleich, dass ich nicht kommen mochte. —

2°) Ho sentito che i vostri amici hanno intenzione di restare in Germania per imparare la lingua tedesca molto bene.
Ich habe gehört dass ihre Freunde die Absicht haben [zu gehen nach Deutschland] um die deutsche Sprache sehr wohl zu lernen.

3°) Venni a studiare a Berlino in questi mesi per studiare i vostri rappresentanti.
Ich kam nach Berlin in diesen Monaten um ihre Vertreter zu studieren.

Segue che noi ci dobbiamo [nach Berlin] [in diesen Monaten] gehen um ihre Vertreter zu studieren.

erhalten, erhielt, erhalten = ricevere.
die Absicht = l'intenzione
wohl = bene
lernen = imparare
lehren = insegnare.
frühstücken = far colazione
Abendessen = cenare
mittagessen = pranzare
um wie viel Uhr? = a che ora -
hierauf = poi, poscia.

---

— Vabali tedeschi delle prime 10 lezioni —

der Tisch = la tavola -
der Gruß = il saluto -
schlecht = cattivo
häßlich = brutto
der Vetter = il cugino
die Base = la cugina.
böse = cattivo
die Gesundheit = la salute
die Reise = il viaggio
glückliche Reise = buon viaggio
der Neffe = il nipote
die Nichte = la nipote
der Schwager = il cognato
herrlich = magnifico.
kalt = freddo
warm = caldo
der Himmel = il cielo.
der Knabe = il ragazzo
der Erde = l'erede.
der Zeuge = il testimonio
der Fremde = lo straniero
der König = il re
der Abend = la sera
der Pfennig = la penna

Holz = legnolo
kurz = corto
lang = lungo
Bitte = prego
das Postamt = l'ufficio postale
die Straße = la strada
der Gast = l'ospite
der Stock = il bastone
der Ring = l'anello
der Hut = il cappello
der Kamm = il pettine
der Wolf = il lupo
der Stuhl = la sedia.
spielen = giocare
fleißig = diligente
nachlässig = negligente
zufrieden = contento
unzufrieden = scontento
der Baum = l'albero
die Blume = il fiore
die Pflanze = la pianta.
die Wurzel = la radice
die Arbeit = il lavoro
die Gabel = la forchetta
die Aufgabe = il tema
die Lektion = l'lezione.
die Tugend = la virtù.
die Nachricht = la notizia
leicht = facile
schwer = difficile
günstig = favorevole.
die Zeit = il tempo.
die Jahreszeit = la stagione
der Frühling = la primavera
der Sommer = l'estate
der Herbst = l'autunno
der Winter = l'inverno
die Frucht = il frutto.
das Blatt = la foglia
die Erde = la terra
der Himmel = la neve
reifen = maturare.
fallen = cadere
bringen = portare
ruhen = riposare
die Kunst = l'arte.

rein = pulito
schmutzig = sporco
die Magd = la domestica
die Sonne = il sole
der Strahl = il raggio
die Luft = l'aria
das Land = il paese
die Schwalbe = la rondine
der Wald = il bosco
das Lied = la canzone
wieder = di nuovo
singen = cantare
klatsch = allegro
freudig = allegramente
fern = lontano
das Schicksal = la sorte
das Muster = il campione
das Gestade = la spiaggia
das Kapitän = il capitano
das Laster = il vizio
das Gebäude = l'edificio
das Siegel = il sigillo
das Veilchen = la viola
das Häuschen = la casetta
das Feld = il campo
der Hausen = il grano
der Acker = il campo
die Furche = il solco
die Kirche = la chiesa
das Obst = la frutta
der Fisch = il pesce
hoch = alto
scharf = tagliente
abschneiden = tagliare
der Schneider = il sarto
das Kleid = il vestito
das Lamm = l'agnello
das Gras = l'erba
das Brot = il pane
das Eis = il ghiaccio
der Schlittschuh = la slitta
schneiden = cogliere
laufen = correre

Dare.

Grammatica del Professore -
Vocaboli fuori della 5ª lezione -
Proposizioni - Vocaboli del professore -

---

Esercizio.

1°) Da che sarà parlato Lei oggi nel pomeriggio?
Mit wem wollen Sie heute nachmittag sprechen?

2°) Mi rallegro di vedere che tanti signori sono venuti a casa vostra per visitarvi.
Es freut mich zu sehen daß so viel Herren zu Ihnen gekommen sind um Sie zu besuchen.

3°) Sono commercianti che vengono spesso da me per parlare di affari. Kaufleute
Es sind ~~Leute~~ welche oft zu mir kommen um mit mir Geschäften zu sprechen.

4°) Le relazioni di affari con la vostra città sono attualmente importanti
Die Geschäftsverbindungen mit Ihrer Stadt sind jetzt wichtig -

Procedura Civile

Lez. Soggetti del Processo, intervento
degli Atti Processuali

Abbiamo visto che il processo è un atto complesso per il quale vi è una fattispecie che deve essere integrata (fino a quando il processo si compie) successivamente da diversi atti giuridici e precisamente dalla citazione, dalla costituzione e dalla decisione del giudice. Non si può avere processo se non vi è una domanda di tutela giurisdizionale che viene proposta dall'attore nei confronti del convenuto.

Distinguere il concetto di diritto (potere astratto) dal concetto di azione (potere concreto di tutelare quel diritto). Le azioni di condanna, costitutive, di accertamento.

Es: Il creditore ha un diritto di credito nei confronti del debitore. Se il debitore non paga il creditore può agire in giudizio per ottenere la condanna del debitore. Se il debitore non paga il creditore può agire in giudizio per ottenere la condanna del debitore. Se il debitore non paga il creditore può agire in giudizio per ottenere la condanna del debitore.

Es: Il locatore ha un diritto potestativo di risolvere il contratto di locazione per inadempimento del conduttore. Se il locatore vuole risolvere il contratto di locazione per inadempimento del conduttore, deve proporre una domanda giudiziale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.

Es: Il creditore ha un diritto di credito nei confronti del debitore. Se il debitore non paga il creditore può agire in giudizio per ottenere la condanna del debitore. Se il debitore non paga il creditore può agire in giudizio per ottenere la condanna del debitore.

immenso mare.
Balza subito dinanzi la scogliera ...
Alla costa tormentata e scura ...
La tempesta da lungi viene fosca
e silenziosa.
Assedianti sembravano all'agguato
d'un antico castello medievale.
Le alghe colorano privare
della meraviglia?
Qual tentazione fatta dagli Dei
la balena celava le movenze ...
Apparivano sole le guerriere
a fior di mare,
quando, immensa, maestosa nella stanza
della bocca di fuoco un elemento
gli speroni dei blocchi ben coverge
facean tremare.
Gran vista ... l'agguato con frigore
le tenaci ed antiche difese costruzioni.
La disfatta celavano in un gorgo
bianco di spuma.
Nel morire colorano la forza
alle nuove falangi sanguinanti. tenebrose,
La battaglia così la spinta

come mitici fiori nella fuga;
che una tempesta
per fonte, una pioggia di cenni
e compagni accanto dampf Ufer
con la sua silenziosa contratta di spuma
sulla riva.
Raccolgiate di fuoco e meraviglia
della bestia figlie del mare tempestato.
Trionfate! Trionfate! Le meraviglie
dei tentacoli.
Sono debbiamo una certa per che corre
tutti i mari dall'uno all'altro polo ...
Volgono sol per le flotte, e disperse
da cuor gagliardi.
Trionfate! Sfacciate tutte via
le città tremebonde nella notte
per la pioggia e nevi e per l'acuto
lugubre urlante.
Delle case rovine via straffate
guasto di crolli e commozioni ...
Questi spiriti che ora forza
trionfate!

Ricordi mamma? Fino tanto triste
e sfiduciato perché non sapeva
nulla musicale delle strofe vostre
manifestar del cuore e del pensiero
tutti i sentimenti, i dubbi ed i dolori.
Ma un momento dolce è ti parlava
con la ridente fede che tu avevi
in me sapeva [illegible] la speranza
che mi mancava. Mamma, dite allora
dolce profeta tu dell'avvenire?
Con la carezza lieve di tua mano,
mi parevi dirmi le tue parole
che [illegible] al mio cuore dolente
allora dico: Figlio, che dispero?
giovane troppo sei... ancor ragazzo...
Ed io infatti ti potrei tu dire
se nel trionfo degli anni non potrei
non disperare poeta.... Fui calmato.
Ora canto mamma. Ho le quasi vent'anni.
Salgon i versi dall'intimo cuore
alle mie labbra che tutte vorrebbe
tutti cantarli con gioia infinita.
I miei vent'anni vorrei tutti spenti...

vorrebbe di sogni belli [illegible] fantasie
per cui la vita [illegible]
quadrano fiorille [illegible]
e rifiutante insieme a un dolce bacio
Vorrei la Mamma preghiera 6 lieve
in cui [illegible]
la bella Dea d'uno mondo tutto bello
tutto sorriso in trionfante armonia
[illegible] questo, madre alla preghiera,
del di [illegible]? Ma figlio oggi vorrei
[illegible] per quanti cuori.
Vorrebbe fossero belle come il cielo,
l'azzurro cielo che la ispira e il mare.
Ma, se nel mare, talvolta è triste
senza riposo? Per chi? E quel pensiero
che rivelava agli diffici alti gaudi?
Ora so. Ho vent'anni perché ho cent'anni,
perché oltre [illegible], [illegible]
nel cor gli [illegible] d'amore...
e rifiutando perché egli vede
oltre [illegible]... Grazie mamma bella
del [illegible] che per me [illegible]
Ricordi, Mamma? Il dolce al tramonto
mentre allor mi [illegible]

Oggi ogni riede, Nume ritrovato
Sulla disfatta delle nubi grigie,
delle pioverose nubi sgomentate.
Ecco, fra tanti il cielo ancora sorge
formare fra le quete [illegible] splendente [illegible].
Almeno un raggio... ah che la sua mente
il tempo freddo e la tristezza grigia.
Non ti rinnovi subito il calore
e lo splendore del datore di Vita.
Non sei tu forse eterna il fior del Sole!
Non dai tu fiore vuoi tu la vita
o fanciulla? E, come il Dì, a lui,
tu Luce, Madre, del fiò fiore amore?

---

[illegible]

L'allegria

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 4 | 8 | A | A | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 6= | 10= | B | A | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 4 | 8 | 10 | A | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 6= | 10= | B | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 4= | 6= | B | | |
| [illegible] | [illegible] | (2=, 3=, 4=) | 6= | B | | |
| [illegible] | [illegible] | (4=) | 5= | 10 | A | |
| [illegible] | [illegible] | 3= | (1=, 1=) | 1 | B | |

---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A Splendida già [illegible] del Sole di maggio 4, 7
B [illegible] 36
A [illegible] 31
B [illegible] 46
C [illegible] 48
[illegible]

1) Avrei desiderato di trovare alcuni libri tedeschi e leggerli e forse di tradurli per trovare vocaboli col imparare.

2) Chi avrei visto con a passeggiare coi tedeschi?

3) Un tedesco è venuto a Bari e mi ha parlato della Germania e di Hitler.

Proposizioni. Grammatica e vocabolo del professore.
Ore lezioni 16ª e 17ª:

Lunedì: 16-1-18 — Professor Vocabolario del professore — Lezione: das Vaterhaus

— Esercizio —

1°/ I signori che quali non siete parlato non sono partiti per Norimberga perchè non hanno ancora ricevuto il permesso di andare.

2°/ Pensate forma di scrivere lettere importanti. imparare

3°/ Non trascurate di studiare i vocaboli se volete studiare la lingua tedesca molto bene.

— 7 —

Diritto Penale — Parte Generale

Un studio della Scuola Classica sul fatto reato generatore dell'obbligo di risarcire il danno

Scuola Positiva: Dal reato come ente giuridico alla personalità del delinquente

Sezione del Codice Penale: Dei reati in genere; delle circostanze che escludono la pena o il reato; delle circostanze che attenuano la pena o il reato; delle circostanze che aggravano la pena o il reato; del concorso di più persone nel reato; della recidiva; della abitualità e della professionalità nel reato; della pena; del tentativo; del reato impossibile; del desistimento volontario; del reato mancato; del reato continuato; del concorso di reati; della pena pecuniaria; della pena detentiva; della pena accessoria; della pena dell'ergastolo; della pena della reclusione; della pena della multa; della pena della ammenda; della pena della interdizione perpetua dai pubblici uffici; della pena della interdizione temporanea dai pubblici uffici; della pena della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; della pena della sospensione dalla patria potestà; della pena della decadenza dalla patria potestà; della pena della interdizione legale; della pena della sospensione dalla tutela; della pena della decadenza dalla tutela; della pena della interdizione dalla curatela; della pena della sospensione dalla curatela; della pena della decadenza dalla curatela; della pena della interdizione dalla amministrazione di beni; della pena della sospensione dalla amministrazione di beni; della pena della decadenza dalla amministrazione di beni; della pena della interdizione dalla rappresentanza; della pena della sospensione dalla rappresentanza; della pena della decadenza dalla rappresentanza; della pena della interdizione dalla assistenza; della pena della sospensione dalla assistenza; della pena della decadenza dalla assistenza; della pena della interdizione dalla consulenza; della pena della sospensione dalla consulenza; della pena della decadenza dalla consulenza; della pena della interdizione dalla difesa; della pena della sospensione dalla difesa; della pena della decadenza dalla difesa; della pena della interdizione dalla testimonianza; della pena della sospensione dalla testimonianza; della pena della decadenza dalla testimonianza; della pena della interdizione dalla perizia; della pena della sospensione dalla perizia; della pena della decadenza dalla perizia; della pena della interdizione dalla traduzione; della pena della sospensione dalla traduzione; della pena della decadenza dalla traduzione; della pena della interdizione dalla interpretazione; della pena della sospensione dalla interpretazione; della pena della decadenza dalla interpretazione; della pena della interdizione dalla trascrizione; della pena della sospensione dalla trascrizione; della pena della decadenza dalla trascrizione; della pena della interdizione dalla copia; della pena della sospensione dalla copia; della pena della decadenza dalla copia; della pena della interdizione dalla riproduzione; della pena della sospensione dalla riproduzione; della pena della decadenza dalla riproduzione; della pena della interdizione dalla diffusione; della pena della sospensione dalla diffusione; della pena della decadenza dalla diffusione; della pena della interdizione dalla pubblicazione; della pena della sospensione dalla pubblicazione; della pena della decadenza dalla pubblicazione; della pena della interdizione dalla vendita; della pena della sospensione dalla vendita; della pena della decadenza dalla vendita; della pena della interdizione dalla distribuzione; della pena della sospensione dalla distribuzione; della pena della decadenza dalla distribuzione; della pena della interdizione dalla esposizione; della pena della sospensione dalla esposizione; della pena della decadenza dalla esposizione; della pena della interdizione dalla proiezione; della pena della sospensione dalla proiezione; della pena della decadenza dalla proiezione; della pena della interdizione dalla rappresentazione; della pena della sospensione dalla rappresentazione; della pena della decadenza dalla rappresentazione; della pena della interdizione dalla esecuzione; della pena della sospensione dalla esecuzione; della pena della decadenza dalla esecuzione; della pena della interdizione dalla direzione; della pena della sospensione dalla direzione; della pena della decadenza dalla direzione; della pena della interdizione dalla organizzazione; della pena della sospensione dalla organizzazione; della pena della decadenza dalla organizzazione; della pena della interdizione dalla gestione; della pena della sospensione dalla gestione; della pena della decadenza dalla gestione; della pena della interdizione dalla amministrazione; della pena della sospensione dalla amministrazione; della pena della decadenza dalla amministrazione

della Stato. Studiata da questo punto di vista
più naturalmente il fatto sociale è organismo
del Stato: scienza pura della realtà: come
fenomeno la natura: la statistica sociale
la dice quale è la sua caratteristica, la sociologia
giuridica difficoltà per determinare l'unità complessa:
è in senso più rispetto la studio della comunità
detta come studio del mezzo nella vita sociale.
Abbiamo a vedere un organo e sociale: Stato e
sociale: l'economia politica studia i fenomeni
e sociale da loro subordinata del diritto e del fatto
la statistica che dà l'espressione quantitativa dei
fenomeni (stat. ecclesiastica), la storia nei
suoi atteggiamenti generali (andamento delle attività
in una determinata epoca storica) e particolari
(andamento dei fenomeni economici, la statistica
come segno di efficacia della pena fra i comuni
dello Stato.

Fattori del Reato.

Reale Comune Via [illegible]

Diritto Amministrativo -

Differenziamo l'amministrazione. Diferenza di S. Amm. e
il governo la distinzione. Stato è concetto di fini
Amm. "Amministrazione" ha diversi significati: [illegible]
se quello di attività civile familiare: [illegible]
diversi dagli affari politici e gli ordinari
Vedere quando che esprime questi diversi [illegible]
Stato: la scuola Amm. (che Stato è
ciò che è così stabilito dalla legge) dovrà fare vedere tutte
le funzionamento degli organi dello Stato
[illegible] stato giuridico, mezzo per la loro attività
Differenziamo il fenomeno della funzione sociale, [illegible]
pena, la pubblica [illegible] ora per quelle
questi soggetti giuridici. La scuola Amm. studia
della Legge dice [illegible] è quella [illegible]
naturale [illegible] con la [illegible] e non
[illegible] [illegible] per gli scopi dello
Stato; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Ca legge [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

per vedere se mette qualche tradimento con la [illegible] con gli altri stati. Il fat esecutivo [illegible] e deve [illegible] decidere se [illegible] [illegible] Vi sono rapporti [illegible] stessi fondamentali dello stato (per es: [illegible] e Parlam.) non esiste nessuna legge che indichi [illegible] come da seguire. E [illegible] parte dell'amm. che dovrà contribuire al disbrigo degli affari [illegible] e la legge, la considereremo attività politica, discussione in Francia e da noi da questi atti politici [illegible] una ciò non rende [illegible] caratteri. Si avrebbero atti esecutivi. [illegible] Romualdo deve fare un esame profondo di quelli che [illegible] che da eccettuare: nelle ord. [illegible] [illegible] [illegible]

ore 15.

Roma 14 gennaio 1933

1.) Indirizzo della Scuola Classica
2.) " " " Prima Tecnica
3.) " " " Superiore
4.) " " " Commerciale governativa
5.) " " " Scuola Umanistica
6.) " " " dell'Educatorio Vittorio

Per poter dare una valutazione di questi vari indirizzi dobbiamo considerare in riguardo alla loro di alcuni fini fondamentali e fare una indagine filosofica sulla Natura dell'uomo, del fondamento della Società, della Famiglia, della Proprietà, della Religione, del Diritto, della Educazione del Retto della Pena.

Cominciamo dalla Scuola Classica. Il Governo ha numerosi Licei e Ginnasi che fanno capo al Provveditorato agli studi di Roma. Ci sono poi 4 Istituti Classici pareggiati e numerosi privati. La Direzione Generale del Ministero della Istruzione è esercitata per mezzo della Direzione generale del Min. nel campo della Scuola Classica secondaria del Regio Ginnasio

frequentabile come di Cassazione a Governo fondamentale ogni [illegible] famiglia.
La Scuola Classica dopo un studio di cui ha dato un cenno generale, chiama il S. P. che ha ragioni politiche e di ordine morale, costituisce il S. P. come governo grave. Il Fisco dal lato Legislazione, [illegible] morale, opera egualmente contro il governato. Così il S. P. Per la grave Per [illegible] il S.P. è la violazione di un diritto [illegible] di necessità perché di fatto di un dovere [illegible] dell'uomo, ricevuto [illegible] di un dovere [illegible] di fare [illegible] privata o pubblica [illegible] fondamentali. La S. C. [illegible] accertato del S. P. esistente. Vuole indagare le ragioni che [illegible] secondo certi [illegible] fra le cause della [illegible] del Fatto naturale, ritiene necessaria una [illegible]

Il Fatto è concepito come un atto [illegible] [illegible] [illegible]

Procedura civile 17-1-935

Nozione della nullità

Osserva che il nostro leg. in una serie di disposizioni processuali ha adottato sistema misto. Ha fatto determinazione le cause di nullità + in fatto ne rimette alla saggia valutazione del giudice. Ha raffronto ad ordinamento. cause da possono far sentenza. Ha norma di tener presente i quello dell'art. 36 della norma oggetto. Ritenuto sembrerebbe che non ogni nullità di una forma sia sanzionata dalla legge. Ma se il leg. ha voluto che la legge della nullità dovesse dalla legge, ha previsto di non dover prevedere tutto. Ecco i fatti provare di una volta quali siano gli elementi che costituiscono l'esigenza di un atto. Qualora mancasse uno di questi fatti, atto qualche non esisterebbe nullità fissata dalla legge il giud. è autorizzato a dichiarare la nullità. Secondo l'art. 156 cpc. che le nullità non possono essere dichiarate di ufficio; deve richiedere la parte a dichiarare. Ciò si riferisce all'aspetto del processo civile che risale agli interessi di carattere privato: la natura dei quali interessi dà rispondente

sull'[illegible] della [illegible] [illegible] processo. [illegible] se in quel caso facesse valere un mezzo diverso da quello che la sua [illegible] essenziale, [illegible] [illegible] diversa dal diritto processuale se [illegible] [illegible] [illegible]

avocato alla parte. Possono chiedere di [illegible]
. La sentenza sarebbe stata l'opposto se ne
fosse stata fondata negativa adottata avrebbe arrecato
un vantaggio alla parte. Vi fu altra disposiz.

Presupposti del Processo

Società oggi stessa di cui non si discute il
proc. Parlando del proc. ne abbiamo visti gli
elementi soggetti: uno è la base, ci deve anche
essere l'oggetto: l'interesse, ma se
aggiunge proc. la pretesa astratta. Si richiede
la capacità di essere parte e la pretesa deve
corrispondere al giudizio.

Roma 14 gennaio 1933.

Lezione del prof. Lo Forte

In particolare diff. tra Cass. «Corporation» Mercato
il concetto e quello dove un limite i confini. Un altro
diverso è certamente. È stato detto che il Corp. delle Stato
corp. aggregato. Si quasi tutto il Dir. Pubb. No perché
quando si vede qualificare una disciplina come
diritto pubblico bisogna determinarne il contenuto
e i principi sistematici della autonomia a fondarli
come diversa da sé. Il D. C. civ. odierno non
dobbiamo studiarlo quale è attualmente. Ma è
esatto che il rapporto fondam. giur. nasce tra
lo Stato. Una di loro è formata da Stato
Vittorio Emanuele II nella Stato e Pontefice
Pio IX e S. C. in Vaticano. Fondam. della legge
con la istituz. del Gran Cons. e del C. Min. Sulla
corp. di loro vedi varie organi che possono
influire sui rapp. e Istituti di Dir. Costituz.
Vero che Prima Cost. è organo costituz. ma
ca che il D. Cost. ha dato aggiungere un
capitolo. Quando si dice che i Corp. sta Budano
non considerato con più rudimentale ma la
Prof. dal punto di vista non costituz. ma civ.

Voz. Cong. 17 - gen. 1933

[illegible] della Corte.

Rilevare come la questione a proposito della delega legislativa. Questo: Può una delega legislativa data l'urgenza della necessità dell'emanazione della delega, essere sottratta da un suo delegato per proporre o modificare il Progetto. Della stessa Autorità per la delegazione è un magistrato. Possiamo dire: Può della Corte dia delegato ad ordinare il nuovo ordinamento fino al 31-12-932. Può a tal data prorogarsi l'ord. ciò regola i limiti della delega. Durante il suo mandato può emanare provv. delegato esso la forza di legge non è modificabile dal potere esecutivo, tranne dalla legge con dec. del Re: mancherebbe [illegible] non [illegible]: Necessità [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible]

Scuola Penale 16 genn 1933

Lezione Scuola Penale

Brusa in contrasto alla classica. Ha subito un regresso: importanza nel [illegible] il metodo positivo; [illegible] sostituzione a fronte [illegible] effetto nocivo [illegible] sulla [illegible] senza [illegible] [illegible] scuola; nella [illegible] delle scienze politiche e sociali. La S. C. ha accentuato [illegible] ha trasformato il diritto [illegible] [illegible] [illegible]

regole tutte la materia. Dottrina e Giurisprudenza
Palesto ovano leggi, Regolamenti, Decreti
Decreti per casi particolari, particolarmente che hanno
da per i casi per di persone fatti Bisogna
esaminarli caso per caso: vedere se hanno
valore di legge o di regolamento o altro ancora.
Per quel che riguarda le fonti dirette del diritto
c'è una fonte interessante che è la consuetudine
cioè tenere dei tempi: ripetuta, fonte atta
a stabilire tra i Stati per regolare tra rapporti
talvolta espressi appositi entro lo Stato. Quando
una Stipula un trattato consiste un atto che ogni
Stato ratifica secondo l'autorità della sua Costituzione
ripete il diritto internazionale, come ad esempio
la ~~legge~~ regola. Così per la legge straniera non può
essere applicata se la nostra legge non ne
consente l'applicazione. Perché tutte le leggi
nostre poteri, fondamentali, derivano dallo Stato
Ed. personale regolando la legge straniera
si applica perché la nostra legge consente di applicare
nel caso concreto della fattispecie
Altra fonte a forte trascurata. Quando le parti

come stabiliscono di dirimere una controversia
costituiscono davanti al notaio un Collegio Arbitrale
e vanno che dirimano le questioni tra insorte
di Statuto o Atto Costitutivo della Società. Lo Statuto è la legge che regola
l'organizzazione e vita della Società. Le persone
non possono ~~non~~ per sé stesse stabilire un'obbligazione
quando ~~non~~ è vietato dalla legge. Quando viene pubblicata la convenzione
questa perché costituisce una fonte esterna del fatto
perché consente alle Parti di ~~non~~ per legge o regolamento. Volta per volta. Questo è
vero solo fatto riconoscimento e Parti vengono
dalle Parti si sperimenta nel caso specifico perché
ci sono di cui che hanno scopo di stabilire
ogni volta quando si organizzano
il modo di fare funzionare lo Statuto della cui
pubblicazione viene considerata dal fatto esterno Molte
volte l'arbitrato è previsto dalle Parti (Camera
Arbitrale) in uno Statuto firmato dalle Parti
Statuto è fonte di autorità pubblica. Il Statuto
ha valore di fonte di fare regole per l'attività
di certe. Sono fatti fatti concreti come quelli
delle Parti di una Società. E atti. Quelli emessi
fatti dall'azienda tra privati per fatti atti

— Esercizio di Tedesco — Bari, 20 gennaio 933.

1°) I Signori dei quali mi avete parlato non sono [illegible] Norimberga perchè non hanno ancora ricevuto il passaporto di andarvi.
— Die Herren, von denen Sie mir gesprochen haben, sind noch dorthin nicht abgereist weil sie noch nicht die Erlaubnis dazu haben.

2°) Pensate subito di scrivere lettere importanti.
Denken Sie ans Briefe zu schreiben.

3°) che trascurate di studiare i vocaboli e le volte imparare a lingua tedesca molto bene.
Vernachlässigen Sie nicht die Wörter zu studieren und die deutsche Sprache sehr wohl lernen wollen.

Martedì ore 8.
Vocabolo. Lezione 18 - 19 - e 20.
Preposizioni. - Vocabolo del professore. - Grammatica

Procedura

2ª - 1983

## Grammatica Tedesca

Colui il quale = derjenige welcher

Oltre declinazione di questo vocabolo si osservano tre declinazioni: quella del, der, quella dell'aggettivo jenig nella seconda forma di declinazione e infine quella di welcher, e, es. — Quindi per es:

diejenige welche = colei la quale
diejenigen welche = coloro i quali.

Così pure si regola: derselbe - lo medesimo. Ben. si declina come certe determinative; selb si declina come un aggettivo alla seconda forma di declinazione. Quindi: derselbe - lo medesimo; derselben - i medesimi.

erfahren, erfuhr, erfahren = avere a sapere.
die Verbindung = la relazione
Spanien = Spagna.
lange = lungamente, a lungo
die Güte = la bontà.
vor einigen Tagen = giorni fa.
wie gewöhnlich = come al solito
tadeln = biasimare
ich tadle = io biasimo
qui { hier = qui / her = muto
là, lì { dort = quivi / dorthin = muto

Zahlreich = numeroso
Venedig = Venezia
Wagen = vagone
die Fernsprechzelle = la cabina telefonica

## Esercizio

1°) Coloro i quali sono venuti da Roma oggi sono i rappresentanti della detta volta quale voi avete la relazione da molti anni.
Diejenigen welche von Rom heute gekommen sind, sind Vertreter jener Firma mit welcher Sie seit vielen Jahren in Verbindung sind.—

2°) I signori ci hanno mandato le lettere commerciali circa i vari oggetti, i quali spero siano in Spagna per comprare molti marmi che sono in Italia ed a grande guadagno.
Die Herren haben uns die Handelsbriefe gesandt betreffend jene Artikel welche sie nach Spanien gehen um viele Marmore zu kaufen welche in Italien mit großem Vorteil sind.

3°) Abbiamo parlato lungamente con l'impiegato della cui bontà voi avete parlato giorni fa.
Wir haben lange mit dem Beamten, von dessen Güte Sie vor einigen Tagen sprachen, gesprochen.

4°) Se voi studiate come al solito io vi loderò.
Wenn du nicht studierst wie gewöhnlich, tadle ich dich.

5°) Vorrei sapere l'ultima e quella che viene qui.
Ich möchte wissen, diejenige welche hier kommt, schreiben.

Lunedì [illegible] 17 - 19 1/4
Martedì " 17 - 20 1/4
Mercoledì " 16 - 19 1/4 9 - 10
Giovedì " 15 - 21 1/4
Venerdì " 16 - 20 1/4 → 9 - 10
Sabato " 17 - 20 1/4 — 10 - 11 -

Lun - Dim Italiens - 24 gen 1913

Vita Greg. Nazianz. 476 - 568 Ven. Lunedì

Vicende politiche: dell 476 fino Luig Rom Occid.

[illegible] dovranno [illegible] fino [illegible]

[illegible] provvedere [illegible] [illegible]

[illegible] Roma [illegible] Mondo [illegible]

[illegible] per la [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | 17 | 19 1/4 |
| Mercredi | 17 | 20 1/4 |
| Jeudi | 16 | 19 1/4 |
| Vendredi | 15 | 20 1/4 |
| Samedi | 16 | 20 |
| Dimanche | 17 | 20 1/4 |

→ 9-10
10-11

Rom - Dim Italiam — 24 ga
Ville Gde Byzantine. 476 - 568 Rois
Grande Politique. Mort 476 fin Emp Rom Occ
Dernier empereur, mais les empereurs
Byzantins prétendaient aussi à l'empire
d'Occident, mais les rois Germains
Odoacre, Théodoric, Totila, Théodat
Vitigès, Totila, Teias, Narsès
Rois Germains Ostrogoths
Rois Germains Wisigoths
Rois Germains Vandales
Rois Germains Francs
Rois Germains Lombards
Rois Germains Burgondes
Rois Germains Hérules
Rois Germains Suèves
Rois Germains Alamans
Rois Germains Thuringiens
Rois Germains Saxons
Rois Germains Frisons
Rois Germains Bavarois
Rois Germains Alamans
Rois Germains Francs
Rois Germains Lombards
Rois Germains Burgondes
Rois Germains Hérules
Rois Germains Suèves
Rois Germains Alamans
Rois Germains Thuringiens
Rois Germains Saxons
Rois Germains Frisons
Rois Germains Bavarois

[illegible] Rom Occ. Rois Germains
Rois Germains Ostrogoths
Rois Germains Wisigoths
Rois Germains Vandales
Rois Germains Francs
Rois Germains Lombards
Rois Germains Burgondes
Rois Germains Hérules
Rois Germains Suèves
Rois Germains Alamans
Rois Germains Thuringiens
Rois Germains Saxons
Rois Germains Frisons
Rois Germains Bavarois

Diritto Penale - 31 - 1939

col. 1° non si fa il concetto di P.to di Stato
Corte di giurisdizione e concetto di Corte suprema
di organo, che esso dello Stato, Governo, Potere
ecc.

Roma 31 gennaio 1933

Studio del Sen. Borgognini
dell'Ill.ma Signora
Ill.ma pratica già corrispondenza e conferenza sul
tema per bibliografia da Benevento:

Ricerche difficili per il paese germanico ma Romano
arcaici come gli Etruschi e gli Ostrogoti che a Ravenna
vissero affinità e contatti Romani nella Penisola Balcanica
I Longobardi furono dalla media Germania scesero
nell'Austria e Ungheria: furono i vandali
dei Balcani si trasmigrarono nell'Africa
Romana con le stesse varie vicende nel 5° 6° sec.
Ricordiamo: Pio decimo Fondazione del Fascismo
con a capo un Papa di Milano e Pontefice fu
Franco ebbe centinaia: occupazione grandi città
ne, era i centri strategici e militari, questi
popoli invasori non come nemici, ma come
legati all'Impero d'Oriente, con cui vivono
anche della religione. Insegnano le chiese la
ricordare le cerimonie del Rituale. Il cui obbligo

sto tra due civiltà la Romana e la germanica
alla stato della medesima fusione. Funzione
Ruggeri, Teodorico, Barbari. Il Sec. Bari conversioni
e formazioni nel Nord e nel Centro Alboino
invasione nel 568 giungendo da Rotunda:
Pinerolo (Pare ott. Pinerolo in provincia di
Torino) fu 10 fu per che anno; fu 10
anni di potere un federatto dei 35 Duchi. Poi
di Agilulfo una altra Re: Autari 584-590
Importante la regina Teodolinda: fu convertita
fu opera di Gregorio Magno: vita d'Italia
interno morale, culturale e politica della Chiesa
in Italia. Il 2° monarca di Teodolinda-
Agilulfo fu battezzato e incoronato con la Corona
ferrea Rex totius Italiae. Un possedeva solo
una parte del Nord e del Centro. Invasione fu
rapidissima, Genova fu conquistata solo fu
tenuta da Rotari, padre in parte dell'Emilia
nel Lazio, nel Sud, il ducato di Benevento
la costituì nel sec VI. Ci ha una vita
di Liutprando per la durata Varia da Cormons II
d'Aquileia. Più tardi Sale al trono Liutprando
Astolfo, Desiderio conquistatore. Il
Centro. Il è una molta causa di altri

Procedura — 8 feb. 953

Sabato 12-13

Tedesco.

Vocabolo 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Proposizioni — Grammatica = Le dee. Lezioni Libro

Studiare accuratamente segnati a pag. 208 e a pag 215

1°) Non abbiamo saputo che quei professori non fanno parte del Tribunale di Norimberga, ma di Berlino.

2°) Non ho ancora ricevuto i giornali tedeschi che le comunicazioni di Germania e non capisco il perché.

3°) Quanto tempo pensate di stare ancora a Milano? Circa 15 o 20 giorni. Talvolta alcuni mesi, talvolta alcune settimane.

Venerdì 3 - febb. 1933

Domani 4 - Sabato - Tema ordine - e strada in salita. Ma ... ed anche perciò quale dei nostri temi preferisci, quale ci. Per domani: Esercizio sopra l'articolo partitivo e che tutte due usate in questo e anche l'altro libro di lettura tedesco per sostituire il pronome: Ho bisogno che non dia alcun aiuto al giovane e questo non ha fatto in modo / Ecco dell'insetto. Tanto vero che ne ho [illegible]

Sabato 4 - febb. 1933

Tedesco.

Vocabolo 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Proposizioni — Grammatica = Le dee. Lezioni Libro

Studiare accuratamente segnati a pag. 215 e a pag 222

1°) Non abbiamo saputo che quei professori non fanno parte del Tribunale di Norimberga, ma di Berlino.

2°) Non ho ancora ricevuto i giornali tedeschi che le comunicazioni di Germania e non capisco il perché.

3°) Quanto tempo pensate di stare ancora a Milano? Circa 15 o 20 giorni. Talvolta alcuni mesi, talvolta alcune settimane.

Venerdì 3 - febb. 1933

Domani 4 - Sabato - Tema ordine - e strada in salita. Ma ... ed anche perciò quale dei nostri temi preferisci, quale ci. Per domani: Esercizio sopra l'articolo partitivo e che tutte due usate in questo e anche l'altro libro di lettura tedesco per sostituire il pronome: Ho bisogno che non dia alcun aiuto al giovane e questo non ha fatto in modo / Ecco dell'insetto. Tanto vero che ne ho [illegible]

giud. di App. di Contrat. ma risulta [illegible] pretta ai giudici ordin. [illegible] sempre l'appello è [illegible]. Le parti [illegible] ora dicono che gli art. dei codici [illegible] pol. corporativo e riguardano [illegible] ...ità relative alle [illegible] e [illegible] rebbero [illegible] contrari [illegible] Ma inoltre [illegible] la volontà delle parti [illegible] Il Carl Volere che il giud. [illegible] giud. d'appello [illegible] Vi [illegible] [illegible] giud. generale del diritto [illegible] Si [illegible] [illegible] del giud. d'appello [illegible] [illegible] [illegible]

Esercizi.

1/ Noi abbiamo saputo che quei professori sono stati messi di Norimberga ma di Berlino.
Wir haben gehört, daß jene Professoren nicht aus Nürnberg sondern aus Berlin gekommen sind.

2/ Non ho ancora ricevuto i giornali tedeschi che io commissionai in Germania e non capisco il perché.
Ich habe noch nicht die deutschen Zeitungen erhalten, welche ich in Deutschland bestellt und verstehe es nicht warum.

3/ Quanto tempo passate ogni anno a Milano? Non vi so dire talvolta alcuni mesi, talvolta alcune settimane.
Wie lange pflegen Sie jährlich in Deutschland? Ich kann Ihnen nicht sagen: bisweilen einige Monate, bisweilen einige Wochen.

Storia di Milano — 7 Lett 1915

Medici Card. Ferdinando Gonzaga Duca di Mantova Card. Aldobrandini Duca di Parma Card. Farnese Duca di Modena Card. Barberini Duca di Urbino Card. Ludovisi Duca di Bologna Card. Antonio Duca di Savoia Card. Mazzarino Duca di Nevers Card. Rospigliosi Duca di Pistoia Card. Altieri Duca di Camerino Card. Chigi Duca di Ferrara Card. Pamphili Duca di Castro Card. Colonna Duca di Urbino Card. Orsini Duca di Bracciano Card. Ottoboni Duca di Ravenna Card. Pignatelli Duca di Rimini Card. Boncompagni Duca di Sora Card. Borghese Duca di Aquila Card. Caetani Duca di Sermoneta Card. Rezzonico Duca di Fermo Card. Braschi Duca di Lugo Card. Antonelli Duca di Forlì Card. Gonzaga Duca di Mantova Card. Aldobrandini Duca di Parma Card. Farnese Duca di Modena Card. Barberini Duca di Urbino Card. Ludovisi Duca di Bologna Card. Antonio Duca di Savoia Card. Mazzarino Duca di Nevers Card. Rospigliosi Duca di Pistoia Card. Altieri Duca di Camerino Card. Chigi Duca di Ferrara Card. Pamphili Duca di Castro Card. Colonna Duca di Urbino Card. Orsini Duca di Bracciano Card. Ottoboni Duca di Ravenna Card. Pignatelli Duca di Rimini Card. Boncompagni Duca di Sora Card. Borghese Duca di Aquila Card. Caetani Duca di Sermoneta Card. Rezzonico Duca di Fermo Card. Braschi Duca di Lugo Card. Antonelli Duca di Forlì

Torino - V. Cavour 15

- Orario -

| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. Amm.ivi strativo | 11 - 12 | 11 - 12 | | | | 11 - 12 |
| Dir. Civile | | | | 9 - 10 | 10 - 11 | 10 - 11 |
| Dir. Romano | | | 12 - 13 | 12 - 13 | 12 - 13 | |
| Dir. Penale | 9 - 10 | 9 - 10 | 11 - 12 | | | |
| Storia del Dir. Italiano | | 10 - 11 | 10 - 11 | 10 - 11 | | |
| Procedura Civile | | 10 - 11 | | 9 - 10 | 9 - 10 | |
| Medicina Legale | | 16 - 17 | | 11 - 12 | | 11 - 13 |
| Statistica | | | | | | |

Dir. Penale 10-11

1) Confer. Penalista
2) Confer. Studente
3) Confer. Esame
4) Penale
5) Esame
6) Storia Letteratura
7) Civile
8) Esame
9) Esame
10) Esame Dir. Romano Civile Proc. civ.

783

Corso di Diritto Internazionale

Lezioni del Prof.

N. Balbo Pane

# CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Svolto dal Prof. A. Baldassarri nell'anno accademico 1931-1932

---

Il Diritto Internazionale è il complesso di norme che regolano i rapporti fra gli stati viventi in seno alla comunità internazionale.
Mentre finora abbiamo avuto a che fare con norme poste da uno stato, ci troveremo ora di fronte a norme poste da più stati. Uno stato non può regolare, in via generale, che i rapporti fra i suoi sudditi, o fra esso stato e i sudditi. Ma non può uno stato farsi legislatore sugli altri stati per il principio: "par in parem non habet imperium". E come può avvenire ciò? Ecco il problema del diritto internazionale. Possiamo intanto partire da una osservazione: che, cioè, oltre al nostro, vi sono effettivamente altri stati. Non si è mai riusciti nel tentativo di organizzare l'umanità in un solo stato, e forse ciò rimarrà per sempre un'utopia. Vi sono quindi più stati sul piede dell'uguaglianza giuridica di fronte al diritto internazionale, come i cittadini che, secondo le precise parole dello Statuto, sono eguali davanti alla legge. Gli stati sono giuridicamente e uguali dal punto di vista del diritto internazionale: la Repubblica di S. Marino è giuridicamente pari alla potentissima Inghilterra, ha diritti uguali a quelli che essa ha. Abbiamo già definito il diritto internazionale come il complesso di norme regolanti i rapporti fra gli stati in seno alla comunità internazionale. E tali rapporti sono effettivamente esistenti e numerosissimi, giacchè è oggi solo un'ipotesi, un'astrazione, lo stato che viva isolato. Come in Economia politica (homo aeconomicus), così qui, solo per ragioni di studio, possiamo considerare uno stato che viva, che esista, isolato da tutti gli altri stati. Ciò fu una realtà storica in tempi più o meno lontani. Ricordiamo la Cina e il Giappone che solo nel sec. XIX, e sotto la violenza delle potenze occidentali, aprirono i loro porti alle navi straniere. Ricordiamo inoltre l'Uruguay che, conseguita l'indipendenza politica, evitò per lungo tempo ogni rapporto con altri stati. Oggi uno stato, per quanto grande e potente, non può isolarsi dal complesso degli altri stati. In quanto ogni stato ha bisogno di otte-

nere dall'estero materie prime,prodotti manufatti,ecc.,ed i cittadini passano frequentemente da uno ad altro Stato,nel continuo rimescolio dei popoli.La vita odierna è eminentemente internazionale e quindi vengono molto frequentemente a contatto ordinamenti giuridici diversi.Se noi ammettiamo che intercorrano rapporti fra gli stati,tali rapporti sono inconcepibili senza norme che li regolino.Soggetti del Diritto Internazionale sono gli Stati,che possiamo considerare come persone.Sebbene limitato e non suscettibile di accrescimento indefinito,questo gruppo di persone ha bisogno di un diritto che ne regoli i rapporti:a tale esigenza soddisfa il diritto internazionale.La denominazione"diritto internazionale" non coincide col concetto che si vuole esprimere,perchè richiama l'idea di un diritto fra le nazioni.Piuttosto dovrebbe chiamarsi:"diritto interstatale".Vi è differenza fra Nazione e Stato,giacchè,pur trionfando il principio della nazionalità,e sforzandosi il mondo di creare il più possibile Stati nazionali,la coincidenza fra nazione e Stato,non si è ancora conseguita nemmeno dagli ultimi trattati,inspirati ai famosi principî Wilsoniani.E dalla mancanza in molti casi di tale coincidenza è sorto il problema della protezione delle minoranze.In Italia non vi è tale problema,perchè esso sorge quando uno Stato comprende sotto di sè una rilevante massa di uomini appartenenti ad altra nazionalità:aventi cioè diversa lingua,diverso spirito,diversa storia,ecc.Da noi invece gli allogeni sono quantità pochissimo irrilevante di fronte alla popolazione totale;ond'è che l'Italia può considerarsi come un paese in cui quasi perfetta è la coincidenza fra Stato e nazione,sebbene ancora molti italiani vivano soggetti ad altri Stati.Quanto al nome però non vale la pena di cambiarlo,perchè esso è divenuto oramai tradizionale e tale anche in altre lingue,come l'inglese,il francese,il tedesco.Purchè ci s'intenda:il diritto internazionale regola i rapporti fra gli Stati e non fra i gruppi etnici nazionali.Il diritto internazionale è oggetto di critiche,di derisione (dap parte di coloro che non lo conoscono),e di attacchi perchè si vorrebbe che esso compisse l'opera che,per esempio,non si richiede dal diritto penale.Lo si dice assurdo,vano,inesistente,sol perchè es-

so non sopprime le infrazioni,non evita cioè i cozzi fra gli Stati.Ma si direbbe inesistente il diritto penale sol perchè non scompaiono i delitti?Che,anzi,a ragione,si è detto che un diritto dimostra la propria esistenza specie quando è violato.E si tenga presente che in caso di guerra gli Stati che impugnano le armi ricorrono proprio al diritto internazionale per contestare la violazione che se ne fa e ciascuno lo invoca dalla sua parte.(P.es.Cina e Giappone nel conflitto manciuriano.) Si contesta inoltre l'esistenza di un diritto internazionale perchè mancano in esso il legislatore,il giudice,la forza esecutiva.Quanto alla mancanza di un legislatore si potrebbe far ricorso alla esistenza della società delle Nazioni(di cui parleremo in seguito),ma ha maggior valore la considerazione che diversa è la formazione delle norme di diritto internazionale da quella delle altre norme giuridiche imposte da ciascuno Stato ai propri sudditi.Se al di sopra dello Stato non esiste alcuna sovranità che possa imporre norme ad esso,se il concetto di una ~~"massima-civiltà"~~ "maxima civitas" superiore a tutti gli Stati appartiene solo al diritto naturale,si può ben dire che gli Stati sono al tempo stesso legislatori e sudditi nel campo del diritto internazionale.E la prima obbiezione è superata.La seconda mancanza,quella di un giudice,non è pienamente vera perchè,a prescindere dalla Società delle Nazioni,e dalla Corte Internazionale dell'Aja,anche prima si è avuto l'arbitrato per la decisione delle controversie che ha funzionato efficacemente e largamente.Quanto alla mancanza di una forza esecutiva,cioè della coazione,neanche questa deficienza si può opporre alle norme di diritto internazionale,in quanto ~~che~~ gli Stati esercitano la autoprotezione per difendersi dalla violazione di esse.E ciò da quando scomparve l'organizzazione medioevale,scomparvero le potestà,che prima dominavano,e gli Stati si affermarono come soggetti di diritto eguale,e dovettero da sè imporre il rispetto delle norme di diritto.Respinta quindi la critica al diritto internazionale basata su queste deficienze,dobbiamo conchiudere affermando la piena esistenza ed efficacia del diritto internazionale.Ma non si può confrontare questo col diritto interno,in quanto quest'ultimo ha secoli di sviluppo,men-

potenza.

tre l'internazionale è di formazione relativamente recente e si trova perciò in una fase di meno avanzato progresso.Del resto nel patto della Società delle Nazioni gli Stati dissero esplicitamente che si sentivano soggetti di diritto internazionale.Quindi il Diritto Internazionale esiste ed i trattati,oltre che le consuetudini,sono per esso larghissimo materiale.

## LA COMUNITA' INTERNAZIONALE E IL SUO DIRITTO.

La comunità internazionale è la società degli Stati. Va tenuta ben distinta dalla Società delle Nazioni:quest'ultima è una società di Stati entro la comunità internazionale ed ha un suo particolare diritto che più tardi tratteremo sistematicamente.La comunità internazionale in cui vivono gli Stati di oggi ha origine relativamente recente.Per comprendere la posizione giuridica odierna degli Stati entro la comunità internazionale dobbiamo rifarci al medioevo.In quell'epoca la società era organizzata (se "organizzazione" significa "subordinazione ad una stabile gerarchia") e al disopra di tutte le potestà feudali,baronali, statali,vi erano le somme autorità del Pontefice Romano nel campo spirituale e dell'Imperatore del Sacro Romano Impero nel campo temporale.La organizzazione medioevale si ruppe col tremendo cozzo europeo che fu la guerra dei trent'anni (1618-1648) chiusasi con i trattati di Westfalia. (Notisi che la Westfalia non è una città,ma una regione della Germania, e che qui si tratta realmente di due trattati:trattato di Osnabrück e trattato di Münster).Con questi trattati sorge la comunità internazionale quale noi la vediamo:giacchè,disconoscendo l'autorità del Papa e dell'Imperatore,gli Stati si affermano indipendenti,autonomi,e giuridicamente eguali.Da quel momento ha origine il concetto della sovranità degli Stati.Questi oggi si trovano nella stessa posizione di allora,s'intende nel campo giuridico,perchè nel campo politico-economico infinite e spesso molto profonde sono state le trasformazioni statali,sorgendo alcuni Stati che prima non esistevano,scomparendo altri che prima avevano forza e potenza.

Va bene fissato in mente che la Società degli Stati,la comunità internazionale,non è una persona giuridica vivente al disopra degli Stati,perchè non vi è alcun ente,superiore agli Stati,che possa ad essa riconoscere la personalità giuridica(E si ricordi ciò che abbiamo detto altra volta,che la "maxima civitas",cioè uno Stato al disppra degli Stati,non ha effettiva esistenza,è un concetto del diritto naturale).La comunità internazionale,se non è persona giuridica,non manca però di un proprio ordinamento giuridico,giacchè è inconcepibile una società senza norme che regolino i rapporti fra i consociati.Per il fatto stesso che esistono più Stati,vi deve essere il diritto che regoli i loro rapporti: il diritto internazionale è appunto costituito dal complesso delle norme che regolano quei rapporti.E possiamo ricordare il principio romano: "Ubi societas,ibi et ius".Alla eventuale obbiezione:che possono non esistere rapporti fra gli Stati,si risponde affermando che lo stato isolato non esiste,che esso è una concezione di scuola.Come l'uomo non può esistere senza alcun rapporto con i suoi simili,come l'uomo è,per natura e per necessità,socievole,così lo Stato deve essere socievole se non vuol perire,se vuole raggiungere i suoi fini.E bisogna dire che i rapporti fra gli Stati sono realmente rapporti fra i cittadini di quegli Stati che si scambiano materie prime e merci,che vanno da un luogo ad un altro per lavorare,per studiare,per vedere,per divertirsi,che allacciano mille e mille legami di ogni genere con gli uomini viventi sul territorio degli altri Stati.Quegli scambi e quei legami aumentano col progresso materiale e culturale sì che possiamo affermare che i rapporti fra gli Stati aumentano man mano che progredisce la civiltà.La vita odierna è quindi eminentemente internazionale.E nessuno Stato pensa di chiudersi in sè,anche se potesse far ciò avendo ricchezze e forze da bastare a sè stesso,(es. gli Stati Uniti).Tale clausura segnerebbe un regresso,una grave decadenza della civiltà.

°
° °

Il diritto Internazionale deriva,come filiazione,dal diritto na_

turale.Che cosa questo sia lo si intende perfettamente se lo si contrappone al diritto positivo.Il diritto naturale deriva non dalla sovranità dello Stato o dalla forza della consuetudine,ma dalla opinione,dalla coscienza.Il diritto internazionale fu dapprima concepito come lo "jus naturae" applicato ai rapporti fra gli Stati.E quando continue erano fra gli Stati le aggressioni,le guerre,le violazioni di patti,considerare una norma,sia pure di diritto naturale,esistente per i rapporti fra quelli,costituiva senza dubbio un rilevante progresso.

La prima dottrina che esplicitamente tratti di diritto internazionale è quella del Grozio,che si basa appunto tutta sul diritto naturale.Grozio fu chiamato,ed a ragione,il "padre del diritto naturale" e doveva, per alcune contingenze storiche e politiche soppiantare il nostro grande Alberico Gentile (nato a S.Genesio,onde esulò ad Oxford:la sua opera De jure [illegible]).L'opera del Grozio "De jure belli ac pacis" si sviluppava in un'epoca di guerre chiusasi col trattato di Westfalia,e poneva norme di diritto naturale che dovevano regolare la vita internazionale dei popoli.Di qui il suo grande valore;norme poste dalla sua potente mente diventavano consuetudini giuridiche fra i popoli.Accanto al diritto internazionale,che traeva dal diritto naturale,il Grozio poneva,anche traendolo dal diritto naturale,il Diritto Pattizio,che riguardava i rapporti fra gli stati,sia espressi:trattati,sia taciti:consuetudini.Il diritto pattizio,chiamato anche diritto volontario,il Grozio lo distingueva in diritto risultante da patti e diritto risultante da consuetudini;donde la conseguenza che occorresse vagliare le norme per vedere dove dovessero riferirsi.Frasi del Grozio che sono divenute consuetudini di diritto internazionale sono p.es.:"Pacta sunt servanda"; "Personae extra territorium",per la extraterritorialità degli agenti diplomatici,ecc.Dal Grozio derivarono due diversi indirizzi:alcuni,con a capo il Pufendorf,considerarono l'opera sua ed il suo insegnamento come riguardanti il diritto naturale;altri,con a capo il Martens,li considerarono come riguardanti il diritto volontario.

Nella seconda metà del secolo scorso il diritto naturale,che aveva do-

minato nel diritto interno viene eliminato dalle diverse branche di diritto che cominciano ad avere vita autonoma e legislativa:così il diritto costituzionale,il diritto civile,il diritto penale,il diritto amministrativo,ecc.;solo nel diritto internazionale esso continua ad occupare incontrastato il campo.Di qui sorse il bisogno,sentito scientificamente e dottrinariamente per la prima volta dallo Jellinek,di epurare dalle scorie questo diritto internazionale,che aveva anch'esso la possibilità di divenire autonomo.Questo indirizzo,che potremmo definire positivo,cioè questo volere raccogliere le norme effettivamente in vigore e volerle ricostruire,allo stesso modo che il complesso delle norme nelle altre branche del diritto,è stato accolto pienamente,specie dopo l'ultimo immane conflitto bellico.D'altra parte giustamente i seguaci di questo indirizzo hanno detto:se il diritto internazionale noi ancora lo facciamo rientrare nel diritto naturale,avremo"tot capita,tot sententiae",cioè,potendo ognuno interpretare un concetto di diritto naturale, il diritto internazionale sarà sempre un mero diritto soggettivo,mentre noi rileviamo che continue sono le interferenze fra diritto internazionale e Politica Internazionale.Ma non bisogna poi schierarsi nel campo opposto e rilevare soltanto i difetti del diritto naturale.Se è vero che questo ha il grave difetto di trascurare il diritto positivo,cioè quello effettivamente esistente,noi vediamo che sotto la sua veste un diritto pienamente rivoluzionario,contro norme da secoli esistenti,è sorto. Così il Principio di Nazionalità che immortalò il grande suo propugnatore,il Mancini,che altro è se non un principio di diritto naturale?Ed ancora un merito noi possiamo riconoscere al diritto naturale:quello,cioè, di far vedere come l'atteggiamento degli Stati possa essere vagliato al lume di un diritto superiore a tutti i subbietti,perchè tutti li abbraccia.Il criterio positivo in base al quale si dice che il diritto naturale non esiste perchè gli manceno il legislatore,la coazione,il giudice,ecc.,è stato,come abbiamo già accennato,assunto anche pel diritto internazionale,negando anche la esistenza di questo.Ma come mai,noi ci domandiamo,riandando nei secoli,si vede ch'esso è riconosciuto,citato,

invocato? La Società delle Nazioni pur lo pone e lo ammette,cioè mol_
tissimi Stati lo riconoscono.....e allora ? Allora noi diciamo che
se è vero che la comunità internazionale non ha l'apparato coattivo
del singolo Stato,non si può negare che un Diritto Internazionale e_
sista. E noi praticamente vediamo l'immane lavoro della Società del_
le Nazioni,assistiamo alla creazione di una "Corte di Giustizia Inter_
nazionale" cioè di un tribunale internazionale(quindi cadrebbe l'opi_
nione di coloro che criticano il diritto internazionale perchè privo
di giudice),ecc.
Che vi siano relazioni fra gli Stati e che queste siano rette d a nor_
me giuridiche è indubitabile:quindi il Diritto Internazionale esiste
e può essere oggetto di studio.Le norme però nel Diritto Internazio_
nale hanno una speciale trattazione;anch'esse pongono un comando,ma
questo ci si domanda,è superiore o non alla volontà dei singoli Stati?
lo stesso Statuto della Società delle Nazioni esclude una autorità
superiore ai singoli membri di essa;Ed allora vari tentativi si sono
fatti per rispondere al quesito. I) Vi è stato lo Jellinek che ha cer_
cato(nel libro "Della obligazione del Diritto Internazionale")di fon_
dare la obbligatorietà del Diritto Internazionale sul concetto di
auto-obbligazione o auto-limitazione da parte degli Stati. Cioè alcu_
ni Stati si obbligano verso altri Stati in quanto sono sicuri che
quegli Stati non contravverranno alle norme.Ma proseguendo nell a
sua teoria lo Jellinek va verso la negazione del diritto internazio_
nale che si riduce ad un diritto pubblico esterno di ciascuno Stato.
2) Il Triepel,discepolo dello Jellinek,nel suo celebre libro:"Diritto
internazionale e Diritto Interno"(tradotto dal nostro Moradi)dopo aver
confutata la teoria del maestro,cerca di sostituire al concetto del_
lo Jellinek quello della "Volontà collettiva".Lo Jellinek appunto
peccava nel fatto che tutto riponeva nella volontà dello Stato,di
modo che questo,se poteva obbligarsi,poteva anche a suo bell'agio
sciogliersi dal vincolo,.Diverso valore ha il concetto della volon_
tà collettiva:se lo stato è indipendente ,non sottoposto ad una vo_
lontà superiore,giacchè è impossibile supporre una"maxima civitas"

esso é sottoposto ad una volontà collettiva. Tri~~e~~pel riprende la teoria del Binding,il quale volendo giustificare la formazione dell'impero germanico e mascherare l'atto di forza operato dalla Prussia,disse che a Versailles nel 1871,nella sala degli specchi,si era avuto un accordo,col quale gli Stati tedeschi avevano voluto la formazione di un nuovo Stato.Cioé così ~~xxxxx~~ riprese il Tri~~e~~pel,alcune volontà particolari avevano voluto una volontà unica giuridicamente rilevante.Sicché concluse il Tri~~e~~pel bisogna distinguere l'accordo dal contratto.La distinzione ha la sua ragion d'essere nella contrapposizione logica tra l'accordo (in cui più volontà hanno un identico contenuto e si fondono sì che l'accordo é l'insieme di più volontà in una) e il contratto (in cui i contenuti delle volontà; sono opposti,contrari,divergenti).Tri~~e~~pel applica questa distinzione concettuale e distingue i trattati-normativi dai trattati-contratti.Nei primi gli Stati pongono nuove norme giuridiche,negli altri essi agiscono nell'ambito delle norme di D.Int. già esistenti.E,per superare la difficoltà concettuale derivante dal fatto che gli Stati non hanno alcuna potenza sopra di sé,Tri~~e~~pel spiega che nel trattato normativo,lo Stato che vi ha partecipato si trova difronte ad una volontà superiore che esso stesso ha contribuito a formare,ma che ormai é ben distinta dalla volontà di ciascuno Stato firmatario del trattato normativo.La dottrina del Tri~~e~~pel ha dominato incontrastata per molti anni fino alla guerra mondiale tanto che alcuni giuristi,che prima non l'accoglievano,si sono poi avvalsi moltissimo di essa.P.es. l'Anzilotti nel suo libro del 1907: "Teoria generale della responsabilità degli Stati nel Diritto Internazionale."La dottrina del Tri~~e~~pel non ha trovato in Germania seguaci tanto numerosi quanto in Italia.Però modernamente essa é stata sottoposta a critica:si é detto che la distinzione é scolastica e non trova riscontro nella pratica.Quando fanno un trattato,gli Stati assumono una obbligazione,ma non si danno pensiero di, sapere se pongono nuove norme giuridiche o se invece agiscono nell'orbita della già esistente.Si é detto ~~xx~~ inoltre che in entrambi i tipi di trattati vi é una fusione di volontà

identiche e che é falso che nei contratti le volontà non abbiano un medesimo contenuto.Si é detto anche che pure nei trattati normativi i contenuti delle volontà sono diversi tanto vero che "accordo"significa conciliazione di interessi differenti.Se inizialmente le volontà hanno un contenuto diverso,quella che vale é la conciliazione soggettiva degli interessi.Dicono: come é possibile che dalla fusione di due volontà uguali ne sorga un'altra superiore a quella dei contraenti?Perché si abbia una volontà occorre un soggetto e i più Stati o la comunità internazionale non sono soggetti.Allora la volontà che risulta dall'accordo a quale soggetto appartiene? Le critiche son ben fondate e la teotia del Triepel ne rimane abbattuta.Bisogna in fondo dimostrare che vi é questa volontà superiore a quella degli Stati; bisogna risalire alle origini di quella volontà.Per risolvere il problema, si risale alle norme basilari ed originarie: "pacta sunt servanda".Altrimenti,in base ai principi giuridici,non si può spiegare la obbligatorietà dei contratti internazionali.La suddetta norma non é giuridica,e per essa il Diritto Internazionale si trova come il Diritto Interno in cui non vi é norma giuridica che obblighi gli organi costituzionali all'osservanza delle norme costituzionali.Del resto anche in altri campi della conoscenza si deve partire da postulati:l'atomo non l'ha visto nessuno ma su di esso si basano la Chimica e la Mineralogia,ecc.L'obbligatorietà dei contratti inter. deriva dalla norma originaria,non giuridica,non dimostrabile : "pacta sunt servanda".Anche la scuola viennese del Kelsen (Veldross,Kuntze) parte nel Diritto Inter. da tale norma presupposta.Diciamo ora poche parole sui rapporti fra dititto internazionale e politica Morale,Cortesia internazionale Lo sviluppo del diritto internazionale dovrebbe portare all'annullamento della politica internazionale;non se ne dovrebbe più parlare il giorno in cui vi fossero norme regolanti tutti i rapporti tra gli Stati.La politica dà enormi contingenti che non hanno nulla di assoluto e che dovrebbero scomparire.Ma in alcune questioni riguardanti il progresso,l'onore,l'indipendenza ecc. gli Stati non sono mai vincolati dal diritto:il giorno in cui mancassero di politica estera non sarebbero più Stati.Anche gruppi di Stati ol

tre che gli Stati singoli hanno una loro politica intern.(p.es. la politica dei compensi).Nella vecchia dottrina si confondevano diritto e politica internazionale:ciò non fanno i moderni giuristi positivisti che isolano il feno meno giuridico e studiano il diritto internaz. come qualsiasi altra disciplina giuridica.Dopo la guerra sono aumentati i mezzi per risolvere pacificatamente leqquestioni tra gli Stati (p.es.la società delle nazioni).Ed è qui il problema:distinguere in una questione internaz. il lato politico da quello quello giuridico.In genere si ritengono questioni di diritto internaz. quelle che vertano sui trattati internaz..Quanto alla morale,bisogna dire che essa esiste nei rapporti fra gli st.ti ed ha un campo più esteso di quello del diritto internaz. tanto che si può essere a posto col diritto e non con la morale.Quanto alla cortesia internaz. si tratta di norme di condotta che gli stati seguono senza aver l'intenzione di porre e seguire norma di diritto .Più importanti sono i criteri distintivi tra D. Internaz. e D. Interno(per essi vedi il libro del Trippel).Dobbiamo considerarli come due separati sistemi di norme che si distinguono pervle fonti donde promanano(criterio formale)e per la natura dei rapporti che regolano (criterio sostanziale).Mentre il D.Interno promana dalla volontà dello stato,l'internaz. promana dalla volontà di più stati che può essere espressa o tacita.Mentre il diritto internazionale regola rapporti tra stati,tra enti,a cui si riconosce la soggettività giuridica;il D.Interno regola i rapporti tra i cittadinino fra stato e cittadini.Dobbiamo perciò tenerli ben distinti.Conseguenza di ciò è che il D.Interno non può mai valere come diritto internaz.:nessuno stato può pretendere che lenorme che esso pone per sè possano avere valore per gli altri stati.Nessuno stato può dettare le leggi agli altri:gli stati sono autonomi e giuridicamente uguali in seno alla comunità internazionale. D'altra parte mai il diritto internaz. può valere come diritto interno.

Le fonti del diritto internazionale.

Le norme di diritto internazionale hanno origine da quelle stesse cause da cui trae origine ogni principio giuridico:la natura delle cose,le ne-

cessità sociali, il principio di giustizia, le esigenze del commercio e degli scambi, ecc. Ma queste sono solo le fonti remote del diritto internazionale. Perchè un principio giuridico di diritto internazionale sorgesse, sarebbe necessario che quelle cause fossero fatte proprie da una autorità idonea a comandare sugli stati, ad imporre ad essi la propria volontà superiore. Ma siccome non c'è alcuna autorità superiore agli stati, si ricorre alla volontà concorde di due o più stati. Perchè sorga un principio di diritto internazionale è necessario che due o più stati l'accettino o si promettano reciprocamente di osservarlo. La volontà concorde di più stati si può manifestare tacitamente: si ha la consuetudine giuridica internazionale o espressamente: trattato internazionale. La consuetudine nel diritto interno, se se ne eccettui il diritto commerciale (art. I), ha poca importanza perchè fonte principale del diritto interno è la legge che esprime la volontà dello stato. Nel diritto internaz. invece, la consuetudine è molto importante perchè la internazionale è una società senza capi, è una società anarchica. E si noti che il trattato che ponga norme di diritto internazionale è espressione di una società internazionale molto sviluppata. La più gran parte dei trattati infatti, di cui noi abbiamo memoria, risolvono controversie, specie belliche, ma non pongono norme giuridiche. Inoltre il trattato se vale per regolare alcune forme di collaborazione internazionale (per es. abbiamo trattati diversi che regolano le comunicazioni postali tra gli stati, la proprietà letteraria ed artistica, ecc) non si presta generalmente perchè rigido ed inflessibile, a regolare tanti e tanti istituti di diritto internazionale per i quali si richiede mutevole ed oculata elasticità. A tal uopo val meglio la consuetudine che non solo precede storicamente i trattati, ma conserva moltissima importanza anche accanto a quelli. Consuetidini che stanno a base della comunità internazionale sono per es.: Le norme per cui gli stati si riconoscono reciprocamente come soggetto di diritto internazionale, le norme regolanti la funzione ed i limiti d'attività degli agenti diplomatici e consolari, ecc.. Queste consuetidini giuridiche sono norme formatesi, poco a poco, nel corso

della storia,sotto l'impulso di esigenze comunemente sentite dagli stati. E' impossibile determinare il momento in cui una qualsiasi regola di condotta si è convertita in norma giuridica consuetudinaria che gli stati rispettano e vogliono rispettata.La formazione di consuetudini giuridiche internazionali è avvenuta ora:direttamente(quando le esigenze contenute nella natura di certi rapporti hanno senz'altro agito sugli stati obbligandoli a seguire certe norme.Per es. le consuetudini internazionali sulla navigazione,sulle relazioni diplomatiche,sulle formalità guerresche.); ora indirettamente attraverso la dottrina(quando gli stati hanno assunto come regole di condotta i principi posti prima dalla scienza).A produrre consuetudini in quest'ultimo modo ha potentemente contribuito l'opera di Grozio famoso specie pel trattato "de iure belli ac pacis".Grozio scrisse questo libro mentre l'Europa era sconvolta dalla guerra dei Trent'anni. Fino a quel tempo la comunità internazionale era stata embrionalmente organizzata sotto le supreme potestà del papa e dell'Imperatore del Sacro Romano Impero.Ma Grozio previde che dal cataclisma della lunga guerra,decadute quelle due potenze,gli stati moderni sarebbero usciti come automomi e pari soggetti della società internazionale.Additò quindi ad essi le regole etiche e giuridiche che,per i rapporti tra gli stati gli suggerivano la filosofia anteriore,il diritto Romano,l'ingegno perspicace ed antiveggente.Per opera di Grozio entra nel campo internazionale il diritto Romano riconosciuto come il più logico,in quanto si applicavano per i rapporti tra gli stati le stesse norme giuridiche regolanti i rapporti tra individui.Molti principi di Grozio divennero consuetudini internazionali giuridiche,la sua opera veniva consultata sempre nelle questioni dubbie e spinose tra gli stati.....Grozio fu chiamato "Benefattore dell'umanità".In qualsiasi modo si formi,sempre la consuetudine giuridica deriva dall"opinio necessitatis" che si muta in"opinio iuris".Quando si forma direttamente prevale il momento esterno cioè la pratica constante di un determinato modo di agire;quando si forma indirettamente prevale e persiste il momento psicologico,cioè l'"opinio iuris".Si noti però,che siccome

gli stati,diversamente dagli individui,sono sempre coscienti delle proprie azioni,di una consuetudine giuridica internazionale non si potrà mai dire che si è formata inconsciamemte:la formazione ne è sempre volontaria. Sia che precede e prevalga la pratica costante sia la opinio iuris,la consuetudine può dirsi formata quando quei due elementi coesistono.

La consuetudine giuridica internazionale possiamo definirla come una norma osservata di fatto dagli stati nei loro reciproci rapporti con la convinzione di seguire una norma giuridica obbligatoria. Quindi occorre,perchè esista, che gli stati la osservino quando essa si presenti.Così per gli atti che ne costituiscono l'elemento esterno,occorre che gli stati abbiano la convinzione della reciprocità del loro modo di agire.

Perchè può avvenire che gli stati su una certa materia segnano uniformemente una determinata condotta,senza però attribuire a quella una propria personale convinzione giuridica;tale uniformità può derivare da altre cause.Concludendo perchè si possa parlare di consuetudine occorre che gli atti uniformi siano reciproci e che fonte di essa sia la volontà concordante degli stati:la reciprocità infatti è l'opinio iuris.

E' difficile dimostrare la esistenza di una consuetudine,in quanto questa si presenta indirettamente.Quindi occorre ciò provare attraverso la storia,attraverso gli atti diplomatici,le leggi interne,le sentenze del Tribunale Permanente di Giustizia Internazionale dell'Aja.ecc.quando infatti ciò sia dimostrato,è dimostrata la esistenza di una norma di diritto internazionale.Il tacito accordo da cui risulta la consuetudine internazionale al pari del consenso espresso nel trattato ha il suo valore giuridico nella promessa che gli stati fanno di prestare fede a quel dato comportamento.Dopo ciò che abbiamo detto rimaniamo nell'opinione tradizionale che configura la consuetudine come una tacita conventio.

Vediamo ora come si estingue la consuetudine.

Le consuetudini hanno lo stesso valore delle norme dei trattati;essendo la medesima la fonte essi sono uguali anche per quanto riguarda la forza abrogativa delle une verso le altre norme.Quindi come una consuetudine

può abbrogare la norma di un trattato,così reciprocamente un tratto può abbrogare una consuetudine.In particolare può dirsi che la consuetudine può estinguersi perchè è venuta a sorgere contro di essa una nova consuetudine; per desuetudine,che è l'aspetto negativo della consuetudine cioè è il prodotto di forze che agendo in senso opposto annientano la forza della precedente;e infime per opera di un trattato sì che questo contenga norme espresse,sia che ponga norme diverse dalle consuetudini già esistenti.Così per es. la Dichiarazione di Vienna dell'8 febbraio 1815,abolì la tratta dei negri . Fino a quel momento la tratta dei negri era stata lecita,ma quel trattato venne ad abolire la vecchia consuetudine.Un'altro esempio di trattato che annulla una consuetudine è quello fornitoci dal regolamento del 24 marzo 1815 riguardante la navigazione dei mari e dei fiumi.Mentre fino allora ogni Stato aveva posto balzelli e regolato a piacere la navigazione nei propri fiumi e nei propri mari col trattato si pose il principio della libertà di navigazione dei fiumi internazionali,cioè di quei fiumi che o attraversano Stati differenti o hanno sponde appartenenti a Stati diversi.L'esempio ora addotto ci dimostra una abbrogazione implicita;una abbrogazione esplicita ci viene porta dal Congresso di Parigi 16 aprile 1856,dal quale fu abolita la consuetudine giuridica internazionale della guerra di Corsa.Mentre, cioè prima navi private o di corsari,in una guerra marittima,potevano arrecare danni o sconfitte a flotte avversarie partecipando a favore di uno degli Stati belligeranti,ciò venne spressamente proibito.Ricordiamo che anche in quel Congresso si proclamò che i blocchi dovessero essere effettivi; cioè che uno Stato non potesse bloccare se non avendo a disposizione una forza sufficiente.Ciò fu consigliato dall'esempio del disastro cui andò incontro Napoleone nel suo tentativo di blocco continentale.Certo,quando in un trattato internazionale si abbroga una consuetudine si forma una nuova norma di diritto internazionale che avrà valore solo per quelle materie che sono state trattate e solo per quegli Stati che hanno partecipato al trattato.Per gli altri Stati non partecipanti varrà sempre la consuetudine abro-

gata."Res inter alios acta" sono quei trattati per gli Stati che non vi hanno partecipato sebbene questi possano o no tacitamente aderirvi.Va però osservato che quando le dichiarazioni o trattati sono sottoscritti da un enorme numero di Stati colettivi,le loro norme valgono anche per altri Stati, avendo una così detta"virtù espansiva" Per questa gli Stati Uniti,che pur non parteciparono al Congresso di parigi non fécero la guerra di Corsa nel loro conflitto con la Spagna per l'indipendenza di Cuba.

Altro esempio ci é fornito dal Giappone che non partecipò nel 1874 al Congresso di Bruxelles;eppure si attenne alle norme in esso stabilite nella guerra contro la Cina (1894).

Un ultimo esempio:nel 1885 a Berlino si stabilì che per l'occupazione di terre coloniali occorresse l'occupazione effettiva;e questo principio é stato dai partecipanti ed anche dagli Stati che non parteciparono a quel Congresso osservato.Ma comunque,si noti che quando si tratta di Stati che non hanno partecipato,si tratta di estensioni di norme ad libitum di quegli Stati.Così per es.se gli Stati Uniti si dessero alla guerra di Corsa nonostante il disposto del trattato del 1856,non potrebbe dirsi che essi abbiano violato un trattato.A proposito della consuetudine giuridica internazionale come fonte del Diritto Internazionale va rilevata la singolarità che talora il trattato internazionale ono abroga la consuetudine ma solo ne traduce per iscritto il contenuto.Sono esempio di ciò le famose regole di Washington (8 maggio 1871). Nel 1861 scoppiò in seno agli Stati Uniti dell'Nor America la guerra tra gli Stati nordisti che volevono mantenere gli ordinamenti federali e abolire la schiavitù dei negri e gli Stati suddisti che volevono mantenere lasc schiavitù e mutare la federazione in confederazione. Durante la guerra in un porto Inglese fu armata una nave da guerra da dei suddisti (l'Alabama) con la quale essi arrecavano gravi danni agli Stati nordisti finché non fu affondata dalla fregata nordista Kearsarge nel 1864. Conchiusasi la guerra e ristabilitasi l'unità dello Stato,gli Stati Uniti chiesero soddisfazione all'Inghilterra e il risarcimento dei danni che non si sarebbero verificati se l'Inghilterra fosse rimasta completamente neu

trale come doveva.La questione fu risolta da un consiglio arbitrale sedente a Ginevra e presieduto da un rappresentante italiano:Solopie.Per facilitare allora il compito degli arbitri i quali avrebbero dovuto con lunga indagine ricercare le norme internazionali consuetudinarie regolanto l'atteggiamento di uno Stato neutrale di fronte alla guerra di in cui un altro Stato é impegnato,l'Inglilterra e gli Stati Uniti raccolsero di comune accordo in un memoriale tali regole consuetudinarie e così diedero vita alle Regole di Washington in base alle quali,come era da aspettarsolo l'Inghilterra ebbe torto e dové risarcire i danni. Un altro esempio di trattato che traduce per iscritto le consuetudini giuridiche internazionali é dato dalle Convenzioni belliche internazionali dell'Aja stipulate nel 1899 e nel 1900 in 2 congressi tenuti nella capitale dell'Olanda e chiamati "Conferenza della pace".Con quelle convenzioni furono raccolte molte consuetudini giuridiche internazionali in materia bellica,fu fatta una prziale ~~sssssssssssssx~~ codificazione del diritto di guerra.Nel preambolo di esse é detto che gli Stati non intendono stabilire che il Diritto di guerra debba essere solo quello raccolto nelle convenzioni,in quanto queste contengono solo una parte delle consuetudini giuridiche inter.in materia bellica.

Parliamo ora del Trattato Internazionale .Esso é un accordo espresso fra più Stati in cui trova espressione giuridica la concorde loro volontà. Quale che sia il contenuto specifico di ciascun trattato,tutti i trattati hanno la medesima fisionomia giuridica in quanto la teoria delle norme giuridiche che li regolano é unica.I trattati si distinguono in vari tipi:trattati collettivi sono quelli stipulati fra molti Stati perché riguardano un interesse generale;particolari sono quelli stipulati fra due o pochi Stati perché riguardano un interesse ad essi circoscritti. Il più grande trattato collettivo che conosciamo é quello che fonda la società delle Nazioni.I trattati particolari sono di regola chiusi giacché ne sgorgano diritti e doveri solo tra le parti contraenti;i trattati collettivi sono di regola aperti in quanto il numero degli Stati obbligati può aumentare per successive adesioni o

diminuire per il recesso di qualche Stato.Quanto al loro oggetto,si distinguono i trattati normativi in cui gli stati sono costitutori dell'ordine giuridico internazionale in quanto pongono o modificano norme di diritto internazionale;dai trattati-contratto(ad es. un trattato di pace,di commercio,di regolamento diconfini) in cui gli stati regolano loro rapporti entro la sfera del diritto internazionale già vigente come due persone qualsiasi che nel campo del diritto pribato,compissero negozi giuridici secondo le norme del diritto oggettivo privato.Questi due tipi di trattati non sono nettamente separati,che anzi la storia ci fornisce esempi numerosi di trattati misti.Tali sono ad es.:il tratto di Vienna del I8I5 in cui gli stati regolar mno rapporti concreti territoriali,economici,militari,ecce.Ma anche posero norme di diritto internazionale quali p.es. la dichiarazione abrogante la tratta dei negri.Il trattato di Parigi del I856 che concluse la guerra di Crimea ma accolse anche dichiarazioni giuridiche relative alla guerra marittima;il trattato di Berlino del I885;il trattato di Versailles conchiuso nel giugno del I9I9 e constante di I3 parti.Di esse la prima,è un trattato normativo in quanto è il Patto Costitutivo della Società delle Nazioni.Le norme dei trattati internazionali sono obbligatorie qualunque ne sia l'oggetto.E la forza obbligatoria deriva dalla norma prima che sta a base della comunità internazionale:"pacta sunt servanda".Continuando a dire dei trattati riprendiamo l'argomento dei trattati normativi e dei trattati contratti.
Quelli contratti sono quelli in cui gli stati agiscono nell'ambito del diritto internazionale esistente;mentre i trattatinnormativi sono quelli in cui gli stati pongono nuove norme di diritto internazionale,ovvero modificano tali norme.Questa distinzione fu intravista dal Balforte e sviluppata dal Trippel.L'Anzillotti poi,che l'ha studiata profondamente l'ha fatta,possiamo dire,sua.
Se non che contro la distinzione si sono modernamente sollevate obbiezioni che hanno tolto molta importanza a quella.Le obbiezzioni sono:
I)Si parte dal presupppsto di una volontà collettiva di più stati,che sa-